Saverio Mannino

La strage di Razzà

PREFAZIONE DI LUIGI MALAFARINA

Edizioni Dimensione 80 - Roma

Saverio Mannino

La strage di Razzà

Prefazione di Luigi Malafarina

EDIZIONI DIMENSIONE 80 - ROMA

A Rocco Chinnici

Prefazione

«Non è consueto che sia lo stesso giudice, che ha contribuito ad emettere la sentenza nel processo, a redigerne il commento; quando non si tratta di annotazione puramente tecnica, la valutazione politico-culturale della decisione spetta più propriamente a chi, per il fatto di operare su un piano di considerazione di interessi sociali più vasti, nei quali le vicende giudiziarie si trovano naturalmente comprese, ha la qualificazione e l'ampiezza di visuale necessarie.

Pur nella validità di questa premessa, non si può, tuttavia, trascurare il rilievo che un caso giudiziario non si esaurisce nei termini del complesso delle valutazioni tecniche poste a fondamento della decisione, ma le supera e le trascende. Il processo e la sentenza suscitano, infatti, un più ampio dibattito, nel quale al giudice che ne è stato protagonista si apre uno spazio ulteriore di intervento».

Così esordisce il dr. Saverio Mannino, 42 anni, dal 1965 in magistratura, dapprima con funzioni di sostituto procuratore della repubblica a Rimini e poi come pretore a Laureana di Borrello e a Reggio Calabria, dove fino al 1979 è stato impegnato nella lotta all'abusivismo edilizio, il settore nel quale vengono riciclati i capitali provenienti dalle estorsioni e dai traffici illeciti delle cosche mafiose; magistrato d'appello, nel 1980 è stato nominato presidente di sezione del Tribunale di Palmi, presiedendo la corte di assise di primo grado presso quel tribunale nello «storico» processo alla nuova 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, responsabile dell'eccidio di contrada Razzà di Taurianova del 1° aprile 1977.

Per la prima volta si è creato uno squarcio nella vita interna della cosca mafiosa, quella degli Avignone di Taurianova. Dal groviglio degli alibi, dai «paraventi» difensivi, emerge la realtà di un'associazione per delinquere operante, viva, dai molteplici interessi e dalle ramificazioni complesse nella società. L'impresa mafiosa, inserita anche nei subappalti del Quinto Centro Siderurgico, le tangenti ed i conseguenti investimenti immobiliari e, infine, i collegamenti politici e la «rappresentanza romana».

Sullo sfondo, la complessa geografia delle cosche della tirrenica, della jonica e dell'Aspromonte, la storia sanguinosa di ognuna, gli sviluppi e le proiezioni verso il Nord della 'ndrangheta, in tutte le sue variegate sfaccettature: sequestri di persona, traffico di droga pesante, riciclaggio di denaro sporco, spaccio di dollari falsi, contrabbando di armi e di preziosi.

— Qual è l'atteggiamento della magistratura nei confronti della 'ndrangheta calabrese e della mafia in genere?

— *«La gravità del momento che il nostro Paese attraversa, in particolare per la progressiva estensione e la crescente aggressività delle organizzazioni criminali che vi operano, non consente più di ritenere la giustizia come un servizio burocrativo, il cui funzionamento possa considerarsi garantito dagli automatismi interni del sistema processuale; impone, invece, in modo sempre più pressante, un bilancio dei risultati ottenuti contro la criminalità organizzata, che infuria, per la verifica del grado di*

effettiva incidenza di questa funzione dello Stato sul piano dei valori essenziali della sicurezza dei cittadini e dell'ordinato svolgimento della vita sociale. È, forse, ovvia, ma significativa la constatazione che al superamento della funzione di garanzia meramente formale e astratta della giustizia nello schema dello stato di diritto, in favore di una più concreta analisi degli effettivi rapporti tra l'istituzione e la società, si perviene nel quadro della lotta ad un fenomeno di criminalità strutturale e infiltrata, dietro la spinta di un'opinione pubblica colpita e umiliata dalla tracotanza e dalla violenza mafiosa, che perciò reclama imperiosamente il successo della lotta dello Stato contro l'organizzazione criminale».

— E lo Stato ha i mezzi e gli strumenti per affrontare questo tipo di lotta?

— «*L'esigenza stessa, così vivamente e generalmente sentita, di conseguire risultati apprezzabili in questa lotta implica la messa a punto degli strumenti legali necessari per combatterla. Adottata una visione complessiva della strumentazione di cui l'ordinamento giuridico, dopo le fondamentali innovazioni che la legge La Torre (L. 13 settembre 1982 n. 646) vi ha apportate, è necessario renderla contemporaneamento e simultaneamente operativa in relazione alle notazioni sostanziali del fenomeno mafioso. Ancora oggi, purtroppo, a più di un anno dall'entrata in vigore della legge suddetta, quest'obiettivo non è stato raggiunto.*

Inoltre, si deve partire dalle caratteristiche di struttura e di azione proprie del fenomeno mafioso, individuate nella tipizzazione assunta dalla legge La Torre configurando la fattispecie criminosa dell'associazione di tipo mafioso, per ridefinire e coordinare specificamente tutti gli istituti giuridici che, anche in campo civile e amministrativo, si rivelano concretamente suscettibili di utilizzazione in una più ampia e generale funzione repressiva del crimine organizzato».

— Una nuova strategia di lotta contro le cosche mafiose può prescindere da una conoscenza reale del fenomeno?

«*Ormai la natura della mafia di organizzazione criminale con scopi di potere economico e politico nella società è perfettamente nota, così come ne sono noti la struttura tipo famiglia-banda e il modo di operare mediante la gestione di grosse operazioni criminose (ad es., i sequestri di persona a scopo estorsivo) e di colossali traffici illeciti anche in campo internazionale (armi, droga, preziosi, tabacchi, ecc.) ed un contemporaneo inserimento nella società e, in particolare, nel settore dell'economia, in forme apparentemente lecite (l'impresa), ma sostanzialmente rivolte al riciclaggio dei proventi delle loro attività criminose ed al controllo con mezzi tipicamente illeciti (al minimo, la forza di intimidazione insita nella stessa associazione) di tutte le attività economicamente rilevanti.*

Si tratta di assumere questo fenomeno associativo, così caratterizzato ormai anche a livello normativo, come fulcro di tutti i possibili interventi, desumendo dalle sue caratteristiche essenziali i criteri di coordinazione e le scelte operative verso l'obiettivo di un'efficace repressione».

— Non si corre il rischio di dare una patente di «mafiosità» sulla base di semplici

comportamenti individuali, influenzati dal costume sociale, senza alcun rapporto con situazioni di effettiva sostanza criminale?

— «*Un pericolo del genere poteva, in realtà, sussistere nell'applicazione delle misure di prevenzione, estese ai mafiosi dalla L. 31 maggio 1965. Infatti, dovendosi definire su base puramente individuale elementi di pericolosità soggettiva, c'è il rischio di valorizzare in tal senso atteggiamenti soggettivi di mero costume, quali, ad esempio, la frequentazione pura e semplice di altri pregiudicati, la cattiva condotta ed in genere il comportamento malavitoso di un determinato soggetto, suscitando l'obiezione che la sanzione, qual è indubbiamente su un piano sostanziale la misura di prevenzione, si modelli più su un modo di essere del soggetto (il tipo di delinquente associato) che su una manifestazione obiettiva di pericolosità (l'associazione per delinquere).*

Adesso, però, la legge La Torre ha arricchito le misure di prevenzione di indagini patrimoniali, dirette in particolare ad accertare che i beni del presunto mafioso "siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" "sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti apparenti o dichiarati" (art. 14 c. 2); con ciò si è inserito un preciso riferimento ad un elemento obiettivo di pericolosità, l'accumulazione patrimoniale illecita, che, pur rimanendo un fatto che si esaurisce nell'ambito esclusivamente individuale, tuttavia non si risolve in un semplice comportamento».

— In ogni caso la misura di prevenzione, sia pur potenziata con le indagini sul patrimonio, non è il solo strumento di cui la legge La Torre offra la disponibilità.

— «*Certamente no. La legge introduce, infatti, nuove figure di reato, tra le quali un rilievo prevalente assume l'associazione di tipo mafioso, inserita nel codice penale con l'art. 416 bis. È una figura che rientra nella categoria dei cosiddetti reati-mezzo, e, cioè, è un reato che colpisce l'associazione come fatto di per sé criminale, indipendentemente dalla commissione dei reati o dalla consecuzione degli scopi che le son propri e ne hanno determinato la costituzione. Rispetto allo schema generico dell'associazione per delinquere, preesistente nel codice all'art. 416, il progresso è evidente: la norma incriminatrice prende, infatti, in considerazione, oltre ai reati, anche gli scopi di controllo nel settore dell'economia che sono obiettivi tipici delle cosche mafiose, purché perseguiti con metodi illeciti e, cioè, utilizzando la forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Ne risulta una formulazione della fattispecie normativa perfettamente aderente alla natura sociologica del fenomeno*».

— La sentenza sui fatti di Razzà è stata pronunciata il 21 luglio 1981, oltre un anno prima dell'emanazione della legge legata all'omicidio del generale Dalla Chiesa. Eppure ha irrogato condanne, fondate, oltre che sulla resistenza agli arresti operati dai carabinieri, culminata nell'eccidio di entrambi, anche sull'associazione per delinquere in relazione all'assemblea della cosca Avignone in corso nella casetta dell'agrumeto.

— «*La Sua è un'osservazione esatta: e la decisione della corte dimostra come l'ac-*

certamente dell'associazione per delinquere fosse possibile anche prima dell'introduzione del nuovo reato, contemplato nell'art. 416 bis C.P., e con un grado di certezza tale da potervi fondare una condanna per omicidio.

La riunione di contrada Razzà costituiva, come si legge nella sentenza, una vera e propria assemblea societaria e, cioè, un momento della vita dell'associazione stessa, il cui funzionamento richiede periodicità di deliberazioni, attuative del suo programma criminoso. Questo spiega la reazione dei partecipanti al summit dei carabinieri e giustifica pienamente il giudizio, che la resistenza agli arresti operati dai militari, prima, e l'omicidio, dopo, siano stati conseguenza dell'illiceità della riunione».

— Ma non tutti gli intervenuti alla riunione di Razzà erano associati alla cosca Avignone; ed infatti, secondo la sentenza, Vincenzo Zinnato e Domenico D'Agostino sono stati assolti dall'accusa di essere associati con Giuseppe Avignone in quanto appartenenti ad altre cosche e, cioè, il primo a quella di Mammoliti e il secondo a quella di Canolo.

— *«Mi sembra un pregio importante della decisione, quello di aver saputo distinguere - utilizzando uno strumento estremamente difficile come il reato di associazione per delinquere - associazione da associazione, rapporti tra associazioni e rapporti di singoli con l'associazione. Dall'accertamento rigoroso delle ragioni che portarono ciascuno degli interventi al summit nella casetta di Razzà, si è potuto stabilire, ad esempio, che lo Zinnato contrattava in proprio con la cosca Avignone la gestione del fondo dei fratelli Medici, che si erano rivolti a lui ritenendolo introdotto nell'ambiente; la presenza del D'Agostino, invece, è stata messa in rapporto con le vicende relative all'uccisione di suo fratello Totò a Roma, avvenuta circa sei mesi prima dei fatti di Razzà ed interpretata come incontro con Giuseppe Avignone per finalità che riguardavano le attività delle rispettive cosche nella Capitale, dove entrambe erano presenti ed operavano.*
È probabile che il D'Agostino si fosse rivolto all'Avignone, che aveva da poco fatto il suo ingresso nella piazza romana, ritenendolo un personaggio sicuramente emergente ma non ancora un alleato pericoloso».

— Come giustifica che due cosche calabresi possano avere interessi comuni sulla piazza di Roma?

«L'episodio di Vincenzo Cafari e la testimonianza della sua segretaria dimostrano chiaramente che tutte le cosche calabresi hanno collegamenti a livello romano.

Inoltre bisogna considerare che la 'ndrangheta, come dimostra la storia di Totò D'Agostino, tracciata dalla Corte di Assise di Roma nel processo relativo alla sua uccisione e riportata nella sentenza di Razzà, pur mantenendo radici nella realtà calabrese, dirige la sua espansione praticamente in tutto il Centro-Nord, dove trova un terreno fertile nel tessuto economico, maggiormente sviluppato, di quelle zone».

— E questa comunanza di interessi è stata cementata dai facili guadagni derivanti dai sequestri di persona a scopo estorsivo?

— *«Indubbiamente si trovano gruppi calabresi inseriti nei sequestri eseguiti al*

Centro-Nord, così come denaro sporco si rinviene in Calabria ed in particolare nella zone jonica (banconote del sequestro Liore furono versate in banca dai D'Agostino di Canolo). Questo significa che, a parte i sequestri eseguiti in Calabria e quelli in cui sull'Aspromonte si esegue la custodia degli ostaggi, le cosche della nuova 'ndrangheta operano direttamente al Nord, trovando i necessari legami tra di loro per agire in quella parte della Penisola.

Ne nasce un'impalcatura consistente di sequestri e di altre imprese criminose, che costituisce la struttura economica della mafia calabrese.

Tale struttura va vista in questo suo sviluppo sul territorio nazionale, perché il sottosviluppo calabrese non può dare, altrimenti, l'idea dell'esatta entità del fenomeno».

— Ed allora, come è avvenuto già in Sicilia, siamo giunti anche nella nostra regione, alla quarta ondata mafiosa, quella della 'ndrangheta imprenditrice?

— *«La 'ndrangheta è già approdata nel Nord, a mio parere, alla media impresa, di dimensioni anche rilevanti; in Calabria espansione economica e dimensioni imprenditoriali sono condizionati fortemente dalla depressione locale.*

La sentenza analizza queste imprese, secondo un metodo di indagine patrimoniale estremamente moderno e aderente alla realtà del fenomeno. Inoltre, la Corte ha condotto anche delle indagini patrimoniali trasverse, ad esempio quando si è trattato di verificare la posizione di Girolamo Albanese ed il ruolo da lui svolto nella cosca Avignone; ed anche per accertare i rapporti di questa con le altre cosche della Piana di Gioia Tauro».

— Emerge dal processo una definizione dei rapporti tra imprenditori e mafiosi?

— *«Non si traccia ovviamente, nel processo, una precisa trama dei possibili rapporti. Tuttavia emergono delle figure di imprenditori che sono rispettivamente vittime o conniventi con la mafia. Esempio del primo tipo sarebbe l'ingegnere Sebastiano Russotti, mentre al secondo tipo apparterrebbe, sempre secondo quanto accertato nella sentenza, Vincenzo Zinnato.*

Anche l'impresa pubblica esercita talvolta un ruolo obiettivo di supporto, come oggetto di infiltrazioni e di spinte parassitarie.

È compito fondamentale del giudice, in questo tipo di indagini, soprattutto allorché si opera con il nuovo reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (articolo 416 bis C.P.), accertare con estrema precisione e scrupolo la natura di questi rapporti, perché se obiettivo della politica criminale è certamente quello di recidere i collegamenti tra la mafia e le strutture pubbliche e private della società, tuttavia è indispensabile distinguere esattamente i conniventi dalle vittime della sopraffazione mafiosa.

Altrimenti l'istruzione giudiziaria perde di credibilità oltre che di efficacia e non può godere dei vasti consensi che ne condizionano, a mio avviso, e come il caso Dalla Chiesa insegna, in modo sostanziale la capacità di successo».

— Ma i giudici possono essere condizionati da motivazioni poitiche oppure possono essere corrotti o intimoriti dalla mafia, attesa anche la potenza che l'organizzazione ha assunto?

— «*Sono stato sempre del parere che l'attività giudiziaria è di per sé attività politica, seppur non di partito, come del resto quella di ogni istituzione pubblica. E d'altra parte la lotta alla mafia suppone una politica della mafia e l'elaborazione, su queste basi, di precise strategie.*

Sono certo che un'opposizione radicale alla mafia da parte di ogni cittadino all'interno ed all'esterno delle istituzioni, e quindi una politica tendente alla radicale eliminazione di questa forma di delinquenza organizzata non dovrebbe lasciare spazio ad opinioni politiche: una corretta indagine da parte del giudice e soprattutto la capacità dell'apparato repressivo di individuare esattamente i traffici di cui la mafia si alimenta, dovrebbe impedire qualsiasi strumentalizzazione politica.

Al contrario, una politica, che si proponga solo obiettivi di contenimento del fenomeno, crea spazi di manovra incontrollabili e ripropone la gestione politica della mafia che fino ad ora si è fatta.

Non si deve dimenticare, del resto, che uno dei connotati fondamentali della natura parassitaria della mafia è il suo rapporto con la classe politica; ed è da questa che si deve esigere il rifiuto di ogni strumentalizzazione, il consenso e l'impegno su una politica di eliminazione e la recisione di qualsiasi legame di tipo elettorale con la mafia.

I partiti dovrebbero, indipendentemente da una legge in tal senso che pur mi parrebbe auspicabile, tenere nella formazione delle liste un atteggiamento di rigore, perché se il diritto all'elettorato passivo di ognuno non può essere, in linea di principio, soppresso, tuttavia la discrezionalità politica non deve prescindere da esigenze di credibilità verso il cittadino e da principi di opposizione all'inquinamento mafioso».

— Ma ci sono in Calabria dei giudici in odore di mafia?

— «*Ci sono stati e sono in corso tutt'ora procedimenti del Consiglio superiore della magistratura aventi ad oggetto accertamenti di questo tipo e giudico estremamente positivo questo atteggiamento dell'organo di autogoverno della magistratura, inteso ad una rigorosa verifica dell'integrità dei giudici. La lotta alla 'ndrangheta deve essere condotta a tutti i livelli e la scoperta di obiettive situazioni di connivenza e di comunanza di interessi con le cosche mafiose non può risparmiare nessuno e soprattutto il giudice, che per ragione della sua funzione è in prima linea nella battaglia contro la criminalità organizzata.*

Ritengo, anzi, che anche questo non basti, perché la ricerca delle connivenze non copre tutto lo spazio delle indagini».

— Ed allora quali altri controlli sarebbero necessari?

— «*Dal giudice non si può esigere soltanto che non sia connivente con la mafia. Gli si deve chiedere, inoltre, il massimo impegno in positivo nell'esercizio della sua funzione.*

In questo senso l'indagine, che in ogni caso deve riguardare i provvedimenti giurisdizionali emessi dal magistrato, deve accertare tuttavia, in primo luogo, il tipo di giustizia che viene reso dalla magistratura in un determinato distretto. Qui si trova l'esatta misura della capacità funzionale del magistrato quale interprete ed uomo di cultura e qui si attinge la dimensione complessiva, soprattutto qualitativa, del prodot-

to giustizia, che si qualifica non solo in rapporto a connivenze, peraltro meramente eventuali, ma soprattutto in relazione a carenze, debolezze, burocratismi ed in genere a quelle insufficienze che sono di più normale riscontro e che perciò sono di maggiore influenza sul modo di amministrare giustizia».

— Se ci poniamo questi problemi per il magistrato, non dovremmo porceli a maggiore ragione per i giudici popolari dato il loro più stretto contatto con la realtà ambientale? In un processo di mafia il giudice popolare ha la forza di dire di no all'imposizione dei «potenti» del suo paese?

— *«I giudici popolari, per la loro estrazione ambientale, sono esposti ad intimidazioni di ogni genere, come ci risulta da confidenze fatteci da loro stessi. Dirò di più: tra i giudici popolari possono esserci addirittura degli "infiltrati" della mafia; qualche caso è caduto sotto la mia esperienza ed abbiamo posto in atto i mezzi che, a mio avviso, già offre l'ordinamento, per preservare la corte da questa forma di inquinamento. Tuttavia vale anche per i giudici popolari l'osservazione che da loro deve esigersi non solo l'integrità e la capacità di resistere alle pressioni di qualsiasi natura su di loro esercitate, che tendono ad indebolire, quell'organismo complesso che è la corte di assise, ma l'impegno positivo nell'acquisizione degli elementi di giudizio e nella valutazione di essi ai fini di esprimere un ponderato e serio convincimento».*

— A questo punto conviene ancora mantenere la corte di assise dopo i tanti processi conclusisi a carico di noti boss mafiosi con l'immancabile assoluzione per insufficienza di prove?

— *«Non mancano "voci", anche autorevoli, in tal senso ad ogni nuovo risultato processuale che colpisce l'opinione pubblica.*

Ma, a parte il fatto che episodi del genere sono tutt'altro che rari anche quando le sentenze vengono da collegi "togati", non si può disconoscere che la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia è un valore formalmente recepito nella Costituzione, e che la corte di assise, nell'ordinamento attuale, ne è l'unico caso di realizzazione.

D'altronde una giusta sentenza, emessa con la partecipazione dei giudici del popolo, ha un valore di principio assai più rilevante proprio perché non è repressione che derivano dalla contrapposizione Stato-cittadino ma è la stessa comunità sociale, attraverso i suoi rappresentanti, che manifesta la propria capacità di autodepurazione dall'inquinamento mafioso».

— La trattazione dei processi di mafia esige una riforma della corte di assise?

— *«Da quanto ho già detto emerge che sono contrario all'opinione che mira a sottrarre alla corte di assise i reati di mafia, che tra l'altro non sono facilmente classificabili, anche perché non sempre ricorrono nella fattispecie gli estremi dell'associazione di tipo mafioso, come, ad esempio, il numero degli imputati. Inoltre, la corte ha già subito una notevole riduzione della propria sfera di competenza ormai sostanzialmente limitata all'omicidio.*

Ho proposto, invece, al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di una ri-

forma di struttura fondata su una modifica del rapporto tra la componente togata e quella popolare con l'aggiunta di almeno un magistrato di carriera (in Francia, per esempio, i togati sono tre su nove componenti, mentre nel nostro paese sono due su otto). Al limite, anche una composizione paritaria, con prevalenza, in caso di parità di voti, del voto dei popolari, potrebbe rappresentare una soluzione praticabile, senza sopprimere in pratica la partecipazione popolare».

— Ma se i processi di mafia sono caratterizzati dalla mancanza di testimoni, come si può provare la responsabilità dell'imputato?

— «*I testimoni dei processi di mafia certe volte sono pochi, altre volte sono troppi. Così le istruttorie come le sentenze in questa categoria di processi devono fondarsi anche su circostanze di prova generica, ossia su elementi obiettivi desunti da accertamenti tecnici e comunque diversi dalla prova diretta o "storica". Perciò l'ufficio giudiziario, che opera in ambiente omertoso com'è quello inquinato dalla presenza mafiosa, deve utilizzare nelle sue indagini soprattutto mezzi tecnici ed organizzativi tali da consentirgli di acquisire anche il più modesto indizio, che riconduca all'autore del fatto delittuoso*».

— L'attuale organizzazione dell'ufficio giudiziario consente questo tipo di impostazione delle indagini?

— «*Attualmente no. L'ufficio giudiziario non dispone direttamente di tecnici e attrezzature scientifiche. In Calabria l'unico centro regionale di polizia scientifica è dislocato presso la questura di Reggio Calabria; poi presso i vari commissariati vi sono agenti preparati in speciali corsi per effettuare rilevamenti tecnici, fotografici e fotodattiloscopici. I carabinieri hanno un centro a Roma e localmente sono attrezzati solo per gli accertamenti di routine, come i commissariati. Mancano, in generale, i presupposti per un'impostazione sul piano tecnico dell'indagine e gli accertamenti sono essenzialmente di tipo descrittivo. Basti dire che nel caso di Razzà il sangue, addirittura una pozza secondo la stessa indicazione degli inquirenti, non venne neppure analizzato, benché i morti all'interno della casetta fossero due; il dato, importante per la ricostruzione dei fatti, e, cioè, la provenienza del sangue dalla ferita dell'app. Condello venne ugualmente recuperato, come si legge nella sentenza, con applicazione della logica, che tuttavia anche quando, come nel caso, dà risultati analoghi di certezza, costituisce ugualmente un cattivo surrogato dell'accertameno diretto.*

Ma le massime carenze si riscontrano nel campo delle autopsie, per le quali ci si serve come periti settori di medici liberi professionisti nominati di volta in volta. Eppure, dato il numero assai rilevante degli accertamenti per omicidio, la creazione di un istituto di medicina legale in Palmi, eventualmente presso il locale ospedale, dovrebbe essere quasi d'obbligo. In difetto si ricorre ai professori dell'istituto di medicina legale dell'Università di Messina, i quali, tuttavia, per ragioni di tempestività, intervengono di regola solo in una fase successiva ed eventuale dell'indagine, per controllare gli esiti degli accertamenti e, spesso, per ripeterli, quando, però, determinati interventi, che esigono l'immediatezza, possono risultare ormai pregiudicati. Anche qui quando si va oltre il piano meramente descrittivo e si approfondiscono le indagini, ad

esempio, per la determinazone dell'ora della morte o anche solo, come si può vedere nella sentenza, per la determinazione dell'ordine dei colpi, si riscontrano preoccupanti e spesso decisive incertezze».

— Queste sue osservazioni suggeriscono, dunque, una trasformazione della struttura dell'ufficio giudiziario?

— *«Certamente. Ritengo che l'ufficio giudiziario debba essere "ripensato" proprio in vista della creazione di una struttura agile, idonea ad eseguire indagini rapide ed efficaci anche nella fase dibattimentale, assicurando all'organo giudicante la possibilità di farsi assistere tecnicamente in ogni circostanza, senza ricorso a speciali formalità che non siano funzionali ad un contraddittorio reale, nel rispetto di effettive esigenze della difesa dell'imputato».*

— E per quanto riguarda la possibile collaborazione di eventuali mafiosi pentiti?

— *«Il caso di Razzà fornisce indicazioni utili anche per quanto riguarda la questione, di così importante attualità, dei "mafiosi pentiti".*

Non v'è dubbio, infatti, che senza le dichiarazioni spontanee di Giuseppe Avignone e di Francesco Furfaro non si sarebbe potuto ricostruire quanto è accaduto nel casolare di Razzà dopo l'irruzione dei due carabinieri. Però è anche vero che, senza l'analisi critica, condotta col raffronto delle due dichiarazioni tra di loro e con i dati già acquisiti al processo e, in particolare, con le risultanze di prova generica, le dichiarazioni stesse non sarebbero state di per sé sufficienti, e forse neppure utili, per conseguire questo risultato, quella del Furfaro perché incompleta e reticente soprattutto sulla parte avuta nell'avvenimento dal suo capo, quella dell'Avignone perché anche capziosa e calunniosa nei confronti dei suoi stessi compagni».

— Non è, dunque, utile una legge che premi il contributo dei pentiti?

— *«Le costatazioni che precedono sono illuminanti in merito al grado di credibilità che le dichiarazioni dei "mafiosi pentiti" posseggono; la stessa qualifica di "pentimento" mi sembra del tutto fuori luogo per questo genere di criminalità, che non ha riferimenti ideologici, tali da rendere attendibili ed apprezzabili ravvedimenti e dissociazioni, e da giustificare l'emanazione di una legge speciale per un'azione disincentivante nei confronti dell'adesione alle cosche mafiose. Un effetto di questa portata consegue a interventi di contenuto e valenza politica ben diversi. Benché la mafia sia un fenomeno criminale di tale entità da non essere in nessun modo giustificabile col ricorso al sottosviluppo, tuttavia vi attinge largamente la propria manovalanza, dalla quale scelte alternative non possono ottenersi altrimenti che con la prospettiva di un genere di vita diverso, non certo stimolando atteggiamenti di principio, come impegni di dissociazione e simili.*

D'altronde, il recesso del mafioso è remunerabile anche sotto il profilo sostanziale, col ricorso alla normativa vigente e, cioè, con la concessione di attenuanti sia rispetto all'associazione che ai delitti che rientrano nel suo programma (recesso attivo, desistenza volontaria), senza che occorra un'apposita "legge premiale".

Con ciò non voglio certo dire che contributi, che possono essere anche di determi-

nante importanza, debbano essere rifiutati sol perché provengono da "mafiosi pentiti".

Occorre, però, una grande prudenza da parte del giudice ed un suo impegno professionale particolare nel sottoporre a vaglio critico e a riscontro nei fatti le indicazioni del "mafioso pentito", al fine di espungerne le possibili calunnie e le falsità strumentali e prevenire le clamorose ritrattazioni in giudizio, tenendo conto che il "pentimento" del mafioso risponde a dinamiche difficilmente controllabili.

Soprattutto mi sembra da evitare che sia lo stesso giudice a stimolare i pentimenti, esercitando pressioni in tal senso sia pur con la prospettiva dei benefici che gli interessati ne trarrebbero; l'esperienza dei confidenti è eloquente in tal senso e non sarebbe certo producente estenderla al processo, creando una categoria di confidenti del giudice».

— E il ruolo dell'avvocato?

— «*Sono convinto che la funzione dell'avvocato si sia di fatto allontanata in modo irreversibile dal modello tradizionale, che lo voleva "collaboratore della giustizia", divenendo - secondo l'opinione stessa dei più autorevoli tra loro - funzione propositiva di istanze difensive del tutto svincolate da qualsiasi riferimento alla verità dei fatti; l'attività dell'avvocato così configurata, si qualifica non già in rapporto a valori di carattere generale, sia pur conseguiti da una posizione di parte, ma si ripiega su se stessa, ponendosi come valore assoluto.*

La conseguenza è che l'attività difensiva si concepisce come priva di limitazioni, sicché ogni espediente diventa lecito, purché possa caratterizzarsi come difensivo, e l'unico limite negativo è costituito dal favoreggiamento dell'imputato delinquente, ossia da un comportamento criminale.

Ne scaturisce una difesa aggressiva e, per ricorrere all'espressività dell'accezione moderna del termine, "selvaggia", in conseguenza della degenerazione della prestazione del difensore da oggetto di obbligazione di mezzo - l'attività difensiva - a oggetto di obbligazione di risultato: l'assoluzione, comunque conseguita, indipendentemente da qualsiasi riferimento all'innocenza o alla colpevolezza dell'imputato. Si perviene così alla creazione del malato di mente, di cui questo processo offre un ricco campionario.

— Esiste un'alternativa a questo stato di cose?

— «*L'impostazione qui discussa supera, in effetti, lo stesso modello professionale classico di ispirazione liberale, nel quale l'ispirazione agli ideali della verità e della giustizia veniva anzi esaltata, benché concepita e perseguita astrattamente, con fiducia illusoria negli automatismi della dialettica processuale. È proprio dal rifiuto di questo modello, determinato dalla crisi dei valori astratti in rapporto alle sollecitazioni di una realtà dominata da forme criminali organizzate e potenti, che si giunge alle difese radicalizzate e totalizzanti che campeggiano nei processi penali di questi tempi e, particolarmente e con maggiori effetti dirompenti, in quelli davanti alle corti di assise.*

Bisognerà, certo, invertire la tendenza, perché nessuna professione può esercitarsi

in conflitto con i principi generali che regolano la comunità, e fare appello alle forze intellettuali migliori all'interno della stessa avvocatura per configurare un modello alternativo di difensore, ed elaborare i principi di una deontologia nuova, centrata su un costante raccordo tra le esigenze di difesa dell'imputato e la legittima domanda di giustizia della società, tra le quali non può esservi divergenza quando entrambe perseguono il comune obiettivo del raggiungimento della verità».

— In questo obiettivo converge l'azione dell'Arma dei Carabinieri, che da sempre combatte contro la delinquenza organizzata, pagando un grosso contributo di sangue.

— *«L'Arma, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza conducono da sempre una lotta incessante contro ogni forma di criminalità; da queste istituzioni si richiede in questo particolare momento un impegno ancor più specifico, in relazione al compito - non nuovo, ma sicuramente mai prospettato con un grado così elevato di professionalità, in un sistema così profondamente innovato dalla legge La Torre - di svolgere speciali indagini in ambienti omertosi sulle associazioni criminali, i loro traffici illeciti, i patrimoni illegittimamente accumulati.*

Per quanto concerne la vicenda di Razzà il sacrificio di Stefano Condello e Vincenzo Caruso dimostra con quale dedizione e quanta efficacia operino i carabinieri: nei loro confronti sono particolarmente fiero che si sia potuto ricostruire, secondo quanto risulta dalla sentenza, lo svolgimento dei fatti nel casolare di Razzà, eliminando ogni possibile dubbio sulla legittimità dell'azione di polizia giudiziaria esplicata dai due militari e facendo piena luce sul loro eroico comportamento.

La sentenza opera, inoltre, un rigoroso e positivo controllo della legittimità dell'operato dei carabinieri nella conduzione delle indagini successive all'eccidio dei loro compagni, stroncando ogni tentativo di speculazione e fugando così qualsiasi ombra potesse venirne proiettata sul giudizio. Un effetto ulteriore e non meno importante della ricostruzione dei fatti avvenuti in Razzà è la confutazione della critica che si sia adottata una soluzione di tipo poliziesco, che avrebbe, cioè, "livellato" tutti i presenti alla riunione per il solo fatto di avervi preso parte. In realtà, come si legge nella motivazione, la partecipazione alla riunione, non può considerarsi un fatto casuale, o, altrimenti, neutro; non si può tranquillamente ignorare che si trattava dell'assemblea di una cosca mafiosa e che la circostanza di esservi presenti, genera per tutte le ragioni poste a fondamento del giudizio, spinte molteplici verso la reazione violenta, di cui l'omicidio costituisce il naturale epilogo e non la conseguenza meramente accidentale».

— Nei «fatti di Razzà» si innesta il caso umano di Renato Montagnese, rimasto in carcere per oltre undici mesi prima di essere prosciolto in istruttoria con formula ampia. Nella sentenza il caso viene valutato?

— *«Nella sentenza il caso Montagnese viene preso in esame indirettamente, al fine di valutare l'attendibilità della testimonianza di Carmelo Morabito relativamente alla posizione degli imputati rinviati a giudizio. I particolari della vicenda sono riportati fedelmente nel loro svolgimento storico».*

— Nell'osservare giustamente che la morte non può annullare la diversità di vita, Lei afferma che la vicenda di Razzà non si conclude a Razzà. In che senso?

— «*La via della lotta alla mafia è costellata di morti, vittime illustri che la nobilitano, il cui sacrificio ha valore di attualità e vitalità contro questo nemico insidioso.*

La vicenda di Razzà, perciò, si proietta nel futuro, perché rappresenta, pur con la perdita dei due eroici combattenti, un'importante vittoria; una vittoria, il cui frutto è costituito dalla congerie di fatti illuminanti che emergono dallo squarcio aperto sul complesso intreccio di rapporti e interessi che costituisce la mafia della Piana, proiettando i loro riflessi sull'intera provincia, su Roma e sul Nord.

Si proietta nel futuro anche la sentenza di Razzà, che non riguarda solo la strage, come fatto storicamente definito, ma si articola in una serie di piani di valutazione, seguendo un itinerario logico che implica l'esame di situazioni di fatto diverse e collegate fra loro, in un processo evolutivo che l'avvenimento di Razzà non ha arrestato e che è, perciò, di estrema attualità. Si è utilizzato nella stesura della parte motiva, pagando il prezzo di una certa ridondanza formale dovuta alla pletoricità dei dati, tutto il materiale probatorio, ricchissimo, su cui il giudizio si è formato. Ne è risultata una motivazione che è una vera e propria banca di dati, estremamente preziosa a mio giudizio, per un'intervento giurisdizionale che si ponga come quadro complessivo di riferimento la struttura del fenomeno mafioso nella provincia di Reggio Calabria e nelle sue proiezioni esterne, studiate anche con l'ausilio delle sentenze di altri giudici. Purtroppo, mentre reclamiamo a gran voce la banca dei dati, spesso non facciamo alcun conto di quelli che emergono dalle sentenze che noi stessi pronunciamo».

— Quali sono i dati più salienti che emergono dalla sentenza di Razzà?

— «*Alcuni li ho già indicati. Sono quelli relativi alla struttura delle cosche, alle loro articolazioni organizzative in rapporto all'attività criminale ed a quella, imprenditoriale, di copertura e reinvestimento dei profitti, ai collegamenti nella malavita e nella società civile, alle ramificazioni ed alla proiezione espansiva nel territorio nazionale.*

Altri riguardano l'organizzazione degli uffici giudiziari, i rapporti tra magistratura e polizia giudiziaria, i rapporti concreti del mafioso con l'ambiente carcerario e con l'ospedale psichiatrico giudiziario. Ma il dato di maggior novità emerge dall'individuazione della riunione dei mafiosi come momento autonomo di obiettiva pericolosità per la potenzialità criminale che vi è insita, anche a causa della partecipazione aperta a latitanti e l'eventuale intervento di "personaggi di rango", tenendo presente che il programma criminoso dell'associazione per delinquere prevede in primo luogo i delitti motivati dall'esigenza di conservazione dell'associazione stessa.

Questa constatazione mi ha indotto a proporre al congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati tenuto a Palermo il 21-23 gennaio 1983, sul tema "Strumenti legislativi e giudiziari per la prevenzione e la repressione delle attività mafiose", l'istituzione di un nuovo reato di "adunanza mafiosa".

Si tratta di una nuova norma incriminatrice, strutturata sullo schema della "radunata sediziosa" prevista dall'art. 655 C.P., benché ovviamente non di natura contravvenzionale, e ad essa in certo modo correlativa e simmetrica nel rapporto tra i reati

associativi, rispettivamente nel settore dei delitti contro la personalità dello Stato e in quello dei delitti contro l'ordine pubblico.

Anche questa fattispecie criminosa rientrerebbe nella categoria dei delitti-ostacolo e, in armonia con la tesi sostenuta nella sentenza, coprirebbe le ipotesi in cui o l'adunanza mafiosa non costituisca, per l'identità degli interventi e l'oggetto delle deliberazioni, comunque illecite, un'assemblea della cosca e, cioè, un momento consumativo del reato di associazione di tipo mafioso, di per sé permanente; oppure vi concorra la presenza di estranei, eventualmente ammessi a partecipare all'assemblea, qualora sia stata preventivamente esclusa la loro qualità di associati. Il progresso che l'innovazione realizzerebbe riguarda il duplice risultato, di delineare in modo più rigoroso i contorni del reato associativo e di colpire come un illecito penale specifico un fatto di per sé pericoloso come la partecipazione a un'adunanza di mafiosi, indipendentemente dalla prova dell'adesione all'associazione».

— E il dopo Razzà?

— *«Il "dopo Razzà", come tutti i "dopo" collegati con la lotta alla mafia, dipende dalle nostre capacità e dal nostro impegno professionale. La legge La Torre ha istituito una commissione parlamentare con compiti amplissimi di verifica dell'attuazione di quella e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi di Parlamento in rapporto al fenomeno della mafia e delle sue connessioni, seguendolo nelle sue evoluzioni con proposte di natura legislativa e amministrativa in funzione di una più incisiva azione dei pubblici poteri: la commissione da cui verranno i necessari interventi nell'ambito di una visione generale del problema, costituisce per gli operatori un punto costante di riferimento nell'azione contro la criminalità associata.*

Ma quel che conta realmente è l'"ambiente" politico in cui quest'azione deve svilupparsi. Al di là delle atrocità della mafia, l'opinione pubblica ha intuito il disegno egemonizzante che essa conduce nel tessuto vivo della società civile, che rischia di esserne totalmente pervasa e criminalizzata. Si delinea già - malgrado un impegno di studiosi e intellettuali ancora del tutto inadeguato - la formazione di una cultura alternativa a quella mafiosa, dietro l'impulso popolare per gli eccidi compiuti dalla mafia, che ha già prodotto il primo positivo effetto dell'emanazione della legge La Torre, il cui progetto giaceva in parlamento fin dal marzo del 1980.

Alla mobilitazione culturale, che produce l'isolamento dei mafiosi nella società in conseguenza dell'instaurazione di un clima generale ispirato a questo tipo di lotta, devono corrispondere scelte politiche di fondo intese - non importa fissare la data, ma con impegno costante e immediato - ad una liquidazione definitiva e totale del fenomeno.

Infatti, un disegno di contenimento delle organizzazioni criminali, che in nessun modo possono rientrare in termini "fisiologici" del sistema sociale, appare assolutamente inaccettabile, sia che si prospetti come riconduzione della mafia sotto il controllo della classe politica locale e nazionale, sia che si adotti come strategia concreta, con principi ed effetti del tutto analoghi, di nuova regionalizzazione del fenomeno.

Visioni e strategie politiche di questo tipo - rese palesi da provvedimenti come la sostituzione del soggiorno obbligato con la sorveglianza speciale o con l'obbligo di rien-

tro alla scadenza di quello di soggiorno o con la localizzazione del soggiorno obbligato nelle zone di provenienza - appaiono inadeguate rispetto all'entità ed ai tratti caratteristici attuali della criminalità organizzata e sono, perciò, intempestive e perdenti. La mafia ormai da tempo non si limita più a convogliare consensi elettorali verso gli uomini politici, ma elegge direttamente propri rappresentanti negli organismi elettivi, sicché non ha senso la prospettazione di una nuova egemonia della classe politica, essendo già questa stessa inquinata. Sul piano strategico l'abolizione o i correttivi del soggiorno obbligato, che, peraltro, trovò nell'emigrazione interna incontrollata degli anni del "miracolo economico" una concausa dell'esportazione della malavita locale, sono rimedi illusori in rapporto alle odierne dimensioni dell'organizzazione mafiosa, che le consentono di operare con diretto riferimento alle componenti strutturali e all'andamento del sistema economico, anziché seguire il percorso burocratico e farraginoso della misura di prevenzione.

Questo tipo di lotta o è radicale o non mette neppure conto d'essere combattuta. Qualsiasi obiettivo di controllo non solo è destinato a fallire, ma è portatore di effetti devastanti, ponendosi - a mio avviso - come la vera matrice del "terrorismo mafioso" di questi anni, culminato nell'omicidio del valoroso e indimenticabile magistrato Rocco Chinnici, perché implica una differenziazione di impegno ed espone al rischio i più impegnati nella lotta.

Soprattutto il rifiuto di linee politiche di semplice contenimento deve imporsi alla classe politica locale, se si vuole impedire che la fisionomia stessa della lotta alla mafia degeneri, divenendo oggetto di strumentalizzazione in una guerriglia di bande politico-mafiose, di cui assistiamo già ai primi episodi.

La lotta alla mafia è lotta di società e di sistema, e come tale può essere combattuta con prospettive di successo. Una lotta che che né lo Stato, né il cittadino possono consentirsi di perdere.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di Palmi composta dai signori:

1)	Dott.	Saverio Mannino	*Presidente*
2)	Dott.	Ernesto Morici	*Giudice magistrato*
3)	Sig.	Angemi ing. Felice	*Giudice popolare*
4)	»	Salerno prof. Santo	» »
5)	»	Lococo Giuseppe	» »
6)	»	Cretella Maria Teresa	» »
7)	»	Suriano Eleonora	» »
8)	»	Napoli Isidoro	» »
9)	Dott.	Salvatore Boemi	*P.M.*

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) Avignone Giuseppe n. 1/11/38 Taurianova res. Cittanova
Arrestato 22/4/77 - *Detenuto*
2) Albanese Girolamo n. Taurianova 11/8/48 ivi residente
Arrestato 2/4/77 - *Detenuto*
3) Zinnato Vincenzo n. Palmi 17/10/40 ivi residente
Arrestato 2/4/77 - *Detenuto*
4) Lombardo Domenico n. Taurianova 20/7/77 ivi residente
Arrestato 20/10/79 - *Detenuto*
5) Furfaro Francesco n. Taurianova 13/7/57 ivi residente
Arrestato 25/4/77 - *Detenuto*
6) D'Agostino Domenico n. Canolo V. 2/1/47 ivi residente
Arrestato 8/12/79 - *Detenuto*
7) Cianci Domenico n. Taurianova 24/3/47 ivi residente
Arrestato 8/5/81 - *Detenuto*
8) Cianci Damiano n. Taurianova 14/7/40 ivi residente - *Latitante*
9) Petullà Francesco n. Taurianova 20/1/899 - *Libero*
10) Caridi Domenico n. Taurianova 30/4/39 ivi residente - *Libero*
11) Bruzzese Giuseppe n. Rizziconi 11/6/32 res. Taurianova - *Libero*
12) Cafari Vincenzo n. Ferruzzano 1/4/33 res. Roma Via Rovani, 24 - *Libero*
13) Busetta Luigi n. Palermo 12/12/47 res. Roma Via Giunchi, 21 - *Libero*
14) Mattei Renato n. Roma 4/6/47 ivi residente Via delle Ciliege, 35 - *Libero*
15) Ferretti Clara n. Roma 4/4/51 ivi residente Via delle Ciliege, 31 - *Libera*
16) Petullà Vincenzo n. Taurianova 1/6/43 ivi residente Via Giolitti, 2 - *Libero*

17) D'Agostino Elvira n. Canolo 19/7/48 ivi residente Via 11ª - *Libera*
18) D'Agostino Raffaele n. Canolo 12/3/906 ivi residente - *Libero*
19) Procaccini Roberto n. Roma 9/8/39 ivi residente Via delle Robinie, 108 - *Libero*
20) Loiacono Maria Ines n. Vibo V. 24/5/49 residente Roma Via Dei Gordiani Coop. «Le Muse» scala 9 interno 1 - *Libera*
21) Cocco Angela n. Roma 23/1/42 ivi residente Via Dei Larici, 10 - *Libera*

IMPUTATI:

Avignone Giuseppe, Albanese Girolamo, Zinnato Vincenzo, Lombardo Domenico, Furfaro Francesco, D'Agostino Domenico, Cianci Domenico, Cianci Damiano:

a) del reato p.p. dagli artt. 699 - 110 - 112 - 81 - 61 n. 6 - 700 e successive modificazioni, C.P., per avere portato, in concorso tra loro e con persone ignote fuori dall'abitazione di alcuni di essi due pistole Beretta cal. 7,65 ed una pistola cal. 7,65 F.N: ed almeno due fucili da caccia, restando il fatto aggravato per essere stato commesso in numero superiore a 5 persone alcune delle quali latitanti, quali Avignone Giuseppe, Lombardo Domenico, Cianci Domenico e Cianci Damiano e da persone che non potevano ottenere la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 2 L. 18/6/31 n. 733;

b) del reato p.p. dagli artt. 699 - 110 - 81 - 61 n. 6 e successive modificazioni C.P., per avere portato, in concorso tra loro e con persone attualmente ignote le munizioni necessarie alle armi di cui al capo a) della rubrica, restando il fatto aggravato per essere stato commesso da un numero di persone superiore a 5 alcune delle quali latitanti (Avignone Giuseppe, Lombardo Domenico, Cianci Domenico e Cianci Damiano) che non potevano ottenere la necessaria autorizzazione;

c) del reato p.p. dagli artt. 23 L. 18/4/75 n. 110 - 81 - 112 - 61 n. 6 C.P. per avere portato, in concorso tra loro e con persone ignote due pistole Beretta 7,65 ed una pistola F.N. con matricola punzonata, e quindi da ritenersi armi clandestine, restando il fatto aggravato per essere stato commesso in numero superiore a 5 persone alcune delle quali latitanti;

d) del reato p.p. dagli artt. 575 - 576 n. 1-3 - 577 n. 4 110 - 112 - 81 - 61 n. 10 C.P. per avere in concorso tra loro e con persone ignote cagionato la morte dell'Appuntato dei Carabinieri Condello Stefano e del Carabiniere Caruso Vincenzo avendo prima partecipato all'aggressione fisica dei predetti militari rivelata sia dagli strappi della divisa del Caruso, sia dal rinvenimento di un bottone strappato dalla divisa del Condello sul luogo del delitto ed altresì avendo partecipato alla fase in cui numerosi colpi di arma da fuoco attingevano in varie parti del corpo i militari, restando il fatto aggravato per essere stato commesso in numero superiore a 5 persone alcune delle quali latitanti come Avignone Giuseppe, Lombardo Domenico, Cianci Domenico e Cianci Damiano, da motivi particolarmente riprovevoli di ritorsione e rappresaglia, freddamente eseguita, forti del numero superiore di persone e di armi nei confronti dei militari che avevano già proceduto all'identificazione dei presenti, al sequestro di due pistole punzonate Beretta 7,65, illegalmen-

te detenute dai rispettivi detentori ed infine dall'essere stato commesso il fatto al fine di ottenere l'impunità dal reato di cui ai capi a), b), c), della rubrica;

e) del reato previsto e punito dagli artt. 624 - 625 n. 2 - 61 n. 10-6 - 110-112 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con persone ignote, della pistola mitragliatrice M. 12 AA O 162 sottratta dalle mani del Carabiniere Caruso, restando il fatto aggravato per essere stato commesso con violenza da un numero superiore a 5 persone alcune delle quali latitanti come Avignone Giuseppe, Lombardo Domenico, Cianci Domenico e Cianci Damiano;

f) del reato p.p. dagli artt. 699 - 110 - 112 n. 6 - 700 C.P. per avere portato in concorso tra loro, e con persone ignote, la pistola mitragliatrice M. 12 mat. AA O 162 dopo averla sottratta al Carabiniere Caruso restando il fatto aggravato per essere stato commesso da un numero superiore a 5 persone e dalla latitanza di alcune di esse e trattandosi di arma per la quale non è ammessa licenza;

PETULLÀ FRANCESCO:

g) del reato p. p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Avignone Giuseppe a sottrarsi alle ricerche delle Autorità dopo che lo stesso si era reso responsabile di inosservanza dell'obbligo di soggiorno obbligato, ospitandolo presso la propria abitazione colonica in Contrada Razzà di Taurianova;

h) del reato p.p. dall'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto ricevuto ed occultato nel proprio fondo agrumetato, sito in Contrada Razzà, un'autovettura Alfa Romeo di sicura provenienza furtiva;

i) del reato p.p. dall'art. 390 C.P. per avere aiutato Lombardo Domenico a sottrarsi all'esecuzione di pena detentiva erogata allo stesso dalla Corte d'Assise di Appello di Catanzaro per omicidio volontario continuato, ospitandolo presso la propria abitazione in Contrada Razzà di Taurianova;

CARIDI DOMENICO:

l) del reato p.p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Albanese Girolamo ad eludere le investigazioni delle Autorità dichiarando ai Carabinieri di Taurianova che l'interrogavano di essere stato con Albanese dalle ore 12 circa e successivamente nel pomeriggio fino alle ore 17 circa in luoghi diversi dalla contrada Razzà di Taurianova;

BRUZZESE GIUSEPPE:

m) del reato p.p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Albanese Girolamo ad eludere le investigazioni delle Autorità dichiarando ai Carabinieri di Taurianova che lo interrogavano di avere ricevuto la visita di Albanese Girolamo presso la propria abitazione verso le ore 14,00 dell'1/4/77 e di essersi trattenuti con lui in una discussione;

fatti accertati in Taurianova e Palmi l'11/4/1977.

CAFARI VINCENZO, BUSETTA LUIGI, AVIGNONE GIUSEPPE:

n) del reato p.p. dagli artt. 476 - 81 - 110 C.P. per avere, in concorso con Avignone Giuseppe, indotto il vigile urbano Busetta Luigi a redigere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, un sommario processo verbale di contravvenzione n° 72262, una bolletta di pagamento per contravvenzione oblabile n° 741635, un invito di presentazione ed un verbale di constatazione atti contenenti tutti attestazioni false perché non rispondenti alla verità storica dei fatti;

fatti accertati in Roma il 26-27 aprile 1977.

CAFARI VINCENZO inoltre:

o) del reato p.p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Avignone Giuseppe ad eludere le investigazioni delle Autorità relative all'omicidio dell'Appuntato dei Carabinieri Condello Stefano e del Carabiniere Caruso Vincenzo dichiarando di avere l'Avignone stipulato l'1/4/77 in Roma presso la propria Agenzia di Assicurazioni, l'Assicurazione civile relativa all'auto Fiat 128 Roma N° 40501 ed inducendo il vigile urbano Busetta Luigi a redigere un processo verbale di contravvenzione portante il numero 72262 contenente attestazioni false al fine di creare un alibi al predetto Avignone;

fatto accertato in Roma il 26-27 aprile 1977.

AVIGNONE GIUSEPPE inoltre:

p) del reato p.p. dagli artt. 476 - 482 - 61 n. 6 C.P. per avere alterato una patente di guida categoria B applicandovi o facendovi applicare al posto di quella del titolare la propria fotografia, fatto aggravato per essere stato fatto durante lo stato di latitanza;

accertato in Roma con rapporto del 24/4/1977.

MATTEI RENATO e FERRETTI CLARA:

q) del reato p.p. dagli artt. 110 - 378 C.P. per avere in concorso tra loro aiutato Avignone Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'Autorità relative all'omicidio dell'Appuntato dei Carabinieri Condello Stefano e del Carabiniere Caruso, chiedendo a Cocco Angela di fare inserire nell'atto di vendita relativa all'auto Fiat 128 Roma N° 40501 (tra Crespi Giancarlo ed Avignone Giuseppe) la data 1/4/77 e di fare ulteriormente registrare dal notaio autenticante l'atto come effettuato in data 1/4/77 e ciò al fine di avvalorare la presenza dell'Avignone Giuseppe nella citata data a Roma;

fatti verificati in Roma ed accertati il 4/5/1977.

PETULLÀ VINCENZO:

r) del reato p.p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Avignone Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'Autorità relative all'omicidio dell'Appuntato Condello e Cara

biniere Caruso dichiarando di non avere incontrato la mattina dell'1/4/77 presso il proprio distributore di benzina l'Avignone Giuseppe;

accertato in Taurianova il 9/5/1977

D'AGOSTINO ELVIRA:

s) del reato p.p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato D'Agostino Domenico ad eludere le investigazioni dell'Autorità relative all'omicidio dell'Appuntato Condello e del Carabiniere Caruso dichiarando che lo stesso l'1/4/77 dalle ore 11 alle ore 12 si trovava nella sua abitazione in Canolo Nuovo;

accertato in Canolo il 9/5/1977.

D'AGOSTINO RAFFAELE:

t) del reato di cui all'art. 378 C.P. per avere aiutato D'Agostino Domenico ad eludere le investigazioni dell'Autorità relative all'omicidio dell'Appuntato dei Carabinieri Condello Stefano e del Carabiniere Caruso dichiarando di avere avuto ospite il predetto D'Agostino presso la propria abitazione l'1/4/77 dalle ore 13 alle ore 14;

accertato in Canolo il 9/5/1977.

PROCACCINI ROBERTO:

u) del reato p.p. dagli artt. 378 - 110 C.P. per avere in concorso con Mattei Renato e Ferretti Clara, esso Procaccini quale istigatore e mandante ed i coniugi Mattei quali esecutori, aiutato Avignone Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'Autorità relative all'omicidio dell'Appuntato dei Carabinieri Condello e del Carabiniere Caruso chiedendo a Cocco Angela di fare inserire nell'atto di vendita relativo all'autovettura Fiat 128 targata Roma M 40501 (tra Crespi Giancarlo ed Avignone Giuseppe) la data 1/4/77 e di fare ulteriormente registrare dal Notaio autenticante l'atto come effettuato in data 1/4/77 e ciò al fine di avvalorare la presenza di Avignone Giuseppe nella citata data a Roma;

fatti accertati in Roma in data 4/5/1977.

LOIACONO MARIA INES e COCCO ANGELA:

v) del reato p.p. dagli artt. 378 - 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, aiutato Avignone Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'Autorità relative all'omicidio dell'Appuntato Condello e del Carabiniere Caruso inserendo nell'atto di vendita dell'auto 128 targata Roma M. 40501 la data dell'1/4/77 e facendo ulteriormente registrare dal Notaio Mattina l'atto come se fosse stato effettuato in data 1/4/77 e ciò al fine di avvalorare la presenza dell'Avignone Giuseppe nella citata data a Roma;

fatti accertati in Roma in data 4/5/1977.

AVIGNONE GIUSEPPE, ALBANESE GIROLAMO, ZINNATO VINCENZO, LOMBARDO DOMENICO, FURFARO FRANCESCO, D'AGOSTINO DOMENICO, CIANCI DOMENICO, e CIANCI DAMIANO:

z) del reato previsto e punito dall'art. 416 C.P. per essersi associati tra di loro mediante la costituzione di una cosca mafiosa operante nel territorio di Taurianova e paesi limitrofi, avente per scopo connaturato e programmato l'esecuzione di delitti (estorsioni, danneggiamenti, e altri reati di natura patrimoniale), evidenziata, tra l'altro, la citata associazione, dalla riunione di carattere operativo preordinata ed organizzata dagli addetti, tenutasi presso il casolare di campagna di proprietà di tale Petullà Francesco in località Razzà di Taurianova il primo aprile 1977.

In agro di Taurianova fino al 1/4/1977 e precedentemente.

Reato quest'ultimo contestato a richiesta del P.M. all'udienza del 5 marzo 1981.

L'eccidio del 1° aprile 1977

Con rapporto del 3 aprile 1977 (vol. I, pagg. 13-35) a seguito di segnalazione con fonogramma del 2 aprile 1977 (vol. I, pag. 12) i carabinieri del Nucleo investigativo di Reggio Calabria riferivano al Procuratore della Repubblica di Palmi che verso le ore 14,30 del 1° aprile 1977 l'equipaggio del Nucleo radiomobile della Compagnia C.C. di Taurianova, composto dall'app. Condello Stefano e dai c.ri Caruso Vincenzo e Giacoppo Pasquale, in servizio automontato sulla SS. 101 bis nel tratto Taurianova-Molochio, giunto in contrada Razzà di Taurianova, si era avviato al controllo della casa colonica di proprietà del pregiudicato Petullà Francesco, agricoltore del luogo, sita a circa sessanta metri dalla strada statale e notoriamente frequentata da elementi della malavita della zona (rilievi fotografici vol. 16°). Nei pressi del fabbricato i militari avevano notato quattro autovetture in sosta nello spiazzo ad esso antistante e fra queste la Fiat 126 tg. RC 144643, con targa anteriore di cartone, riconosciuta dal c.re Caruso come appartenente al pregiudicato Albanese Girolamo; conoscendo quest'ultimo come favoreggiatore di latitanti, al fine di accertarne l'eventuale presenza l'app. Condello, dopo aver lasciato sul posto il c.re Giacoppo a guardia dell'autoradio, si era inoltrato con il Caruso, perfetto conoscitore della zona, lungo il sentiero che conduceva ad una casetta di campagna disabitata e semidiroccata, distante circa cento metri. Dopo alcuni minuti il Giacoppo aveva udito dal posto in cui era rimasto il suono di voci e, immediatamente dopo, l'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco in rapida successione; era sceso dall'automezzo avviandosi in direzione degli spari e mentre era ancora vicino alla casa colonica aveva udito gridare da voce sconosciuta: «Albanese, Albanese!»; quindi, dopo aver percorso pochi metri giungendo all'angolo della casa suddetta, all'inizio della mulattiera percorsa poco prima dai suoi due colleghi, si era visto venire incontro tre individui, di cui uno era armato di fucile e tentava di caricarlo. Alla sua ripetuta intimazione, a distanza di dieci o quindici metri, di fermarsi o li avrebbe ammazzati, i tre avevano cambiato direzione deviando verso destra sul lato opposto dalla casa; infatti, sentendolo gridare, quello armato aveva desistito fuggendo anche lui con gli altri e tutti, benché fatti segno dei sette colpi della sua pistola d'ordinanza, si erano dileguati nell'agrumeto. Avviatosi nuovamente verso la casetta semidiroccata, il militare, che procedeva guardingo dopo aver ricaricato l'arma, giunto in prossimità di un porcile, aveva visto, abbassandosi, le gambe di altre persone, forse sei o sette, che correvano sempre verso sud tra gli alberi fitti dell'agrumeto; aveva, poi, raggiunto il luogo della sparatoria e, vedendo stesi a terra e immobili i suoi due colleghi nella radura antistante alla casetta semidiroccata, era tornato subito all'autoradio; di lì, dopo un infruttuoso tentativo di collegarsi via radio con la centrale operativa della compagnia, era ripartito in direzione della strada statale per chiedere aiuto. Avava appena imboccato la stradella che dalla casa colonica del Petullà porta alla SS. 101 quando a circa trenta metri di distanza aveva scorto, ferma in mezzo alla carreggiata, una persona che aveva riconosciuto per Albanese Girolamo, a lui noto come gestore di un bar di Taurianova: nel

veder partire l'automobile l'Albanese era scappato sulla destra attraverso la campagna. Una volta raggiunta la statale, nel percorso alla volta di Taurianova il Giacoppo era riuscito a collegarsi con la centrale e a riferire l'accaduto; si era portato, quindi, in caserma ed era tornato immediatamente sul posto con rinforzi, preceduto da altre macchine militari, costatando che a differenza dalle altre autovetture la Fiat 126 dell'Albanese era sparita dallo spiazzo davanti alla casa colonica.

Nell'immediatezza del fatto, alle ore 15,45 del medesimo giorno, il Procuratore della Repubblica di Palmi ispezionò la località (vol. 16°, pagg. 1-5), rinvenendo nella radura antistante alla casetta semidiroccata del fondo Petullà quattro morti: a dieci metri dall'angolo sud-est della casetta giaceva riverso il cadavere dell'app. Condello; per terra, a distanza di cm. 40, un cappello da carabiniere e ad un metro dal morto tre cartucce per fucile da caccia vuote e deformate per la pioggia e per essere state calpestate. A circa tre metri dall'angolo opposto della facciata della casetta era disteso bocconi il corpo del c.re Caruso con le gambe incrociate ad «X» e leggermente flesse, quasi a contatto con il fusto di un arancio; a distanca di cm. 50 una cartuccia di fucile esplosa e a cm. 40 una cartuccia di pistola cal. 9 inesplosa. A 50 cm. dallo stesso angolo della casetta e a 70 cm. dal Caruso si trovava, esamine e in posizione supina, Avignone Rocco e a circa 8 metri in diagonale, all'imbocco del viottolo che si diparte dalla radura verso ovest attraverso l'agrumeto, giaceva supino il corpo senza vita di Avignone Vincenzo. Più oltre nell'agrumeto, a distanza di cinque metri da quest'ultimo cadavere, una giacca di lana per uomo con accanto la pistola FN cal. 7,65 matr. 19496 A munita di caricatore con sette colpi più uno in canna.

Si constatò nell'occasione che le dimensioni della casetta, costituita da un unico vano in muratura con tetto in tegole fatiscente e pavimento in terra battuta, erano di m. 4x4 circa; nella facciata, esposta a sud-ovest, si apriva sulla radura un portone in legno rustico a due battenti con un grosso paletto per chiusura. Nell'interno grosse travi di legno e paletti erano disposti lungo le pareti per servire da sedili e un'altra trave con la stessa funzione attraversava trasversalmente l'intero vano; in corrispondenza dell'angolo di nord-ovest l'unico sedile idoneo, una sedia-sdraio in profilato metallico e stringhe di plastica; all'angolo opposto il fuoco acceso e, addossato alla parete intermedia, un sacco di carbonella. Per terra, quasi al centro della casetta, in prossimità della grossa trave disposta trasversalmente, una pistola Beretta cal. 9 con caricatore vuoto e proiettile in canna ed un bottone cromato da divisa dei carabinieri e accanto alla pistola tre bossoli di cartucce per arma corta cal. 9 esplose e due stellette di metallo; nel suolo, fra la trave e la parete nord della casetta, una grossa pozza di sangue. Ancora, nei pressi dell'angolo di sud-ovest, una cartuccera con diciannove cartucce per fucile da caccia, cariche, e fra la cartuccera e la porta quattro cartucce per fucile cal. 12 esplose; poi, all'angolo di nord-ovest, una busta di plastica contenente piatti di ceramica con residui di cibo, cinque bicchieri di vetro ed una busta di cellophane con tovaglioli puliti; quindi, addossate confusamente alle pareti, cassette di legno e bottiglie vuote, due o tre ceste di plastica, una delle quali contenente medicinali (digestivi, estratti epatici, alcool), stecche di sigarette e un termos pieno a metà di caffé, una teglia di smalto vuota con posate, una busta di plastica contenente mele, una borsa con l'occorrente per radersi e due berette a quadri.

Un più accurato esame eseguito dai carabinieri (vol. 4°, pagg. 251-253) permise l'identificazione della pistola trovata all'interno della casetta come quella in dotazione dell'app. Condello (matr. C 20391).

Nel casolare i militari rinvennero (vol. 4°, pagg. 251-254), oltre agli oggetti già descritti, n. 6 bossoli di cartucce per pistola cal. 9 corto; n. 19 proietili cal. 9 lungo inesplosi e n. 4 esplosi; due cartuccere, con rispettivamente n. 41 cartucce per fucile cal. 12 e n. 26 cartucce per fucile cal. 24 più n. 5 cartucce per fucile cal. 230 e n. 3 per fucile cal. 16; un secondo bottone cromato per divisa; altri oggetti vari (un passamontagna in lana, un ombrello, una candela, un bidone di plastica da cinque litri pieno a metà di vino rosso). Si precisò che i piatti rinvenuti erano undici fondi e che le posate erano costituite da sei coltelli e dodici forchette e i tovaglioli, ricamati a mano, erano dieci e tre gli strofinacci. Reperto singolare era una pianta catastale recante l'indicazione: «*Azienda agricola S. Panto-Gonia - Pianta dell'uliveto - Ditta Felice e Giulio Medici*».

All'esterno del casolare, oltre alla pistola FN e alla giacca grigia vicino al cadavere di Avignone Vincenzo, i carabinieri trovarono n. 23 bossoli cal. 9 lungo, n. 1 proiettile cal. 9 lungo inesploso, n. 7 proiettili cal. 9 lungo, n. 2 pallettoni di fucile da caccia schiacciati e n. 5 cartucce per fucile cal. 12 esplose. Di lato al sentiero che collega la casa colonica di Petullà Francesco al casolare semidiroccato, in corrispondenza del porcile situato approssimativamente a metà strada fra gli immobili suddetti, si rinvenne una motoretta Vespa 50 color amaranto; lo stesso 1° aprile, verso le ore 16.30, nel corso di una battuta condotta in contrada Razzà, nei dintorni dell'agrumeto in cui il grave fatto di sangue si era verificato, i carabinieri in una zona alberata, a circa seicento metri di distanza, ritrovarono ben nascosta nella vegetazione l'autovettura Alfa Romeo 2000 tg. RC 163000, che era stata in precedenza rubata al proprietario Spanò Giacomo da Rizziconi.

In sede di esame esterno del cadavere dell'app. Condello (vol. 16°, pagg. 1-4) gli si trovarono nella tasca sinistra dei pantaloni due pistole Beretta cal. 7,65 con matricola punzonata, una delle quali modello 70, entrambe munite di caricatore con sette proiettili più uno in canna (vol. 4°, pag. 255); fra le altre costatazioni, la mancanza di due bottoni dal giubotto, la fondina della pistola vuota e la prolungata esposizione del corpo alla pioggia, fatta palese dagli abiti fradici e dall'umidità della superficie cutanea (analoga verifica risultò, su quest'ultimo elemento, specificamente dall'esame del cadavere di Avignone Vincenzo (vol. 16°, pagg. 12-14). L'ispezione del corpo del c.re Caruso (vol. 16°, pagg. 5-8) rivelò, del pari, che la fondina della pistola era vuota e che un bottone del giubotto era strappato e restava attaccato all'indumento solo per mezzo di una sottile striscia di tessuto.

I quattro cadaveri presentavano lesioni da arma da fuoco per cui se ne effettuò l'autopsia (vol. 16°, pagg. 20-28), in esito alla quale si accertò che l'epoca della morte risaliva per tutti intorno alle ore 14 del 1° aprile 1977 ed era stata provocata, per quanto riguardava il Condello (vol. 16°, pagg. 30-44), da anemia acutissima consecutiva a lesioni multiple delle orecchiette cardiache, dell'aorta toracica e dell'arteria iliaca destra prodotte da fucile caricato con pallini n. 7 (almeno quattro colpi, dei quali uno alla spalla sinistra, uno all'emitorace sinistro, il terzo all'avambraccio

sinistro ed il quarto all'addome destro); per quanto concerne il Caruso (vol. 16°, pagg. 46-62), da sincope per estesa lesione del ventricolo cardiaco destro, prodotta da fucile caricato a pallettoni multipli n. 11 zeri (la vittima era stata attinta da quattro colpi: uno all'avambraccio sinistro, un secondo alla coscia destra, un terzo, quello mortale, all'emitorace sinitro e l'ultimo alla spalla sinistra); ad Avignone Rocco (vol. 16°, pagg. 64-74), da anemia acutissima conseguente ad emorragia massiva per lesione dell'arteria iliaca sinistra, prodotta da una raffica di arma da fuoco automatica a ripetizione cal. 9 a canna lunga (l'Avignone era stato colpito da tre proiettili, rispettivamente alla regione glutea superiore sinistra, alla regione sacrococcigea e alla regione glutea superiore destra); ad Avignone Vincenzo (vol. 16°, pagg. 76-91) da anemia acutissima per lesione del tronco principale della carotide comune di sinistra, prodotta da pistola cal. 9 (sei colpi, dei quali uno alla regione mentoniera, uno alla spalla sinistra, il terzo al braccio destro, il quarto all'ipocondrio sinistro, il quinto all'emitorace destro ed il sesto alla coscia sinistra.

Le prime indagini

Si svolgevano, frattanto, indagini in merito alle autovetture parcheggiate nello spazio antistante alla casa colonica di Petullà Francesco, il quale, pur affermando che da circa venti giorni si era recato solo saltuariamente nel fondo di Razzà a causa di malattia della moglie, ammise di esservisi recato proprio quel giorno (1° aprile) per dare il mangime ai polli, rimanendoci dalle ore 9,20 alle ore 11 circa, allorché il figlio, che ve lo aveva accompagnato, era andato a riprenderlo, senza notare nulla di insolito nella casetta distante circa cinquanta metri, nella quale egli d'estate depositava il foraggio per gli animali (vol. 1°, pagg. 28); dato il tenore di queste sue dichiarazioni, in rapporto con l'utilizzazione illecita della casetta semidiroccata, resa palese dal materiale ivi rinvenuto in seguito allo scontro a fuoco, il Petullà fu tratto in arresto per favoreggiamento, arresto convalidato dal P.M. in esito all'interrogatorio in data 4 aprile 1977 (vol. 12°, pag. 4).

Si appurò (v. pagg. 5-6 del rapporto n. 470/1 del 3-4-1977 nel vol. 1° alle pagg. 13 e segg.; nonché le pagg. 15-16 del rapporto n. 470/2 del 10-6-1977 nel vol. 4° alle pagg. 202 e segg.), così: che la Fiat 127 tg. RC 175814, blindata, era di proprietà di Anselmo Chiara, moglie del pregiudicato Avignone Giuseppe ricercato per inosservanza dell'obbligo di soggiorno nell'isola dell'Asinara: nell'abitacolo si rinvenne la patente di guida cat. B n. 81976 rilasciata il 14.11.1969 dal Prefetto di Reggio Calabria allo stesso Avignone, il quale malgrado la successiva revoca non l'aveva riconsegnata col pretesto di averla smarrita. Inoltre, in un vano abilmente dissimulato all'interno dell'autovettura, fu trovata altra patente di guida, rilasciata il 25-7-1970 con n. 89062 dal Prefetto di Reggio Calabria a Zito Giuseppe, nato il 19-10-1948 a Gioia Tauro, e falsificata mediante sostituzione della fotografia del titolare con quella dell'Avignone: lo Zito, interrogato, dichiarò in proposito (vol. 4°, pag. 967) di averne denunciato ai carabinieri lo smarrimento, avvenuto nel 1974 nel tratto di strada Gioia Tauro/Taurianova, e di averne chiesto ed ottenuto il duplicato.

La Fiat 127 tg. RC 181875 risultò di proprietà di Zinnato Rosa, moglie di Avignone

Rocco rimasto ucciso nel conflitto a fuoco, e la Fiat 127 tg. RC 175716 di Zinnato Vincenzo; all'interno di questa seconda fu trovata un'agenda con documenti vari. Infine, si accertò che la motoretta Vespa 50 apparteneva ad Avignone Vincenzo, anche lui deceduto per le ferite riportate nel tragico avvenimento a Razzà. In base alle indicazioni del carabiniere superstite (relaz. di servizio nel vol. 1°, pagg. 33-34) alle ore 21 del 1° aprile 1977 fu interrogato Albanese Girolamo (vol. 1°, pagg. 21-22), che fornì un minuzioso alibi, confermato da Caridi Domenico, zio della moglie (vol. 1°, pagg. 23-24), dal quale quel giorno egli avrebbe pranzato con tutta la famiglia, e da Bruzzese Giuseppe, suo cugino (vol. 1°, pag. 25°), presso il quale si sarebbe recato insieme col Caridi per chiedergli un prestito per poi portarsi nell'abitazione del defunto Teodoro Restagno, suo conoscente, e prender parte ai funerali. Il contrasto con i precisi riscontri offerti dal c.re Giacoppo e le evidenti discrepanze tra le rispettive versioni dei fatti dell'Albanese e dei suoi congiunti portarono al fermo del primo come indiziato di omicidio aggravato plurimo, porto e detenzione di armi comuni, porto di arma da guerra e furto aggravato, reati commessi in Razzà in concorso con altri (vol. 1°, pag. 29), e all'arresto degli altri due per favoreggiamento (vol. 1°, pag. 31) (il fermo venne convalidato dal P.M.) (vol. 1°, pag. 59) a seguito dell'interrogatorio dell'indiziato (vol. 12°, pag. 5); nei giorni successivi del 4 e 5 aprile il P.M. interrogò anche il Bruzzese (vol. 12°, pag. 3), il Caridi (vol. 12°, pagg. 6-7) e il Petullà (vol. 12°, pag. 4), che mantennero le rispettive posizioni, convalidandone l'arresto).

Nel frattempo, alle ore 2,45 del 2 aprile, accompagnato dal proprio difensore di fiducia, si era costituito ai carabinieri di Palmi, Zinnato Vincenzo, dichiarando (vol. 1°, pagg. 26-27) che il giorno prima, di ritorno dall'ispezione di cabine elettriche per ragioni di lavoro, si era fermato al bar di fronte alla pretura di Cittanova, dove aveva incontrato un suo giovane conoscente dell'età di circa vent'anni, di nome Avignone Vincenzo; dopo i convenevoli d'uso, avendo egli manifestato l'intenzione di procurarsi una cassetta di agrumi da portare a casa, l'Avignone si era offerto di condurlo in campagna, dove avrebbe potuto realizzare il suo desiderio. Il giovanotto lo aveva, allora, guidato fin nei pressi di un'ampia casa colonica situata in un agrumeto e nello spiazzo antistante egli aveva parcheggiato davanti ad altra autovettura di colore scuro (gli era parsa una Fiat 126) la propria Fiat 127 tg. RC 175716, dalla quale l'Avignone era disceso, pregandolo di attendere che andasse a prendere la cassetta di arance. Dopo mezz'ora di attesa, non vedendolo tornare, si era inoltrato nell'agrumeto nel tentativo di rintracciare il giovane, del quale non aveva notato l'esatta direzione presa nell'allontanarsi dalla sua automobile; ad un certo momento, mentre soddisfaceva un bisogno corporale, aveva sentito improvvisamente una nutrita sparatoria nei pressi, per cui, allarmato, era tornato sui suoi passi; passando vicino ad una casetta aveva intravisto due carabinieri sparare in direzione di essa e perciò aveva accelerato la sua corsa verso la propria automobile, ma un altro carabiniere armato gli aveva ingiunto di fermarsi. Poiché sparavano da tutte le parti aveva cambiato direzione per raggiungere la strada attraverso l'agrumeto: qui giunto, aveva fermato un automobilista di passaggio, che lo aveva accompagnato a Palmi lasciandolo al bivio «Trodio». Potevano essere le ore 15 circa e non sapendo decidere il da farsi aveva telefonato alla moglie per tranquillizzarla e avvertirla che sarebbe rincasato tardi

perché gli avevano rubato la macchina; dopo aver girovagato tutto il pomeriggio si era calmato e, conscio di non aver commesso nulla di male, aveva sentito il dovere di costituirsi soprattutto dopo aver avuto notizia che la sparatoria aveva cagionato quattro morti.

Dopo l'interrogatorio, alle ore 4,25 del 2 aprile, il difensore dello Zinnato chiese al comandante della compagnia dei carabinieri di Palmi che il proprio assistito fosse sottoposto alla prova del guanto di paraffina (vol. 1°, pag. 32). Alla richiesta non si diede esecuzione sia perché dal conflitto a fuoco erano ormai trascorse ben quattordici ore, durante le quali lo Zinnato, così come si era sottratto all'arresto, aveva anche avuto modo di cancellare evenuali tracce di polvere da sparo sull'epidermide, sia pure soltanto lavandosi; sia perché l'uccisione di due carabinieri era stata eseguita con arma lunga, per cui assai remota era la possibilità del deposito di tali tracce sulle mani dello sparatore (vol. 1°, pag. 19).

Anche lo Zinnato fu trattenuto in stato di fermo (vol. 1°, pag. 30), convalidato dal P.M. il 4 aprile 1977 (vol. 1°, pagg. 60-61), dopo il suo interrogatorio come indiziato della commissione dei medesimi reati attribuiti all'Albanese, nel corso del quale (vol. 12°, pagg. 1-2), confermando quanto aveva già dichiarato ai carabinieri, egli aveva precisato innanzitutto che gli orari da lui indicati dovevano ritenersi necessariamente approssimativi in considerazione dello stato di confusione mentale provocatogli dalla drammaticità degli avvenimenti vissuti e, in particolare, che aveva incontrato Avignone Vincenzo davanti al bar, ma non vi erano entrati per consumare, per cui in quell'occasione nessuno lo aveva visto; che con l'Avignone in macchina, a parte le indicazioni che quello gli dava sulla strada da seguire, avevano parlato delle arance che intendeva portare a casa; che giunto nello spiazzo davanti alla casa colonica, non vi aveva notato altre macchine oltre alla Fiat 126 di colore scuro, anche se gli sembrava che dopo la partenza del suo accompagnatore fosse giunta qualche altra automobile, al cui arrivo non aveva fatto caso perché era seduto in macchina intento a sfogliare la propria agenda di lavoro, né aveva avuto modo di vedere o sentire cani abbaiare sia al momento del suo accesso che successivamente; che non era neppure certo di aver visto nei pressi della casetta due militari far fuoco in direzione della stessa: ne aveva visto sicuramente uno, mentre di un secondo aveva notato l'ombra; che oltre ad Avignone Vincenzo sul posto non aveva visto altra persone ad eccezione dei carabinieri, né dopo la sparatoria aveva visto fuggire altre persone e che in ogni caso era certo di essere stato del tutto solo quando, vedendo il militare nei pressi della sua automobile, gli aveva gridato: *«Fermatevi, non c'entro niente!»* ed era poi fuggito in direzione della strada statale.

Convalidato il fermo di Zinnato Vincenzo, il P.M. emise inoltre ordine di cattura (vol. 1°, pag. 62) nei confronti del padre di lui, Carmelo, quale imputato di simulazione di reato commessa denunciando alla stazione dei carabinieri di Palmi (vol. 1°, pag. 35) il presunto furto ad opera di ignoti della Fiat 127 tg. RC 175716 del figlio, che l'aveva invece abbandonata nel fondo di Razzà dove i carabinieri l'avevano poi rinvenuta; l'imputato il 7 aprile successivo, in sede di interrogatorio (vol. 12°, pag. 11) si difese assumendo di aver sporto denuncia per aver sentito che al figlio era stata rubata la macchina; rivendicò a suo merito l'aver fatto presentare ai carabinieri il

figlio, dopo aver appreso dal m.llo CC. Pirri Francesco quello che era successo.

Il fermo di Girolamo Albanese

Ricevuta la notifica del provvedimento di convalida del fermo, Albanese Girolamo chiese di essere interrogato e il 5 aprile 1977 confessò al P.M. (vol. 12°, pagg. 8-10) di essere stato il 1° aprile in contrada Razzà. Spiegò che la vicenda aveva avuto inizio allorché Lombardo Domenico, condannato a ventun anni di reclusione, avendo ottenuto dal giudice un permesso era giunto a Taurianova e lo aveva mandato a chiamare per dirgli, in presenza dello stesso suo suocero, Latella Carmelo, di essere fortemente adirato contro quest'ultimo e che, se gli fosse riuscito di evadere dal carcere, gli avrebbe sparato perché non si era comportato come doveva, mentre lui aveva ucciso tale Alessi per salvare la dignità dei Latella. Egli si era adoperato per placare il Lombardo e quando questi, alla scadenza del permesso non era rientrato in carcere rendendosi latitante, sempre per proteggere il suocero aveva dovuto aderire alla sua richiesta di aiutarlo somministrandogli vettovaglie e facendolo incontrare con la moglie tutte le volte che lo avesse desiderato. Era accaduto, così, che il 1° aprile dopo aver pranzato a casa sua, aveva incontrato nell'abitato di Taurianova Avignone Vincenzo che lo cercava per conto del Lombardo e gli aveva indicato il fondo del Petullà nel quale quello stava attendendolo; dietro le insistenze dell'Avignone si era recato sul posto con la Fiat 126 del cognato e aveva trovato lui stesso ad attenderlo, ricevendone l'invito a «farsi quattro passi» perché sarebbe venuto il Lombardo a parlare con lui. Aveva inteso, allora, che vi erano in quel luogo persone che non desideravano essere viste da lui; aveva accennato a sedersi sulla propria autovettura, ma l'Avignone gli aveva ingiunto di allontanarsi sul viale e di spostarsi a passeggiare nell'agrumeto. Al suo arrivo non aveva sentito abbaiare cani nei pressi della masseria; aveva parlato con l'Avignone poco distante da dove erano posteggiate le altre macchine e quando si erano lasciati lo aveva visto dirigersi a piedi verso sotto, lasiando il «Vespino» a poca distanza dalla Fiat 127, mentre lui risaliva l'agrumeto. Da lì, dopo qualche tempo, aveva visto arrivare un'autopattuglia dei carabinieri, che si era fermata davanti alla casa del Petullà; si era, allora, allontanato verso il ponte, restando sempre nell'agrumeto e dopo pochi minuti aveva sentito numerosissimi colpi di arma da fuoco. In un primo momento era stato indotto a rivelare la propria presenza, pensando pure che i carabinieri potevano aver sparato anche solo per intimare l'alt a qualcuno; poi aveva deciso di non mostrarsi e di allontanarsi ancora; quindi, cambiando ulteriormente idea, si era immesso nella stradella che collega alla strada statale il fondo Petullà e da quella posizione aveva visto ad una certa distanza un carabiniere che gli era sembrato armato: era certo che il carabiniere lo aveva visto a sua volta, ma non sapeva se l'avesse anche riconosciuto; impaurito, dopo un attimo di titubanza, mentre quello saliva sull'automezzo e ripartiva velocemente era rientrato nell'agrumeto per non essere raggiunto e colpito. Visto il veicolo sfrecciare via, era tornato alla propria autovettura facendo ritorno in Taurianova. Non aveva visto fuggire altre persone né si era sentito chiamare per nome da alcuno; non conosceva Vincenzo Zinnato da Palmi, essendo peraltro estraneo a quell'ambiente.

Le nuove dichiarazioni dell'Albanese, poste in relazione con quello dello Zinnato e del c.re Giacoppo, gli indizi desunti e dalla presenza delle automobili trovate sul posto e dai documenti di Avignone Giuseppe rinvenuti sulla Fiat 127 blindata e tutti gli altri elementi raccolti in contrada Razzà indussero il P.M. ad emettere lo stesso 5 aprile ordine di cattura (vol. 1°, pag. 64) nei confronti dei predetti Avignone, Zinnato e Albanese e di Lombardo Domenico, di cui l'Albanese aveva rivelato la contemporanea presenza sul luogo dei tragici avvenimenti, quali imputati in concorso dei reati di omicidio volontario aggravato e continuato in persona dei due carabinieri rimasti uccisi in Razzà e di furto e porto abusivo di armi. Altri ordini di cattura vennero emessi quel giorno contro Petullà Francesco, Caridi Domenico e Bruzzese Giuseppe (vol. 1°, pagg. 65-67), rei di favoreggiamento, il primo a vantaggio di Avignone Giuseppe e gli altri due di Albanese Girolamo (al Petullà fu contestata, altresì, la ricettazione dell'autovettura Alfa Romeo tg. RC 163000, sottratta al proprietario Spanò Giacomo da Rizziconi e rinvenuta dai carabinieri sul suo fondo di Razzà dopo l'eccidio ivi compiuto.

Il 22 aprile 1977 i carabinieri interrogarono (vol. 4°, pag. 256) i fratelli Felice e Giulio Medici, proprietari di un'azienda agricola sita in contrada «Gonia» nell'agro di Palmi, costituita da un vasto uliveto e, nella zona limitrofa al fiume Petrace, da un agrumeto. I due riconobbero la pianta planimetrica recante l'intestazione «Azienda agricola S. Panto-Gonia. Pianta dell'uliveto. Ditta Felice e Giulio Medici», trovata nella casetta di Razzà, come corrispondente ad una parte della loro azienda ed affermarono di averla fatta redigere e poi consegnata nel novembre del 1976 a Zinnato Vincenzo, da loro conosciuto nel settembre dello stesso anno, perché ne curasse la vendita provvedendo nel frattempo alla manutenzione ordinaria del fondo.

Gli Alibi di Giuseppe Avignone

Il 6 aprile 1977 la Compagnia dei carabinieri di Taurianova aveva avuto conoscenza da fonte confidenziale che Avignone Giuseppe, allo scopo di crearsi un alibi per il precedente 1° aprile, aveva ottenuto da un vigile urbano della capitale il rilascio di una bolletta di contravvenzione con quella data e di questa notizia aveva prontamente informato il Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma per le indagini del caso (vol. 1°, pagg. 80-81). Il 19 aprile 1977 l'avv. Angelo Bruzzese nella sua qualità di difensore di fiducia di Avignone Giuseppe presentò al P.M. istanza datata 16 aprile 1977 (vol. 19°, pagg. 1-5) per la revoca dell'ordine di cattura emesso nei confronti dell'Avignone, adducendo che questi, per motivi di salute e di lavoro, si era trovato in Roma fin dal 21 marzo 1977. Le prove offerte a sostegno dell'alibi consistevano, per il periodo dal 21 al 31 marzo in «documentazione rilasciata dal ristorante e di vari negozi ove erano stati effettuati acquisti» e dalla partecipazione, la sera del 31 marzo, ad una festa presso la trattoria Terranova in compagnia di numerosi amici, in occasione della quale erano state scattate anche molte fotografie; e, per la giornata del 1° aprile, dall'acquisto in mattinata presso l'autosalone Procaccini della Fiat 128 tg. Roma M 40501, alla guida della quale l'Avignone, intorno alle ore 12 in Piazza Buenos Aires, era stato dichiarato in contravvenzione dai VV.UU. per violazione

degli artt. 17 e 90 C.S. Subito dopo tale episodio l'Avignone si era recato a stipulare la polizza di assicurazione del veicolo presso l'agenzia di assicurazioni Intercontinentale di Via Tagliamento n° 46, dove aveva trovato l'agente generale dr. Enzo Cafari ed aveva «rivolto allo stesso viva preghiera perché interponesse i suoi buoni uffici affinché non venisse denunziato per guida senza patente»; poi, verso le ore 14 circa, era stato colpito da crisi epilettica e trasportato da Roberto Procaccini al «Pronto soccorso» del Policlinico Regina Margherita, ove il m.llo di P.S. Aristide Villani lo aveva avviato al reparto uomini.

Il 22 aprile 1977, in seguito alla segnalazione della Compagnia CC. di Taurianova, il Nucleo investigativo e la Compagnia CC. di Roma-EUR verso le ore 20,10 davanti al bar Ma-Gi di via Erasmo Gattamelata pervennero all'arresto di Avignone, che si trovava in compagnia del cognato De Raco Luigi (vol. 1°, pagg. 146 e segg., vol. 18°, pagg. 1 e segg. e vol. 51°, pagg. 367 e segg.). Nel momento in cui venne afferrato per le braccia dai carabinieri l'Avignone si divincolò dando una violenta gomitata nello stomaco al Ten. Paoletti ed un calcio al Brig. Gambina, procurando a quest'ultimo una ferita escoriata alla mano destra, guarita in sette giorni (vol. 1°, pag. 161 e vol. 18°, pag. 15). Vedendo i quattro colleghi (oltre ai due menzionati parteciparono, infatti, all'arresto, il m.llo Ippolito e il c.re Proroga) in difficoltà perché l'Avignone e il De Raco tentavano di darsi alla fuga sferrando calci e pugni, altri militari dislocati nella zona accorsero e dopo una violentissima colluttazione riuscirono ad immobilizzare e ad ammanettare i due. L'Avignone, immediatamente perquisito, risultò in possesso della patente di guida rilasciata il 17 febbraio 1976 dalla Prefettura di Roma a tale Romeo Carlo, nato a Taurianova il 12 aprile 1938 e residente in Roma, Via dei Mille, n. 56, e della carta di identità n. 27750893 rilasciata dal Comune di Roma il 22 ottobre 1976 col nominativo dello stesso Romeo: entrambi i documenti erano stati falsificati mediante applicazione della fotografia di Avignone Giuseppe, nel borsello del quale furono rinvenute, fra gli altri oggetti, n. 6 fotografie per tessera ed una rubrica telefonica con il recapito del pregiudicato Procaccini Roberto; sul luogo dell'arresto i militari operanti notarono la presenza dei fratelli Alberto e Roberto Procaccini, i quali dopo la cattura dell'Avignone furono visti allontanarsi velocemente a bordo di due diverse autovetture.

Da successive indagini del Nucleo Investigativo CC. di Roma (vol. 18°) si apprese che la carta d'identità trovata all'Avignone non era stata rilasciata al Romeo, ma che il relativo modello in bianco era stato sottratto negli uffici comunali, mentre per la patente non era stata sporta denuncia alcuna di furto o smarrimento. Nel portafogli dell'Avignone si trovò un appunto con le caratteristiche somatiche del Romeo, paternità e maternità di quest'ultimo, annotazione dell'ufficio da lui ricoperto con le mansioni esplicate e altre indicazioni personali utili per assumerne falsamente l'identità. Il Romeo, funionario dell'I.N.A.M. addetto all'ufficio legale della sede provinciale di Roma, si rivelò cugino di Avignone Giuseppe (figlio di una sorella di sua madre), ma disse ai carabinieri, che lo interrogarono il 30 aprile 1977 (vol. 18°, pag. 19), di non averlo più visto da oltre sedici anni, anzi di non aver avuto rapporti con lui neppure quando erano ragazzi. Lo stesso, pur affermando di avere a casa la propria patente di guida, che alla scadenza non aveva rinnovato perché non più in possesso di

automobile da circa due anni, ed escludendo di averla smarrita o che gli fosse stata rubata, non fu in grado di esibirla e venne indiziato di favoreggiamento; la perquisizione domiciliare nella sua abitazione, ordinata dal Sost. Procuratore della Repubblica di Roma ed eseguita nella stessa data del 30 aprile 1977 (vol. 18°, pag. 20), consentì di reperire altra patente, rilasciatagli dal Prefetto di Reggio Calabria il 21 febbraio 1967 col. n. 45942, scaduta il 20 febbraio 1977. Frattanto, per ordine della Procura della Repubblica di Palmi (vol. 1°, pag. 133) in data 22 aprile 1977, ore 22,55, l'Avignone era stato tradotto alla casa circondariale di Lametia Terme (vol. 1°, pag. 132), dov'era giunto alle ore 10 del 23 aprile (vol. 1°, pag. 136); per difetto di recettività in quella sede i militari di scorta lo consegnarono al comando di compagnia CC. di Lametia Terme perché fosse temporaneamente custodito in camera di sicurezza. Riferì la compagnia interessata (vol. 1°, pag. 136) che il detenuto aveva chiesto al comandante di parlare col m.llo D'Elia Canio, che in precedenza aveva tenuto il comando della locale stazione CC., asserendo di conoscerlo da molti anni e di voler riferire in sua presenza l'effettivo svolgimento dei fatti accaduti il 1° aprile 1977 in contrada Razzà di Taurianova, in relazione ai quali aveva appreso dalla stampa di essere accusato, ingiustamente, dell'omicidio dei due carabinieri. Infatti, quando il m.llo D'Elia era giunto da Catanzaro, dove prestava servizio, alle ore 11, in presenza sua e del comandante l'Avignone aveva rilasciato la seguente dichiarazione spontanea, debitamente sottoscritta (vol. 12°, pag. 46): «*Io sottoscritto Avignone Giuseppe fu Salvatore e di Princi Carmela, nato a Taurianova l'1.11.1938, residente a Cittanova, Via Quarto, n.2, desidero dichiarare spontaneamente come si sono svolti i fatti a Taurianova il giorno 1 aprile 1977, ciò perché dalla lettura dei giornali ho appreso che mi vengono attribuite responsabilità che io non ho. Saputo che mi portavano al Carcere di Lametia Terme ho chiesto di parlare con il maresciallo D'Elia perché lo conosco da molti anni e davanti a voi voglio spiegare.*

Alle ore 12,00 del predetto giorno 1° aprile mi portai presso il distributore «ESSO», gestito da mio nipote Petullà Vincenzo. Mio nipote mi informò che a Taurianova vi era il sindaco di Canolo, D'Agostino Domenico, ed infatti notai posteggiata sul piazzale della stessa stazione di servizio l'autovettura A/112 che so essere di proprietà del predetto sindaco. Mio nipote mi informò anche che nella casetta di contrada Razzà, c'erano mio fratello Rocco, mio nipote Vincenzo che insieme ad altri amici ed al sindaco stavano mangiando. Io ho lasciato la mia macchina, una 128 gialla, alla contrada Schiappo e raggiunsi a piedi la casa che credo essere del Petullà. Nella casa trovai il sindaco D'Agostino, Lombardo Domenico, mio fratello Rocco, mio nipote Vincenzo ed i fratelli Cianci Domenico e Damiano da S. Martino di Taurianova, Zinnato Vincenzo e Girolamo Albanese detto "Mommo". Al mio arrivo i predetti stavano già mangiando pasta e pesce per secondo. Anch'io ho mangiato assieme a loro poi sono uscito fuori con il sindaco D'Agostino, con il quale stavamo parlando d'affari. Gli altri erano rimasti tutti dentro. Dopo 5-10 minuti ci hanno chiamati dentro per prendere un cognac. Mentre bevevamo il cognac ho sentito gridare: "Mani in alto" e dalla porta entrava un appuntato dei Carabinieri con la pistola in pugno che ha perquisito Cianci e Lombardo ch'erano i più vicini alla porta d'ingresso togliendo loro una pistola ciascuno. Mentre l'appuntato ammanettava Cianci Domenico il di lui fratello Damiano ha

estratto una pistola e l'ha puntata alla testa all'appuntato, afferrandolo contemporaneamente per il petto per staccarlo dal fratello. A questo punto l'altro carabiniere che era sulla soglia ha sparato una raffica di mitra colpendo mio fratello e mio nipote. Lombardo ha afferrato il suo fucile da caccia automatico cal. 12 che aveva appoggiato al muro vicino al focolare ed ha fatto ripetutamente fuoco contro i due carabinieri che sono caduti entrambi. Non sono in grado di dirvi i movimenti degli altri né quello che è avvenuto dopo perchè siamo tutti scappati abbandonando sul posto le quattro persone colpite. Io ho preso subito la mia macchina che avevo preso in affitto a Roma il 12 marzo e sono partito direttamente per Roma senza neanche tornare a casa. A Roma mi sono rifuggiato in casa di una vecchietta dalla quale vado abitualmente ma non intendo dirne il nome per non comprometterla, né voglio compromettere quelli che a Roma mi hanno aiutato.

Questa è la verità dei fatti e vi prego di aiutarmi perché non mi accollino le colpe degli altri ed anche perché anche io sono stato colpito dalla sventura perdendo due congiunti. Se fosse stato per me i carabinieri potevano essere ancora vivi perché io all'intimazione dell'appuntato ho alzato le mani ed ero disarmato».

Il benzinaio Carmelo Morabito

Petullà Vincenzo, gestore del distributore di carburante di proprietà dell'Avignone, da quest'ultimo citato nella sua dichiarazione spontanea, risultò irreperibile; perciò il 23 aprile 1977 i carabinieri interrogarono in sua vece il dipendente Morabito Carmelo, benzinaio presso il suddetto distributore (vol. 1°, pagg. 123-126), il quale riferì di essersi recato come di consueto al lavoro alle ore 7 del decorso 1° aprile; verso le ore 8 era giunto il Petullà per il solito controllo e verso le ore 9 suo zio Avignone Giuseppe ed Albanese Girolamo. I tre si erano appartati nell'addiacente reparto di lavaggio e vi si erano fermati a discutere per circa un quarto d'ora; poi l'Avignone era risalito sulla sua 127 corazzata con l'Albanese al posto di guida ed i due si erano allontanati alla volta di Taurianova.

Dopo, verso le 10,30, si era presentato uno sconosciuto dell'apparente età di venticinque o trent'anni, alto m. 1,80 circa, di corporatura media, capelli neri e barba e baffi rasi, a bordo di un'autovettura A/112 color verde chiaro, che gli aveva chiesto se fosse venuto al distributore Avignone Giuseppe: avuta la risposta che questi poco prima si era diretto a Taurianova, lo sconosciuto aveva parcheggiato allora la propria autovettura vicino all'impianto di lavaggio e dopo circa un quarto d'ora era venuto a prenderlo con la Fiat 127 corazzata dell'Avignone un certo Furfaro Francesco e insieme erano ripartiti verso Taurianova. Verso le ore 11,30 erano arrivati su una «Vespa 50» rossa Avignone Rocco e suo nipote Avignone Vincenzo, i quali senza chiedergli nulla si erano fermati per circa dieci minuti, ripartendo poi per Taurianova. Verso le ore 12,00 era giunto Zinnato alla guida di una 127 beige con portabagagli, il quale dopo aver chiesto e ottenuto notizie di Avignone Giuseppe aveva atteso ancora per circa dieci minuti prima di allontanarsi anche lui in direzione di Taurianova. Trascorsi dieci minuti dalla sua partenza, si era presentato alla guida di una Lancia Beta blu un uomo della età apparente di quarantacinque o cinquant'anni, con i capel-

li brizzolati pettinati all'indietro e radi sulla nuca, da lui già visto altre volte parlare con Petullà che lo chiamava "avvocato"; anche questo aveva chiesto di Avignone Giuseppe ed aveva, quindi, proseguito per Taurianova.

Alle ore 12,30 aveva chiuso il distributore per il pranzo; tornando alle ore 14,30 sul posto di lavoro vi aveva trovato il Petullà, che era rimasto in sua compagnia finché i carabinieri non lo avevano convocato in caserma; l'automobile A/112 dello sconosciuto era rimasta parcheggiata all'interno del distributore fino alle ore 19,30, ora di chiusura: il giorno successivo non c'era più, per cui in quell'intervallo di tempo doveva essersela ripresa il proprietario. Il 25 aprile successivo il Morabito fu interrogato dal P.M. (vol. 13°, pag. 18); gli riferì di non aver visto da una settimana il Petullà, che riteneva trovarsi ad Alessandria, e confermò la dichiarazione resa due giorni prima ai carabinieri.

I particolari appresi dal Morabito indussero gli inquirenti all'interrogatorio in data 24 aprile 1977 di Furfaro Francesco (vol. 1°, pag. 127), il quale contestò la sua presenza in Taurianova la mattina del 1° aprile 1977, affermando di essere rientrato soltanto alle ore 12,30-13 di quello stesso giorno da un viaggio a Napoli intrapreso insieme col padre la sera prima per effettuare un trasporto di arance col camion di loro proprietà e ammettendo di aver guidato solo una volta in precedenza l'automobile di Avignone Giuseppe, venendo fermato in quell'occasione dai carabinieri. Egli, però, fu smentito dal padre, Furfaro Michele (vol. 1°, pag. 128) che riferì come né lui né il figlio, stanchi per alcuni viaggi effettuati precedentemente a Napoli col loro camion, si fossero mossi il 1° aprile da Taurianova e questo gli valse l'ordine di cattura per favoreggiamento di Avignone Giuseppe emesso il 24 aprile e notificato alle ore 20,55 del giorno successivo (vol. 1°, pagg. 164-165). All'atto dell'esecuzione, stando al rapporto della Compagnia CC. di Taurianova del 26 aprile 1977 (vol. 1°, pagg. 139-142), il Furfaro era stato colto da una crisi di sconforto e nel timore di essere incriminato per l'omicidio dei due carabinieri aveva dichiarato spontaneamente: *«Debbo innanzitutto precisare che quanto dichiarato in questo ufficio il 24 aprile corrente non corrisponde a verità anche perché il viaggio a Napoli è stato da me effettuato il giorno 30-3-1977 ed il 1° aprile 1977 mi trovavo in Taurianova.*

Quella mattina verso le ore 9,00 unitamente a mio padre mi sono recato col nostro autocarro presso l'officina Scriva di Taurianova per effettuare il cambio dell'olio. Verso le ore 11 siamo ritornati a casa. A casa, dopo aver consumato un frugale pasto, sono uscito portandomi nei pressi della villa comunale. Quivi sono stato avvicinato da Avignone Vincenzo che era a bordo della Fiat 127 bianca di proprietà dello zio Avignone Giuseppe. Il predetto Vincenzo mi pregava di accompagnarlo in una località e di ritornare poi al distributore "Esso" di loro proprietà per prelevare un signore che sarebbe giunto a bordo di una A/112. Dopo averlo accompagnato vicino al ponte della località "Razzà", raggiunsi il distributore "Esso" dove già era ad aspettarmi la persona indicatami. La stessa che già trovavasi in detto distributore ed a bordo di una A/112 di colore verdino non appena sono arrivato è stata da me avvicinata ed invitata a salire a bordo sull'automezzo che io conducevo, per condurlo nella località indicatami dal Vincenzo. Detta persona aveva le seguenti caratteristiche somatiche: era alta m. 1,80, di corporatura media, aveva capelli scuri-castani, ondulati con basette lunghe

ed un paio di baffi; era dell'apparente età di circa 25-30 anni ed indossava, se non ricordo male, un vestito scuro con maglione nero col collo alto. Le caratteristiche somatiche di questa persona le ho sapute indicare anche perché un'altra volta ho avuto l'occasione di vederlo in Amato a bordo della stessa autovettura. Con tale persona raggiungevo la località Razzà e dopo aver parcheggiato l'autovettura sulla destra della strada carrabile, sotto degli alberi di agrumi, accanto ad altre due Fiat 127, siamo scesi e, passando vicino alla casa colonica, ci siamo diretti verso la casetta che io già conoscevo per essere andato in altra circostanza unitamente ad Avignone Vincenzo a trovare i due latitanti Mico Lombardo e Mico Cianci.

Giunti unitamente alla persona che avevo accompagnato nell'interno della casetta, notavo la presenza di altre persone e precisamente: Mico Lombardo, Mico Cianci, Albanese Girolamo, Vincenzo Avignone, Rocco Avignone, Zinnato Vincenzo, ed un'altra persona che veniva chiamata o "dottore" o "professore" dalle seguenti caratteristiche somatiche: altezza m. 1,80 circa, corporatura snella, indossava un vestito chiaro con cravatta, dall'apparente età di anni 30-35, nonché da un'altra persona che, come la precedente, non conosco dalle seguenti caratteristiche somatiche: statura bassa, abbastanza robusto, con obesità vistosa con pochi capelli e stempiato sulla fronte, dell'apparente età di anni 45-50 di cui però non ricordo come fosse vestito. Detta ultima persona veniva chiamato "sindaco". Una volta tutti dentro la casetta prendevamo posto».

A questo punto al Furfaro viene fatto presente che quanto potrà dire ancora potrebbe ritorcersi a suo danno. Il predetto però, piangendo, insiste di voler continuare nella sua dichiarazione.

«Preciso che dopo aver improvvisato su una trave ivi esistente e su due cassette poste trasversalmente con sopra due assi una tavola, iniziavano, chi seduti e chi in piedi, a mangiare degli spaghetti "vermicelli" al sugo e come secondo calamari al sugo accompagnati con del vino, accompagnati alla fine da qualche bicchiere di cognac e amaro. Durante il pranzo si parlava del più e del meno. Non appena terminato invece tra tutti gli astanti iniziava una discussione relativa a dei lavori che doveva effetuare la ditta Giacobbe di Gioia Tauro consistenti nell'arginatura della fiumara di Cittanova, nonché lavori stradali sopra il cimitero di Taurianova, i cui lavori dovevano essere effettuati dalla stessa ditta Giacobbe. Per detti lavori si parlava che il Giacobbe doveva pagare una tangente ai partecipanti di detta riunione. Perdurando tale discussione, vedevo apparire un appuntato dei carabinieri, il quale ci intimava di alzare tutti le mani. Il predetto dopo aver disarmato, cioè preso le armi a Mico Lombardo e ad un'altra persona, ed esattamente a quella che veniva chiamata il "professore", metteva le manette ad un polso di entrambi. Mentre l'appuntato eseguiva detta operazione, ordinava al c.re Caruso di stare fuori dalla porta col mitra puntato. Preciso a questo punto: "al c.re che chiamava per nome Caruso". Voglio precisarvi ancora, a questo punto, che all'interno della casa, appoggiati al muro, vi erano tre fucili da caccia. L'appuntato, mentre si accingeva a perquisire le altre persone, veniva improvvisamente aggredito dalle persone che si trovavano vicino a lui. A questo punto sentivo le esplosioni di alcuni colpi di pistola e che l'appuntato diceva al c.re Caruso di sparare. Nel frattempo Avignone Rocco, imbracciava il fucile ed esplodeva un colpo all'indirizzo del c.re,

mentre quest'ultimo esplodeva una raffica di mitra che colpiva sia Avignone Rocco che il di lui nipote Vincenzo. L'appuntato, frattanto, sempre colluttando con i suoi aggressori, usciva fuori dalla casetta, dove veniva colpito con diversi colpi di fucile. Poiché io mi trovavo nascosto dietro un sacco di carbone, posto all'interno della casetta, non ho avuto modo di notare chi materialmente ha finito i due militari. I due Avignone, pur feriti, si trascinavano fuori della casetta. Nel parapiglia che si era verificato tutti scapparono in varie direzioni compreso me. Nel mentre scappavo ho avuto modo di notare che Mico Cianci si imposessava del mitra del c.re che era scarico. Quest'ultima circostanza è stata dal Cianci accertata nel mentre ci dileguavamo unitamente ad un altro, mi pare il "professore". Il Cianci notava che l'arma era rimasta aperta e quindi priva di munizioni. Io, proseguendo nella corsa, ho perso di vista gli altri due che scappavano con me ed attraverso i campi, dopo aver effettuato un largo giro, mi sono recato a casa mia. Una volta nella mia abitazione mi cambiavo il vestito perché era tutto bagnato in quanto pioveva e le scarpe che erano tutte infangate e quindi uscivo. Una volta fuori, incontravo Avignone Filippo, cioè il padre di Vincenzo, e lo mettevo al corrente di quanto era accaduto. Ricordandomi bene io sono fuggito unitamente al Cianci ed ad un'altra persona, ma non al "professore" in quanto lo stesso era ammanettato con Mico Lombardo. Tutto quello che vi ho detto è la pura e santa verità e mi ero promesso di veniverlo a dire da un giorno all'altro anche spinto da un rimorso di coscienza».

I subappalti

Nello stesso rapporto i carabinieri - nel mettere in rilievo i punti di riscontro della dichiarazione del Furfaro con le deposizioni dell'Avignone e del Morabito e con gli elementi di fatto già acquisiti al processo - fecero presente che Giacobbe Salvatore il 26 aprile 1977 (vol. 1°, pag. 147), aveva riferito ai carabinieri di Gioia Tauro di essersi aggiudicato nel marzo di quell'anno una gara di appalto presso il consorzio di bonifica di Reggio Calabria per lavori di sistemazione del greto del torrente Razzà mediante costruzione di una briglia o di argini, pur non avendo stipulato ancora il contratto e preso visione della precisa zona in cui i lavori appaltati avrebbero dovuto avere esecuzione. Precisarono gli inquirenti (vol. 1°, pag. 141) che da accertamenti svolti presso il suddetto consorzio era emerso che la ditta Giacobbe di Gioia Tauro era aggiudicataria della gara di appalto dei lavori di riparazione dei danni alluvionali subiti dagli argini del torrente Razzà, a partire dal ponte di Cittanova verso valle, e del torrente Calabrò; le opere sul torrente Razzà, il cui importo era di novanta milioni di lire, risultavano completate l'8 aprile 1977, mentre quelle relative al torrente Calabrò, dell'importo di cinquanta milioni di lire, erano ancora da realizzare. Nel tratto compreso tra i comuni di Terranova Sappo Minulio e Varapodio aggiudicataria della gara di appalto dei lavori di sistemazione dei torrenti Marro, Duverso e Iona per l'importo di ottocento milioni di lire era stata l'impresa Cassone di Reggio Calabria: l'intervento sul Marro era già completato, mentre sullo Iona i lavori erano in corso e per il completamento era prevista una spesa di centocinquanta milioni circa e sul Duverso l'importo dei lavori, non ancora iniziati per ragioni ambientali, era di

trecento milioni.

Il 26 aprile 1977 fu interrogato dai carabinieri di Taurianova, ai quali si era presentato spontaneamente, Petullà Vincenzo (vol. 1°, pag. 51), il quale sconfessò in tutti i particolari che gli si riferivano la dichiarazione spontanea dello zio Avignone Giuseppe, che alla data del 1° aprile - affermò - non vedeva da diversi giorni senza sapere dove fosse; la mattina di quel giorno si era recato, come di consueto, al lavoro all'ospedale di Taurianova, dove esplicava le mansioni di portantino nel reparto di otorinolaringoiatria, ed aveva chiesto il permesso di uscire quando era stato avvertito telefonicamente che al distributore era arrivata l'autobotte per il rifornimento; vi era giunto alle ore 10,30, rimanendo lì per circa mezz'ora finché il carico non era stato completato per tornare poi nuovamente in ospedale, dov'era rimasto fino alle ore 14. Il Petullà mantenne questa sua posizione anche il 9 maggio 1977 davanti al P.M., ammettendo soltanto di aver visto nel pomeriggio del 1° aprile parcheggiata presso il suo distributore un'autovettura A/112 color verde pisello, di cui non conosceva il proprietario (vol. 12°, pag. 29); nella stessa data il P.M. ne ordinò, di conseguenza, la cattura per falsa testimonianza e favoreggiamento di Giuseppe Avignone (vol. 2°, pag. 38). Egli non modificò né aggiunse alcunché alla sua versione neppure il 20 maggio 1977, allorché fu interrogato dal G.I. (vol. 12°, pagg. 42-43).

Indagini a Roma su Giuseppe Avignone

Nel frattempo gli inquirenti avevano avviato le indagini in Roma al fine di sottoporre a controllo i vari alibi in possesso di Avignone Giuseppe (v. rapp. CC. del 19 giugno 1977 nel vol. 4°, pagg. 235 e segg.). Si appurò, così, tramite il Nucleo investigativo CC. di Roma che non esisteva in questa città la trattoria Terranova (vol. 13°, pag. 33), presso la quale il 31 marzo 1977 si sarebbe tenuta la festa alla quale l'Avignone sosteneva d'aver partecipato. Quindi, il 26 aprile 1977 Garofani Giuseppe, proprietario del ristorante di Via dei Volsci in Roma, riconobbe davanti al P.M. come da lui rilasciata la fattura del precedente 1° aprile esibita con la sua istanza dallo stesso Avignone, precisando che era solito rilasciarne di simili, di regola non in giornata diversa da quella di consumazione del pasto, a qualunque cliente gliene facesse richiesta; affermò tuttavia, di non conoscere la persona effigiata nella fotografia dell'Avignone che gli veniva sottoposta, dichiarando di non ricordare di averla mai vista nel proprio locale, peraltro frequentato da molti giovani calabresi, in gran parte studenti (vol. 13°, pag. 27).

A proposito dell'allegato acquisto, sempre il 1° aprile, di un'autovettura da parte dell'Avignone presso l'autosalone EUROP di Procaccini, fu interrogata, il 26 aprile 1977, la dipendente Rotondi Viviana (vol. 13°, pag. 25), che dichiarò di non aver più visto Procaccini Roberto dalla sera del giorno 22 dello stesso mese; la teste riconobbe fra le altre fotografie esibitele quella di Avignone Giuseppe, che circa un mese prima aveva acquistato presso di loro una Fiat 128. Fu, quindi, la volta di Olivieri Mirella (vol. 13°, pag. 26), dipendente dell'agenzia di assicurazioni Intercontinental di Via Tagliamento, n. 46, gestita da Cafari Vincenzo, di riconoscere quel medesimo giorno nella fotografia mostratale dal P.M. persona che sapeva chiamarsi Avignone Giuseppe per aver compilato personalmente a macchina la polizza di assicurazione di un suo autoveicolo, la Fiat 128 tg. Roma M 40501, su appunti scritti e trasmessi dallo stesso agente generale Cafari, dal quale la pratica era stata trattata direttamente col cliente; la Olivieri dichiarò di non ricordare il giorno in cui il fatto era avvenuto e neppure se le era stato detto di segnare sulla polizza la data del 10 aprile, ma poté affermare, per averla registrata personalmente nel giornale di cassa, che la polizza era stata messa in copertura il 6 aprile 1977 perché il pagamento era stato eseguito evidentemente in quella data. La teste fu, altresì, in grado di riferire di aver visto spesso nei locali dell'agenzia il V.U. Busetta Luigi, persona amica di Cafari Vincenzo, e che quest'ultimo, il 4 aprile 1977, aveva ricevuto sia lui che Avignone Giuseppe.

Cafari Vincenzo, interrogato dal P.M. nella stessa data (vol. 12°, pag. 12), dichiarò di essere agente generale della compagnia assicuratrice Intercontinental e di aver avuto modo in tale sua qualità di incontrarsi con l'Avignone per convincerlo ad assicurare con lui gli automezzi di proprietà della moglie; confermò di aver preso direttamente con l'Avignone gli accordi per la stipulazione del contratto di assicurazione della Fiat 128 tg. Roma M 40501, scrivendo di suo pugno gli appunti per la successiva redazione della polizza da parte della sua impiegata e spiegò la divergenza fra la

data di redazione e quella di copertura della polizza medesima col fatto che l'Avignone gli aveva detto di aver già predisposto un'assicurazione provvisoria per cinque giorni; riferì ancora, pur asserendo di non ricordare se in quella o in altra circostanza, l'Avignone lo aveva pregato di interessarsi perché gli venisse annullata una contravvenzione per guida senza patente, affermando di aver risposto di non poterlo fare. Alla contestazione che in base alle risultanze istruttorie l'Avignone il 1° aprile 1977 si trovava a Taurianova e non a Roma, replicò che forse l'incontro era avvenuto il 31 marzo, che in ogni caso aveva incontrato l'Avignone parecchie volte e che per l'agenzia la data importante era solo quella di copertura della polizza e a questo punto venne tratto in arresto come indiziato di falsa testimonianza e favoreggiamento.

Sempre il 26 aprile 1977 il V.U. Bussetta Luigi confermò davanti al P.M. (vol. 12°, pag. 13) di aver contestato ad Avignone Giuseppe il 1° aprile 1977 contravvenzione all'art. 90 C.S., redigendo il verbale di costatazione e l'invito ad esibire entro cinque giorni la patente di guida che il contravventore assumeva di non avere con sé per dimenticanza. Indiziato dei reati di corruzione, falso in atto pubblico, favoreggiamento personale e falsa testimonianza, il vigile dichiarò che giorno 2 aprile 1977 si era recato a trovarlo sul posto di lavoro il dr. Cafari, titolare dell'agenzia Intercontinental, il quale gli aveva chiesto di *«fare una cortesia ad un amico di sua conoscenza»* e alla sua risposta genericamente affermativa aveva detto che gli avrebbe mandato la persona bisognosa del suo aiuto. Qualche giorno dopo gli si era presentata sul luogo di lavoro la persona effigiata nella fotografia mostratagli dal P.M., da lui mai vista in precedenza e tanto meno conosciuta come pregiudicata e ricercata, che lo aveva sollecitato a contestargli la contravvenzione; era stato così che aveva redatto il sommario processo verbale, il verbale di costatazione, l'invito di presentazione e la bolletta sequestrati dal P.M., utilizzando i dati desunti dalla carta d'identità esibitagli dall'interessato: aveva agito in base al convincimento che, venendo la sollecitazione dal Cafari, persona introdotta nel campo delle assicurazioni, doveva trattarsi di problema inerente a quel settore di attività. Il Bussetta fu sottoposto in quella stessa giornata a nuovo interrogatorio (vol. 12°, pag. 15) quale imputato dei reati in epigrafe, in presenza del suo difensore e ribadì la sua ammissione di aver rilasciato all'Avignone il verbale di contravvenzione e gli atti ad esso relativi per accontentare il Cafari, senza conoscere i veri scopi dell'operazione, confermando di aver visto una prima volta il Cafari il 2 aprile 1977 in Via Prenestina, dove quello gli aveva dato appuntamento per dirgli che *«gli serviva una contravvenzione per un amico»* e che *«di regola le contravvenzioni vengono tolte, mentre questa volta gli serviva un favore contrario»*; e successivamente nel pomeriggio del 4 aprile 1977, presso l'agenzia Intercontinental, dove il Cafari gli aveva presentato la persona da lui riconosciuta in fotografia, che gli aveva esibito la carta d'identità esprimendogli l'esigenza di ottenere il verbale di contravvenzione.

Dato il tenore delle dichiarazioni del Bussetta il P.M. ordinò in pari data la cattura del Cafari (vol. 1°, pagg. 167-169), il quale, interrogato ancora il 30 aprile successivo (vol. 12°, pag. 17) nella sua nuova posizione processuale di imputato dei reati in epigrafe, alla presenza dei suoi difensori rispose di aver visto nel proprio ufficio nella tarda mattinata del 2 aprile 1977 l'Avignone, il quale gli aveva chiesto di assicurare

la propria Fiat 128 facendo decorrere il rapporto assicurativo dal 1° aprile, facendogli presente di essere già in possesso di assicurazione provvisoria per cinque giorni; egli aveva risposto che la polizza poteva redigersi con la data di emissione desiderata, ma che il contratto avrebbe avuto comunque decorrenza dal giorno della copertura, per cui avrebbero potuto rivedersi alla scadenza dell'assicurazione provvisoria per sistemare la pratica. In effetti si erano rivisti il 4 aprile e l'Avignone gli si era presentato sconvolto e piangente, dicendogli di essere *«un perseguitato perché i carabinieri gli avevano ucciso due familiari e ne avevano percosso un terzo e di poter provare con numerosissimi testimoni di essere stato in quel periodo sempre a Roma, dove nella serata del 31 marzo era intervenuto ad una festa in casa di amici, mentre il 1° aprile era stato ricoverato in ospedale, come un maresciallo avrebbe potuto attestare»*. Si era, allora, reso conto - affermò a questo punto il Cafari - che l'Avignone poteva essere aiutato perché, vedendolo piangente, lo aveva ritenuto in buona fede e, ricevuta casualmente una telefonata dal V.U. Bussetta, suo amico, gli aveva chiesto di andarlo a trovare perché c'era bisogno della sua presenza; quando quello era arrivato, lo avevano messo, ciascuno per la sua parte, a conoscenza dei fatti e lui stesso, infine, gli aveva chiesto, *«poiché si trattava di un peccato veniale, di aiutare l'Avignone, sicché il vigile aveva redatto il verbale di contravvenzione e gli altri atti»*.

Successivamente - proseguì il Cafari - anche per un problema di coscienza aveva voluto porsi in contatto con il mareschiallo menzionato dall'Avignone e da lui aveva avuto conferma che l'Avignone il 1° aprile 1977 era stato accompagnato in ospedale da altra persona e che lui stesso lo aveva avviato all'ufficio accettazione: aveva perfino richiesto al maresciallo una descrizione fisica dell'Avignone, da quello rappresentato come un giovane bruno con un ciuffetto bianco caratteristico nei capelli. Precisò il Cafari di non aver avuto conoscenza dei fatti accaduti in Taurianova, avendo semplicemente appreso dalla televisione che due carabinieri erano stati uccisi: soltanto il 4 aprile aveva saputo dall'Avignone che in quella contingenza avevano perso la vita anche due suoi familiari: la polizza della Fiat 128 era stata predisposta lo stesso pomeriggio del 4 aprile e portata in copertura il 6 aprile, alla scadenza dell'assicurazione provvisoria di cui l'Avignone aveva detto di essere munito, secondo una prassi di retrodatazione comune presso le agenzie di assicurazioni romane in considerazione dell'ininfluenza della data di emissione della polizza sulla decorrenza del rapporto assicurativo, determinata dalla copertura. In proposito la sua dipendente Olivieri Mirella il 28 aprile 1977 chiarì definitivamente agli inquirenti (vol. 13°, pag. 38) di aver compilato, in un giorno di quel mese che non ricordava, una polizza di assicurazione r.c. auto intestandola ad Avignone Giuseppe e di averla, quindi, consegnata per la riscossione del premio alla sua collega, dalla quale aveva però appreso di doverla rifare con la data del 1° aprile 1977; la stessa fece presente l'esistenza di un libro di scarico delle polizze errate chiamato AG/11, in dotazione a tutte le agenzie della compagnia Intercontinental, nel quale doveva risultare la registrazione della polizza originariamente compilata per l'Avignone, registrazione da lei eseguita prima di restituire la suddetta polizza alla Direzione in data 7 aprile 1977; Cicerchia Ettore, ispettore dell'Intercontinental Assicurazioni, informò ulteriormente in pari data (vol. 13°, pag. 39) che le polizze per l'assicurazione r.c. auto venivano fornite dalla

direzione alle agenzie in blocchi di n. 50 esemplari numerati progressivamente, con prescrizione in base a norme contabili comuni a tutti gli agenti di compilare le polizze secondo l'ordine numerico, staccandole progressivamente dal blocco per la compilazione e registrando nel modello AG/11 i dati relativi alle polizze restituite alla direzione per mancato perfezionamento con allegazione di copia di ciascuna di esse al registro stesso. Utilizzando queste informazioni il P.M. sequestrò presso gli uffici dell'Intercontinental Assicurazioni S.p.A. in Roma, copia della polizza n. 3687065 col relativo certificato di assicurazione - contraente Avignone Giuseppe relativamente all'autovettura tg. Roma M 40501 - redatta il 1° aprile 1977, ma registrata in cassa nella data del 6 aprile 1977 (vol. 20°, pagg. 14-16); presso l'agenzia «Primavera» della compagnia suddetta, gestita dal Cafari, fu sequestrata la polizza n. 3687064 - contraente Avignone Giuseppe in relazione alla medesima autovettura - emessa il 6 aprile 1977 con scadenza al 6 aprile 1978, annullata e registrata come tale al n. 6 nella distinta delle polizze da annullare n. 27090 del 7 aprile 1977 (vol. 20°, pagg. 187 e segg.).

L'interrogatorio in data 27 aprile 1977 di Tiberia Felice, procuratore dell'agenzia 982 della compagnia assicuratrice S.I.D.A. (vol. 20°, pag. 19), consentì, infine, di apprendere che tramite la subagenzia gestita da Brevetti Claudio era stata stipulata una polizza «aperta», «provvisoria per cinque giorni», per la durata di un anno a partire dal 14 maggio 1976 con Procaccini Roberto, titolare dell'autosalone EUROP, con facoltà di quest'ultimo di riassicurare provvisoriamente per un massimo di cinque giorni gli acquirenti delle automobili da lui vendute e quelle in prova; a mezzo dello stesso Tiberia si accertò che le polizze n. 630333 e n. 630347, che presso l'autosalone del Procaccini dove erano state sequestrate (vol. 20°, pagg. 16 e 17) risultavano abbinate alla Fiat 128 tg. Roma M 40501 dell'Avignone, si riferivano in realtà la prima ad un motociclo tg. Roma 346733, assicurato dal 6 all'11 aprile 1977, e la seconda all'autovettura tg. Roma D 86842, assicurata dal 15 al 20 aprile 1977.

Alle ore 18,30 del 26 aprile 1977 il brig. CC. Natoli Giuseppe del Nucleo investigativo di Roma si recò al Policlinico Umberto I di quella città e verificò che né presso il posto di polizia, né presso l'ufficio accettazione, né presso la clinica «neuro» del suddetto ospedale risultava dai registri che Avignone Giuseppe vi fosse mai stato ricoverato (vol. 13°, pag. 29). Il m.llo P.S. Villani Aristide, in servizio presso il posto di polizia del policlinico, pur ammettendo di conoscere Procaccini Roberto, non ricordò di averlo visto il 1° aprile 1977 accompagnare in quell'ospedale un amico colpito da attacco epilettico; egli negò di conoscere il dr. Cafari Enzo, il cui nome dichiarò di sentire allora per la prima volta, e riferì che qualche tempo addietro gli era pervenuta la telefonata di un legale mentre non era in ufficio: il legale aveva lasciato il numero telefonico ed egli si era messo in contatto con lui, rispondendogli di non ricordare se il 1° aprile 1977 il Procaccini aveva condotto in ospedale una persona ammalata (vol. 13°, pag. 28).

Proseguono i controlli

La complessa indagine era stata intanto estesa anche alla data di acquisto da parte dell'Avignone della Fiat 128 tg. Roma M 40501 mediante sequestro, in data 27 aprile

1977 dell'atto di vendita dell'autoveicolo e di tutta la documentazione ad esso relativa (vol. 20°, pag. 24); dall'atto risultò che la vendita si era conclusa tra Crespi Giampiero, venditore, e Avignone Giuseppe, acquirente, per un prezzo non indicato, a saldo del quale erano state rilasciate dall'Avignone n. 2 cambiali, rispettivamente di L. 500.000 con scadenza al 30 maggio e di L. 1.000.000 con scadenza al 30 giugno 1977 in favore dell'autosalone EUROP s.r.l. con iscrizione di ipoteca legale per tale somma: le sottoscrizioni erano state autenticate dal notaio Pietro Mattina di Roma il 1° aprile 1977 al n. 778802 di repertorio e la registrazione era avvenuta il 14 aprile 1977 (vol. 20°, pag. 27).

In proposito Mattei Renato, titolare dell'agenzia 3M di Roma, confermò il 27 aprile 1977 (vol. 1°, pag. 176) di aver redatto il suddetto contratto di vendita, trasmessogli, già sottoscritto dai contraenti dall'autosalone EUROP; la pratica, annotata in una rubrica in data 8 aprile, era stata registrata presso l'agenzia il 19 aprile 1977, dopo l'iscrizione nel P.R.A., eseguita in pari data; egli negò, invece, sia che le sottoscrizioni dei contraenti fossero state apposte in sua presenza, sia di aver detto lui alla «signora Ines» (al secolo Lo Jacono Maria Ines, titolare di altra agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche in Roma) che l'atto di vendita in questione era stato stipulato il 1° aprile 1977. Il Mattei precisò che la signora Ines provvedeva a ritirare quotidianamente presso le varie agenzie le dichiarazioni di vendita di autoveicoli per consegnarle a vari notai ai fini dell'autenticazione delle firme dei contraenti, e, quindi, restituirle per i successivi adempimenti pesso l'A.C.I.; egli, quindi, una volta compilata la dichiarazione di vendita, sottoscritta in bianco dai contraenti, secondo gli appunti trasmessigli dalla ditta venditrice, non sapeva a quale notaio la pratica sarebbe stata avviata; tuttavia, era in grado di riferire l'esistenza di una prassi per cui l'autenticazione delle sottoscrizioni dei contraenti da parte del notaio prendeva la data del giorno precedente a quello della consegna dell'atto di vendita.

Venne, allora, ordinato quello stesso giorno il sequestro del terzo volume del repertorio degli atti tra vivi del notaio Mattina (numeri progressivi dal 777728 al 779319) recante la prima iscrizione alla data del 24 marzo e l'ultima quella del 18 aprile 1977 (vol. 20°, pag. 31). Il notaio non replicò (vol. 4°, pag. 240) all'affermazione del Mattei che la sottoscrizione dell'atto di vendita suddetto non fosse avvenuta in sua presenza, né seppe spiegare la divergenza fra la data segnata sul documento (1° aprile 1977) e quella della registrazione in repertorio (14 aprile 1977), per cui nei suoi confronti fu immediatamente emesso ordine di cattura (vol. 1°, pag. 170) in quanto imputato del reato p. e p. dall'art. 479 C.P. per avere, nell'esercizio delle sue funzioni di notaio, attestato falsamente che Avignone Giuseppe aveva sottoscritto in Roma ed in sua presenza il 1° aprile 1977 l'atto di compravendita dell'automobile Fiat 128 tg. Roma M 40501 (n. 778802 rep.) e del reato p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere in tal modo aiutato Avignone Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'autorità relative all'omicidio dell'app. CC. Condello e del c.re Caruso; interrogato il 28 aprile successivo (vol. 12°, pag. 16) egli escluse di aver voluto favorire l'Avignone, che non conosceva neppure di vista, ammettendo, invece, rispetto al falso ideologico contestatogli di esser potuto incorrere in qualche errore di data, personalmente o attraverso i suoi collaboratori di studio, e affermando, dopo aver preso visione del relativo numero di

repertorio che se la registrazione del contratto di compravendita tra il Crespi e l'Avignone recava la data del 12 aprile 1977, era evidente che l'atto era stato da lui stipulato proprio in quella data.

Maggiori elementi vennero da Seminadore Giovanna, moglie del Mattina, che, presentatasi spontaneamente a testimoniare il 30 aprile ed il 2 maggio 1977 (vol. 13°, pagg. 46 e 51), oltre a contestare l'autenticità sia del timbro apposto sul retro del contratto di compravendita che della data del 1° aprile 1977 in calce all'autenticazione, fece osservare che il numero progressivo della registrazione (66397) non poteva certo riferirsi ad atto stipulato il 1° aprile di quell'anno. Su sua richiesta il 2 maggio fu interrogato anche Tozzi Elio, dipendente del ministero della difesa e saltuario aiutante del notaio Mattina (vol. 13°, pagg. 46 e 52), il quale affermò di aver registrato l'atto di vendita in parola nel repertorio del notaio il 12 aprile 1977, data in cui gli era stato consegnato da tale Zeppieri Aldo, ex dipendente, come la «signora Ines», del notaio Mattina; il timbro con l'attestazione dell'autenticazione delle firme dei contraenti era già stato apposto, per cui, avuta consegna dell'atto, egli vi aveva aggiunto il numero 778802 ed il nome del notaio, il quale aveva poi impresso il proprio sigillo sull'atto sottoscrivendolo. Il Tozzi rilevò che la data del 1° aprile 1977 in calce all'autentica doveva essere stata già segnata prima della trasmissione dell'atto allo studio perché la calligrafia non era né sua, né del notaio, il quale non avrebbe mai indicato con il numero d'ordine anziché col nome il mese della data; egli si disse certo che l'atto non poteva essere stato redatto il 1° aprile 1977 perché tanto il numero precedente quanto quello successivo del repertorio riguardavano atti stipulati il 12 aprile di quell'anno e si giustificò per aver proceduto ugualmente alla registrazione dell'atto nel repertorio, malgrado la divergenza con la data di stipulazione adducendo di non averla rilevata per evidente distrazione, probabilmente scambiando l'«1» per «12».

Il crollo degli alibi

Alla luce dei risultati di questa e delle precedenti indagini i carabinieri il 4 maggio 1977 ineterrogarono nuovamente in Roma il Mattei (vol. 12°, pag. 23), che dopo un primo tentativo di mantenere la precedente versione, avvertito della necessità della sospensione dell'interrogatorio perché nella sua dichiarazione di aver ricevuto la consegna dell'atto di compravendita dal Procaccini il 1° aprile 1977 si ravvisavano gli estremi di reato, chiese che si proseguisse ed ammise che il Procaccini, in effetti, gli aveva consegnato il contratto anzidetto e la relativa richiesta di iscrizione al P.R.A. lunedì 4 aprile 1977 verso le ore 18,30, mostrandogli anche due cambiali a firma dell'Avignone recanti la data di emissione del 1° aprile 1977 e sollecitandogli la pratica perché, a suo dire, l'acquirente era un soggetto *«che non gli piaceva, per cui voleva togliersi da ogni responsabilità»*. Il Mattei ribadì che il Procaccini gli aveva consegnato gli stampati già firmati dai contraenti ed egli ne aveva ultimato la compilazione riportando a macchina i dati necessari, formitigli dallo stesso Procaccini con un appunto che esibì; quindi, il contratto di vendita era stato consegnato l'8 aprile 1977 alla sig.ra Ines per la trasmissione al notaio ed il 15 aprile successivo gli era

stato restituito debitamente registrato, con sul retro il timbro con la data e la firma del notaio. Dichiarò, infine, il Mattei di aver detto inizialmente che la pratica gli era stata consegnata il 1° aprile su specifica richiesta del Procaccini e soggiunse che il 26 aprile, un paio d'ore prima che egli si recasse in caserma per essere interrogato dal giudice di Palmi, si era presentato a sua moglie nei locali dell'agenzia un individuo per invitarla a ricordagli di confermare quanto era stato concordato; da allora era vissuto nel terrore, tanto da decidere di chiudere l'agenzia; non aveva più rivisto il Procaccini, pur avendolo cercato più volte. Ferretti Clara, moglie del Mattei, il 4 maggio 1977 (vol. 12°, pag. 26) confermò per la parte che la riguardava le circostanze riferite dal marito.

Il 4 maggio 1977 si presentarono spontaneamente al P.M. in Palmi Lo Jacono Maria Ines e Cocco Angela, contitolari di un'agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche in Roma, la prima delle quali (vol. 13°, pag. 56) chiarì che il loro lavoro consisteva nel raccogliere presso le varie agenzie specializzate le dichiarazioni di vendita già compilate, nell'apporvi il timbro dell'autentica e nel trasmetterle, tramite il loro collaboratore Zeppieri Aldo, all'ufficio del notaio, che provvedeva giornalmente a registrarle in repertorio; dichiarò che l'atto relativo all'acquisto dell'Avignone, trasmesso dall'agenzia 3M il 12 aprile 1977, era stato ricevuto dalla Cocco, che era stata pregata dalla moglie del Mattei di inserire nell'autentica delle firme la data del 1° aprile 1977 e di far registrare l'atto nel repertorio notarile con la stessa data, e spiegò che ciò era possibile perché nella prassi qualche notaio lasciava liberi alcuni numeri di repertorio per aiutare gli amici: perciò, se il notaio Mattina avesse voluto favorire qualcuno ne avrebbe avuto così la possibilità, mentre, invece, l'atto era stato registrato solo il 12 aprile 1977. La Lo Jacono aggiunse di aver apposto di suo pugno la data del 1° aprile 1977 sulle due copie dell'atto rispettivamente destinate al P.R.A. ed all'ufficio del registro, riconoscendo la propria calligrafia sugli originali acquisiti agli atti, ed asserì di averlo fatto per aderire all'espressa richiesta della moglie del Mattei, non conoscendo il titolare dell'autosalone che si era interessato della vendita dell'autovettura.

I risultati delle indagini e, in particolare, le deposizioni della Lo Jacono e della Cocco portarono all'emissione, in data 4 maggio 1977, di ordine di cattura (vol. 2°, pag. 23) di Mattei Renato e di Ferretti Clara in Mattei, imputati dei reati indicati in epigrafe. I due vennero interrogati dal P.M. il 10 maggio 1977 (vol. 12°, pagg. 30 e 31) e la Ferretti ammise di aver chiesto alla Cocco di far repertare l'atto di vendita in questione in data 1° aprile 1977, assumendo di aver agito su corrispondente richiesta dell'autosalone EUROP, previa conferma telefonica da parte dell'impiegata Rotondi Viviana dei dati precedentemente trasmessi su un appunto e, in particolare, della data di emissione delle cambiali rilasciate dall'Avignone, che era proprio quella del 1° aprile 1977; l'imputata disse di non ricordare quando le era stata consegnata la pratica dall'autosalone EUROP e riferì che solitamente dalla ricezione delle pratiche alla consegna ai procacciatori di affari dei notai passavano tre o quattro giorni. Il Mattei ammise definitivamente che l'atto gli era stato trasmesso dall'autosalone EUROP venerdì 8 aprile 1977, adducendo a giustificazione del proprio operato di aver agito solo per fare una cortesia al Procaccini, il quale gli aveva taciuto i

veri motivi per cui voleva che l'atto di vendita fosse registrato nel repertorio notarile in data 1° aprile, lasciandogli credere che l'anticipazione servisse a farla coincidere con quella di emissione delle cambiali rilasciate dall'acquirente.

Dopo la formalizzazione dell'istruttoria, su richiesta del P.M. del 12 maggio 1977 (vol. 12°, pag. 87), il G.I. interrogò Procaccini Roberto, nel frattempo arrestato (vol. 12°, pag. 152); questi affermò che Avignone Giuseppe gli era stato presentato intorno al 20 marzo dell'anno precedente nel proprio autosalone da tale Andrea o Francesco Doria detto «Alicione»; all'Avignone, che intendeva acquistare un'autovettura, egli aveva proposto una BMW 3000 CS in riparazione, che quello si era riservato di provare quando fosse stata rimessa in ordine. L'Avignone era ritornato giorno 27 (o 28 o 29) marzo ed era stato da lui accompagnato ad acquistare cerchioni in lega leggera da montare sulla sua Fiat 127; era tornato ancora nel suo salone il 1° aprile, accompagnato da tale Raso Francesco e Morabito Giuseppe (quest'ultimo - affermò il Procaccini - era stato da lui riconosciuto in una fotografia mostratagli dopo il suo arresto dai carabinieri di Roma) e, poiché non era rimasto contento della BMW, aveva deciso di acquistare una Fiat 128 color verdino, essendo rimasto senza macchina: infatti, quel giorno non si era presentato con la Fiat 127 bianca, sulla quale era arrivato le volte precedenti con tal Forgione come conducente.

Il Procaccini spiegò di ricordare la data del 1° aprile come quella del rilascio da parte dell'Avignone di due cambiali di L. 500.000 e di una dichiarazione di responsabilità per i danni eventualmente cagionati dall'autovettura da lui acquistata; lo stesso Avignone aveva sottoscritto un modello a stampa per l'accettazione dell'ipoteca legale, che era stato poi - il giorno o alcuni giorni, ma non una settimana, dopo - da lui trasmesso, probabilmente di persona in assenza della sua segretaria per malattia, al titolare di un'agenzia per pratiche automobilistiche Mattei Renato senza preoccupazioni di tempestività, data la prassi notarile di indicare nell'autentiazione delle firme dei contraenti la data dell'atto predisposto dai commercianti. Facendo appello a questa prassi, che assicurava comunque la corrispondenza della data del contratto a quella di emissioni delle cambiali, il Procaccini negò di aver sollecitato il Mattei o la moglie di lui affinché il rogito portasse la data del 1° aprile 1977, ammettendo tuttavia la possibilità di aver pregato il Mattei di far presto perché gli erano state rilasciate due cambiali di L. 500.000; smentì inizialmente, di aver detto al Mattei che l'Avignone non gli piaceva e che perciò voleva togliersi ogni responsabilità, ma aggiunse di non poter escludere a distanza di tempo di aver potuto dir questo con riferimento all'affidabilità dell'Avignone; negò, altresì, di conoscere Cocco Angela, Gaudio Ines e Cafari Vincenzo.

Il Procaccini concluse, quindi, la sua deposizione raccontando al G.I. che la mattina del 1° aprile nel suo salone l'Avignone si era sentito male, mandando bava dalla bocca e mordendosi la lingua per poi cadere a terra privo di sensi, per cui lo aveva accompagnato al policlinico di Viale Regina Margherita, dove aveva incontrato il m.llo di p.s. Villani, da lui conosciuto per avergli prestato a volte autovetture, ed era stato da lui avviato al reparto. L'Avignone, però, si era nel frattempo riavuto e, vedendo fra l'altro che il reparto era in pessime condizioni, era voluto andar via; lo aveva, perciò, riportato all'autosalone, dov'erano rimasti i suoi amici e con quelli se n'era

andato, facendosi rivedere alcuni giorni dopo per trattare l'acquisto di un'Autobianchi 112, ma era stato poi arrestato. L'autosalone lo aveva chiuso il 22 aprile 1977, dopo aver appreso dal nipote, Piastra Walter, che i carabinieri lo avevano picchiato e cercavano anche lui per picchiarlo ed arrestarlo.

Sul punto la vicenda istruttoria si concluse il 18 dicembre 1978, allorché il G.I. interrogò la Cocco e la Lo Jacono (vol. 12°, pagg. 211 e 213) quali imputate del delitto di favoreggiamento di Avignone Giuseppe, contestato loro con mandato di comparizione del 2 dicembre 1978 (vol. 9°, pag. 1073). Entrambe negarono di conoscere il presunto favoreggiato e furono concordi nel dire di aver chiesto al «repertorista» del notaio Mattina, Tozzi Elio, la retrodatazione al 1° aprile ritenendo che servisse a rendere contestuale la stipulazione dell'atto di compravendita e l'emissione dei titoli cambiari da parte del compratore, così come la Ferretti aveva giustificato la propria richiesta alla Cocco; precisando di non essere in buoni rapporti col notaio Mattina, del quale erano state dipendenti ed avevano da quattro anni una vertenza di lavoro, facendo rilevare che perciò, se fossero state al corrente delle reali finalità della retrodatazione, si sarebbero certamente rivolte al altro notaio.

L'interrogatorio di Giuseppe Avignone

Il P.M. il 30 aprile 1977 interrogò Avignone Giuseppe (vol. 12°, pag. 21), dando preliminarmente atto a richiesta del difensore, che egli appariva in condizioni fisiche precarie e dichiarava di parlare con difficoltà perché riteneva di avere delle costole rotte e di accusare dolori agli arti e alla testa per essere stato malmenato dai carabinieri sia a Roma, sia a Lametia Terme, dove gli era stato messo un cappuccio in testa ed era stato costretto a bere acqua salata, venendo poi colpito al capo e al torace con conseguenti lesioni; l'Avignone aggiunse di essere stato portato a Cosenza, dove il m.llo CC. D'Elia lo aveva minacciato di rappresaglie contro i familiari se avesse fatto parola di tutto questo al giudice. In ordine ai reati contestatigli l'imputato negò di aver ucciso i carabinieri e asserì di non saperne niente, che la dichiarazione resa al m.llo D'Elia gli era stata estorta con la violenza e che, se realmente avesse dichiarato i fatti in essa contenuti, non avrebbe avuto difficoltà a confermarli davanti al magistrato; c'era stato un capitano che gli aveva detto *«Se non firmi la dichiarazione sei un uomo morto»* ed allora aveva firmato: egli, in effetti, il 1° aprile 1977 non si trovava in Taurianova, anche se in quel momento non ricordava dov'era stato. L'Avignone confermò di avere comprato da Procaccini Roberto la Fiat 128 gialla tg. Roma M 40501, affermando di non sapere chi ne fosse in quel momento in possesso; negò di aver conosciuto prima dei fatti il Cafari ed il Bussetta e dichiarò di ricordare benissimo di essere stato ricoverato a Roma presso un ospedale, dov'era stato accompagnato dal medesimo Procaccini; concluse col far presente che al momento del suo arresto in Roma non aveva minimamente opposto resistenza ai carabinieri ed esibì camicie che disse sporche del sangue da lui perduto a seguito delle violenze subite.

Lo stesso giorno il P.M. acquisì copia del referto del medico della casa circondariale di Lametia Terme in data 24 aprile 1977, ore 10,30 (vol. 12°, pag. 22), il quale aveva riscontrato al detenuto ecchimosi alla regione orbitaria. Lieve ferita lacera sacco retro

padiglione orecchio d. Lieve ferita lacera regione ventrale abrasa base mignolo s. Lieve ecchimosi 3° inferiore regione ventrale avambraccio sin. Lieve contusione escoriata 3° medio regione laterale esterna coscia d., contusione, lievemente escoriata, regione trocanterica sin., contusione ecchimotica 3° medio regione interna coscia d. Contusione lieve regione anteriore ginocchio d., contusione ecchimotica regione mammaria sin. Contusione, poco appariscente, sulle regioni scapolari.

Ecchimosi sulla regione acranale sin. e terzo superiore regione laterale emitorace sinistro. Contusione base emitorace d. regione posteriore.

Il 12 luglio 1977 l'Avignone fu interrogato su sua richiesta per lettera (vol. 5°, pagg. 369-373) dal Giudice di sorveglianza di Catanzaro (vol. 5°, pagg. 377-384), al quale dichiarò di essere stato arrestato il 22 aprile 1977 in Roma, di fronte ad un bar del quartiere Prenestino: una ventina di carabinieri in borghese lo avevano scaraventato su un'Alfetta e portato in una caserma di Roma, dov'era stato interrogato fino alle ore tre del mattino; a quell'ora fu trasferito alla caserma di Lametia Terme e affidato al m.llo Canio D'Elia: gli avevano messo un cappuccio di tela e lo avevano pestato per fargli rivelare chi aveva preso e dove fosse nascosto il mitra dei carabinieri trafugato a Razzà. Allo scontro a fuoco del 1° aprile 1977 in questa località, in seguito al quale avevano perso la vita suo fratello Rocco e suo nipote Vincenzo e due carabinieri, egli non era stato presente perché si trovava a Roma in stato di latitanza per sottrarsi al soggiorno obbligato; i carabinieri lo avevano «riempito» di pugni tanto che aveva il viso gonfio e pesto, lo avevano costretto a bere acqua salata e gli avevano tagliuzzato le dita della mano destra per verificare se dopo il pestaggio reagiva ancora al dolore; era stato picchiato anche al capo per diverse ore, poi, verso le ore 15 del 23 aprile 1977, era stato portato al carcere di Cosenza e la stessa sera, dopo poche ore, di nuovo a Lametia, dove il mattino dopo il sanitario gli aveva riscontrato lesioni guaribili in dieci giorni, seguite da un'ulteriore prognosi di sedici giorni, trascorsi i quali, poiché accusava ancora dolore al torace per i calci ricevuti, era stato ricoverato al centro clinico carcerario di Messina per essere sottoposto a radiografia il 24 maggio 1977 a più di un mese dal pestaggio, in seguito al quale aveva perso un molare dell'arcata superiore destra ed accusava cefalee e dolore all'orecchio sinistro.

L'imputato proseguì precisando che il 24 maggio 1977 la traduzione era stata eseguita dallo stesso m.llo D'Elia con quattro o cinque militari (il maresciallo aveva rimandato indietro l'agente infermiere che per ordine del sanitario delle carceri di Lametia avrebbe dovuto accompagnarli). Nel viaggio verso Messina lo avevano fatto fermare alla caserma di Bagnara, dove il D'Elia lo aveva ripreso per aver detto al giudice d'essere stato malmenato e avrebbe voluto costringerlo a dire al giudice di Palmi di essersi incontrato il 1° aprile 1977 con Renato Montagnese alla stazione Esso di Taurianova; alla sua obiezione di aver conosciuto diversi uomini politici, ma non quest'ultimo, il sottufficiale lo aveva preso a schiaffi e poi, con applicazione di una maschera sul viso che lasciava scoperta la bocca, era cominciato il solito trattamento con i secchi di acqua e sale; il D'Elia aveva aggiunto che quel mattino avevano arrestato i suoi familiari e lo aveva minacciato, se non avesse ammesso il suo incontro con il Montagnese, di arrestare anche le donne della sua famiglia, promettendogli di ucciderlo alla prima occasione, di schiacciarlo come un topo: le sofferenze e la

paura lo avevano indotto ad aderire, ma giunto a Messina aveva riferito i fatti al proprio avvocato. Da Messina dopo una ventina di giorni era stato ricondotto al carcere di Lametia Terme.

Le accuse di Avignone

Formalizzata l'istruttoria, il G.I. in data 14 novembre 1977 procedette all'interrogatorio del Cap. CC. Giannoni Mario Angelo, comandante della Compagnia di Lametia Terme (vol. 15°, pagg. 284-285), il quale confermò che l'Avignone, in traduzione da Roma, era stato condotto dapprima presso la casa circondariale di Lametia, dove, però, non c'erano celle di isolamento libere, e quindi presso la caserma dei carabinieri: mancando anche qui una camera di sicurezza agibile, era stato fatto sedere nell'ufficio del comandante della stazione e lì, gia in sua presenza, riferendosi ai fatti di Razzà, aveva dichiarato di voler chiarire la propria posizione perché in quella «storia» egli c'entrava solo marginalmente, aggiungendo di voler parlare col m.llo D'Elia, che conosceva da molti anni, per riferirgli i fatti così come erano avvenuti. Alle insistenze dell'Avignone, avendo, peraltro, conoscenza superficiale dei fatti di Razzà, aveva fatto chiamare il sottufficiale, che prestava servizio a Catanzaro; nel frattempo l'Avignone gli aveva detto di essere stato presente a Razzà senza, tuttavia, essere armato e che altri avevano sparato contro i due carabinieri: egli era fuggito perché temeva, se trovato sul posto da altri militari, di essere ucciso perché ritenuto colpevole dell'omicidio dei loro commilitoni.

La sua versione dei fatti l'Avignone l'aveva ripetuta in presenza del m.llo D'Elia e, anche se a entrambi era sembrata ammannita a scopo difensivo, lo avevano invitato a metterla per iscritto. Il teste dichiarò di aver fatto presenti le sue perplessità per il fatto che l'imputato, oltre ad essere in transito, era in stato di detenzione a avrebbe dovuto essere interrogato dal magistrato; l'Avignone, tuttavia, aveva insistito, replicando alla sua obiezione che non era assistito da un difensore, col dire di non volere avvocati e di preferire che nessuno sapesse della dichiarazione che stava per fare. Cosicché era stato preparato il dattiloscritto in base ai fatti da lui riferiti ed egli lo aveva sottoscritto; nessuna violenza gli era stata usata; tant'era che l'Avignone aveva rifiutato di dire loro chi lo avesse ospitato durante la sua latitanza in Roma, scusandosi col non volere «mettere nei guai» i suoi amici. E, in verità, - proseguì il teste - l'imputato era giunto alla compagnia di Lametia del tutto casualmente ed in effetti versava in condizioni fisiche precarie, mostrando tumefazioni varie al volto e all'orecchio; preoccupato per il suo stato egli si era messo in contatto con i carabinieri di Roma, apprendendo che le lesioni riportate dall'Avignone risalivano alle circostante in cui era avvenuto il suo arresto, allorché l'imputato aveva opposto resistenza iniziando una violenta colluttazione con alcuni militari, che avevano riportato anch'essi lesioni. Secondo il teste la spontaneità della dichiarazione risultava, peraltro, dal suo stesso contenuto, inteso a evidenziare il ruolo del tutto secondario svolto dall'Avignone nel corso dei tragici avvenimenti di Razzà, dov'egli aveva protestato d'essersi trovato per caso, avendo saputo - il teste non ricordava da chi - che in quella contrada c'era il sindaco di Canolo che gli voleva parlare. L'imputato era

stato, poi, tradotto al carcere di Cosenza, dove non era stato accettato per mancanza di celle di isolamento disponibili, e, quindi, sistemato in quelle di Lametia, dopo che si fu accertato presso altre case del distretto che altrove non c'era posto: di ciò era stato tenuto informato il magistrato inquirente. Lo stesso giorno fu interrogato il m.llo CC. D'Elia Canio, in servizio presso la sezione speciale anticrimine di Catanzaro (vol. 15°, pagg. 286-287); egli confermò puntualmente quanto già riferito dal cap. Giannoni, facendo presente di aver conosciuto da tempo l'Avignone, di cui gli era nota la pericolosità. Ricordò che, da ultimo, lo aveva arrestato nell'aprile del 1972, in circostanze molto movimentate, allorché quello, trovandosi nell'ufficio della squadra di P.G. della caserma CC. di Taurianova, perché sospettato di numerosi attentati dinamitardi con finalità estrosive, aveva approfittato della sua momentanea assenza e, dopo aver rotto il vetro d'una finestra, si era armato di un frammento servendosene per minacciare i militari dell'Arma: egli lo aveva ridotto all'impotenza dopo una violentissima colluttazione, facendosi scudo di una sedia.

Interrogato il 3-3-1978 Procaccini Roberto, il successivo 4 marzo il G.I. sottopose nuovamente a interrogatorio Avignone Giuseppe (vol. 12°, pagg. 189-192), che ribadì di non aver fatto alcuna dichiarazione spontanea al m.llo Canio D'Elia, al quale non lo legava alcun rapporto di fiducia giacché in precedenza lo aveva violentemente percosso per farlo confessare d'essere autore dell'attentato dinamitardo alla caserma dei carabinieri di Polistena: per giustificare le percosse il D'Elia o altro militare lo aveva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, delitto dal quale gli pareva di essere stato assolto; la dichiarazione spontanea era pura invenzione del D'Elia e lui non ricordava neppure se aveva sottoscritto il verbale, anzi era certo che la firma in calce al verbale stesso non era la sua perché non era in grado di apporla avendo la mano destra in pessime condizioni in conseguenza delle percosse subite a Roma e a Lametia Terme (in questa seconda località è stato il D'Elia a bastonarlo, applicandogli inoltre una maschera di gomma sul viso onde fargli inghiottire una notevole quantità di acqua salata, torturandolo con lo spegnergli un sigaro sulla coscia sinistra e fratturandogli probabilmente alcune costole).

Il 21 marzo 1977 - proseguì l'Avignone - si era recato a Roma per motivi che non intendeva rivelare e che comunque erano leciti e lì si era fermato fino al 4 aprile, prendendo alloggio presso tale Luciani Giovanna. Il 1° aprile aveva acquistato una Fiat 128 nell'autosalone del Procaccini che, avendolo colto un improvviso attacco di epilessia, lo aveva accompagnato al Policlinico, dove però si era ripreso e non aveva, quindi, richiesto il ricovero, né era stato visitato da alcun medico: ricordava che il Procaccini aveva parlato con una persona chiamandola «maresciallo», che li aveva avviati al reparto uomini. Usciti dall'ospedale, erano tornati all'autosalone, dove aveva firmato una dichiarazione di acquisto dell'autovettura, senza interessarsi dell'iter burocratico: non si era recato, perciò, da alcun notaio, né aveva conosciuto Mattei Renato o Ferretti Clara o le altre persone che avevano curato la redazione dell'atto di compravendita.

Raccontò, a questo punto l'imputato, come il 21 marzo 1977 si fosse recato a Roma con la propria Fiat 127 blindata, accompagnato, in qualità di autista, da un tale di Taurianova che non intendeva nominare; quest'ultimo si era trattenuto con lui a

Roma fino al 30 marzo; allorché aveva avuto notizia per telefono dai suoi familiari che i carabinieri erano stati in casa sua ad effettuare una perquisizione ed era perciò rientrato con la Fiat 127, che il successivo giorno 31 aveva consegnato a sua moglie Anselmo Chiara. Poiché egli a Roma non circolava con automobili targate RC fin dal 22 marzo si era fatto dare dal Procaccini la Fiat 128, facendola assicurare per cinque giorni, prorogati per altri cinque giorni.

Il 2 aprile si era recato da Cafari Vincenzo, su appuntamento preso telefonicamente la sera prima, allorché telefonando alla moglie aveva appreso che i carabinieri erano in possesso della sua Fiat 127 e si era preoccupato di poter essere coinvolto in qualche brutta faccenda così come era avvenuto in precedenza. Col Cafari si erano incontrati giorno 2 aprile al bar Europa, vicino Porta Pia, e lì gli aveva detto di aver lasciato la Fiat 128 in sosta il giorno precedente, anzi di aver percorso con quell'autovettura un tratto di strada in divieto, venendo notato da un vigile urbano che aveva tentato di fermarlo, senza riuscirci perché lui si era allontanato: aveva manifestato al Cafari il proprio timore per la notizia appresa dalla moglie, chiedendogli se poteva indurre il vigile a contestargli con la data del 1° aprile la contravvenzione che egli aveva in realtà commesso la mattina precedente. Il Cafari aveva acconsentito e, recatosi in municipio, aveva rintracciato il vigile urbano in base alle indicazioni da lui fornite circa il luogo in cui aveva commesso l'infrazione: questi, riconosciutolo come il contravventore del giorno precedente, si era detto disposto a contestargli la contravvenzione, rinviando però a lunedì 4 aprile la redazione del relativo verbale in quanto sprovvisto del bollettario (il colloquio col vigile era avvenuto alle 14 circa).

L'Avignone riferì di conoscere il Cafari da lungo tempo e di essersi recato a trovarlo più volte nella sede della sua agenzia di assicurazioni anteriormente al 1° aprile; al fine di convincerlo che in effetti il 1° aprile si era trovato in Roma, gli aveva riferito l'episodio del suo ingresso al Policlinico ed il Cafari aveva telefonato al pronto soccorso di quell'ospedale, parlando con qualcuno, probabilmente col maresciallo, al quale si era rivolto il giorno prima il suo accompagnatore Procaccini: dal tono della conversazione aveva capito che l'interlocutore aveva confermato la veridicità della sua affermazione. L'Avignone aggiunse di aver incontrato il 1° aprile persone di cui si riservò di indicare le generalità (un medico, nello studio del quale si era recato alle ore 10 in compagnia di altre persone; alle ore 17, insieme ad altri, la moglie di un tale, incontrato la sera precedente ad un battesimo, col quale aveva un appuntamento presso l'autosalone del Procaccini e che nel frattempo era stato arrestato). Lo stesso fece presente che lungo il tragitto da Lametia a Messina era stato sottoposto a percosse nella caserma di Bagnara: i carabinieri volevano fargli dire che non era stato percosso in Calabria, bensì a Roma, e che a Razzà c'era tale Montagnese; egli aveva risposto di non conoscere nessun Montagnese e il m.llo D'Elia gli aveva mostrato una copia del quotidiano *Giornale di Calabria* con una fotografia di un uomo che gli aveva detto essere il Montagnese; si trattava di persona che non conosceva e di cui non aveva neppure sentito parlare. Ammise di conoscere Giacobbe Salvatore, imprenditore edile di Gioia Tauro al quale aveva fornito sabbia e pietrisco, escludendo recisamente di aver mai pensato di taglieggiarlo; non aveva, invece, sentito mai nominare i fratelli Medici e non conosceva neppure di vista Vincenzo Zinnato da Palmi,

che però riteneva fosse stato amico del fratello Rocco in quanto quest'ultimo aveva effettuato trasporto di materiale per suo conto, né aveva mai sentito parlare di Domenico D'Agostino, sindaco di Canolo. L'imputato, infine, rivelò di possedere sotto nome della moglie «solamente» tre camion e due motopale, impiegati fino ad allora per il trasporto di materiali nel costruendo centro siderurgico di Gioia Tauro: riteneva che delle due motopale, rispettivamente marca Fiat e Caterpillar, la prima fosse stata venduta per impossibilità di farla lavorare; lo stesso affermò di conoscere di vista Furfaro Ezio, che aveva sostituito tale Licordari come agente della MAIA, la ditta che trattava le macchine Caterpillar, e riferì che la sua pala gommata di questa marca gli aveva dato fastidi per difetti di frenatura.

In esito all'interrogatorio, su richiesta dell'imputato, il G.I. acquisì una camicia, una canottiera e un paio di calzini che quello aveva dichiarato essergli stati forniti dai carabinieri di Lametia in sostituzione dei suoi intrisi di sangue.

Avignone imputato di calunnia

Con mandato di cattura n° 17 del 6 agosto 1978 (vol. 9°, pag. 1050) il G.I. contestò all'Avignone i reati di falso di cui ai capo o), u) e il reato di calunnia in danno dei carabinieri, da lui ingiustamente accusati, in una lettera pubblicata dal quotidiano «*Gazzetta del Sud*» del 24-4-77, di aver provocato lesioni ai suoi familiari Avignone Filippo e Vincenzo; l'imputato fu interrogato il 4 novembre 1978 (vol. 12°, pagg. 204-207) e si dichiarò colpevole della falsificazione della patente di guida di Zito Giuseppe effettuata mediante apposizione della propria fotografia in seguito ed a causa della revoca della sua patente da parte del Prefetto di Reggio Calabria: asserì di non ricordare dove avesse trovato la patente dello Zito e se avesse conosciuto quest'ultimo prima o dopo il rinvenimento di essa.

Negò l'addebito concernente la calunnia, affermando che il fratello Filippo e il nipote Petullà Vincenzo (e non Avignone Vincenzo) erano entrambi ricoverati all'ospedale per le lesioni inferte dai Carabinieri. L'imputato chiese in quell'occasione di essere sottoposto a perizia medica per l'accertamento delle lesioni infertegli dai carabinieri di Roma, che lo avevano percosso sulla testa (nella regione retroauricolare) quando lo avevano arrestato, e dal D'Elia e dalla sua squadra (il G.I. diede atto che sul capo dell'Avignone si notavano numerosi segni riferibili a pregresse lesioni) ed esibì una lettera inviatagli dal cappellano Costantino Goffredo il 5 settembre 1978, nella quale, fra l'altro, si diceva testualmente:
«*Quello, invece, che non ho potuto mai giustificare è quando l'arrestato, innocente o colpevole, viene sottoposto a maltrattamenti. Questo mio principio l'ho sempre sostenuto e lo sosterrò sempre finché avrò un alito di vita. Ricordo, come eri malconcio... eppure erano passati diversi giorni dal tuo arrivo nel nostro Carcere. Non mi permisero di visitarti...! Solo, come dicevo, dopo parecchi giorni, quando la morsa dell'isolamento si allentò, potetti vederti. Rimasi... disgustato...! Chi ti abbia ridotto in quello stato, fosti tu a dirmelo. Puoi immaginare il mio disgusto. Comunque, non ne parliamo più. Pensavo proprio che non saresti riuscito a sopravvivere*».

L'Avignone, insistendo nel proprio alibi, ribadì che fin dal 21 marzo 1977 si era

recato a Roma, alloggiando presso la signora Giovanna Luciani in Via Circonvallazione Appia, n° 69 int. 1; quando i carabinieri nel tradurlo dal carcere di Lametia a quello di Messina lo avevano condotto nella caserma di Bagnara, sottoponendolo a torture, egli aveva rilasciato una descrizione della casa della Luciani, riferendo al cap. Pellegrini che in un armadio di detto appartamento era custodita una pistola Mauser 6,35 del defunto marito della donna: il cap. Pellegrini aveva trovato in effetti la pistola e la Luciani era stata arrestata; il 30 marzo aveva rilasciato alla Luciani un assegno bancario a firma della moglie tratto sulla Cassa di Risparmio di Cittanova dell'importo di L. 70.000 per l'acquisto di una vestaglia; il 30 o il 31 marzo aveva emesso due altri assegni, rispettivamente di L. 160.000 e 260.000 in favore di un sarto, tale Arletto Michele, residente in Via Cornelia, n. 159, di Roma.

Perizie e verità

In base alla segnalazione in data 20-12-78 della Casa circondariale di Reggio Calabria (vol. 16°, pag. 105) che il sanitario di quell'istituto aveva riscontrato l'Avignone affetto da epilessia e stato depressivo e confusionale con proposta di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il G.I. ordinò che l'Avignone fosse sottoposto a visita medica (vol. 16°, pag. 160). Il Perito d'ufficio, prof. Giuseppe Dieli in data 22 dicembre 1978 (vol. 16°, pagg. 109-111), dopo aver rilevato che di nessuna delle cinque crisi definite epilettiche, registrate nella cartella clinica dell'Avignone presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, risultava una descrizione clinica da parte del sanitario e che dal diario clinico suddetto emergeva come al detenuto fosse stato eseguito più volte l'esame elettroencefalografico con referti nei limiti della norma, tranne che in quello del 16 giugno 1977, che sotto attivazione con iperpnea aveva registrato delle punte - e delle punte-onda - sottopose l'imputato ad esame neurologico con esito negativo, e propose l'effettuazione di un nuovo elettroencefalogramma, al quale l'Avignone accettò in un primo tempo di sottoporsi, pur obiettando che l'esame praticato sotto terapia è in genere negativo e riferendo che prendeva regolarmente due compresse di Gardenale ogni sera, per rifiutare subito dopo di recarsi in ospedale per l'accertamento, adducendo l'inutilità per i motivi che già aveva indicato. Il perito concluse rilevando che dai dati clinico-anamnestici si ricavava che l'Avignone era soggetto saltuariamente a disturbi nervosi di tipo critico, denunciati dallo stesso e descritti nel diario clinico come crisi epilettiche; tuttavia, nessun conforto clinico era dato dall'esame obiettivo, per cui si poteva dedurre che il soggetto presentava in atto solo un'aggressività verbale: l'Avignone era perciò in ottime condizioni fisiche e, a suo parere, non aveva bisogno di ricovero in ospedale psichiatrico, considerando che in un soggetto affetto da inveterata epilessia, come lui affermava di essere perché sofferente dall'età di quindici anni, l'elettroencefalogramma avrebbe presentato, con molta probabilità, anomalie dell'attività elettrica anche essendo il paziente sotto terapia.

Dato l'esito della visita medica il G.I. con ordinanza del 23 dicembre 1978 rigettò la richiesta di ricovero dell'Avignone in ospedale psichiatrico giudiziario (vol. 16°, pag. 112); tuttavia - su istanza dei difensori in data 28 dicembre 1978 (vol. 9°, pag. 928) con

allegata relazione peritale dei prof.ri Aldo Semerari e Antonio Mottola del 14 aprile 1978 (vol. 9°, pag. 930), che lo definivano «*soggetto con gravissime tare ereditarie, epilettico con equivalenti protratti e con tipica alterazione epilettica della personalità*», malattia risalente, «*come ampiamente documentato, a molti anni addietro*» e costituente per «*la sua incidenza sulla struttura caratteriale nonché l'insorgenza di stati crepuscolari protratti, un'infermità che esclude la capacità di intendere e di volere*» - autorizzò il ricovero il 5 gennaio 1979 (vol. 16°, pag. 114) per mere esigenze di cautela, pur ritenendo che la documentazione allegata all'istanza costituisse «*fragile base per dedurre da essa l'esistenza di uno stato di epilessia in Avignone, specie se messa in rapporto con i risultati della visita medica fatta eseguire sull'imputato il 22 dicembre 1978*».

Lo stesso G.I., sempre su istanza dei difensori (vol. 9°, pag. 897), ordinò in data 9 dicembre 1978 (vol. 16°, pag. 93) che si procedesse a perizia grafica al fine di accertare se la firma «Avignone Giuseppe» apposta in calce al verbale della dichiarazione spontanea resa dall'Avignone ai carabinieri di Lametia Terme il 23 aprile 1977, fosse autentica. I periti d'ufficio, prof.ri Giuseppe Faraone e Antonino Burgio risposero al questito con relazione del 13 gennaio 1979 (vol. 16°, fasc. 4°), dichiarando che la firma «Avignone Giuseppe» apposta in calce alla dichiarazione suddetta e quella apposta in calce al primo foglio della stessa risultavano autografe ed erano state vergate entrambe dallo stesso imputato.

Il sindaco di Canolo Domenico D'Agostino

In precedenza su rispettive richieste delle Compagnie CC. di Taurianova del 6 e Roccella Jonica del 24-4-1977 le Procure della Repubblica di Palmi, in data 7 ed 8 aprile, e di Locri in data 12 aprile 1977, autorizzavano l'ascolto e la registrazione delle comunicazioni telefoniche in arrivo e partenza dalle utenze 320014 (Posto telefonico pubblico di Canolo Nuova), 323005 (Municipio di Canolo) e 323008 (Posto telefonico Pubblico di Canolo) tra le ore 00,00 del 13 e le ore 24,00 del 17 aprile 1977; verso le ore 14,40 del 16 aprile era stata intercettata la comunicazione di uno sconosciuto, il quale, dopo aver chiesto di Mimmu u sindacu» e, cioé, di D'Agostino Domenico, sindaco di Canolo, avutolo al telefono gli aveva detto testualmente:

— «*Pronto?*

— *Sì, Mimmu?*

— *Sì.*

— *Mimmu, o Mimmu, senti, vidi ca u fattu, cca ssutta da cuntrada Zaccà, i chiru fattu ra di Carabinieri, i Carabinieri sannu tuttu.*

— *Sì?*

— *Perciò cerca pemmu ti guardi, va bbonu? Va bbonu?*

— *Sicuru?*

— *Sannu tuttu, va bbonu?*

— *Sì.*

— *Perciò guardati, ti salutu.*

— *Ciau*».

In seguito alle registrazioni delle conversazioni telefoniche, si accertò che quest'ultimo non era stato più visto nel paese di Canolo, dal quale si era allontanato il 16-4-1977; emerse, inoltre, che egli possedeva l'Autobianchi 112 tg. RC 150093 color verde pisello (v. rapporto CC. del 10-6-1977 nel 4° vol. a pag. 202 e segg.): tenendo conto di questi dati e di quanto risultava dalle dichiarazioni rese rispettivamente da Avignone Giuseppe il 23-4-1977 e di Furfaro Francesco il 25-4-1977, dalla testimonianza di Morabito Carmelo e dalla stessa intercettazione telefonica il 2-5-1977 il P.M. emise ordine di cattura contro il D'Agostino per i reati indicati in epigrafe (vol. 1°, pag. 207).

Le ricerche dei carabinieri di Roccella Jonica ed Agnana Calabra effettuate presso la sua abitazione in Via Gramsci, n. 4 di Canolo alle ore 0,30 del 4-5-1977, risultarono vane: il padre D'Agostino Nicola dichiarò che egli mancava da Canolo da oltre quindici giorni, essendosi recato per motivi di salute in un'imprecisata località del Nord-Italia (vol. 1°, pag. 213).

Il 4-5-1977 fu presentata al Procuratore della Repubblica di Palmi un'istanza dell'avv. Giuseppe Lupis di Siderno nell'interesse del D'Agostino (vol. 19°, pag. 73), con la quale si chiedeva l'immediato accertamento delle circostanze che questi la mattina del 1° aprile fin verso le ore 11,30 era stato a Canolo Vecchia, presso la casa comunale, occupato in atti del proprio ufficio; alle ore 11,30 era salito a Canolo Nuo-

va, incontrandosi per strada col dr. Vincenzo Sicari, medico condotto; a Canolo Nuova era rimasto fino a quasi le ore 13 presso l'abitazione dello zio Raffaele D'Agostino; a quell'ora, in preda ad un accesso febbrile dovuto alla pioggia di cui, per una violenta bufera, erano rimasti inzuppati scarpe e vestiti, era rientrato a Canolo Vecchia in compagnia di Antonio La Rosa, che a causa del malessere da lui avvertito si era offerto di guidargli l'autovettura; arrivato a Canolo Vecchia si era messo a letto e nel pomeriggio, intorno alle ore 16, era stato visitato dal predetto dr. Sicari, chiamato dai suoi familiari. Il 12-5-1977 al Procuratore della Repubblica di Palmi pervenne da Canolo una lettera a firma del D'Agostino recante la data del 5-5-1977 con la quale egli, avendo appreso che vi erano in atto «provvedimenti di carattere giudiziario» nei suoi confronti, nominava suo difensore l'avv. Giuseppe Lupis con studio in Siderno Marina. Una lettera analoga giunse il 21-6-1977, dopo la formalizzazione dell'istruttoria, al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palmi (vol. 3°, pag. 173): in essa il D'Agostino premetteva di aver appreso dalla stampa di essere ricercato per i tragici fatti di contrada Razzà e nel protestare la sua «totale e completa innocenza» dichiarando di nominare suo unico difensore l'avv. Emidio Tommasini del foro di Reggio Calabria eleggendo domicilio presso di lui: a comprova dell'autenticità del suo scritto e della relativa sottoscrizione il D'Agostino dichiarava di allegare copia fotostatica del suo porto d'armi, allegando in effetti fotocopia della carta d'identità rilasciatagli in Canolo il 14-9-1972).

Il 9-5-1977, verso le ore 9,00, il cap. Gennaro Niglio, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roccella Jonica, insieme con altri tre militari, tutti in abito civile, si recò in Canolo Nuova a bordo di una Fiat 127 bianca con targa civile di copertura in dotazione della compagnia per citare i testimoni indicati nell'istanza proposta da D'Agostino Domenico a mezzo dell'avv. Giuseppe Lupis, i quali avrebbero dovuto essere interrogati quel medesimo giorno dal Sostituto Procuratore della Repubblica d Palmi che conduceva l'inchiesta; alle ore 9,30 i suddetti carabinieri si diedero alla ricerca di uno dei testimoni, l'assessore comunale La Rosa Francesco Antonio, da loro incontrato poco prima all'ingresso nell'abitato di Canolo, dirigendosi verso la contrada Montarola, dove il La Rosa aveva un podere e dove - secondo il m.llo Pezzanc Vincenzo, comandante della stazione CC. di Agnana Calabra, che era con loro - poteva nascondersi il geom. D'Agostino Domenico, sindaco di Canolo, ricercato per ordine di cattura della Procura della Repubblica di Palmi. Ivi giunti, i quattro militari erano scesi appena dalla macchina quando da un gruppo di persone, a circa cinquanta metri di distanza, un individuo giovane e prestante alla loro vista si era dato alla fuga. Riconosciuto dai due militari di Agnana come il La Rosa e ritenuto erroneamente dagli altri due il latitante D'Agostino Domenico, il giovane venne vanamente inseguito (durante l'inseguimento il cap. Niglio scivolò e cadde e dalla pistola che impugnava partì accidentalmente un colpo); dagli astanti, Longo Nicola e parenti del La Rosa, si ebbe conferma dell'identità di quest'ultimo, ma non una spiegazione del suo comportamento (vol. 2°, pagg. 76-84; vol. 13°, pagg. 58-61 e 71); il predetto assessore fu irreperibile nei giorni successivi e alle ore 18,10 del 25-5-1977 la madre Filippone Rosa riferì con gli altri familiari ai carabinieri che erano andati ancora a cercarlo di non aver più visto dopo il 9 maggio, il figlio, che, ammalato, si era dovutc

recare in un'imprecisata località del Nord Italia (voci confidenziali avevano indicato Genova, dove il La Rosa aveva trovato ospitalità presso amici o parenti) (vol. 13°, pag. 112). Il 14 novembre 1977 il m.llo Pezzano riferì al G.I. (vol. 15°, pag. 293) che successivamente, nell'agosto di quell'anno, il La Rosa aveva giustificato la sua improvvisa fuga dicendogli che non aveva riconosciuto i carabinieri perché vestivano in borghese ed aveva creduto fossero banditi; alla domanda sul perhé egli non si fosse allora presentato in caserma, avendo saputo dai parenti che i carabinieri lo cercavano, il La Rosa aveva risposto di non averci pensato. Il m.llo Pezzano disse di ritenere che il La Rosa lo avesse riconosciuto perché, poco prima che quello fuggisse lo avevano incontrato nell'abitato di Canolo Nuova e il La Rosa lo aveva visto; confermò che quella stessa sera il La Rosa era partito per Bolzano e spiegò questo suo contegno con l'intento di sottrarsi ad una testimonianza che avrebbe potuto compromettere lui stesso o il suo amico Domenico D'Agostino. Il G.I. interrogò La Rosa Francesco Antonio il 18 novembre 1977 (vol. 15°, pag. 306) ed ebbe da lui l'ammissione di essere scappato all'improvviso apparire di una macchina e di persone sconosciute, armate di pistola; il teste negò di aver visto il m.llo Pezzano quella mattina e di essere stato invitato successivamente da alcuno a presentarsi in caserma: era rimasto a casa parecchi giorni ancora prima di partire per Bolzano in cerca di lavoro. A domanda del G.I. il La Rosa dichiarò di essersi visto il 1° aprile 1977 col sindaco D'Agostino, ma di non ricordare l'ora per non aver guardato l'orologio. Longo Nicola confermò quello stesso giorno al G.I. (vol. 15°, pag. 307) quanto già aveva riferito ai carabinieri asserendo di ignorare i motivi della fuga improvvisa del La Rosa, dato che i militari, fra i quali egli aveva prontamente riconosciuto il m.llo Pezzano, pur essendo in borghese, erano scesi dall'autovettura con atteggiamento normale e si erano messi a correre solo quando il La Rosa, verso il quale si dirigevano, aveva preso a scappare; durante l'inseguimento, infatti, li aveva sentiti gridare all'indirizzo del fuggitivo: *«Perché scappi? Fermati, fermati!»* poi, a un tratto, il capitano di Roccella aveva inciampato ed era caduto a terra e nello stesso istante si era sentito un colpo d'arma da fuoco.

S'indaga su D'Agostino

Presso il Comune di Canolo furono individuate n. 5 delibere della Giunta Municipale in data 30 marzo 1977, tre delle quali, recante rispettivamente i numeri 43, 44 e 45, protocollate col medesimo n. 686, risultavano pubblicate il successivo 1° aprile e trasmesse al CO.RE.CO. nella stessa data con missive a firma del sindaco D'Agostino Domenico (vol. 20°, pagg. 72-77), mentre le altre due, recanti rispettivamente i nn. 46 e 47, protocollate col medesimo n. 701 risultavano pubblicate il successivo 4 aprile e trasmesse al CO.RE.CO. in pari data con missive a firma dello stesso sindaco (vol. 20°, pagg. 78-81): tutte e cinque le delibere risultavano poi spedite effettivamente tutte in data 5 aprile 1977 (vol. 20°, pagg. 82-83). In proposito il 9 maggio 1977 il P.M. interrogò innanzitutto Nicita Giuseppe, segretario comunale presso i comuni di Bivongi e di Canolo (vol. 13°, pag. 66); questi non fu in grado di ricordare se il 1° aprile fosse stato in servizio nell'uno o nell'altro comune, dato che - pur prestando servizio per

ordine del Prefetto tre giorni in Bivongi e tre giorni in Canolo - aveva facoltà di cambiare ed anche invertire per esigenze di lavoro i giorni di presenza nei suddetti comuni; neppure attraverso la consultazione degli atti del comune fu in condizione di stabilire se il 1° aprile 1977 si fosse trovato in Canolo o in Bivongi né riuscì a rammentare se il sindaco D'Agostino quel giorno fosse in Canolo. Egli spiegò che il testo delle delibere di giunta veniva da lui trasmesso agli impiegati per la redazione negli stampati predisposti, poi da lui sottoscritti nella stessa giornata o successivamente: questo valeva anche per le delibere n. 43, 44 e 45; era certo, comunque, di non aver visto quando il sindaco vi aveva apposto la propria sottoscrizione. Il Nicita chiarì, inoltre, che fra la decisione della giunta e la pubblicazione e spedizione della delibera al CO.RE.CO. intercorrevano un paio di giorni.

L'applicato di segreteria del Comune di Canolo, La Rosa Rosario, affermò quel giorno stesso davanti al P.M. di aver battuto a macchina le delibere citate, ma di non ricordare quando il sindaco ed il segretario comunale le avessero sottoscritte (vol.13°, pag. 65). Lupis Mario, impiegato comunale con mansioni di messo, scrivano e dattilografo, ammise (vol. 13°, pag. 62) di aver redatto la bolletta di partenza delle cinque delibere (vol. 20°, pagg. 82-85) in data 5 aprile 1977, senza peraltro fornire una precisa spiegazione del perché le missive del 1° aprile fossero state spedite insieme con quelle del 4 aprile, dopo altra corrispondenza protocollata in data successiva; egli, infatti, ipotizzò tanto una sua dimenticanza, quanto la mancanza della sottoscrizione del sindaco o del segretario comunale o una qualsiasi altra ragione, dichiarando di non ricordare neppure lui quando il sindaco aveva firmato le cinque delibere in questione e le corrispondenti missive.

Si appurò infine, che né il segretario, né gli impiegati comunali, compreso l'altro applicato di segreteria Lupis Gesumino, avevano visto il sindaco da quindici o venti giorni (il segretario dal 15 aprile, data di una seduta di giunta); nessuno di loro ricordava se il 1° aprile egli fosse stato al comune.

Sempre sulla falsariga dell'istanza di D'Agostino Domenico trasmessa dall'avv. Lupis lo stesso 9 maggio 1977 il P.M. procedette all'interrogatorio del dr. Sicari Vincenzo (vol. 13°, pag. 59), il quale ricordò di aver visitato, intorno alle ore 16,30 del 1° aprile di quell'anno, il sindaco, trovato affetto da stato febbrile con sintomatologia influenzale; egli aveva ordinato Perebron supposte e Tao capsule, segnando la prescrizione su un foglio del suo ricettario, nell'impossibilità di redigere una ricetta sul prescritto modulo dell'INADEL per la sospensione in corso dell'erogazione di medicinali. Il medico rammentò la data ricollegandola alla ricorrenza della domenica delle Palme immediatamente successiva e riferì anche che nella mattinata dello stesso giorno, rientrando in Canolo Vecchia da Canolo Nuova, dopo aver effettuato il suo servizio ambulatoriale, generalmente svolto ogni martedì e venerdì della settimana, aveva incrociato il D'Agostino, che procedeva in senso inverso, alla guida di una A/112 color verdino, come lui a velocità sostenuta; non aveva notato se l'altro fosse solo o in compagnia, né l'ora dell'incontro: in proposito poté solo presuntivamente precisare intorno alle ore 10, l'ora in cui di regola ultimava il suo servizio di ambulatorio. Dal canto suo il farmacista Antonio Lupis di Canolo Vecchia ricordò di aver venduto a D'Agostino padre medicinali destinati al figlio sindaco, nei primi

giorni di aprile, dopo la riapertura pomeridiana e, cioè, tra le ore 15,30 e le 17,30, su ricetta del dr. Sicari, da lui non conservata perché non a carattere mutualistico (vol. 13°, pag. 60).

D'Agostino Raffaele (vol. 13°, pag. 27) affermò che il 1° aprile il nipote Mimmo aveva pranzato, da solo, con lui e la moglie, fermandosi dalle 13 alle 14 nella sua abitazione in Canolo Nuova; il nipote non era arrivato in macchina e dopo le ore 14 era andato via per rientrare a Canolo Vecchia poiché si sentiva la febbre: il teste, invitato a dire la verità tenendo conto degli elementi di prova già esistenti a carico del nipote, persistette nella sua affermazione che quello aveva mangiato da lui dalle 13 alle 14 del 1° aprile e fu tratto in arresto provvisorio come indiziato dei reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale. Di diverso tenore fu la testimonianza di Staltari Maria, moglie di D'Agostino Raffaele (vol. 13°, pag. 64) secondo la quale, invece, il nipote era venuto nella sua abitazione tra le 11 e le 11,30 del 1° aprile 1977, dicendole che stava per rientrare a casa perché si sentiva male; ricordava che era in macchina, ma non il tipo ed il colore di quest'ultima; egli era solo e il dialogo con lui si era svolto fuori, nei pressi della sua abitazione: il nipote era andato via subito e non aveva voluto fermarsi a casa sua, per cui era certa che non aveva pranzato da loro, e che non lo aveva visto neppure quella sera. Dopo queste sue affermazioni la teste addusse elementi di incertezza, dicendo di non portare orologio e di non aver potuto controllare l'ora del suo passaggio; asserì, addirittura di dubitare se gli avvenimenti narrati fossero realmente accaduti il 1° aprile, essendo certa di aver letto i giornali che parlavano del nipote. Dichiarò, infine, di non aver più visto quest'ultimo da circa venti giorni, mentre non seppe dire da quanto tempo non aveva visto il consigliere comunale La Rosa Francesco Antonio, né precisare che rapporti avesse con lui D'Agostino Domenico.

Fu, quindi, la volta di D'Agostino Elvira in Cortale, figlia di D'Agostino Raffaele (vol. 13°, pag. 28) di affermare che il cugino Domenico il 1° aprile 1977 era venuto a trovarla nella sua abitazione di Canolo Nuova intorno alle ore 11,30-12, fermandosi solo pochi minuti perché lei era sola in casa con due bambini ammalati; la teste, ammonita, insistette sull'orario della visita del cugino e fu immediatamente arrestata quale autrice dei reati di favoreggiamento e falsa testimonianza.

Due arresti per l'alibi del Sindaco

Sia D'Agostino Raffaele, che la figlia Elvira furono interrogati dal P.M. il giorno successivo come imputati. Il primo (vol. 12°, pag. 32) insistette nel dire che il nipote aveva pranzato da lui il 1° aprile nell'ora indicata; anche la seconda (vol. 12°, pag. 33) confermò la dichiarazione resa, ma si disse incerta sull'orario, affermando solo presuntivamente tra le ore 11,30 e le 12 in mancanza di orologio. La stessa, nuovamente interrogata, il 20 maggio successivo dal G.I. in seguito alla formalizzazione dell'istruttoria (vol. 12°, pag. 41), precisò che, essendo i suoi bambini ammalati (il maschietto con bronchite e la femminuccia col raffreddore), quella mattina avevano fatto colazione un po' più tardi del consueto orario delle ore otto; il cugino era sopravvenuto subito dopo e si era trattenuto solo dieci minuti; a domanda del suo

difensore la D'Agostino fu in grado di specificare che la distanza da Canolo a Taurianova si copre in un quarto d'ora, massimo venti minuti, viaggiando ad andatura normale. L'indagine fu completata dai carabinieri di Roccella Jonica, i quali il 10 maggio 1977 interrogarono Stilo Maria Teresa e D'Agostino Maria (vol. 13°, pagg. 81-82), rispettivamente madre e sorella di D'Agostino Domenico, apprendendo dalla prima che il figlio presumibilmente anche il 1° aprile era uscito come al solito alle ore 8,30 per rientrare alle ore 12; la teste ricordò, tuttavia, che al massimo alle ore 13,30-14 egli, appena rientrato, si era messo a letto perché indisposto, per cui avevano fatto venire il medico: non fu in grado di ricordare chi fosse il medico e a che ora fosse arrivato; il figlio, pur continuando a curarsi, la mattina dopo si era alzato ed aveva ripreso ad uscire: egli si era allontanato da Canolo circa quindici giorni prima per motivi che sconosceva e non aveva telefonato loro, per cui non sapeva dove, in atto, si trovasse. Secondo D'Agostino Maria il fratello il 1° aprile 1977 era uscito al solito alle ore 8,30 per rientrare verso l'ora di pranzo, senza però prendere cibo o perché aveva già mangiato o perché si sentiva male; era stato un po' in piedi vicino a loro e poi si era coricato lamentando dolori alle spalle; più tardi era venuto il medico condotto (solo in un secondo momento la teste ricordò che era arrivato verso le ore 16,30-17, orario approssimativamente determinato perché era ancora giorno, non escludendosi quindi che fosse anche prima), il quale gli aveva prescritto dei medicinali; il fratello si era rialzato dopo qualche giorno e, comunque, dopo la Domenica delle Palme. La D'Agostino negò di sapere dove il fratello si trovasse e cosa facesse: lo stesso si era allontanato da Canolo circa venti giorni prima senza dire dove sarebbe andato e senza farsi più sentire. I militari suddetti il 14 maggio successivo interrogarono D'Agostino Nicola, padre dell'imputato (vol. 13°, pag. 83), il quale - dopo aver detto che la mattina il figlio dormiva ancora quando lui, di regola, alle ore 7-7,15 si recava a Siderno - non fu in grado di ricordare se il 1° aprile 1977 Domenico avesse pranzato con loro, a che ora fosse rientrato e se fosse stato male. Ricordò soltando che uno o due giorni prima della Domenica delle Palme, rientrando a casa verso le ore 16,30, aveva trovato il dr. Sicari al capezzale del figlio ed era stato da lui incaricato di andare a prendere i medicinali che aveva comperato alla farmacia di Canolo: quel giorno egli aveva pranzato verso le ore 12,30-13 con i suoi, la moglie ed il figlio, uscendo subito dopo e rientrando, appunto, verso le ore 16,30; alla successiva domanda se il giorno che il figlio si era sentito male avesse mangiato con lui il teste, tuttavia, rispose di non ricordare: confermò, però, di aver trovato il figlio a letto al suo rientro e riferì, infine, che questi si era allontanato da Canolo due o tre giorni dopo il 15 aprile per motivi e destinazioni che gli erano ignoti.

Il 21-6-1977, a istruttoria formalizzata, pervenne al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palmi, una lettera di D'Agostino Domenico (vol. 3°, pag. 173), nella quale egli premetteva di aver appreso dalla stampa di essere ricercato per i tragici fatti di contrada Razzà e «nel protestare la sua totale e completa innocenza» dichiarava di nominare suo unico difensore l'avv. Emidio Tommasini del foro di Reggio Calabria, eleggendo domicilio presso di lui: a comprova dell'autenticità del suo scritto e della relativa sottoscrizione il D'Agostino dichiarava di allegare copia fotostatica del suo porto d'armi, allegando in effetti fotocopia della sua carta d'identità, rilasciata in

Canolo il 14-9-1972. Successivamente nella fase degli atti preliminari al primo dibattimento celebrato in questo processo, al Presidente della Corte di Assise di Palmi fu inviata altra lettera a firma di D'Agostino Domenico, datata in Canolo il 23 novembre 1979 e impostata nella stessa data a Reggio Calabria (vol. 49, pag. 25); in essa l'imputato, confermando i propri difensori di fiducia, avv.ti Emidio Tommasini e Mario Lombardo, aggiungendone un terzo, l'avv. Marcello Gallo, faceva presente di aver letto in una copia del processo l'istanza presentata nel suo interesse dall'avv. Giuseppe Lupis, al quale non aveva mai conferito nomina alcuna, neppure oralmente, e dichiarava di disconoscerlo quale difensore e di disconoscere, pertanto, ogni attività istruttoria svolta dal suddetto legale senza il suo consenso.

Le ricerche del D'Agostino, condotte in Canolo (rapporti dell'11 maggio, vol. 13°, pag. 140, e 27 agosto 1977; 16 settembre 1978, vol. 9°, pag. 985 e 1.013) e in Genova (rapporti del 15 luglio 1977 e del 14 marzo 1978, vol. 9°, pag. 979 e 1.011), diedero esito negativo. Il D'Agostino fu arrestato successivamente, l'8 dicembre del 1979.

L'accusa al dottor Renato Montagnese

Con rapporto del 14 maggio 1977 (vol. 3°, pagg. 96-99) i carabinieri della Compagnia di Taurianova comunicarono al Procuratore della Repubblica di Palmi che Morabito Carmelo, addetto al distributore di benzina Esso di contrada Nucarella di Taurianova gestito da Petullà Vincenzo, nipote di Avignone Giuseppe, nella sua deposizione testimoniale del 23-4-1977 (vol. 1°, pagg. 125-126) oltre a riferire della presenza in detto distributore il 1° aprile 1977 di persone poi localizzate nel luogo dell'eccidio, aveva fornito elementi tali da consentire l'individuazione non solo di Furfaro Francesco, nome prima assolutamente ignoto agli inquirenti, e di D'Agostino Domenico, sindaco di Canolo, ma anche di un altro sconosciuto giunto al distributore a bordo di una Lancia Beta da lui precedentemente visto al distributore e sentito chiamare dal gestore con l'appellativo di «avvocato», il quale, dopo aver chiesto di Avignone Giuseppe, si era allontanato in direzione di Taurianova; nel corso delle indagini, avviate nel campo professionale forense e tra coloro che allora o in precedenza avevano ricoperto la carica di sindaco, era stata sottoposta al Morabito la fotografia di Montagnese Renato, già sindaco di Rosarno, ed egli aveva affermato testualmente: *«È lui, lo riconosco; è la persona della Lancia Beta!»*.

Il Morabito fu interrogato ripetutamente dal G.I. il 14 maggio 1977 (vol. 13°, pagg. 85-86) e, confermando quanto dichiarato al P.M. il 25-4-1977, diede della persona della Lancia Beta la seguente descrizione: *«Era un uomo dell'apparente età di 45-50 anni, stempiato, con baffi biondi, curati, più folti di quelli che ho io, i capelli erano lisci, un pochettino bianchi e tirati all'indietro; essi erano radi sulla nuca, voglio dire che era piuttosto scoccolato; inforcava un paio di occhiali di cui non so però indicare né la forma né il colore della lente perché questi particolari non ebbi modo di notarli bene»*. Il Morabito aggiunse di aver visto al distributore altre volte, uno o due mesi prima del 1° aprile 1977, la persona descritta, alla quale Petullà Vincenzo si rivolgeva col titolo di «avvocato»; il G.I. gli sottopose n. 14 fotografie ed egli, scelta quella recante l'effige di Montagnese dichiarò: *«Ecco, questa è la persona di cui ho parlato»*

e invitato a osservare nuovamente «con attenzione tutte le fotografie», rispose: *«La persona è proprio questa, non mi sbaglio, la riconosco benissimo»*.

Il 18 maggio 1977, ore 13, dopo aver avuto dal Montagnese smentita del fatto (vol. 13°, pag. 87), e averlo indiziato dei reati commessi il 1°-4-1977 in Razzà, il G.I. procedette a ricognizione della persona da parte del teste Morabito (vol. 16°, pag. 19-20). Questi premise di aver visto la persona che era arrivata al distributore a bordo della Lancia Beta, seduta al posto di guida, perché non era scesa dall'automobile: portava occhiali, «bafficelli» biondi, capelli bianchi e lisci, tirati all'indietro, ed era un poco «scoccolato»; di spalle non era snello e dal viso, in cui non erano visibili segni particolari, sembrava avere l'età di 45-50 anni. Dichiarò, inoltre, di aver visto quella stessa persona in altra, precedente occasione ed anche nella fotografia mostratagli dallo stesso G.I. e, prima, dai carabinieri. Quindi, invitato a dichiarare se fra le quattro persone presenti (il Montagnese, ed altri tre) riconoscesse quella della Lancia Beta, rispose in un primo momento che gli sembrava di non riconoscerla in nessuna; alla richiesta di precisare il senso della sua espressione «mi sembra», dopo aver guardato nuovamente e a lungo i quattro, il Morabito domandò a sua volta al G.I. se la fotografia che aveva visto era della persona al centro (il Montagnese) e, avuta cognizione dell'illegittimità di una risposta, dopo aver nuovamente, attentamente, osservato i quattro, disse: *«Si, è quello al centro»* e ripeté: *«Si, è quello nel mezzo»*, anche dopo che quelli si furono avvicinati al suo punto di osservazione. Alle ore 16,05 dello stesso giorno (vol. 13°, pag. 88), il teste giustificò il proprio tentennamento nella ricognizione col fatto che era stato preso dalla paura e non voleva essere visto dagli avvocati; egli, ribadì la propria certezza nel riconoscimento e si rivelò terrorizzato per le possibili reazioni al suo paese per le deposizioni rilasciate.

L'alibi-orario del direttore dell'A.S.I.

Tramite la P.G. (vol. 13°, pagg. 89-123), il G.I. effettuò accertamenti negli uffici del Consorzio dell'Area di Sviluppo industriale di Reggio Calabria, del quale il Montagnese era direttore; il 18 e 19 maggio 1977 i Carabinieri di Taurianova interrogarono i dipendenti Mallardo Antonino, Brigandì Giovanni, Foti Michela, Sergi Antonino, Cotroneo Giuseppe, Giuffrè Gabriella, Borgia Anna e Morano Giuseppe, controllarono il registro di protocollo dell'ente, verificando che nessun atto in partenza recava la data del 1° aprile 1977 e che le riunioni del comitato dell'A.S.I. più vicine a questa data avevano avuto luogo rispettivamente nei giorni 11 marzo e 28 aprile 1977. Lo stesso G.I. il 23 e il 25 maggio 1977 interrogò di nuovo il Mallardo (vol. 14°, pag. 150), la Foti (vol. 14°, pag. 146 e il 2-6-77 foll. 180-181) il Sergi (vol. 14°, pagg. 163-165), il Cotroneo (vol. 13°, pag. 127 e vol. 14°, pagg. 155-156), e la Borgia (vol. 13°, pagg. 129-130), la Brigandì (vol. 13°, pagg. 131-134), la Giuffrè (vol. 14°, pag. 145) nonché gli altri dipendenti dell'A.S.I. Filippone Antonia Maria Scudo (vol. 13°, pagg. 135-139), Giordano Giovanni (vol. 14°, pag. 149), Malavenda Walter (vol. 14°, pag. 152), Bellantone Domenico (vol. 14°, pagg. 160-161), Bagnato Filippo (vol. 14°, pag. 62), ed il presidente del Consorzio, Calì Giovanni (vol. 14°, pagg. 143-144). Furono assunti come testimoni anche Corica Antonino, marito della Borgia (vol. 14°, pag. 147-148), Ventu-

ra Saverio (vol. 14°, pagg. 166-167, 171, 177 e 182-183), Briguglio Antonino (vol. 14°, pagg. 169-170), De Seta Graziano (vol. 14°, pag. 168), e Falcomatà Giuseppe (vol. 14°, pag. 179), tutti dipendenti dell'Enel; Ardizzone Giuseppe, medico curante di Montagnese Michele, figlio dell'imputato (vol. 14°, pagg. 187-188); Zavan Maria (vol. 14°, pagg. 141-142 e 279-281) e Cuzzocrea Armida (vol. 14°, pag. 189), amiche di famiglia del Montagnese, e Rizzo Antonio (vol. 14°, pag. 190) collega di università della figlia di quest'ultimo.

In esito all'indagine la Borgia, la Filippone, la Brigandì, il Mallardo, il Bagnato, il Sergi, la Foti, il Calì, il Corica e la Cuzzocrea furono incriminati, la prima per falsa testimonianza (per aver dichiarato al G.I. la falsa circostanza che il Montagnese il 1° aprile 1977 aveva lasciato l'A.S.I. alle ore 13,30 circa) e di falso continuato in atto pubblico (artt. 81 e 476 C.P.) (per avere, quale impiegata dell'A.S.I. di Reggio Cal. attestato falsamente nel registro di protocollo di detto ente che le missive nn. 999 e 1000 erano pervenute il 1° aprile 1977, mentre le stesse erano pervenute successivamente); la seconda e la terza per falsa testimonianza (per aver dichiarato al G.I. la falsa circostanza che il Montagnese alle ore 13,10 del 1° aprile 1977 si trovava nella sede dell'A.S.I.); il quarto, il quinto ed il sesto di falsa testimonianza (per aver dichiarato al G.I. la falsa circostanza che due dipendenti dell'Enel si erano recati presso l'A.S.I. il 1° aprile 1977 dalle ore 9,30 alle ore 10,30); la settima di falso ideologico continuato (artt. 81 e 479 C.P.) (perché, sottoscrivendo come segretario dell'A.S.I. i mandati nn. 40-44 del 31 marzo e 68 e 70 del 1° aprile 1977, aveva attestato falsamente che la redazione di quei documenti era avvenuta in sua presenza, mentre nelle date sopracitate risultava essere stata assente per malattia); l'ottavo di falso ideologico continuato (perché, sottoscrivendo come presidente dell'A.S.I. i mandati nn. 46, 68 e 70, aveva attestato falsamente che la redazione di essi era avvenuta il 1° aprile 1977, alla sua presenza); il nono di falsa testimonianza (per aver dichiarato al G.I. la falsa circostanza che il Montagnese si trovava nella sede dell'A.S.I. alle ore 13,15-13,20); l'ultima di falsa testimonianza (per aver dichiarato al G.I. la falsa circostanza di aver visto il Montagnese nella sua abitazione in Messina alle ore 14,15 del 1° aprile 1977. Tutti gli imputati, interrogati con mandato di comparizione, si dichiararono innocenti, negando gli addebiti loro mossi (vol. 12°, pagg. 195-203 e 209).

Il «caso» Montagnese

Con ordinanza del 17 giugno 1977 (vol. 23°, pagg. 1-17) il G.I. su conforme parere del P.M. rigettò le istanze di scarcerazione proposte da Montagnese Renato in base ad una serie di elementi:

1) La ricognizione formale del Montagnese da parte del Morabito, nel corso della quale l'iniziale tentennamento del teste aveva lasciato il posto ad una decisa e convinta affermazione di certezza sulla persona riconosciuta, tenendo conto della veridicità della testimonianza del Morabito in ordine agli altri fatti da lui riferiti: i dati fisionomici da quest'ultimo forniti prima che gli fosse mostrata la fotografia - peraltro non attuale - dell'imputato (gliene erano state mostrate, comunque, altre, a varie riprese, di uomini politici e di avvocati), erano stati numerosi e corrispondenti e l'appellativo di avvocato con cui Petullà Vincenzo si rivolgeva all'uomo della Lancia Beta si giustificava con la comune attribuzione ai laureati in legge o, come il Montagnese, in scienze politiche del titolo professionale, sia pure impropriamente.

2) La coincidenza con la descrizione, data da Furfaro Francesco nella sua dichiarazione, di una persona a lui sconosciuta presente in Razzà, come di un uomo di quarantacinque-cinquanta anni, stempiato sulla fronte, abbastanza robusto con obesità vistosa (il Furfaro aveva detto anche «bassa con pochi capelli», ma i dati caratteristici positivi erano più numerosi ed imponenti di quelli negativi, considerando che il Furfaro poteva aver tratto la sua impressione dal fatto che i capelli del Montagnese erano radi sulla nuca, che la persona suddetta veniva chiamata dai presenti con l'appellativo di «sindaco» e il Montagnese aveva ricoperto in passato questa carica nel comune di Rosarno e, infine, che le dichiarazioni del Furfaro dovevano essere esaminate alla luce di quelle rese dal Morabito, con le quali naturalmente si integravano).

3) La presenza di una persona di riguardo nella riunione di contrada Razzà: nella stamberga, improvvisato e squallido asilo di latitanti del tutto privo di suppellettili (i convitati sedevano su due assi di legno a mo' di panche, mentre due cassette fungevano da tavola) furono trovati una sedia metallica reclinabile e tovaglioli di lino lavorati a mano, verosimilmente approntati per un ospite di riguardo e di una certa età. Tale presenza si deduceva dall'affermazione di Albanese Girolamo di essere stato tenuto lontano dalla baracca perché evidentemente c'erano persone che non volevano essere viste nonché dal fatto che per procurare un alibi ad Avignone Giuseppe gente di dignitoso livello sociale e professionale (dottori, impiegati, dirigenti di agenzie, un vigile urbano e forse, se l'alibi non fosse fallito in tempo, persino un maresciallo di P.S.) avevano infranto elementari doveri di coscienza e di onestà, prima che i doveri sanciti dalla legge penale e una così estesa diserzione morale poteva far supporre l'interesse a coprire un personaggio più importante dell'Avignone.

4) Il contegno processuale dell'imputato, il quale, dopo aver escluso di essersi recato a Taurianova dopo le ultime elezioni politiche, nelle quali era stato candidato al senato nel collegio di Palmi, non era stato in grado di ricordare neppure consultan-

do la propria agenda, cosa avesse fatto il 1° aprile 1977.

D'altronde l'alibi fornito dai suoi dipendenti dell'A.S.I. era sorto dopo che gli stessi avevano dichiarato di avere solo vaghi ricordi della giornata del 1° aprile; taluni di loro erano stati impegnati nel trasloco dai vecchi ai nuovi uffici, altri (la Foti e la Giuffè) erano stati assenti o (la Brigandì) avevano avuto il permesso di uscire in anticipo e, infine, il vicedirettore Cotroneo era stato in compagnia dell'ing. Calì presso lo studio del notaio Albanese di Villa S. Giovanni e aveva telefonato verso le ore 12 al Montagnese per avvertire che non sarebbe tornato in ufficio perché invitato a pranzo dallo stesso Calì.

Inoltre, per quanto concerneva la documentazione emessa il 1° aprile 1977 e, perciò, rivelatrice della presenza del Montagnese in ufficio, si erano riscontrati un notevole disordine e un'indiscutibile arbitrarietà nei tempi, nei modi e nel sistema di compilazione dei mandati di pagamento, per cui nessuna certezza reale sussisteva, in particolare, che il 1° aprile 1977 fosse la data effettiva del mandato n. 46/77, il quale, fra l'altro, recava entrambe le firme del direttore (Montagnese) e del vicedirettore (Cotroneo), che avrebbero dovuto essere alternative (quella del Montagnese, apparentemente autografa anche se dal tratto tremolante, apposta a ridosso dello spazio riservato all'indicazione della data di emissione) dando adito al sospetto di falsificazione. L'ulteriore riferimento degli impiegati Sergi e Brigandì, addetti alla ragioneria dell'A.S.I., per la determinazione della data di emissione del mandato suddetto, alla visita di due operai dell'Enel non aveva dato il risultato voluto, posto che l'operaio dell'Enel Ventura, dopo aver detto ai Carabinieri che si era recato all'A.S.I. il 31 marzo, davanti al G.I. si era detto incerto sul 31 marzo o 1° aprile, come data della loro prima visita (una seconda era stata fatta successivamente per controllare il pagamento della bolletta inevasa, per cui il Sergi aveva chiesto e ottenuto telefonicamente un giorno di proroga dal funzionario dell'Enel Falcomatà): detta prima visita non poteva essere stata fatta il 1° aprile, che cadeva di venerdì, perché la chiusura delle banche in giorno di sabato avrebbe reso impossibile il pagamento del mandato e inutile la proroga richiesta; tanto più che, essendo stata detta visita effettuata per affermazione del Ventura intorno alle ore 12, il Cotroneo, firmatario del mandato, che a quell'ora si trovava nello studio del notaio Albanese, aveva dichiarato di non ricordarla. D'altra parte, poiché il precedente mandato n. 44/77 dell'importo di L. 1.347.652 per il consumo di energia elettrica industriale del mese di gennaio 1977 per il pozzo S. Leo e per il pozzo S. Gregorio figurava emesso il 31 marzo con operazione di versamento in c.c. in data 1° aprile, con i nn. 533-534, era ben possibile che detto mandato e quello n. 46/77, relativo al pagamento della bolletta del pozzo S. Leo del dicembre 1976, fossero stati emessi lo stesso giorno e, data l'ora tarda in cui erano stati trasmessi, regolati dalla banca il successivo 1° aprile, tanto che fra l'uno e l'altro figurano solo n. 25 operazioni (dal n. 533-534 al n. 559) sulle 527 eseguite quel giorno.

Ancora, il riferimento delle impiegate Borgia e Filippone alla delibera A.S.I. relativa al trasferimento dell'abitato di S. Elia di Montebello Jonico era fallace, perché la stessa, recante la data dell'11-3-1977, risultava protocollata in uscita il 31 marzo 1977 in quanto spedita in quella data all'organo di controllo. Né la testimonianza del

Cotroneo - il quale peraltro aveva modificato la propria versione originaria, assumendo di aver parlato per telefono tra le ore 11,15 e 11,45 con un'impiegata che gli aveva confermato la presenza in ufficio del Montagnese, senza, tuttavia, trovare riscontro con alcuna della impiegate - perché l'orario da lui indicato non poteva comunque escludere l'arrivo dell'imputato in Taurianova intorno alle ore 12,15-12,30.

Alla medesima conclusione si perveniva in relazione alla testimonianza della Zavan, che, seppure aveva viaggiato col Montagnese il 1° aprile (al riscontro del 2 aprile come data in cui il figlio del Montagnese doveva sottoporsi ad un'importante terapia si contrapponevano elementi di dubbio, come il mancato ricordo del tempo piovoso), non poteva aver preso, per ragioni di coincidenza fra l'arrivo del suo treno da Vibo Valentia a Villa S. Giovanni e la partenza del traghetto Caronte per Messina, che la nave delle ore 15. Tale orario era compatibile con la presenza del Montagnese a Taurianova, da dove, con un'autovettura di grossa cilindrata (la Lancia Beta), nel tempo che va dalle ore 14,15-14,20 (ora del conflitto a fuoco) alle ore 15 (partenza della nave) Villa S. Giovanni era perfettamente raggiungibile; inoltre, poiché l'imputato in tal caso avrebbe raggiunto la propria abitazione non prima delle 15,30, si dimostrava la falsità della teste Cuzzocrea, che non poteva averlo visto tra le ore 14,45 e le 15. Altrettanto irrilevante era per l'orario (17,30) la testimonianza del teste Rizzo.

Entra in scena Ezio Furfaro

Il 22-7-1977 la Sezione Istruttoria di Reggio Calabria, su conforme richiesta del P.G., pur accogliendo le obiezioni concernenti l'irrilevanza della mancata indicazione dell'imputato della propria attività il giorno del 1° aprile 1977 e l'eterogeneità delle rispettive dichiarazioni del Morabito e del Furfaro, perciò non integrabili, recepì per il resto le argomentazioni poste dal G.I. a fondamento della propria ordinanza e rigettò l'appello del Montagnese (vol. 23°, pagg. 84-95).

Il 31 gennaio 1978 la Corte di Cassazione, su conforme richiesta del P.G. (vol. 23°, pagg. 105-106), ne rigettava il ricorso.

Su istanza dei difensori del Montagnese il 25 novembre 1977 il G.I. ricevette la testimonianza di Furfaro Ezio (vol. 15°, pagg. 317-320 e 322), il quale si dichiarò funzionario commerciale da circa dieci anni della MAIA S.p.A. di Via Nomentana n. 995 in Roma con ufficio in Via Nazionale n. 149 di Gioia Tauro per la vendita di trattori e, in genere, di macchine per movimenti di terra. Il testimone fu in grado di ricordare di essersi recato il 1° aprile 1977, come faceva tutte le mattine da due anni a quella parte, nell'agenzia di Gioia Tauro, dove aveva appuntamento fra le ore 12 e le 13 con dirigenti delle società interessate ai lavori di costruzione del porto di Gioia. Avendo tempo disponibile, alla guida della propria Alfetta GTV 2000 color blu metalizzato tg. RC 178432 aveva raggiunto intorno alle ore 12,20-12,25 il distributore di benzina, sito poco prima del bivio per Taurianova, per comunicare che la riparazione di una pala gommata Caterpillar, venduta circa due anni prima ad Anselmo Chiara, moglie di Avignone Giuseppe, da lui conosciuto personalmente da circa un anno e mezzo per ragioni inerenti alla propria attività commerciale, non poteva essere riparata in loco, ma a Cosenza (la macchina aveva problemi di frenature). Giunto al distributore,

si era rivolto al giovane che si trovava nel chioschetto, domandandogli per prima cosa: *«C'è qualcuno degli Avignone o il palista conducente della macchina operatrice?»* e, avuta risposta negativa, lo aveva pregato di riferire che avrebbero dovuto caricare la pala gommata su un camion e inviarla a Cosenza; quindi era rientrato a Gioia. Il teste precisò di aver appreso dai giornali della vicenda di Razzà e del presunto coinvolgimento del dr. Montagnese che egli prima non conosceva; di aver letto la notizia relativa all'arrivo al distributore tra le ore 12 e le ore 12,30 del primo aprile di un uomo con una Lancia blu, ma di aver ritenuto del tutto irrilevante la propria presenza in quel luogo, quel giorno e a quell'ora, per cui si era astenuto dal comunicarla agli inquirenti. Dichiarò di non conoscere Petullà Vincenzo, e di ignorare se il proprietario del distributore, un giovane da lui visto talvolta nel piazzale del distributore stesso, avesse rapporti di parentela con Avignone Giuseppe; riferì inoltre, di aver conseguito solo la maturità scientifica e negò di essere mai stato chiamato con l'appellativo di avvocato e di aver mai guidato una Lancia Beta. Fece presente di portare da circa sei anni baffi normali, castani come i pochi capelli lasciatigli dall'incipiente calvizia, radi sulla nuca; di essere alto m. 1,72, di pesare kg 69, e di portare abitualmente occhiali da sole.

Con rapporto del 15-12-1977 (vol. 15°, pagg. 340-341) i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria riferirono che il Furfaro, a carico del quale sussistevano modestissimi precedenti penali, risultava dedito all'alcool ed era solito frequentare i fratelli De Stefano, noti mafiosi di Archi; in particolare qualche sera prima in stato di ubriachezza aveva dato in escandescenze nel bar Roof Garden di Reggio Calabria, il cui gestore era stato costretto ad anticipare la chiusura per evitargli conseguenze in caso di intervento della polizia.

La ritrattazione di Carmelo Morabito

Il Morabito fu interrogato nuovamente dal G.I. il 20 febbraio 1978 (vol. 15°, pagg. 354-358), in seguito a un'intervista da lui rilasciata al giornalista Bucarelli Francesco della Rai-Tv (vol. 15°, pagg. 348-350), e, confermando le dichiarazioni rese ai carabinieri il 23 e al P.M. il 25 aprile 1977, riferì come nei giorni successivi il brig. CC. Balestrieri Santo fosse andato a trovarlo presso il distributore del Petullà due volte, per mostrargli copie della Gazzetta del Sud e del Giornale di Calabria e chiedergli se riconosceva nelle fotografie riprodotte sui due quotidiani la persona che il 1° aprile 1977 gli si era presentata alla guida di una Lancia Beta, ricevendo risposta negativa. Dopo qualche giorno ancora il brigadiere era tornato insieme col cap. CC. Candita Giosuè e gli aveva mostrato una fotografia formato tessera, chiedendogli se riconosceva nella persona effigiata l'uomo della Lancia Beta; alla sua ulteriore negazione i due militari avevano insistito: *«Melo, lo devi riconoscere perché è lui»* e il brigadiere tacitando ogni altra sua obiezione: *«Melo, vedi che se non lo riconoscerai sono guai»*. Dopo qualche ora il Balestrieri ed altri due carabinieri lo avevano prelevato al distributore e condotto a Palmi; durante il tragitto il Balestrieri gli aveva detto: *«Quando i giudici ti fanno vedere le fotografie non riconoscere subito quella che ti ho mostrato, ma prima fà finta di guardare attentamente»*; intimorito, davanti al G.I. e al P.M.

aveva riconosciuto nella medesima fotografia, che questa volta gli era stata sottoposta assieme a molte altre, l'uomo della Lancia Beta. Successivamente i carabinieri erano andati nuovamente a prenderlo per condurlo a Reggio Calabria; c'era fra loro il brig. Balestrieri, il quale gli aveva detto: *«A Reggio ti faranno vedere diverse persone in mezzo alle quali vi è quella che hai riconosciuto nella fotografia; devi dire che la persona da te riconosciuta in fotografia è quella della Lancia Beta»*. In sede di ricognizione non era riuscito subito a capire quale fosse la persona, la cui immagine aveva precedentemente riconosciuto in fotografia e durante l'espletamento dell'atto era rimasto un po' confuso: ai magistrati, dopo la ricognizione, aveva detto di aver riconosciuto subito l'uomo della Lancia Beta sempre per timore dei carabinieri, i quali lo avevano riaccompagnato a Taurianova; il brig. Balestrieri lo aveva congedato dicendogli: *«Hai fatto bene a comportarti come io ti ho detto!»* e il cap. Candita lo aveva rassicurato col dirgli: *«È lui e deve pagare!»*. Il teste riferì, poi, di essere partito per la Francia nel luglio del 1977 non per paura, ma per attuare la sua intenzione, maturata già prima di deporre come testimone nel processo per i fatti di Razzà, di recarsi a lavorare all'estero e aggiunse che né i carabinieri, né altri lo avevano avvicinato durante il suo soggiorno in Francia per parlargli del processo, a parte il giornalista Bucarelli.

Il Morabito ripeté al G.I. la cronistoria della mattinata del 1° aprile 1977, confermando puntualmente che Avignone Giuseppe si era trovato alle ore 9-9,30 presso il distributore di Petullà Vincenzo e che egli lo aveva visto, accanto alla sua Fiat 127 bianca, parlare con quest'ultimo e con Albanese Girolamo; successivamente era giunta al distributore l'automobile A/112 color verdino, il cui conducente era stato prelevato da Furfaro Francesco alla guida della Fiat 127 dell'Avignone; poi erano arrivati Avignone Rocco e Vincenzo con la Vespa 50 e ancora dopo lo Zinnato con una Fiat 127, quindi l'uomo della Lancia Beta (aveva letto questa indicazione sul retro dell'autovettura, che non poteva precisare se fosse berlina o coupé, ed era di colore blu); definendo questo un individuo come «scoccolato» aveva inteso dire che aveva pochi capelli, a partire dalla fronte. Il teste ricordò esattamente che un giorno si era fermato al distributore un tale con un'autovettura di cui non ricordava il tipo, il quale gli aveva detto qualcosa intorno ad una pala meccanica di proprietà degli Avignone, probabilmente chiedendogli di riferire loro che detta pala era guasta e doveva essere riparata; egli era però certo che questo colloquio, del cui contenuto aveva dato comunicazione al Petullà, aveva avuto luogo molto prima che i «fatti di Razzà» si verificassero. Il G.I. interrogò, rispettivamente il 9 marzo ed il 5 aprile 1978 (vol. 15°, pagg. 359-362 e 365-368), il brig. CC. Balestrieri Santo e il cap. CC. Candita Giosuè, i quali, a conferma di quanto da loro precedentemente dichiarato (vol. 13°, pag. 125; vol. 15°, pagg. 312 e 313), ribadirono che al Morabito erano state mostrate fotografie di uomini politici (fra cui quella dell'on. Sebastiano Vincelli, allora proprietario di una Lancia Beta blu) e di avvocati ed anche quella di Raso Giuseppe del clan Raso-Gullace-Albanese di Cittanova, detto l'«avvocaticchio», e fra queste quella del Montagnese, nella quale il teste aveva riconosciuto l'uomo della Lancia Beta, dicendo: *«Chistu è, chist'occhi di lupu!»*; i due militari ammisero di aver accompagnato il Morabito dal magistrato istruttore da Palmi a Reggio Calabria in occasione delle

ricognizione fotografica e formale, ma negarono di avere esercitato su di lui pressioni di qualsiasi genere per indurlo al riconoscimento del Montagnese.

Montagnese scagionato

A seguito di queste indagini il 9 maggio 1978 il G.I., su conforme parere del P.M., ordinò la scarcerazione di Montagnese Renato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (vol. 24°, pagg. 17-25) rilevando che - accertata, in base al chiarimento operato dalla sezione istruttoria sull'appello del Montagnese contro la precedente ordinanza, l'assenza di qualsiasi somiglianza fra il «sindaco» descritto da Furfaro Francesco e l'uomo della Lancia Beta indicato da Morabito Carmelo, ed escluso qualsiasi valore indiziario al fatto che il Montagnese non avesse fornito spiegazioni sul modo in cui aveva trascorso la mattinata del 1° aprile 1977 e, cioè, a distanza di quarantotto giorni, in quanto che comunque la mancanza o il fallimento dell'alibi valgono a rafforzare il convincimento della colpevolezza altrimenti acquisito - il cardine dell'accusa era costituito dal riconoscimento eseguito dal Morabito durante la ricognizione fotografica e formale e osservando in proposito:

1) che la povertà della descrizione (persona dell'apparente età di quarantacinque-cinquant'anni, che portava gli occhiali ed aveva capelli brizzolati, pettinati all'indietro e radi sulla nuca) rivelava la scarsa attenzione posta dal teste all'uomo della Lancia Beta;

2) che il Montagnese non aveva pochi capelli nella parte superiore ed ai lati del capo, né poteva dirsi che avesse «la luna» poiché la sua capigliatura era solo un po' più rada sulla nuca; portava baffi di dimensioni comunque tali da non poter passare inosservati, dei quali il Morabito non aveva parlato nelle sue due prime descrizioni; non era miope e ben difficilmente avrebbe portato occhiali da sole nell'uggiosa giornata del 1° aprile 1977;

3) che il Morabito non sembrava avere buona capacità di memorizzare le immagini, dato che nella sua descrizione dell'imputato D'Agostino aveva trascurato di riferire dei baffi, che quello portava vistosissimi, e in sede di ricognizione non aveva riconosciuto l'avv. Armando Veneto, la cui fotografia gli era pure stata mostrata nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per verificare se avesse potuto riconoscervi l'uomo della Lancia Beta;

4) che l'attività di polizia giudiziaria compiuta sottoponendo al teste la fotografia del Montagnese aveva esplicato un'influenza decisiva sul risultato delle ricognizioni; già nel corso della ricognizione fotografica, infatti, la descrizione dell'uomo della Lancia Beta aveva preso contorni più precisi e tratti di identità con i dati somatici dell'imputato (comparsa dei «bafficelli biondi»), mentre durante la ricognizione formale, con la sua domanda: «*La foto che ho visto era quella della persona al centro?*» egli aveva manifestato la sua tendenza ad effettuare il riconoscimento non già in base alla diretta osservazione degli individui portati al suo cospetto, bensì facendo riferimento all'immagine da lui vista in fotografia: il che

poteva spiegare la sua iniziale incertezza, considerando che la fotografia era di vecchia data e non riproduceva esattamente le sembianze dell'imputato; infatti, la giustificazione addotta successivamente dal teste di tale suo atteggiamento tentennante come dovuto a «paura degli avvocati» non era credibile in chi aveva avuto il coraggio di accusare di un efferato delitto pericolosi esponenti della mafia locale;

5) che il riconoscimento era contrastato da elementi di notevole importanza come la mancanza di una logica spiegazione della presenza del Montagnese a Razzà, resistita sia dalla considerazione che le mansioni di direzione tecnica delle funzioni da lui espletate presso l'A.S.I. lo ponevano al di fuori del gioco degli appalti e degli espropri dell'ente, sia dalla circostanza che non risultava affatto provato essere stata la riunione di Razzà organizzata per discutere di appalti di opere pubbliche; l'omissione da parte del Montagnese, ove avesse concordato di recarsi alla riunione di Razzà per un qualsiasi motivo, della cautela minima di fissare un appuntamento preciso con chi lo attendeva, ponendosi nella necessità di chiedere al Morabito informazioni per trovare Avignone Giuseppe (il quale, peraltro, dichiarava di non averlo mai conosciuto); il fatto che l'imputato non possedeva una Lancia Beta e che, essendo laureato in scienze politiche, ben difficilmente avrebbe potuto essere qualificato col titolo di avvocato;

6) che la ritrattazione del Morabito poteva ritenersi, pertanto, veritiera, tenendo conto che egli aveva tenuto ferme le sue dichiarazioni a carico degli altri imputati e che anche la semplice probabilità dell'autenticità della ritrattazione sminuiva ulteriormente il valore probatorio del riconoscimento;

7) che le considerazioni svolte rendevano superflua la valutazione della credibilità dei testimoni di alibi del Montagnese e che, ad ogni modo, anche se alcune deposizioni potevano ingenerare sospetti più o meno gravi di compiacenza verso l'imputato, altre apparivano difficilmente superabili, come quelle dei testi Zavan e Ardizzone (il medico curante di Montagnese Michele), dal cui esame congiunto si desumeva con certezza che quanto meno alle ore 15 del 1° aprile 1977 il Montagnese aveva traghettato da Villa S. Giovanni a Messina con una nave della società Caronte, con conseguente incompatibilità con la presenza dell'imputato a Razzà nell'ora della strage, poiché nello spazio di quarantacinque minuti non poteva essere percorsa la distanza di km 55 intercorrente fra Taurianova e Villa S. Giovanni tenendo conto delle pessime condizioni del tempo, della chiusura al transito di una corsia dell'autostrada SA-RC per ben sedici chilometri nel tratto Palmi/Villa S. Giovanni e del fatto che tutti i partecipanti alla riunione di Razzà si erano allontanati a piedi nella campagna dopo la sparatoria e che, quindi, il Montagnese, ove si fosse trovato in quel luogo, avrebbe necessariamente impiegato un certo tempo per raggiungere la Lancia Beta, che in Razzà non era stata sicuramente portata.

Decidendo sull'appello del P.G. (vol. 24°, pagg. 32-37) la Sezione istruttoria di Reggio Calabria (vol. 24°, pag. 38 e segg.) confermò l'ordinanza del G.I.

Inizia il dibattimento: Avignone dichiarato contumace

Con provvedimento del 31 marzo 1979 (vol. 10°, pagg. 1147-1163) il G.I., a chiusura dell'istruzione, in parziale difformità dalle conclusioni del P.M. in ordine agli imputati Mattina Pietro, Furfaro Francesco e Avignone Giuseppe, prosciolse Montagnese Renato per non aver commesso il fatto; Mattina Pietro dal resto di falso ideologico perché il fatto non costituisce reato e dal reato di favoreggiamento di Avignone Giuseppe perché il fatto non sussiste; Borgia Anna, Filippone Antonia, Brigandì Giovanna, Mallardo Antonino, Bagnato Filippo, Sergi Antonino, Colica Antonino e Cuzzocrea Armida dai reati di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste; Procaccini Alberto, Benedetti Ercole e Sforza Ersilia dal reato di favoreggiamento di Avignone Giuseppe perché il fatto non sussiste; Zinnato Carmelo, Cafari Vincenzo, Mattei Renato, Petullà Vincenzo, D'Agostino Elvira e Raffaele dai reati di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritti perché estinti per amnistia; Avignone Giuseppe dal reato di calunnia in danno dei carabinieri, riqualificato giuridicamente il fatto come diffamazione aggravata, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela; Avignone Rocco e Vincenzo perché i reati loro ascritti si erano estinti per morte del reo; gli ignoti concorrenti nel reato di duplice omicidio aggravato e continuato ed in quelli con questo connessi e gli ignoti autori di tentativo di violenza privata in danno di Incorvaia Grazia perché rimasti tali. Ordinò la trasmissione al Giudice Istruttore di Reggio Calabria degli atti concernenti i reati da falso ascritti rispettivamente a Borgia Anna, Foti Michela e Calì Giovanni e dispose che si procedesse con rito formale all'istruzione delle denunce sporte da Avignone Giuseppe contro i carabinieri di Roma e Lametia Terme, trasmettendo gli atti al proprio ufficio.

Rinviò a giudizio, davanti alla Corte di Assise di Palmi, perché rispondessero dei reati indicati in epigrafe gli attuali imputati, i quali vennero citati a giudizio con decreto del 6 agosto 1979.

In dibattimento (vol. 48, pagg. 29-72) si procedette in contumacia degli imputati Avignone, D'Agostino Domenico, Cianci Domenico e Damiano, Petullà Francesco, Cafari, Bussetta, Mattei, Ferretti, Petullà Vincenzo, D'Agostino Elvira e Raffaele, Procaccini, Loiacono e Cocco.

All'udienza del 4 dicembre 1979 (verb. dib. vol. 48) la Corte - preso atto che Giuseppe Avignone, il quale intorno alle ore 16 del 2 dicembre 1979, presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, si era prodotto con una lametta da barba ferite al collo, alle braccia ed al corpo (vol. 49°, pagg. 45-46 e 48-50) era comunque trasportabile con ambulanza; che lo stesso aveva dichiarato quello stesso giorno di non voler assistere al dibattimento rifiutando la traduzione (vol. 49, pagg. 47 e 54); che una nuova indagine psichiatrica, sollecitata dalla difesa con l'esibizione della relazione della perizia ese-

guita dal dr. Millo Grisanti in data 24 novembre 1979 (vol. 49, pagg. 55-78) in esecuzione dell'ordinanza della Sezione di Corte di Appello di Reggio Calabria del 31 agosto 1979 (vol. 59, pagg. 285-286), non appariva necessaria dati i risultati dell'accertamento psichiatrico eseguito in istruttoria dal prof. Giuseppe Dieli - dichiarò la contumacia dell'Avignone.

In proposito il P.M. aveva testualmente osservato: *Premesso che la perizia Grisanti depositata in data 29-11-79 presso il Tribunale di R.E. dovrebbe costituire, ai sensi dell'art. 455 C.P.P., fatto nuovo ed indiziante al fine che la Corte ordini perizia in dibattimento su Avignone Giuseppe, per accertare lo stato mentale dello stesso al momento del reato e successivamente; premesso che in data 11-8-76 l'Avignone venne dichiarato affetto da sindrome dissociativa in soggetto epilettico, con certificazione del dr. Martelli; che successivamente e differentemente, lo stesso imputato venne dichiarato affetto da sindrome schizofrenica, con certificazione del dr. Zito; che ancora il prof. Semeraro, con relazione di parte, ha dichiarato l'Avignone affetto da epilessia con insorgenza di stati crepuscolari; che, infine, per ultimo, con perizia Grisanti, ordinata dalla Corte di Appello di RC, l'Avignone è stato dichiarato affetto da sindrome di Ganser; considerato peraltro che l'abnormità del comportamento dell'imputato si è evidenziata in passato con la pendenza di un grave procedimento penale a suo carico, al cui esito favorevole l'Avignone ha ottenuto l'immediata dimissione dall'Ospedale ove era ristretto; ritenuto ancora che il formale impegno della moglie di lui, Anselmo Chiara, di avere cura del marito, è stato sempre disatteso dall'Avignone il quale, per come risulta dagli atti di causa, per lunghi periodi era solito sostare fuori dalla Calabria e comunque lontano da Cittanova, residenza anagrafica della moglie; considerato altresì che l'Avignone, dimesso dall'Ospedale Psichiatrico, tenne in tempi antecedenti al fatto per cui è processo condotta normale, impegnandosi in attività imprenditoriali a livello direzionale tanto da costruirsi una florida posizione economica - disertando l'originaria occupazione di meccanico e curando in prima persona le moteplici attività della ditta della moglie Anselmo Chiara; ritenuto che, successivamente ai fatti per cui è processo e comunque dopo il suo arresto, avvenuto in Roma, l'imputato ha nuovamente, come in passato, mal sopportato il regime carcerario, lamentando l'abnormità della sua situazione di salute; ritenuto che, in seguito a ciò, il G.I. con l'ausilio del prof. Dieli si portò per visitare l'imputato e che alla conclusione di tale visita il tecnico sopra citato concluse con una dichiarazione di sanità mentale dell'Avignone, il quale durante la visita aveva assunto atteggiamenti simulatori rifiutandosi di sottoporsi ad esame encefalografico; ritenuto che il Grisanti, pur dichiarando l'Avignone affetto da sindrome di Ganser, non ha potuto tacere, nella relazione, che tale sindrome ben può essere simulata, poiché il soggetto affetto da tale disturbo a comportamenti del tutto normali e corretti associa momenti crepuscolari; ritenuto, per quanto riguarda l'originaria diagnosi di epilessia, che tale malattia fuori dalle crisi accessuali non comporta minorazioni della volontà e dell'intelletto; per questi motivi chiede che la Corte disattenda le dichiarazioni della difesa di Avignone e voglia considerare la perizia Grisanti per quello che è, e cioè uno scritto difensivo in questo processo»*.

Gli imputati davanti alla Corte

La Corte dichiarò inoltre la contumacia del D'Agostino, dei Cianci, del Cafari, del Bussetta, del Mattei, della Ferretti, di Petullà, della D'Agostino, del Procaccini, della Loiacono e della Cocco.

All'udienza del 7 dicembre 1979 l'imputato Albanese Girolamo dichiarò che la mattina del 1° aprile, dopo aver atteso alla contabilità del proprio bar e del camion coadiuvato dall'autista Giovinazzo Vincenzo, aveva ricevuto verso le ore 9-9,30 la visita di tale Saccà, imprenditore di Taurianova, il quale a sua richiesta era ritornato verso le ore 10,30-11 consegnandogli un assegno di L. 330.000 in pagamento di trasporti da lui effettuati per suo conto in precedenza; era rimasto in casa e nel bar, per poi uscire a sbrigare alcune faccende, rientrando alle ore 12,15 per il pranzo. Alle ore 13,30 era venuta a parlargli la suocera; poi era tornato al bar e lì aveva dato incarico al suo autista di eseguire un trasporto per il Saccà; scendendo giù aveva effettivamente incontrato le sue due sorelle, che gli avevano comunicato la morte dei Restagno; si era, poi, recato in campagna a parlare col cognato Latella Giacinto e al ritorno aveva incontrato Avignone Vincenzo.

L'Albanese precisò di non essere arrivato a Razzà insieme con l'Avignone, ma successivamente; infatti, dopo che quello gli ebbe riferito che Lombardo Domenico lo attendeva nella predetta località, egli si era fermato per circa dieci minuti al bar e si era avviato, poi, a Razzà con la sua Fiat 127: aveva incontrato l'Avignone verso le ore 13,50 nel centro del paese, era tornato al bar intrattenendovisi per circa un quarto d'ora ed era poi partito per Razzà, distante tre o quattro chilometri; nella piazza di Iatrinoli era stato fermato da Pino Reitano che gli aveva chiesto in prestito la ruota di scorta: questo incontro poteva aver ritardato di tre o quattro minuti il suo arrivo a Razzà. L'imputato disse di conoscere Petullà Vincenzo, di cui era cliente, e il suo dipendente Morabito Carmelo, ma negò di essere stato al distributore insieme con l'Avignone il 1° aprile 1977, assumendo di ricordare con sicurezza che quella mattina il serbatoio della sua autovettura era in riserva; ammise di essere stato lui a indurre lo zio Caridi a rendere la falsa deposizione in suo favore, mentre col Bruzzese si erano visti realmente - dopo che aveva rilevato da Razzà la propria autovettura, parcheggiata dal lato opposto a quello dov'erano le Fiat 127, vicino alla Giulia dei carabinieri - pochi minuti prima che egli si recasse al funerale di Restagno. Precisò, infine, che a Razzà, quando aveva visto il carabiniere Giacoppo, egli si trovava nella carrabile che dalla SS 111 porta alla casa di Petullà Francesco, mentre il carabiniere era al termine della medesima stradella, nei pressi dello spiazzo, e gli dava le spalle; quest'ultimo era armato e si girava a scatti dandogli l'impressione di provenire dal posto in cui erano parcheggiate le Fiat 127, mentre l'autovettura dei carabinieri era parcheggiata nel lato opposto ed era visibile a metà dal luogo dov'egli si trovava; il carabiniere girandosi, lo aveva visto e, dopo aver fermato su di lui il suo sguardo per alcuni secondi, era risalito sull'automobile partendo di scatto: egli si era allora allontanato di qualche metro, mentre il carabiniere aveva proseguito la propria corsa.

L'Albanese concluse la propria deposizione dichiarando di conoscere Avignone Giuseppe e Furfaro Francesco, senza aver con loro rapporti particolari: solo talvolta

i loro automezzi si erano trovati casualmente a lavorare per la stessa impresa; egli riconobbe per sua la firma apposta sui due assegni, rispettivamente di L. 800.000 e L. 340.000 emessi in suo favore da Anselmo Chiara il 14 ed il 21 marzo 1977 (vol. 2°, pagg. 55 e segg.), ma non fu in grado di giustificare la causale dell'emissione: ricordò solamente che quando gli automezzi suoi e quelli dell'Avignone avevano eseguito trasporti per la stessa ditta gli era capitato di trovare il suo conto già saldato allo stesso Avignone; ciò era potuto accadere perché entrambi prelevavano materiale da una cava gestita dal fratello di quest'ultimo.

Il 10 dicembre 1979 - essendo pervenuta notizia che D'Agostino Domenico alle ore 21 dell'8 dicembre 1979 era stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Torino in esecuzione dell'ordine di cattura della Procura della Repubblica di Palmi (lo stesso era in possesso di una falsa carta di identità, il cui modello era stato rubato presso il comune di Gorre) - ne venne ordinata l'immediata traduzione (vol. 49°, pag. 88); all'udienza del 12 dicembre 1979 la Corte revocò la contumacia del predetto nonché dei coimputati Bussetta Luigi e Mattei Renato.

L'imputato Caridi Domenico rettificò la propria deposizione della fase istruttoria solo per ammettere che il 1° aprile 1977 suo nipote Albanese Girolamo non aveva in effetti pranzato a casa sua: aveva dichiarato il falso per aderire alla richiesta che quello gli aveva fatto in tal senso nel pomeriggio dello stesso giorno: fino a quando la sera non era stato interrogato dai carabinieri era stato all'oscuro della strage avvenuta in Razzà; in caserma lo avevano colpito durante l'interrogatorio; lì aveva capito che doveva essere accaduto qualcosa di grave.

Anche Bruzzese Giuseppe confermò quanto già dichiarato in istruttoria, affermando di aver saputo dei fatti di Razzà dopo il suo arresto.

Confermarono, del pari, Mattei Renato, che ribadì di aver ricevuto l'8 aprile 1977 l'atto di vendita dell'autoveicolo acquistato dall'Avignone, Loiacono Maria Ines e Cocco Angela.

Confermò Bussetta Luigi che il 1° aprile 1977 non aveva dichiarato in contravvenzione Avignone Giuseppe: gli atti a sua firma li aveva redatti successivamente con quella data per fare un favore al Cafari; in quell'occasione questi era in agenzia. Non era vero che il 1° aprile aveva incontrato in Roma Avignone Giuseppe; quel giorno aveva prestato servizio in Piazza Buenos Aires e non era vero che aveva cercato di rilevare la targa di un'automobile che era passata col rosso; era stato in servizio per sei ore e non ricordava se qualche automobile era passata o meno col rosso. L'Avignone lo aveva indotto ad elevargli contravvenzione adducendo come pretesto una presunta gelosia della moglie, che a suo dire, lo aveva visto con la sua automobile in un altro posto e con una donna a bordo: nel verbale aveva annotato l'ora oltre che la data. Confermò, infine, lo stesso Cafari Vincenzo, insistendo nel dire di aver telefonato in ospedale al m.llo Villani per chiedere conferma del ricovero dell'Avignone il 1° aprile 1977, qualificandosi come difensore di quest'ultimo; gli aveva risposto altra persona, alla quale aveva comunicato la richiesta lasciando il proprio numero di telefono perché il Villani, informato della sua richiesta, potesse richiamarlo; quando il maresciallo lo aveva chiamato, qualificandosi anche con lui come difensore dell'Avignone, aveva chiesto ed ottenuto conferma che questi il 1° aprile si era pre-

sentato a lui ed era stato da lui avviato al reparto uomini. Il Cafari giustificò la propria affermazione che quello dell'Avignone era un «peccato veniale», asserendo di non aver ricollegato la persona dell'Avignone con l'episodio di Razzà, da lui appreso dalla stampa: spiegò che erroneamente aveva ritenuto che l'uccisione dei due Avignone era un fatto distinto dall'uccisione dei due carabinieri.

Furfaro ritratta

Furfaro Francesco ritrattò, invece, la sua dichiarazione del 25 aprile 1977, dichiarando che gli era stata estorta e che in essa aveva esposto in parte quanto aveva appreso dai giornali e in parte quanto gli avevano dettato gli stessi carabinieri, imponendogli poi di firmarla senza averla prima letta. Quando aveva riferito agli inquirenti d'aver mangiato vermicelli e calamari al sugo il 1° aprile a Razzà, dove in realtà non era stato, si era richiamato a quanto aveva effettivamente mangiato quello stesso giorno a casa sua. Per quanto, invece, riguardava le notizie relative alla ditta Giacobbe, egli aveva comunicato ai carabinieri quel che era a sua conoscenza per aver lavorato come manovale alle dipendenze di quell'impresa nella costruzione di un silos a Gioia Tauro e di riadattamento di una strada di Polistena e poi nei pressi di Piminoro: sapeva che l'impresa Giacobbe aveva avuto in appalto lavori di sistemazione nei pressi del cimitero di Terranova. Conosceva il Morabito, presso il quale si riforniva di benzina saltuariamente; suo padre nel 1974-75 gli aveva sparato, ma non era stato arrestato: ignorava se ci fosse stato un processo penale a suo carico (la difesa esibiva copia della sentenza allegata nel vol. 47/A, pag. 154 e segg.). Non era vero che era stato presso il distributore del Petullà la mattina del 1° aprile; quel giorno vi si era recato intorno alle ore 15 con una moto Ape: sul posto - aggiunse spontaneamente il Furfaro - aveva trovato il Morabito ed il Petullà e dopo qualche minuto erano arrivatre tre «gazzelle» dei carabinieri che avevano portato via il secondo; sul piazzale del distributore vi era solo un motorino: non ricordava di aver notato che vi fossero parcheggiate delle automobili. L'imputato, dopo aver fatto presente a titolo di referenza di aver presentato nel 1975 domanda di arruolamento nella polizia senza esito, riferì a proposito della sua dichiarazione spontanea che quando ebbe dato ai carabinieri le notizie apprese dai giornali, quelli lo avevano condotto in una camera con un tavolino costringendolo a bere acqua salata, per poi ricondurlo in camera di sicurezza, dove avevano esploso, a scopo intimidatorio, un colpo di pistola; era stato poi ricondotto nell'ufficio dove aveva reso le prime dichiarazioni e lì obbligato a sottoscriverle.

La versione di Zinnato...

Zinnato Vincenzo rispetto a quanto dichiarato in istruzione preliminare, precisò che con Avignone Vincenzo in precedenza si era incontrato più volte per comuni interessi di lavoro ed in una di queste occasioni, informandolo di e ssere stato incaricato di vendere un terreno dei fratelli Medici sito in Palmi, lo aveva pregato di procurargli qualche acquirente. Il 1° aprile 1977, nel chiedergli una cassetta di arance, gli

aveva domandato pure se aveva una risposta da dargli per quanto riguardava il terreno e quello gli aveva detto: «*Venite con me che oltre alle arance vi darò una risposta anche per quanto riguarda il terreno*».

Alla contestazione del rinvenimento nella casetta di Razzà della pianta del fondo Medici, lo Zinnato asserì di averla consegnata precedentemente a Vincenzo Avignone; rettificò la sua precedente deposizione nel senso che l'Avignone il giorno del loro incontro era pervenuto a Razzà con la propria motoretta e non già a bordo della sua automobile; ammise di essersi fermato il 1° aprile 1977 al distributore in cui lavorava il Morabito per rifornirsi di benzina e di aver chiesto a quest'ultimo se vi era qualcuno degli Avignone; disse di conoscere di vista, forse, Avignone Giuseppe, ma contestò la veridicità dell'affermazione di questi e del Furfaro, che invece non conosceva, circa la sua presenza nella casetta di Razzà; chiarì che si interessava alla vendita del fondo Medici per lucrare la provvigione e che con la famiglia Medici e in particolare con uno dei fratelli, l'ingegnere, aveva avuto rapporti di lavoro, specificando che i Medici gli avevano dato incarico di vendere il fondo diversi mesi prima e che oltre all'Avignone aveva parlaro dell'affare «anche ad altre numerosissime persone». Invitato a nominare qualcuna di queste persone, l'imputato non fu, però, in grado di indicarne neppure una; solo dopo una breve sospensione dell'udienza si ricordò di aver parlato della vendita del fondo Medici al geom. Gentile di Palmi, titolare di un'agenzia immobiliare: non rammentò altri nomi; al Gentile aveva parlato molto tempo prima del 1° aprile 1977 e ne aveva avuto promessa di segnalazione di eventuali acquirenti, promessa rimasta senza seguito. L'imputato disse di non sapere se il fondo fosse stato poi venduto.

...e quella di Lombardo

Petullà Vincenzo contestò di essersi reso irreperibile il 23 aprile 1977: si era recato ad Alessandria per trovare il cognato che, uscito dal carcere, era stato mandato lì al soggiorno obbligato; non aveva partecipato ai funerali di Rocco e Vincenzo Avignone, trovandosi ricoverato in ospedale perché bastonato malamente dai carabinieri. L'imputato ribadì di non aver visto il 1° aprile 1977 il Furfaro presso il suo distributore.

Lombardo Domenico, arrestato il 20-10-79, si disse del tutto estraneo ai fatti addebitatigli. Ammise di conoscere Albanese Girolamo, ma negò recisamente di averlo convocato tramite Avignone Vincenzo a Razzà; contestò che il suocero dell'Albanese avesse testimoniato nel processo penale a suo carico, conclusosi con la sua condanna per omicidio. Ammise, inoltre, di aver conosciuto prima del 1971 e, cioè, del suo processo, i fratelli Cianci; aveva incontrato uno dei due durante il periodo della sua detenzione, ma nessuno di loro durante la sua latitanza. Prese atto che il suo nome, tra i partecipanti alla riunione di Razzà, era stato fatto il 25 aprile 1977 da Furfaro Francesco, che egli non aveva mai conosciuto: da quel che aveva sentito nel corso del dibattimento, il suo nome aveva dovuto essergli stato suggerito dai carabinieri. L'imputato interruppe la lettura della dichiarazione di Avignone Giuseppe del 23 aprile 1977 nel punto in cui questi afferma che «*Lombardo prese il fucile e sparò contro i carabinieri*», esclamando che se Avignone era pazzo non poteva farci nulla, e fece

presente che all'atto del suo arresto, pur essendo armato, non aveva opposto resistenza tanto che il brig. CC. Balestrieri gli aveva detto: *«Bravo Lombardo, non sei quello che dicono, cioè che spari ai carabinieri!»* tenne a precisare di non essere un delinquente politico, un brigatista rosso, come avevano scritto i giornali, ma di aver solo commesso qualche delitto comune che stava espiando.

D'Agostino Domenico si avvalse della facoltà di non rispondere.

Dopo la sospensione del dibattimento il Lombardo chiese di essere nuovamente interrogato e dichiarò che il 1° aprile 1977, allorché si era verificata la strage, egli si trovava in Razzà, esattamente davanti alla porta della casetta, laddove si era verificato lo scontro a fuoco.

Era capitato sul posto occasionalmente da solo, verso le ore 13-13,15 e, avendo incontrato nello spiazzo antistante alla casetta Rocco e Vincenzo Avignone, si era messo a discorrere con loro del più e del meno, quando, dopo qualche minuto, erano sopraggiunti i carabinieri. L'app. Condello, dopo avergli preso una pistola dalla tasca, aveva messo le manette ai polsi a lui e ad altra persona che gli era tuttora sconosciuta e che tutti chiamavano «avvocato» o «professore», anche essa trovata in possesso di una pistola; poi, mentre il carabiniere restava fuori col mitra spianato, l'appuntato era entrato nella casetta seguito dai due Avignone e dentro era scoppiata fra loro una colluttazione; aveva sentito diversi colpi di arma da fuoco (fucile, mitra), poi lui e l'altro, entrambi ammanettati, erano fuggiti approfittando del fatto che il carabiniere si era allontanato da loro: quel giorno Avignone Giuseppe non era sul posto; i ferri se li erano fatti togliere da due contadini con l'accetta dopo due ore di corsa attraverso i campi, in località che non sapeva indicare. Il Lombardo disse, infine, che la persona come lui ammanettata parlava verosimilmente con accento calabrese; precisò di non ricordare se aveva guardato all'interno della casetta; negò dapprima, ma aggiunse subito di non saperlo, di aver visto sul posto Albanese Girolamo: escluse che la persona con lui ammanettata fosse quella effigiata nella fotografia di Spadaro Sebastiano e negò ancora di aver visto Zinnato od altri quel giorno in Razzà e di essersi fermato a mangiare in quella contrada.

La Corte sul luogo della tragedia

Esaurito l'interrogatorio degli imputati, la Corte sentì le parti offese Previtera Antonina, Condello Caterina e Concetta, ed Incorvaia Grazia, rispettivamente madre, sorelle e vedova dell'app. Condello Stefano, nonché Buccheri Maria e Caruso Rosaria, madre e sorella del c.re Vincenzo Caruso, parti civili costituite; procedette, quindi, all'escussione dei testi Pirri Francesco, Miglio Gennaro, Pezzano Vincenzo, Tassone Aurelio, Pellegrino Angelo, Balestrieri Santo, Spanò Attilio, Giannone Mario, D'Elia Canio, Mantineo Andrea, Curcio Claudio, Pulpo Giuseppe, Gialongo Francesco, Barone Giuseppe, Vizzari Giuseppe, Dattola Demetrio, Candida Giosuè, Ippolito Vittorio, Gambina Franco, Natoli Giuseppe, Argenziano Paolo, Lopresti Tindaro e Paoletti Giancarlo, tutti verbalizzanti, e La Tella Giacinto, Russo Francesco, Massarotti Luciano, Villani Aristide, Vicari Renato, Ammendola Caterina, Albanese Caterina, Rosetta e Domenica, La Tella Concetta, Caridi Marianna, Rettura Antonio, Gioffrè Francesco, Giovinazzo Antonio, Ascone Antonio, Garofani Giuseppe, Oliveri

Mirella, Vairo Tommaso, Siclari Vincenzo, Lupis Antonio, Mario e Gesumino La Rosa Rosario, Nicita Giuseppe, Stilo Maria Teresa, D'Agostino Maria e Nicola, Furfaro Michele, Giacobbe Salvatore, Luciani Giovanni, Morabito Gregorio, Reitano Giuseppe, Siclari Rocco, Giovinazzo Vincenzo, Greco Domenico, Scriva Giuseppe, Anselmo Chiara, Forgione Vincenzo, Gentile Salvatore, Scibilia Francesco, Silvano Concetta, Tripodi Vincenza, Arletto Michele e Avenia Antonio.

Il 3 gennaio 1980 la Corte procedette inoltre ad ispezione dei luoghi in contrada Razzà. Nel corso dell'accertamento il c.re Giacoppe ribadì sul posto la propria versione dei fatti, smentendo ancora una volta l'imputato Zinnato nell'affermazione di questi di averlo visto e di avergli detto di non sparare perché lui «non c'entrava nulla». Lombardo Domenico precisò in quell'occasione di essere arrivato alla casetta da ponente e di aver trovato nello spiazzo antistante il «professore» oltre ai due Avignone; i carabinieri, arrestandoli, li avevano legati insieme con un sol paio di manette, facendoli spostare sulla sinistra della casetta, dov'erano guardati a vista dal carabiniere col mitra spianato; dopo che l'appuntato fu entrato nella casetta insieme con gli Avignone percependosi da fuori che fra di loro era sorta una disputa il carabiniere ad un certo punto aveva inserito la canna del mitra in uno dei due buchi esistenti sulla sinistra ed aveva esploso alcuni colpi; approfittando della sua distrazione, lui e «il professore» erano scappati verso ponente, nella direzione dell'ospedale vecchio di Taurianova.

La Corte accertò che lo spessore del muro perimetrale in corrispondenza dei fori descritti è di cm. 45, mentre la lunghezza della canna della «mitragliatrice» M/12 in dotazione dei carabinieri è di cm. 5, prima dell'impugnatura dell'arma.

Perizia psichiatrica per Avignone

A seguito del fonogramma in data 3 gennaio 1980, con cui la Direzione della Casa circondariale di Reggio Calabria, sulla base di un certificato medico del giorno precedente chiedeva il trasferimento di Avignone Giuseppe presso il centro clinico di Barcellona, la Corte sottopose l'Avignone a visita fiscale, eseguita all'udienza del successivo 5 gennaio dal prof. Giuseppe Dieli, il quale, dopo aver interrogato l'imputato, giudicò che questi era in grado di presenziare utilmente al dibattimento, non avendo alcuna necessità di ricovero in quanto il suo comportamento era chiaramente mistificatorio. All'udienza del 18 gennaio 1980 si apprese dai carabinieri che l'Avignone dopo aver dichiarato agli agenti di custodia di aver ingerito delle lamette da barba, per disposizione del medico delle carceri era stato sottoposto ad un esame radiologico, che aveva evidenziato la presenza nell'addome del paziente di un chiodo e di altri due oggetti non bene identificati: il medico delle carceri aveva riferito come l'Avignone qualche giorno prima gli avesse annunciato il proposito di ingoiare delle lamette da barba perché voleva essere trasferito in ospedale; la Corte pronunciò la seguente ordinanza: «*Rilevato dalle deposizioni del Capitano Pulpo, comandante la Compagnia dei Carabinieri di Palmi, che in data 17-1-80 Avignone Giuseppe, su richiesta dei responsabili della Casa Circondariale di Palmi, veniva tradotto nell'ospedale di Gioia Tauro per essere sottoposto ad accertamento radiografico, avendo l'imputato*

riferito agli Agenti di custodia di aver ingerito lamette da barba;
che in data 18-1-80 l'imputato veniva nuovamente sottoposto ad ulteriori accertamenti;
rilevato che le lastre radiografiche sono state eseguite alla presenza del Capitano Pulpo ed esaminate le relazioni allegate dalle quali si ricava la presenza di tre corpi estranei, tra i quali un chiodo, nel corpo dell'Avignone;
udite le richieste della difesa di Avignone Giuseppe che ha sollecitato il rinvio del processo per impedimento dell'imputato a comparire ed, ancora, perizia psichiatrica sullo stesso Avignone atteso quest'ultimo evento;
udita la richiesta della difesa di Albanese Girolamo che ha chiesto, sia per l'ipotesi di cui all'art. 88 C.P.P. sia per quella di cui all'art. 455 C.P.P., la prosecuzione del giudizio, previa separazione, nei confronti del difeso; udita la richiesta delle difese di D'Agostino Domenico, Cianci Damiano, Lombardo Domenico di prosecuzione unitaria del processo, nell'inscindibilità sostanziale delle posizioni dei coimputati di omicidio;
udite le richieste delle difese del Furfaro e dello Zinnato che sul punto della prosecuzione unitaria o della separazione si sono rimesse alla decisione della Corte;
udita la difesa di parte civile che ha chiesto la prosecuzione del giudizio o una breve sospensione;
udito il P.M. che ha chiesto la prosecuzione del dibattimento sotto il profilo dell'attuale efficacia della rinunzia ad assistere alle successive udienze, espressa dall'Avignone contumace in data antecedente al 17-1-80;
udita la richiesta del P.M., che in relazione alla perizia ha concluso rimettendosi alla decisione della Corte.

OSSERVA

Sul tema dell'imputabilità dell'Avignone Giuseppe numerosa documentazione esiste in atti, parte allegata a richiesta della difesa.
Si evidenzia:

1) *Perizia Semerari datata 14-4-1978 e prodotta dalla difesa il 28-12-1978 che così conclude: «Trattasi di soggetto con gravissime tare ereditarie, epilettico con equivalenti iritratti e con tipica alterazione epilettica della personalità. La malattia come ampiamente documentato risale a molti anni addietro e rappresenta, stante la sua incidenza sulla struttura caratteriale nonché l'insorgere di stati crepuscolari protratti, una infermità che esclude la capacità di intendere e di volere».*
2) *Accertamento condotto dal Giudice Istruttore di Palmi in data 22-12-1978, su una richiesta del Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria di trasferimento del detenuto in manicomio giudiziario, ed analogo accertamento condotto da questa Corte sempre su analoga richiesta ed eseguito dalla Corte in data 5-1-1980; entrambi conclusisi con la prospettazione da parte del tecnico di un atteggiamento simulatorio dell'Avignone.*
3) *Perizia Grisanti disposta sulla persona di Avignone Giuseppe dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in altro processo, eseguita in Reggio Emilia tra il 5-10-1979 e*

il 29-11-1979 ed esibita a questa Corte in data 4-12-1979 che così conclude: «Al momento attuale Avignone Giuseppe è infermo di mente affetto da sindrome di Ganser. Questa infermità è tale da escludere attualmente la sua capacità di intendere e di volere».

Questa perizia evidenzia la rilevanza della simulazione ai fini dell'imputabilità laddove sinteticamente si afferma: «Dalla descritta diagnosi la patologia evidenziata offre tutte le caratteristiche cliniche: la stessa alternanza di momenti veramente crepuscolari a comportamenti apparentemente corretti, può maturare il dubbio della simulazione, ma può anche essere, e ciò in genere si riconosce nella sindrome ganseriana, che il paziente abbia dato inizio ad una simulazione volontaria di alienazione mentale e che successivamente l'idea del rifugio nella malattia, elaborata, abbia sintetizzato la cospicua e drammatica manifestazione sintomatologica senza alcun controllo di coscienza».

Ed invero, si ritiene scientificamente che la sindrome di Ganser, piuttosto rara e fonte di lunghe discussioni psicopatologiche sin dalla fine del secolo scorso, si sviluppi con una particolare finalità e precisamente con l'intento, più o meno cosciente di simulare la malattia mentale.

Questa sindrome che, forse più di ogni altra - si ritiene - sfugga al principio della causalità in psichiatria importa la necessità, ai fini dell'imputabilità, di accertare quanto sia frutto di simulazione cosciente e quanto invece possa essere espressione di malattia (in dottrina tra gli altri Ferrio, «Trattato di psichiatria forense» - Callieri e Semerari «La simulazione di malattia mentale» e Della Beffa «I Traumi cranici, esiti ed aspetti medico-legali) -. La sindrome di Ganser, soprattutto si osserva in imputati detenuti in attesa di giudizio e per essa, sul tema dell'imputabilità, vengono prospettate tutte le soluzioni possibili. Nel caso dell'Avignone Giuseppe, arrestato il 22-4-1977, questa Corte ha già esaminato la relativa imputabilità con riferimento ai comportamenti dello stesso nella fase terminale dell'istruzione ed all'inizio di questo dibattimento emergendo dagli stessi comportamenti una spinta finalizzata all'evidenziazione di una malattia mentale.

L'ultimo episodio evidenzia ancora questa spinta, determinata o autodeterminata, dell'Avignone al tentativo suicidario di particolare rilevanza, sul cui grado di simulazione cosciente o meno questa Corte non può esprimere un giudizio senza l'ausilio di una perizia psichiatrica collegiale, che prospetti al magistrato la sussistenza o meno di un valore di malattia psichiatrica inseritosi nel processo di simulazione cosciente.

Questa necessità assorbe interamente l'esame della sollevata questione sull'eventuale impedimento a comparire.

La perizia dovrà essere eseguita dando contezza della base scientifica e del programma di osservazione con dettagliate diagnosi differenziate.

Dovrà, altresì, essere esaminata l'anamnesi del periziando alla luce di una rigorosa documentazione sul gentilizio, delle cartelle cliniche e della documentazione allegata in atti a richiesta del P.M.

Detta perizia dovrebbe, altresì, prospettare la data di insorgenza di eventuali malattie psichiatriche, e ciò anche considerato che nella perizia di parte del prof. Semerari,

laddove si parla di epilessia non è dato ricavare con certezza, a prescindere dalla sussistenza, la data dell'insorgenza. Atteso poi, che la sindrome di Ganser si riscontra, soprattutto in imputati in istruttoria, l'eventuale sussistenza della stessa per l'Avignone dovrebbe essere prospettata anche in riferimento alla data di insorgenza del valore di malattia e ciò considerata la data dell'arresto, 22-4-1977, e la data della dichiarazione rilasciata dall'Avignone che il 23-4-1977 accusa altri imputati.

Osserva ancora la Corte che la necessità di disporre perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 455 C.P.P., con trasmissione degli atti al Giudice Istruttore, attesa l'evidenziata complessità dell'indagine, comporta altresì, la necessità di decidere sulla separazione o meno dei giudizi.

Sul punto trattasi di una questione di fatto rimessa al giudizio del Giudice cui l'art. 414 C.P.P. demanda la possibilità della separazione. Nella specie emerge un'evidente inscindibilità delle posizioni sostanziali dei coimputati di omicidio, sia per quelli le cui difese hanno chiesto la trattazione unitaria, sia per quelli le cui difese si sono rimesse al giudizio della Corte, sia per lo stesso Albanese alla cui richiesta di separazione la Corte non aderisce per la prospettata inscindibilità evidenziata, oltre che dal capo di imputazione, a tutti comune, anche dall'accusa dell'Avignone emergente dalla citata dichiarazione del 23-4-1977 che impone un'unitaria trattazione e valutazione.

P.Q.M.

Dispone perizia psichiatrica collegiale sulla persona di Avignone Giuseppe, per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, così come prospettato in motivazione e rimettere gli atti al Giudice Istruttore di Palmi per l'incombente. Rigetta l'istanza di separazione e rinvia il processo a nuovo ruolo».

Giuseppe Avignone seminfermo di mente

Il G.I. provvide ai sensi dell'art. 456 C.P.P.; i periti, compiuti gli accertamenti loro commessi, risposero ai quesiti posti affermando testualmente:

1) *«Avignone Giuseppe era all'epoca dei fatti ed è anche oggi un epilettico temporale da lesione cerebrale con croniche alterazioni gravi del carattere; la sindrome psicopatologica è tale da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere.*

2) *Esistono elementi psicopatologici che indicano il paziente come persona socialmente pericolosa.*

3) *In momenti successivi ed anche distanziati nel tempo l'Avignone può essere venuto a trovarsi in stato di infermità mentale tale da escludere totalmente la sua capacità di intendere e di volere e sicuramente vi si è trovato nel corso della degenza presso l'O.P.G. di Reggio Emilia conclusasi con la diagnosi di "sindrome di Ganser"» (relazione di perizia, vol. 58).*

Ritrasmessi gli atti dal G.I., gli imputati furono citati a giudizio per il nuovo dibattimento con decreto del 3-12-80. Il 15 gennaio 1981 D'Agostino Domenico - lamentando che la persistente ed astiosa campagna di stampa indirizzata contro tutti gli imputati e contro di lui in particolare aveva influenzato i magistrati del foro di Palmi, dando luogo ad una istruttoria «a senso unico» e a un dibattimento di notevole prevenzione dei giudici della Corte di assise di Palmi, i quali avevano finalmente accolto la richiesta di perizia psichiatrica proposta dai difensori di Avignone Giuseppe, il cui «esito favorevole alla sussistenza dell'infermità mentale dell'Avignone» dimostrava «che i giudici, rigettando più volte la richiesta, non avevano la sufficiente serenità di giudizio» - propose istanza di legittimo sospetto, chiedendo la rimessione ad altro giudice di sede diversa ai sensi dell'art. 55 C.P.P. (vol. 67, pagg. 1 e segg.).

Riprende il dibattimento: Cafari ed Avignone contumaci

All'udienza fissata del 16 febbraio 1981 ebbe inizio il nuovo dibattimento (vol. 60); la Corte prese atto del consenso di Petullà Vincenzo a che si procedesse in sua assenza e dichiarò la contumacia di Cianci Damiano e Domenico, Petullà Francesco, Caridi Domenico, Bussetta Luigi, Mattei Renato, Ferretti Clara, D'Agostino Elvira e Raffaele, Procaccini Roberto, Loiacono Maria Ines, Cocco Angela e Bruzzese Giuseppe. Dichiarò, inoltre, la contumacia di Avignone Giuseppe - il quale il 9 febbraio 1981 aveva dichiarato (vol. 61°, pagg. 60-61) di rifiutarsi di presenziare al dibattimento sia perché riteneva di non avere alcun processo a suo carico, sia perché le sue condizioni di salute non gli consentivano di affrontare il viaggio dall'O.P.G. di Reggio Emilia a Palmi (egli il 28 gennaio 1981 aveva ingerito undici grossi chiodi ed una lamenta da barba, per cui era stato sottoposto a ricovero immediato in ospedale

civile di Guastalla dove detti corpi estranei gli erano stati estratti meccanicamente, sia pure solo in parte per il suo rifiuto di sottoporsi alla rimozione - vol. 61°, pag. 65-66 -) e di Cafari Vincenzo, il cui impedimento per ragioni di salute era risultato insussistente in seguito a visita fiscale (vol. 61°, pagg. 97-114), pronunciando le seguenti ordinanze:

«La Corte sulle richieste delle difese di Avignone Giuseppe e Cafari Vincenzo, udito il P.M. e le altre parti che hanno richiesto la parola; ritenuto che l'impedimento di Avignone Giuseppe non può ritenersi legittimo in quanto l'ingestione dei chiodi è stata procurata volontariamente; che tale ingestione avvenuta già precedentemente alla disposizione della perizia psichiatrica da parte di questa Corte, non costituisce di per sé prova della modificazione dello stato mentale dell'imputato quale accertato nella perizia stessa; che una eventuale modifica, in ogni caso, non dovrebbe considerarsi avvenuta in senso peggiorativo, considerando che l'imputato si provoca l'impedimento in occasione della celebrazione del giudizio con evidente intenzione strumentale, fatta palese dalla circostanza che egli, dopo l'ingestione del 28 gennaio 1981 ha rifiutato all'ospedale di Guastalla l'estrazione meccanica allo scopo di mantenere l'impedimento in vista del processo; che, ancora, non v'è alcuna prova che lo stato fisico attuale dell'Avignone sia tale da determinare l'impossibilità fisica e, quindi, psichica di presenziare al dibattimento; che un ulteriore deterioramento delle facoltà psichiche non può dedursi dalla lettera scritta dall'Avignone, di tenore corrispondente a quelle numerosissime scritte in precedenza e valutate dai periti, che anzi testimonia una precisa vigoria fisica e mentale; che occorre controllare l'esistenza dell'impedimento accusato da Cafari Vincenzo, P.Q.M. dichiara la contumacia di Avignone Giuseppe, manda la Polizia Giudiziaria, con l'ausilio di un medico militare di accertare immediatamente se l'impedimento dedotto da Cafari Vincenzo sia tale da non consentirgli di presenziare al dibattimento comunicando l'esito per fonogramma».

Avuto dal medico militare il referto dal quale (vol. 61°, pag. 114) risultava l'elettrocardiogramma del Cafari del tutto normale e preso atto che questo imputato si era rifiutato di sottoporsi all'elettrocardiogramma da sforzo, la Corte ne dichiarò la contumacia.

Chiamata a rivedere la propria decisione e, su istanza del D'Agostino, a valutare l'opportunità di sospendere il processo in vista della pronuncia della Corte di Cassazione sulla rimessione per legittimo sospetto, la Corte ribadì il suo convincimento: *«Ritenuto che la diagnosi, del tutto generica, formulata nel fonogramma del 10-2-1981 dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia appare smentita dal fatto che la traduzione dell'Avignone, da quella città a Reggio Calabria, non ha dato luogo a rilievi di sorta e che nessun impedimento a presenziare al dibattimento ha constatato al suo arrivo o nel giorno dell'udienza il medico della Casa Circondariale di Reggio Calabria, per cui il trasferimento al Centro Clinico di Messina è stato richiesto ed autorizzato esclusivamente, e senza carattere d'urgenza, per la rimozione dei corpi estranei ancora presenti nello stomaco e nell'intestino di Avignone, il quale, per altro, nella sua dichiarazione del 16-2-1981 all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Reggio Calabria, ha dichiarato di rinunziare a presenziare all'udienza perché non gli risultava di essere imputato e d'avere processi; che l'Avignone non è nuovo all'ingestio-*

ne di corpi estranei, la quale, d'altra parte, non gli ha mai causato pregiudizi rilevanti, né ha chiesto per la rimozione intervento chirurgico alcuno;
che né il ricorso a tale ingestione, né il contenuto delle lettere da lui inviata alle autorità precedenti costituiscono elementi nuovi rispetto a quelli valutati nella perizia d'ufficio (basti il raffronto con le lettere scritte da Avignone il 28 e 31 gennaio 1979 al giudice istruttore di Palmi, quando era già ricoverato presso l'Ospedale Psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia nelle quali, egli, del pari, definisce i Carabinieri come persecutori eredi di Kappler e chiede di essere immediatamente fucilato); ritenuta, ancora, la superfluità di un accertamento fiscale in persona di Avignone Giuseppe, attesa la non legittimità di un eventuale impedimento fisico autoprocuratosi e l'insussistenza di ostacoli di natura psichica già, per altro, elementi esaminati nella precedente ordinanza del 16-2-1981; ritenuto, in relazione alla posizione del Cafari, che la documentazione acquisita in data 16-1-1981 esclude, per i motivi allora spiegati, ed, in particolare, per l'accertamento medico la sussistenza alla data indicata di un impedimento a comparire; considerato, ancora, che la certificazione oggi esibita non fornisce, successivamente, la prova di un legittimo impedimento allora sussistente e - mentre attesta, ad esempio, condizioni pressorie ottimali al ricovero ed un sensibile regresso, elettrocardiograficamente accertato già il 18-2-1981 anche del danno miocardico originariamente riscontrato - non documenta il preteso contrasto tra il medico curante ed il medico fiscale, ma solo il fatto che all'atto del ricovero, tre giorni prima dell'udienza, si ritenne superflua, in presenza delle crisi stenocardiche rilevate, la sottoposizione del paziente all'elettrocardiogramma da sforzo richiesto, per mero scrupolo, dal medico fiscale in seguito al rilievo negativo di tali crisi; ritenuto, infine che non ricorrono motivi, neppure d'opportunità, per sospendere il processo in attesa della pronunzia della Corte di Cassazione P.Q.M. rigetta le istanze delle difese e dispone procedersi oltre».

L'Avignone, avviato il 17 febbraio 1981 al Centro Clinico attrezzato presso la casa circondariale di Messina per la rimozione dei tre chiodi e delle lamette da barba ancora presenti nel suo stomaco e la cura del suo stato di deperimento organico (vol. 61°, pag. 118), effettuò il 25 febbraio 1981 un tentativo di suicidio genericamente descritto, che motivò una richiesta della casa circondariale di trasferirlo urgentemente in ospedale psichiatrico giudiziario (vol. 61°, pag. 143), rinnovandolo il giorno successivo attorcigliandosi la cintola del proprio accappatoio intorno al collo e stringendola a vite (vol. 61°, pag. 144); con fonogramma dello stesso 26 febbraio il ricovero proposto fu condizionato all'esito delle cure fisiche richieste dallo stato pregresso del detenuto (vol. 61°, pag. 145) e il giorno successivo si apprese che quest'ultimo aveva riferito di aver eliminato tre corpi estranei (due chiodi lunghi cm. 8 e un cilindro metallico cromato lungo cm. 9,5); col medesimo fonogramma (vol. 61°, pag. 146) si comunicò che alle ore 10 dello stesso 27 febbraio l'Avignone aveva dato fuoco alla stanza, incendiando lenzuola, meterasso ed altre suppellettili e danneggiando il televisore, senza peraltro riportare alcuna ustione, per cui fu rinnovata la richiesta di ricovero in o.p.g; la relazione medica e l'esame radiografico dell'addome preventivamente richiesto (vol. 61°, pag. 147), diedero il 28 febbraio rispettivamente condizioni generali del paziente lievemente migliorate e assenza di corpi estranei nello stomaco (vol. 68°, pag. 149). Tuttavia il 2 marzo 1982 pervenne notizia (vol. 61°, pag. 149 e 156-

165) che l'Avignone il giorno prima, nel gabinetto della sua cella, si era procurato un taglio orizzontale alla gola con una lametta da barba che aveva poi eliminato gettandola presumibilmente nel water; ricoverato dopo la sutura presso il Policlinico Universitario di Messina, era stato giudicato guaribile in dieci giorni s.c. Nell'udienza tenuta in pari data l'episodio indusse la difesa a sollecitare nuovi accertamenti psichiatrici della capacità dell'Avignone di presenziare utilmente al dibattimento, con la sospensione del giudizio in difetto, ai sensi dell'art. 88 C.P.P. (vol. 61°, pagg. 150-151); la Corte *«ritenuto che un impedimento successivo non legittima la sospensione del dibattimento né la revoca dell'ordinanza dichiarativa di contumacia; ritenuto, ancora, che la preordinazione di infermità autoprocuratesi dall'Avignone è stata già esaminata da questa Corte e che nulla di diverso, psichicamente rilevante, evidenzia l'episodio del giorno 1-3-81, così come quelli subito precedenti»*, rigettò definitivamente la richiesta e procedette all'interrogatorio degli imputati.

Albanese si difende

Albanese Girolamo precisò in aggiunta a quanto già dichiarato, di non aver udito a Razzà colpi di pistola sparati più vicino alla sua posizione, separatamente dal fuoco di fucileria che aveva dichiarato di avere, invece, sentito; ribadì che non si era sentito chiamare da alcuno: l'unico a poterlo fare era Vincenzo Avignone. Ricordò che, mentre camminava al centro della stradella che porta alla casa colonica del Petullà, aveva visto il carabiniere camminare guardingo, girandosi ora a destra, ora a sinistra; questi, girandosi verso di lui con l'arma in pugno, gliel'aveva puntata inconsapevolmente contro e lui si era fermato: era certissimo di essere stato visto dal carabiniere in quel momento. Quello, tuttavia, non aveva detto niente, ma era salito di scatto sull'automobile ed era partito, andandogli incontro a gran velocità; lui non si era nascosto, ma si era scansato rapidamente, sperando quasi che l'altro si fermasse; in tal caso forse sarebbe salito sull'autovettura del carabiniere per andare via con lui; e, tuttavia, non lo aveva fermato, non sapendo come comportarsi. L'imputato negò ancora una volta il suo incontro con Giuseppe Avignone la mattina del 1° aprile 1977 presso il distributore di Vincenzo Petullà; alla contestazione che egli non avrebbe potuto incontrare Avignone Vincenzo alle ore 13,50 in Taurianova perché quello alle ore 13-13,15 si trovava già a Razzà secondo la deposizione di Domenico Lombardo, il quale pur ammettendo di averlo fatto altre volte, negava di averlo convocato il 1° aprile 1977 a Razzà, rispose, infine, che allora quella convocazione doveva essersela inventata Avignone Vincenzo.

Zinnato Vincenzo, confermando nel resto le sue precedenti dichiarazioni, precisò che il suo incontro casuale con Avignone Vincenzo al bar di Taurianova era avvenuto sicuramente dopo le ore 13; che si era rivolto a lui per le arance perché altre volte gliele aveva procurate; che si era rivolto a lui per trovare acquirenti del fondo Medici perché altre volte quello gli aveva procurato forniture di sabbia e pietrisco o l'invio di camions di vari proprietari, a volte anche di suo zio Giuseppe; che l'Avignone lo aveva guidato a Razzà con la propria motoretta, con la quale si era poi inoltrato lungo la stradella che portava alla casetta nel fondo Petullà; che il fondo Medici aveva un'estensione di sette-nove ettari e che l'Avignone non ave-

va avuto il tempo di dargli una risposta circa la vendita di esso; che non era in grado di dire a che ora fosse arrivato alla casa colonica di Razzà e che l'autovettura trovata nello spiazzo, certamente non bianca ma di colore scuro, da lui indicata come Fiat 126 poteva essere una Fiat 127, essendo le due vetture molto simili nella parte posteriore; che il 1° aprile non aveva pranzato; che non aveva badato al sopravvento di altre vetture e persone per la riservatezza che gli era abituale; che tra il suo arrivo e gli spari era trascorso un intervallo di 15-30 minuti e che gli spari provenivano da monte e da valle in continuazione; che non sapeva spiegare come la pianta del fondo Medici fosse finita a Razzà: quel giorno non l'aveva vista ad Avignone Vincenzo; che non aveva mai conosciuto il Furfaro e che né lui né Giuseppe Avignone potevano sostenere, liberamente o meno, di averlo visto all'interno della casetta di Razzà; che al c.re Giacoppo, il quale vedendolo gli aveva intimato: *«Ferma o sparo»* puntandogli contro la pistola, aveva detto alzando le mani: *«Io non c'entro nulla»*, per poi allontanarsi d'istinto scappando verso sinistra, senza che quello sparasse; che, passando davanti al carabiniere e attraversando il viottolo nella direzione suddetta, aveva visto due carabinieri, riconoscibili dal colore della divisa, sparare: si trattava di una o due persone e la loro posizione era nello spiazzo antistante ad una casetta; non aveva visto altre persone, ma aveva sentito solo sparare. Alla contestazione che secondo la versione di Lombardo Domenico la sparatoria era avvenuta all'interno della casetta, lo Zinnato rispose che ciò era possibile, perché lui non si era trovato lì; alla contestazione che altro era vedere due carabinieri sparare contro la casetta e altro che la sparatoria avvenisse all'interno della casetta medesima, rispose che si era trattato di frazioni di secondo, per cui aveva avuto una visione rapidissima e confusa di ciò che accadeva; quando aveva dato alla casetta uno sguardo di sfuggita si sentivano ancora colpi di arma da fuoco.

Proseguono gli interrogatori

Pure Lombardo Domenico si rifece a quanto dichiarato nel precedente dibattimento, anche quando, dopo aver detto di essere arrivato a Razzà intorno alle ore 12-12,30, apprese d'aver dichiarato in precedenza l'ora diversa delle 13-13,30, giustificando la divergenza con la mancanza di orologio. Rimbeccò ancora una volta l'Albanese sul punto della sua presunta convocazione dello stesso a Razzà, la cui adduzione attribuì a pazzia o ad antipatia nei suoi confronti, e disse di aver trovato al suo arrivo nello spiazzo antistante alla casetta i due Avignone e il «professore» che discutevano tra di loro; aveva visto quest'ultimo per così poco tempo, che a tanti anni di distanza non sapeva più descriverlo, pur essendo in grado di riconoscerlo in fotografia; poteva dire che non portava barba, ma non ricordava se portasse i baffi né come fosse vestito e neppure se indossasse una giacca, né se fosse più alto di lui e, cioè, di m. 1,66; non sapeva se «il professore» fosse stato arrestato solo perché trovato in possesso della pistola o anche perché ricercato per altri reati. Secondo la narrazione di quest'imputato gli Avignone erano entrati nella casetta sotto la minaccia dell'arma dell'app. Condello e con le mani alzate: egli, tuttavia, non seppe dire perché l'appuntato fosse entrato nella casetta con gli Avignone, né se questi fossero stati

perquisiti, né se dentro vi fossero altre persone; spiegò d'aver udito solo delle voci come *«stà fermo»*, e dall'alterazione del tono aveva dedotto, pur senza sentire rumori di lotta, che vi era stata una colluttazione.

Spiegò, ancora, che il carabiniere aveva sparato all'interno della casetta attraverso un buco nella parete; poi si era spostato davanti alla porta, sparando attraverso di essa. Quando ciò era avvenuto, lui ed il professore erano scappati e dopo una fuga di due ore alcuni contadini avevano tagliato loro le manette, dopodiché si erano separati. Alla contestazione delle dichiarazioni di Giuseppe Avignone, il Lombardo affermò che quello poteva avere detto qualsiasi cosa perché era pazzo; escluse di volerlo favorire adducendo che erano nemici di vecchia data perché l'Avignone in passato aveva avuto questioni con il suo defunto cognato.

Si diede lettura della dichiarazione di Giuseppe Avignone del 22 aprile 1977 - della quale la difesa eccepì la nullità ai sensi dell'art. 185 n. 3 C.P.P.M. in quanto raccolta senza che l'imputato dichiarante fosse assistito da un difensore - e il Lombardo ribadì la propria innocenza, attribuendo i fatti dichiarati alla pazzia dell'Avignone. Furfaro Francesco confermò quanto aveva dichiarato in istruttoria al P.M. ed alla Corte nel primo dibattimento; la difesa eccepì la nullità della dichiarazione da lui resa ai carabinieri il 24 aprile 1977 per gli stessi motivi posti a base dell'identica eccezione sollevata contro la dichiarazione di Giuseppe Avignone. L'imputato ammise di essersi trovato il 1° aprile 1977 a Taurianova, ma affermò di essersi recato al distributore quel giorno solo alle ore 15; alla domanda come spiegasse la coincidenza tra quanto si era mangiato nella riunione di Razzà il 1° aprile 1977 e quello che lo stesso giorno si era mangiato a casa sua, circostanza, quest'ultima, che i carabinieri non potevano conoscere ed avergliela suggerita, rispose di confermare in proposito quel che aveva già dichiarato e di non essere in grado, dato il tempo trascorso, di ricordare altro.

D'Agostino Domenico si avvalse della facoltà di non rispondere.

Si contesta l'associazione per delinquere

Esaurito l'interrogatorio degli imputati, su istanza del P.M. si contestò loro suppletivamente il reato p. e p. dall'art. 416 C.P. per essersi associati fra di loro mediante la costituzione di una cosca mafiosa operante nel territorio di Taurianova e paesi limitrofi, avente per scopo connaturato e programmato l'esecuzione di delitti (estorsioni, danneggiamenti, e altri reati di natura patrimoniale), evidenziata tra l'altro la citata associazione, dalla riunione di carattere operativo preordinata ed organizzata dagli addetti, tenutasi presso il casolare di campagna di proprietà di tal Petullà Francesco in località Razzà di Taurianova il 1° aprile 1977. In agro di Taurianova, fino al 1° aprile 1977 e precedentemente. Per gli imputati Avignone Giuseppe, Cianci Domenico e Damiano, interessati anche loro alla richiesta del P.M., si provvide con decreto di citazione essendo gli stessi contumaci. All'udienza del 7 maggio 1981 si procedette in contumacia dei due Cianci.

Avignone Giuseppe dichiarò prima d'ogni contestazione di non avere alcun processo: il processo ce l'avevano il dr. Boemi ed il m.llo D'Elia, il primo dei quali ordinava da Palmi e gli altri eseguivano. Eprotestò: *«Voi mi avete fatto venire qui*

facendomi togliere ieri mattina dal letto di contenzione; mi hanno messo la camicia di forza e mi hanno portato qua».

Avuta, quindi, lettura dei capi di imputazione e interrogato se intendeva rispondere, fatta salva comunque la prosecuzione del processo, l'imputato rispose: «*Voi avete finito di leggere i mandati di cattura ed io ho finito di rispondere*»; richiamato all'utilità di difendersi dalle gravi accuse mossegli, replicò: «*Io non devo difendermi, siete voi che dovete difendervi; mi avete sequestrato da quattro anni*». A conclusione di questo suo interrogatorio l'Avignone insistette per la verbalizzazione della seguente espressione: «*Scrivete che desidero essere fucilato!*».

Il giorno 8 maggio 1981 il P.M. esibì rapporti della Guardia di finanza concernenti accertamenti patrimoniali a carico di Cianci Domenico e Damiano (vol. 64°) e di Avignone Giuseppe (vol. 65°) ed il seguito di rapporto n. 255/1 prot. della Compagnia CC. di Taurianova. Vennero poi interrogati nuovamente gli imputati Albanese, Furfaro, Zinnato, Lombardo e D'Agostino. Il primo escluse d'aver rapporti con altri latitanti oltre al Lombardo, negò di aver ricevuto comunicazioni telefoniche da Giuseppe Avignone presso il distributore Petullà: essendoci nel suo bar un telefono a scatti, non v'era ragione di rivolgersi altrove. Negò, altresì qualsiasi compartecipazione di interessi con l'Avignone e qualsiasi suo impegno nei lavori del Quinto Centro Siderurgico, pur possedendo fin dal 1966 un camion adibito al trasporto di agrumi e diversi. Precisò di non aver mai avuto rapporti con la ditta MAPIR (Mazzaferro-Piromalli), ma con la ditta Rocco Mazzaferro, esclusivista in bibite, fornitrice del bar da lui aperto nel 1975, con la quale nel 1976 aveva avviato un tentativo di ampliamento dei rapporti commerciali mediante l'assunzione a titolo sperimentale da parte sua di un rapporto di subagenzia; in esecuzione di tale rapporto egli aveva visitato il bar 2001 di Polistena e qualche bar di Cinquefrondi: riceveva gli ordini e li trasmetteva alla ditta con intermediazione nei pagamenti; le forniture del proprio bar erano fatturate separatamente.

In particolare l'Albanese negò categoricamente la veridicità di quanto asserito da Giuseppe Avignone in due suoi memoriali acquisiti al processo, che lui ed il Furfaro fossero a salutarlo il 21 marzo 1977 al distributore Petullà all'atto della sua partenza per Roma con tal Forgione in funzione di autista; altrettanto recisamente negò il Furfaro, assumendo di non aver più visto l'Avignone fin da cinque mesi prima dei fatti di Razzà. L'Albanese tenne, inoltre, a precisare di essere stato vittima di attentati dinamitardi nel 1972 (una serranda e di riflesso un camioncino erano rimasti danneggiati in casa del suocero), nel 1974 (due camere della sua abitazione erano rimaste danneggiate con pericolo per la figlia ed il padre), nel 1980, subito dopo il primo dibattimento in questo processo (incendio di un magazzino, nel quale erano rimasti distrutti l'automobile del padre ed un motorino, con pericolo per il suo camion).

Il Furfaro aggiunse di aver guidato una sola volta la "Giulia" di colore scuro di proprietà di Giuseppe Avignone per accompagnarlo dalla sua casa in Cittanova a quella della madre, in Taurianova; l'Avignone, trovandosi in Taurianova la sera prima e vedendolo rientrare da Napoli, gli aveva dato appuntamento per il giorno dopo e il mattino successivo, alle ore 6,30, mentre stava appunto accompagnandolo, i carabinieri lo avevano fermato al bivio di Taurianova, quando l'Avignone, vedendoli, era

già sceso dall'autovettura; ciò era accaduto circa cinque mesi prima dei «fatti» di Razzà, e da allora non aveva più visto l'Avignone; in quell'occasione, dopo essere stato rilasciato dai carabinieri, aveva lasciato la "Giulia" con le chiavi nel quadro a Taurianova, davanti alla casa della madre di Giuseppe Avignone.

Lo Zinnato, il Lombardo e il D'Agostino si avvalsero della facoltà di non rispondere. Il 20-5-1981 su richiesta del P.M. la Corte ordinò l'immediato sequestro della scheda bancaria e degli originali degli assegni relativi al c.c. di Albanese Girolamo presso la Banca Agricola di Radicena sito in Taurianova relativamente agli anni 1975/76/77: della scheda bancaria e degli originali degli assegni relativamente al c.c. di Anselmo Chiara, moglie di Avignone Giuseppe, presso la Cassa di Risparmio di Cittanova relativamente agli anni 1975/76/77; il sequestro presso la ditta Mazzaferro Rocco - concessionaria acqua minerale - e presso la società MAPIR della documentazione esistente sui rapporti commerciali con l'imputato Albanese Girolamo in relazione agli anni 1975/76/77.

L'interrogatorio di Vincenzo Cafari

Fu nuovamente interrogato anche Cafari Vincenzo il quale rettificò le sue precedenti dichiarazioni affermando che il 2 o il 4 aprile del 1977 egli si era comunque limitato a presentare all'Avignone il vigile urbano Bussetta, suo buon conoscente, chiedendogli se potesse aiutarlo, ma non gli aveva chiesto di formare il verbale di contravvenzione. Poiché l'Avignone gli aveva parlato di due parenti uccisi e di uno percosso duramente, senza però dirgli dello scontro a fuoco, aveva ritenuto che la vicenda di Razzà, di cui per lo sciopero della stampa, la televisione aveva fornito un breve resoconto, fosse un fatto diverso. L'Avignone, nel chiedergli aiuto, da una parte aveva citato l'uccisione dei suoi congiunti per uno sfogo, per fargli capire che era un perseguitato; dall'altra, invece, gli aveva detto di avere difficoltà con la moglie, che, vedendolo costantemente in posti diversi, era gelosa di lui. E poiché l'Avignone non aveva collegato le due situazioni, egli aveva ritenuto che il proprio aiuto fosse richiesto solo relativamente al suo secondo problema, e cioè di rassicurare la moglie che lui quel giorno era a Roma e non a Catanzaro o in un paese del catanzarese, dove - opinava il Cafari pur dichiarando di non averlo mai sentito da alcuno e di non avere alcun elemento in tal senso - l'Avignone poteva avere un'amante.

Il Cafari riepilogò il fatto partendo dalla telefonata che, mentre discuteva con l'Avignone, aveva casualmente ricevuto dal vigile Bussetta; quando questi su sua preghiera era passato dall'agenzia, si era informato se era lui di servizio all'incrocio di Via Buenos Aires a quell'ora e in quel giorno e, avuta risposta affermativa, lo aveva presentato all'Avignone, lasciandoli insieme. L'imputato si disse al corrente del fatto che il Bussetta prestava servizio all'incrocio di Via Buenos Aires perché lo conosceva da prima; del resto, avendo contatti con altre personalità di Roma e con lo stesso sindaco per la sua qualità di uomo politico, innanzitutto, e di assicuratore poi, gli era nota la struttura del corpo dei vigili urbani ed era a conoscenza della disposizione per cui ad ogni incrocio si alternavano quotidianamente due o tre vigili. Poiché l'Avignone gli aveva detto che il vigile all'incrocio doveva o poteva aver rilevato il numero di tar-

ga della sua autovettura allorché egli era passato col segnale rosso del semaforo e il Busetta aveva confermato di aver prestato servizio a quell'incrocio, egli li aveva messi in contatto; non aveva, poi, assistito al colloquio tra i due e non sapeva perciò se il vigile aveva effettivamente rilevato l'infrazione: l'Avignone doveva aver persuaso il vigile, come prima aveva fatto con lui, fornendogli la prova della contravvenzione, sicché quello si era indotto, senza alcuna pressione da parte sua, a formare il verbale di contravvenzione. Aggiunse il Cafari che l'Avignone per dimostrargli la sua presenza in Roma il 1° aprile 1977 aveva citato la sua visita all'Ospedale e spiegò di essersi qualificato come avvocato al m.llo Villari per legittimare la sua richiesta di informazioni. Fece presente di aver conosciuto l'Avignone allorché svolgendo il suo lavoro di assicuratore si era recato, gli pareva nel marzo del 1977, a Gioia Tauro, presso i cantieri di lavoro del Quinto Centro Siderurgico, e in un prefabbricato dov'era la sede degli uffici del Centro aveva ottenuto l'elenco degli imprenditori che vi lavoravano, fra i quali figurava l'Avignone; questo, che aveva contattato immediatamente perché era sopraggiunto nel frattempo, gli aveva detto che la sua impresa ed i veicoli in essa impiegati erano intestati alla moglie e gli aveva promesso di andarlo a trovare a Roma per avere i preventivi al fine della successiva stipulazione delle polizze. Non ricordava se l'Avignone gli avesse telefonato la sera del 1° aprile: seppure l'avesse fatto egli non avrebbe avuto comunque la certezza che fosse a Roma, ben potendo la chiamata venire da fuori; era, però, certo di averne ricevuto la visita il 2 aprile (l'imputato smentì la dichiarazione di Avignone Giuseppe del 4 marzo 1978, negando di averlo accompagnato presso gli uffici comunali a cercare il vigile di servizio all'incrocio in cui aveva commesso l'infrazione e precisando che con lo stesso Avignone era stato al bar Europa, ma non giorno 2 aprile 1977); l'Avignone del proprio timore di essere coinvolto «in qualche brutta faccenda» in relazione ai fatti accertati dai carabinieri gli aveva parlato non il 2, ma il 4 aprile 1977, allorché si erano visti nuovamente ed in questa seconda occasione non aveva accennato ad altra sua automobile in possesso dei carabinieri, ma solo a quella con cui circolava in Roma; al di fuori di questa nessun altro automezzo dell'Avignone era stato da lui assicurato, anche dopo che questo ebbe ricevuto i preventivi, né erano stati assicurati altri automezzi presso il Quinto Centro Siderurgico o, comunque, appartenenti a persone della Piana di Gioia Tauro.

Interrogato con riferimento alla testimonianza della sua ex-impiegata Olivieri Mirella che l'Avignone andava spesso da lui accompagnato da altre persone, l'imputato replicò che quello il 2 e il 4 aprile 1977 era accompagnato da una persona a lui sconosciuta, che non aveva mai sentito chiamare per nome dall'Avignone e che credeva gli facesse da autista; asserì di non aver presente e di ritenere di non aver conosciuto tal Morabito Giuseppe da S. Eufemia, persona che si sarebbe accompagnata a Giuseppe Avignone nel suo viaggio a Roma; negò inoltre di conoscere Raso Francesco, il sarto Arletto Michele (cugino della moglie di Avignone Antonio, fratello di Giuseppe) Spataro Sebastiano, Mammoliti Saverio (il fatto che lo Spataro avesse segnati nella propria agenda i suoi numeri telefonici non era significativo perché questi venivano stampati in più di un milione di suoi biglietti diffusi a fini pubblicitari). Puntorieri Girolamo, grosso proprietario di Rosarno, era suo amico, così come i suoi familiari,

fra i quali il suo defunto fratello Antonio; era suo amico anche Carmelo Cortese, presidente del Ricamo Artistico Fiorentino, che aveva l'intera azienda assicurata con lui. Per quanto riguardava Campagna Camillo il Cafari dichiarò di aver appreso solo dopo che quello era stato arrestato che aveva un'autovettura assicurata con la sua agenzia e negò di aver ricevuto da lui telefonate o visite: alla contestazione del P.M. che dalla testimonianza resa dalla Oliveri davanti al Tribunale di Reggio Calabria risultava che il Campagna lo chiamava spesso per telefono l'imputato replicò che si trattava forse di richieste di «cose d'ufficio», alla quale aveva risposto la sua collaboratrice. Il Procaccini lo aveva conosciuto dopo che questi era stato arrestato, dopo di lui, in questo processo.

Il Cafari disse, infine, di conoscere Paolo De Stefano e Giuseppe Piromalli i quali erano andati a trovarlo prima di cominciare a fare l'assicuratore; egli fece presente che nel 1972 aveva svolto attività politica come segretario particolare dell'allora sottosegretario Sebastiano Vincelli fino alla fine del 1974 e, cioè, per tutta la durata dell'incarico di governo di Vincelli, del quale aveva ospitato la segreteria fino alla fine del 1976: era possibile che le visite del De Stefano e del Piromalli gli fossero state fatte nel 1976 o nel 1977, probabilmente per chiedergli qualche cortesia.

Catturato Domenico Cianci

Il 25 maggio 1981 si procedette all'interrogatorio di Cianci Domenico, tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Taurianova la sera dell'8 maggio precedente. L'imputato negò di essere stato presente alla riunione del 1° aprile 1977 in Razzà, adducendo a sostegno di questa sua affermazione il «contrasto di supremazia» esistente fra lui e il defunto Rocco Avignone, il quale avrebbe voluto imporre in S. Martino di Taurianova «delle cose che per lui non andavano bene». Nell'intento di chiarire ulteriormente la sostanza del contrasto l'imputato riferì che circa un mese prima che lui iniziasse la latitanza Rocco Avignone, incontrandolo in S. Martino, gli aveva detto che in quella frazione «faceva quello che voleva» e, cioè, intendeva comandare lui e, cioè, in termini paesani, «pretendeva di affermarsi come a lui superiore» in quell'occasione aveva ricevuto da lui la risposta che doveva farsi i fatti suoi. Effettivamente l'Avignone, approfondì ancora il Cianci - voleva imporre «mazzette», vale a dire, praticare una certa azione estorsiva in S. Martino; delle sue richieste estorsive si era lamentata con lui qualche persona di cui non intendeva fare il nome e perciò era intervenuto perché a S. Martino erano tutti amici e aveva detto all'Avignone che a S. Martino non doveva andarci perché volevano che il paese restasse calmo; per quanto gli risultava l'Avignone agiva da solo e non aveva avuto contrasti con suo fratello Damiano. Dopo pochi giorni si erano incontrati, ciascuno con la propria Vespa 50 (per la preclusione di altro mezzo dovuta al ritiro della patente di guida) e, dopo essersi dichiarati la reciproca disponibilità ad un chiarimento, si erano recati in campagna, in contrada Bonita, dove entrambi avevano ribadito la propria posizione passando a vie di fatto; mentre si azzuffavano a terra erano sopravvenuti con un'automobile Minniti Giuseppe e Staltari Natale da S. Martino che si erano fermati e avevano provveduto a separarli; l'Avignone aveva continuato a inveire contro di lui,

minacciandolo di fargliela pagare. Successivamente, il giorno 19 aprile di sei anni prima, quello in cui era iniziata la sua latitanza, era stato fatto segno ad un attentato mentre transitava a bordo di un'autovettura, guidata da tal Caruso Filippo, insieme con Romeo Domenico; contro di loro erano stati sparati cinque colpi di pistola, che avevano attinto il Romeo, uccidendolo, mentre lui era rimasto incolume; in quel frangente aveva avuto modo di vedere dietro la siepe dalla quale erano partiti i colpi Rocco Avignone; suo fratello Damiano allora era in carcere. Il Cianci escluse di avere avuto una faida con gli Zappia-Carrozza e giustificò la conoscenza di Calabrese Martino con la comune origine in S. Martino; quando su sua richiesta gli furono chiariti i termini del conflitto fra nuova e vecchia mafia secondo il rapporto dei carabinieri, ribadì che erano stati in buoni rapporti con gli Zappia-Carrozza, negando di avere mai appartenuto ad alcuna organizzazione mafiosa. Ammise di aver sentito l'appellativo «La Bastarda» attribuito alla cosca mafiosa, di cui lui sarebbe il capo, ma contestò di aver mai fatto parte di una simile organizzazione e addirittura di averla capeggiata; disse di conoscere solo attraverso la stampa i Piromalli di Gioia Tauro e i Pesce di Rosarno e informò che Calabrese Martino conosceva i Pesce perché la moglie era originaria di Rosarno. Interrogato specificamente in proposito il Cianci riferì che circa due anni prima della latitanza era stato ricoverato a Villa Puca in Reggio Calabria per una malattia nervosa, dalla quale era poi guarito; dopo il primo aveva avuto un secondo ricovero a Villa Puca, ma sempre prima della latitanza: non era andato al confino perché era stato affidato alle cure dei propri familiari; durante la latitanza era stato in cura presso vari specialisti nel Nord-Italia.

Prosegue l'interrogatorio di Cianci

L'imputato ebbe lettura della relazione di servizio del m.llo CC. Andrea Mantineo e del brig. CC. Alfredo Franza (vol. 61°, pag. 243), i quali riferivano che - recatisi alle ore 9,15 dell'11 maggio 1981 presso il Centro Traumatologico di Messina-Ganzirri per notificargli gli ordini di cattura emessi a suo carico per l'omicidio di Giuseppe Hanoman perpetrato il 9 novembre 1975 e per quello dei due carabinieri in Razzà - nel breve colloquio che ne era seguito avevano registrato da lui l'affermazione: «*Io non ho ammazzato nessuno! Né, tanto meno, ho rubato a Razzà il mitra dei carabinieri! Avete fatto figurare la presenza di mio fratello Damiano pure in quella località, ma sapete bene che non era presente!*»; sentite queste frasi, egli confermò di averle dette e quando gli si completò la lettura della parte finale della relazione, laddove i due militari interpretano le sue espressioni come implicita ammissione della sua presenza in Razzà e come tentativo di scagionare il fratello Damiano, precisò che quando il m.llo Mantineo gli ebbe detto che gli si imputava di aver preso il mitra a Razzà, aveva risposto che non era vero perché a Razzà quel giorno non c'erano né lui né suo fratello. Alla contestazione degli elementi a suo carico desumibili dalle dichiarazioni di Avignone Giuseppe e Furfaro Francesco, rese ai carabinieri rispettivamente il 23 ed il 25 aprile 1977, disse di non conoscerli e chiese un confronto con loro. Conosceva Rocco e Filippo Avignone perché questo secondo si era spostato a S. Martino e il fratello lo andava a trovare. Conosceva anche Lombardo Domenico, che, ricordava di

aver visto lavorare in un fondo dei Rivoli di Taurianova quindici o sedici anni prima; da allora non lo aveva più rivisto né lo aveva incontrato durante la latiranza, né si era accompagnato con quello, perché lui era di S. Martino e la famiglia dell'altro stava per i fatti suoi. Il fratello Damiano durante la latitanza, iniziata sei mesi dopo la sua, era rimasto sempre in Altitalia e perciò poteva affermare la sua estraneità alla strage di Razzà; durante la latitanza si erano incontrati, spostandosi alternativamente l'uno al Sud e l'altro al Nord. In merito agli accertamenti di natura patrimoniale eseguiti dalla guardia di finanza a carico suo e del fratello, il Cianci precisò che il fabbricato in S. Martino, da quest'ultimo acquistato per L. 6.000.000 (seimilioni) gli era stato venduto dai suoceri per evitare eventuali opposizioni degli altri loro figli alla costituzione di dote; che il cognato Ferretti Vincenzo, era impiegato insieme con la moglie Concetta, sorella dei Cianci, presso la Floricola Mediterranea da sei o sette anni: aveva iniziato come autista facendo viaggi anche all'estero (in Belgio), poi, in seguito ad un incidente in cui era rimasto infortunato, era passato ad altre mansioni; egli aveva aquistato un fondo di un ettaro o poco più forse dai Contestabile e vi piantava dei fiori: l'imputato non era al corrente, se erano state «fatte le carte» per l'acquisto di detto fondo. Egli precisò ancora che non gli risultava che parenti suoi avessero comprato un fondo di tal Rossi Nicola in contrada Ficarazze; che il cognato Bitone Salvatore, coniugato con sua sorella Rachele, dopo aver lavorato per quindici anni in Svizzera si era stabilito in Italia circa tre anni prima, in seguito ad un infruttuoso tentativo di trovare lavoro in Germania, e faceva il bracciante agricolo: col denaro guadagnato in Svizzera e con quello messo da parte dalla moglie con il suo lavoro di raccoglitrice di ulive aveva comprato un agrumeto di tre ettari e mezzo; che il cognato De Leo Martino, marito delle sorella Giuseppina, dopo essere emigrato in Piemonte quindici o venti anni prima, era con la moglie alle dipendenze della Floricola Mediterranea: gli risultava che aveva contratto un mutuo con una banca di Taurianova per l'acquisto di un agrumeto di cinque ettari in contrada Piraino.

Concluse, infine, il Cianci col far presente che prima di darsi alla latitanza aveva lavorato i fondi avuti in colonia da Romeo Domenico, quello che era stato ucciso mentre era in macchina con lui da Avignone Rocco; i fondi del dr. Bruni erano tenuti in colonia dalla sua famiglia: lavoravano tutti in questi terreni e quando non c'era lavoro andavano a giornata.

Istruttoria e nuova ispezione della Corte

Esaurito l'interrogatorio degli imputati, furono interrogate le parti civili Condello Caterina e Concetta e Buccheri Maria; quindi fu la volta dei testimoni Pirri Francesco, Pezzano Vincenzo, Tassone Aurelio, Pulpo Giuseppe, Giannone Mario, Pellegrini Angiolo, Curcio Claudio, Mantineo Andrea, Barone Giuseppe, Giallongo Francesco, Leone Carlo, Balestrieri Santo, Vizzari Giuseppe, Spanò Attilio, Giacoppo Pasquale, Russo Francesco, Massarotti Luciano, Ippolito Vittorio, Albanese Caterina, Rettura Antonio, Gioffrè Francesco, Giovinazzo Antonio, Ascone Antonio, Vajro Tommaso, Cicerchia Ettore, Luciani Giovanna, Candita Giosuè, Niglio Gennaro, Argenziano Paolo, Morabito Gregorio, Sicari Vincenzo, Lupis Antonio, Mario e Gesumino, La Rosa Rosario, Nicita Giuseppe, Furfaro Michele, Giacobbe Salvatore, Forgione Vincenzo, Reitano Giuseppe, Giovinazzo Vincenzo, Siclari Rocco, Greco Domenico, Scriva Giuseppe, Anselmo Chiara, Arletto Michele, D'Elia Canio, Scibilia Francesco, Silvano Concetta, Tripodi Vincenza, Paoletti Gerardo, Gambina Francesco, Bruni Mario, Romeo Marcello, Avenia Tonino, Bitone Salvatore, De Leo Martino, Forgetti Vincenzo, Minniti Giuseppe, Staltari Salvatore, Mazzaferro Rocco, Villani Aristide, Tamburro Gino, Salvati Bruno, Pallotta Palmerino, Oliveri Mirella. Si diede lettura delle deposizioni dei testimoni non comparsi.

Nel corso del dibattimento, all'udienza del 1° giugno 1981, l'imputato Lombardo Domenico riconobbe per sua, fra le tre pistole sequestrate, la Beretta mod. 70 con matricola punzonata ed il relativo caricatore: dichiarò di averla acquistata con la matricola già punzonata nell'ultima decade di maggio del 1976, al suo rientro in Taurianova per un permesso concessogli onde consentirgli di stare vicino al padre malato, per L. 150.000 da tale Sposato Giuseppe da Taurianova, successivamente defunto.

Il 12 giugno 1981 la Corte effettuò l'ispezione dei luoghi in contrada Razzà di Taurianova. Venne disposta l'acquisizione dei documenti ritenuti rilevanti, prodotti di volta in volta dal P.M. e dalle parti.

L'antefatto

Fu ordinata, in particolare, l'allegazione del processo penale n. 1406/77 R.G.P.M. instaurato sul rapporto che il 28 giugno 1977 i Carabinieri della Comagnia di Taurianova avevano presentato al Procuratore della Repubblica di Palmi sulle indagini svolte intorno ad una serie di episodi delittuosi verificatesi nel territorio dei comuni di Taurianova, Terranova S.M. e Cittanova nel mese di febbraio e marzo 1977 in danno di diverse persone.

Nel predetto rapporto - che aveva dato inizio al processo penale n. 1406/77 R.G.P.M. - si riferiva come Pisano Alberto ed Antonio, titolari di un negozio di materiali edili in Via Roma di Taurianova, dopo essere stati tempestati di telefonate estorsive con la richiesta di L. 20 milioni a pena di rappresaglie contro loro e i familiari e di vedersi piazzata una bomba nel magazzino, la notte tra il 24 e il 25 febbraio 1977 erano stati

fatti segno ad un attentato dinamitardo, andato a vuoto perché l'ordigno esplosivo ad alto potenziale, lanciato verso il balcone dell'abitazione di Pisano Antonio, era finito per errore sul balcone della casa attigua, senza peraltro esplodere, e lì era stato rinvenuto il mattino dopo e fatto poi brillare dagli stessi carabinieri.

All'episodio era seguito l'invito ad Antonio Pisano in data 3 marzo 1977 di una lettera estorsiva, nella quale la richiesta originaria aveva subito un aumento di L. 5 milioni (da 20 milioni a L. 25 milione), espressamente attribuito al ritardo nel pagamento: una telefonata successiva avrebbe indicato il luogo del pagamento dove il Pisano avrebbe dovuto recarsi con la sua «macchina vecchia 600», stando attenti «a non fare giochi» perché altrimenti della sua casa sarebbe rimasta «solo l'ombra». Alla lettera aveva fatto riferimento una telefonata anonima del giorno successivo, intercettata in arrivo sull'utenza del negozio dei Pisano, ma senza possibilità di individuazione di quella di partenza. Quindi, dopo che i fratelli Pisano avevano lasciato inadempiuto l'ordine di portare la somma di L. 25 milioni sotto il cimitero di Iatrinoli loro imposto con altra telefonata anonima dell'11 marzo 1977, ore 16, ignoti avevano esploso verso le ore 20,30 del successivo 14 marzo numerosi colpi d'arma da fuoco ad altezza d'uomo contro il portone d'ingresso dello stabile dei Pisano, i quali avevano udito contemporaneamente «*il rombo del motore di una vettura sicuramente di grossa cilindrata che si allontanava a velocità sostenuta*». Fonte confidenziale attendibile aveva riferito che gli attentatori si erano allontanati a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 2000 tg. R.C. 163000 di tale Spanò Giacomo, rubata dall'officina meccanica di Laganà Giovanni in Rizziconi la notte precedente all'attentato e ritrovata dai carabinieri il 1° aprile 1977 in prossimità della casetta di Razzà nella quale si era verificata la strage; secondo la medesima fonte alla guida dell'autovettura si trovava Avignone Vincenzo, quello poi deceduto nel conflitto a fuoco del 1° aprile 1977 in contrada Razzà, con accanto il pregiudicato Sposato Giuseppe, mentre nel sedile posteriore sedevano il pregiudicato Chirico Antonio ed il giovane sconosciuto dalla barba lunga.

Il rapporto dei carabinieri proseguiva con la vicenda di Curatola Rocco, il quale la notte tra il 22 ed il 23 febbraio 1977 aveva subito un danneggiamento ad opera di ignoti in un suo fondo in contrada «Manco», in agro di Terranova S.M., mediante taglio di n. 100 piante di arancio, giovani ed in piena produzione; questo evento era stato seguito da una telefonata con richiesta estorsiva di L. 40 milioni, che il Curatola avrebbe dovuto chiedere al suocero, Luvarà Carmelo; quindi, il successivo 9 marzo, il taglio nel medesimo fondo di altre novantanove piante di agrumi di piccolo fusto e, il 16 marzo 1977, una lettera estorsiva di caratteristiche analoghe rispetto a quella inviata ai Pisano con la richiesta di L. 60 milioni, diretta anche al suocero don Carmeluccio (il predetto Luvarà) e al cognato Tommasino (Tommaso Luvarà) (la cifra era determinata in base all'accertamento da parte degli estortori che Carmelo Luvarà aveva «battezzato» il terzo miliardo).

La notte del 9 marzo 1977, verso le 20,30 Morabito Michele che dormiva nella casetta attigua al proprio allevamento di suini per evitare furti, sentendo abbaiare insistentemente i propri cani si era affacciato, e dal vicino fondo Curatola aveva udito una voce dirgli in dialetto: «*Cornuto, hai finito di guardare i maiali!*»; a quella

intimazione era uscito dalla casetta, ma colpi di pistola e di fucili erano stati sparati nella sua direzione, per cui, impaurito, era fuggito verso il torrente «Marro», restando nascosto fra i cespugli fino alle prime luci dell'alba; il mattino dopo aveva notato le piante di agrumi tagliate nel fondo Curatola. A causa del buio il Morabito non era stato in grado di fornire altre indicazioni, neppure sul numero delle persone che avevanò partecipato alla spedizione; i militari repertarono sul posto n. 5 proiettili di pistola cal. 7,65.

Intanto - riportarono ancora gli inquirenti - l'11 marzo 1977 anche Blasi Santa, moglie di Terranova Raffaele, aveva denunciato di avere la sera precedente, verso le ore 23,30, ricevuto una telefonata estorsiva per L. 50 milioni ed aveva posto la richiesta in relazione con vari danneggiamenti di alberi di agrumi subiti in tempi diversi in un fondo sito il località Langaro di Taurianova. Lo stesso giorno Bono Bruno, incaricato dell'azienda agricola di proprietà di Terranova Carlo, fratello di Raffaele, sita in contrada Scroforio di Terranova S.M. e costituita da sedici ettari di agrumeto ed oliveto, aveva denunciato una serie di danneggiamenti operati da ignoti nell'azienda per un importo di 5 o 6 milioni di lire (il 7 febbraio 1977 erano stati tagliati n. 40 aranci coi frutti pendenti e n. 2 ulivi; il 21 febbraio successivo l'incendio appiccato ad un baraccone aveva distrutto, prima che i VV.FF. lo domassero, circa ottanta quintali di carbone ivi depositati; la notte del 7 marzo erano stati tagliati n. 30 aranci ed un altro ulivo). Quindi, il 17 marzo 1977 Terranova Raffaele aveva ricevuto una lettera estorsiva dalle medesime caratteristiche e del medesimo tenore di quelle inviate ai Pisano e al Curatola, valida per lui o per suo fratello «don Carlo»; in essa gli ignoti mittenti, dichiaratisi stanchi di tagliare alberi e bruciare case, chiedevano la somma di L. 50 milioni, pena il sequestro o la morte.

Il 29 marzo 1977 Valenzise Francesco di Cittanova aveva ricevuto una lettera anonima, del tutto analoga a quelle inviate agli altri proprietari terrieri, con la richiesta estorsiva di L. 70 milioni per il bene suo e di suo figlio, altrimenti li avrebbero uccisi e della loro casa avrebbero fatto rimanere «solo un triste ricordo».

Concludendo il loro rapporto gli inquirenti, dopo aver fatto presente che le lettere e le telefonate estorsive, così come i danneggiamenti e gli altri episodi criminosi dovevano avere interessato molti altri cittadini ed operatori economici, che per timori di rappresaglie non li avevano denunciati, collegarono questo avvenimento con il fatto di Razzà immediatamente successivo ed individuarono un'organizzazione delinquenziale capeggiata da Giuseppe Avignone.

Gli elementi rivelatori del collegamento consistevano nel rinvenimento dell'Alfa Romeo tg. 163000 nascosta nella vegetazione a seicento metri di distanza dalla casetta di Razzà; nell'utilizzazione di essa da parte degli attentatori all'edificio dei fratelli Pisani, la cui identità era stata acquisita dalla fonte confidenziale; dalla costatazione che i cinque bossoli di proiettili cal. 7,65, esplosi verso Moscato Michele dagli ignoti chė la notte del 9 marzo avevano tagliato gli alberi del fondo Curatola, presentavano le medesime caratteristiche di quelli dei proiettili contenuti nei caricatori delle due pistole cal. 7,65 rinvenute nella tasca dei pantaloni dell'app. Stefano Condello, caduto a Razzà (gli inquirenti facevano presente che Curatola Rocco il 25 maggio 1977 aveva ricevuto ancora una telefonata anonima nel corso della quale l'interlocutore, qualificatosi come il mittente della precedente lettera estorsiva, gli aveva sollecitato il paga-

mento della somma richiesta di L. 60 milioni perché altrimenti li avrebbe fatti saltare in aria; il Curatola aveva dichiarato di «aver risposto in maniera spiritosa, mandandolo a quel paese» e la cosa non aveva avuto seguito).

La perizia balistica, ordinata dal G.I. di Palmi il 12 ottobre 1977, accertò che due dei bossoli repertati provenivano da cartucce sparate col la pistola «Beretta» mod. 70 matr. n. 57389 (molto probabilmente completo) e che gli altri tre bossoli corrispondevano a proiettili sparati con la pistola «Beretta» mod. 34, matr. n. 6879 (probabilmente incompleto). Delle due pistole, entrambe rinvenute nella tasca dell'app. Condello a Razzà, la prima (matr. 57389) - in seguito alle indagini eseguite dalla Compagnia CC. di Taurianova che ne seguì gli spostamenti successivi alla vendita inoltrando il rapporto del 29 agosto 1978 - risultò rubata con altre armi la notte tra il 27 e 28 giugno 1972 dai locali della Pretura di Taurianova (le indagini su detto furto - ricordarono i carabinieri - erano state allora collegate a quelle svolte contemporaneamente in ordine alla rapina a mano armata commessa alle ore 8,30 del 27 giugno 1972 in prossimità dello scalo delle Ferrovie Calabro-Lucane di Taurianova da sconosciuti che avevano bloccato il furgone postale appropriandosi di L. 76 milioni; gli inquirenti dell'epoca avevano identificato come autori del grave delitto Giuseppe Avignone ed altri sette suoi correi, tra i quali un certo Carbone Pasquale, che aveva confessato, precisando di avere nascosto la sua parte di refurtiva e alcune armi trafugate dalla Pretura in località Barrittazza, nella proprietà del marchese Domenico Zerbi: nel posto indicato non erano stati trovati il denaro e le armi, ma solo un manganello ed un cartellino dei corpi di reato della Pretura, relativo alle armi ivi sottratte, e il Carbone aveva attribuito il prelevamento ai suoi complici, tale Fazzari e Audino, che avevano assistito all'occultamento; l'Avignone, il Carbone e le altre sei persone erano state prosciolte in istruttoria dalla rapina e dai reati commessi per insufficienza di prove e il solo Carbone rinviato a giudizio per il furto alla Pretura: gli inquirenti attuali proposero la riapertura dell'istruttoria del processo del 1972 alla luce del ritrovamento in Razzà dell'arma sottratta alla Pretura di Taurianova.

La requisitoria del P.M. dr. Salvatore Boemi

Nella discussione finale i difensori delle parti civili conclusero chiedendo: «*ritenuta la penale responsabilità degli imputati e condannati gli stessi alla pena che sarà ritenuta di Giustizia, condannare gli stessi all'integrale risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidarsi in separata sede, salva una provvisionale che la Corte vorrà stabilire in misura non inferiore a ventimilioni di lire per ciascuna parte civile costituita e munire della formula di provvisoria esecutività. Piaccia ancora all'on. Corte di condannare gli imputati alle spese sostenute dalla parte civile e determinate in separata nota che si allega*». Ed ancora: «*Voglia l'eccellentissima Corte affermare la responsabilità di tutti gli imputati, condannare gli stessi alle spese e onorari del giudizio in favore della parte civile costituita, Incorvaia Grazia in proprio e nella qualità, come di separata nota*».

Il P.M. pronunciò la propria requisitoria chiedendo:

1) *dichiari la Corte Avignone Giuseppe responsabile dei reati di cui ai capi A-B-C-D-N-P-Z e lo condanni complessivamente alla pena di anni trenta di reclusione e L. 400.000 di multa;*

2) *dichiari la Corte Cianci Domenico, Cianci Damiano e Lombardo Domenico colpevoli di reati di cui alle lettere A-B-C-D-Z della rubrica e condanni ciascuno di essi complessivamente, ad anni trenta di reclusione e L. 400.000 di multa;*

3) *dichiari la Corte D'Agostino Domenico, Zinnato Vincenzo e Albanese Girolamo colpevoli dei reati di cui alle lettere D-Z della rubrica e condanni ciascuno di essi, rispettivamente e complessivamente, alla pena di anni ventiquattro di reclusione;*

4) *dichiari la Corte Furfaro Francesco colpevole dei reati di cui alle lettere D-Z della rubrica e lo condanni, con la concessione delle attenuanti generiche, ad anni sedici di reclusione;*

5) *dichiari la Corte Cafari Vincenzo colpevole dei reati di cui alle lettere N-O della rubrica e lo condanni alla pena complessiva di anni sei di reclusione;*

6) *dichiari la Corte Procaccini Roberto colpevole del reato di cui alla lettera U della rubrica e lo condanni alla pena di anni tre di reclusione;*

7) *dichiari la Corte Caridi Domenico colpevole del reato di cui alla lettera L della rubrica e lo condanni alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;*

8) *dichiari la Corte Bruzzese Giuseppe colpevole del reato di cui alla lettera M della rubrica e lo condanni alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;*

9) *dichiari la corte Petullà Vincenzo colpevole del reato di cui alla lettera R della rubrica e lo condanni ad anni due e mesi sei di reclusione;*

10) *dichiari la Corte Petullà Francesco colpevole del reato di cui alla lettera I della rubrica e con la concessione delle attenuanti generiche lo condanni alla pena di anni uno di reclusione;*

11) *dichiari la Corte Bussetta Luigi colpevole del reato di cui al capo N della rubrica e con la concessione delle attenuanti generiche lo condanni alla pena di anni due di reclusione;*

12) *dichiari la Corte D'Agostino Elvira colpevole del reato di cui alla lettera S della rubrica e con la concessione delle attenuanti generiche la condanni alla pena di anni uno di reclusione;*

13) *dichiari la Corte D'Agostino Raffaele colpevole del reato di cui alla lettera T della rubrica e con la concessione delle attenuanti generiche lo condanni alla pena di anni uno di reclusione;*

14) *voglia la Corte assolvere Albanese Girolamo, Zinnato Vincenzo, D'Agostino Domenico e Furfaro Francesco dai reati di cui alle lettere A-B-C per insufficienza di prove;*

15) voglia la Corte assolvere Mattei Renato e Ferretti Clara dal reato di cui alla lettera Q per insufficienza di prove;

16) voglia la Corte assolvere Loiacono Maria Ines e Cocco Angela dal reato di cui alla lettera V per insufficienza di prove;

17) voglia la Corte assolvere Petullà Francesco dal reato di cui alla lettera G della rubrica per insufficienza di prove e dal reato di cui alla lettera H della rubrica perché il fatto non sussiste;

18) voglia infine la Corte assolvere Avignone Vincenzo, Albanese Girolamo, Zinnato Vincenzo, Lombardo Domenico, Furfaro Francesco, D'Agostino Domenico, Cianci Domenico e Cianci Damiano dai reati di cui alle lettere E-F della rubrica per insufficienza di prove.

I difensori degli imputati conclusero chiedendo:

1) per Avignone Giuseppe «l'assoluzione per tutti i reati con formula piena. Subordinatamente sia dichiarato non punibile per avere agito in stato di totale incapacità di intendere e di volere (vizio totale di mente)».

2) per Albanese Girolamo l'assoluzione da tutti i reati a lui iscritti con formula piena o quanto meno per insufficienza di prove;

3) per Zinnato Vincenzo l'assoluzione da tutti i reati con formula piena;

4) per Lombardo Domenico l'assoluzione per non aver commesso il fatto quanto all'imputazione di concorso in duplice omicidio e reati connessi e l'assoluzione perché il fatto non sussiste quanto all'imputazione di associazione per delinquere;

5) per Furfaro Francesco assoluzione da tutti i reati per non avere commesso il fatto e inoltre assoluzione con formula ampia ossia perché il fatto non sussiste, dal reato di associazione per delinquere; assoluzione per non aver commesso il fatto o quanto meno per insufficienza di prove dal reato di omicidio continuato e conseguentemente da tutti i reati ad esso connessi. Subordinatamente la concessione anche dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. in aggiunta a quella dell'art. 116 dello stesso codice con la condanna alla pena di legge ridotta al minimo anche in concorrenza con le attenuanti generiche, attenuanti dichiarate tutte e singolarmente prevalenti sulle aggravanti;

6) per D'Agostino Domenico l'assoluzione da tutti i reati con formula piena;

7) per Cianci Domenico l'assoluzione da tutti i reati con formula piena (per non aver commesso il fatto) e in subordine per insufficienza di prove;

8) per Cianci Damiano l'assoluzione da tutti i reati con formula piena (per non aver commesso il fatto);

9) per Petullà Francesco l'assoluzione dai reati rispettivamente ascrittigli con formula piena;

10) per Caridi Domenico il minimo della pena in ordine al reato ascrittogli con l'applicazione del condono o la dichiarazione di non punibilità perché parente dell'imputato Avignone Giuseppe; subordinatamente il minimo della pena in maniera che resti contenuta nella carcerazione preventiva subita o nel condono;

11) per Bruzzese Giuseppe l'assoluzione per non aver commesso il fatto o con formula ampia. Subordinatamente minimo della pena e condono;

12) per Cafari Vincenzo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso in ordine sia al delitto di favoreggiamento sia al delitto di falso. Subordinatamente che per il delitto di falso sia concessa l'attenuante di cui all'art. 117 C.P. ed inoltre che siano concesse le circostanze attenuanti generiche con la condanna al minimo della pena. Sospensione condizionale e non menzione. Per altro difensore che sia assolto per non aver commesso i fatti o quanto meno per insufficienza di prove sul dolo. In subordine ritenendo i due reati unificati sotto il vincolo della continuazione condannarlo al minimo della pena con le attenuanti generiche da ritenersi prevalenti o equivalenti alle aggravanti contestate;

13) per Bussetta Luigi l'assoluzione per insufficienza di prove sull'elemento intenzionale, subordinatamente il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche, dei motivi morali e di quelle di cui all'art. 62, N. 6, pena condonata e indulto per pena accessoria;

14) per Mattei Renato l'assoluzione con formula ampia perché il fatto non costituisce reato;

15) per Ferretti Clara l'assoluzione con formula ampia perché il fatto non costituisce reato;

16) per Petullà Vincenzo non punibile perché parente dell'imputato Albanese Girolamo; subordinatamente il minimo della pena in maniera che resti contenuta nella carcerazione preventiva subita o nel condono;

17) per D'Agostino Elvira l'assoluzione con formula ampia perché il fatto non costituisce reato;

18) per D'Agostino Raffaele l'Assoluzione con formula ampia e subordinatamente che si dichiari non doversi procedere a suo carico per il vincolo di parentela che lo lega all'imputato principale;

19) per Procaccini Roberto l'assoluzione con formula ampia perché il fatto non costituisce reato o quantomeno per insufficienza di prove; subordinatamente il minimo della pena con l'applicazione del condono;

20) per Loiacono Maria Ines l'assoluzione con formula piena;

21) per Cocco Angela l'assoluzione con formula piena.

I motivi della decisione

La ricostruzione storica dell'avvenimento

Il tentativo di ricostruire la vicenda di contrada Razzà prende le mosse della testimonianza del c.re Giacoppo, i cui elementi fondamentali sono costituiti dal rinvenimento delle quattro autovetture parcheggiate nello spiazzo antistante alla casa colonica del Petullà; dall'ingresso dell'app.to Condello e del c.re Caruso nel fondo Petullà lungo il sentiero che conduceva alla casetta semidiroccata in cui si consumò la tragedia; dal suono di voci seguito immediatamente da numerosi colpi d'arma da fuoco in rapida successione; dalla voce sconosciuta che, quando era appena sceso dall'automezzo e stava avviandosi alla ricerca dei colleghi, il Giacoppo percepì col richiamo «Albanese, Albanese!»; dall'incontro all'inizio del sentiero con i tre individui, uno dei quali tentava di caricare il fucile di cui era armato, e dalla loro fuga nell'agrumeto dopo la sua intimazione; dalla vista, quando si era trovato a metà del sentiero, di altri sei o sette uomini che correvano verso sud tra gli alberi fitti dell'agrumeto; e, infine, dallo spettacolo dei due carabinieri esanimi nella radura antistante alla casetta semidiroccata.

La composizione di questi dati con quelli emergenti dalla prova generica (i quattro cadaveri nella radura davanti alla casetta semidiroccata nel folto dell'agrumeto; le armi e le cartucce, esplose ed inesplose, rinvenute all'interno e all'esterno di essa; le stellette ed i bottoni strappati dalla divisa del Condello, trovati sul pavimento della casetta in questione; gli oggetti e le suppellettili all'interno di questa e, in particolare, gli undici piatti con relativi tovaglioli e posate) consente una prima, schematica intuizione dei fatti e la formulazione dell'ipotesi attendibile che nella casetta si siano trovate numerose persone riunite, fra cui Rocco e Vincenzo Avignone, le quali abbiano reagito all'arrivo inatteso dei militari, determinando una colluttazione e, quindi, lo scontro a fuoco nel quale, i carabinieri e i due Avignone perdevano la vita; poi la fuga generale e l'incontro di due gruppi di fuggitivi col carabiniere rimasto, la posizione del cadavere di Avignone Vincenzo - l'unico sopravvissuto per breve tempo, (da venti minuti a mezz'ora), alle ferite riportate - all'imbocco del sentiero ad ovest fa pensare ad un tentativo di trascinare via il ferito in quella direzione, verso contrada Schiappo, da parte di altri fuggitivi). Ai fini dell'individuazione delle persone presenti alla riunione quando avvenne l'irruzione dei carabinieri un primo elemento indiziante si deduce dai veicoli parcheggiati nel piazzale della casa colonica e, comunque, rinvenuti nell'agrumeto e, cioè, dalla Fiat 126 di Latella Giacinto, cognato di Girolamo Albanese, dalla Fiat 127 blindata di Chiara Anselmo, moglie di Giuseppe Avignone, dalla Fiat 127 di Rosa Zinnato, moglie di Rocco Avignone, dalla Fiat 127 di Vincenzo Zinnato e dalla Vespa 50 di Vincenzo Avignone. La bontà dell'indizio è dimostrata dalla conferma venuta, oltre che dal rinvenimento dei corpi di Rocco e Vin-

cenzo Avignone; dall'ammissione dello Zinnato, cui si deve la prima narrazione degli avvenimenti, e dopo il tentativo di darsi un inutile alibi, dello stesso Albanese, a carico del quale ben più che questo semplice indizio, esiste la prova storica derivante dalla testimonianza del carabiniere superstite che lo vide nell'agrumeto e lo riconobbe; la successiva certezza del riconoscimento provocò, infatti, la desistenza dell'imputato da una linea difensiva non più praticabile e l'ammissione della sua presenza il 1° aprile 1977 in contrada Razzà.

Le contraddizioni di Zinnato

Una volta confessata la propria presenza sul posto, e in concomitanza con il tragico evento che quel giorno si svolse, la tesi adottata dallo Zinnato per giustificarla e la narrazione degli avvenimenti di cui egli fu protagonista è priva della benché minima credibilità. Dapprima il campo alla più assoluta ovvietà: l'incontro casuale con Vincenzo Avignone, la richiesta delle arance, l'attesa nel piazzale della casa colonica, la sparatoria, la vista dei due carabinieri che sparano in direzione della casetta, il terzo carabiniere che gli ingiunge di fermarsi e, infine, la fuga verso la strada attraverso l'agrumeto.

Non mancano, già in questa prima esposizione dei fatti, cottraddizioni anche assai notevoli, principalmente tra l'occasionalità e la banalità del motivo che secondo lo Zinnato avrebbe portato Vincenzo Avignone sul posto e la gravità dell'evento in cui questo rimase coinvolto e perse la vità. Altrettanto insanabile è il contrasto tra la pretesa dello Zinnato di essersi palesato al terzo carabiniere come persona estranea agli avvenimenti in corso di svolgimento e la radicale e disinteressata negazione da parte del Giacoppo di questa circostanza, la cui audace affermazione, che peraltro compare solo nel secondo interrogatorio, quello reso al P.M., non può che essere ispirata dal timore di essere riconosciuto come uno dei tre fuggitivi ai quali il militare in effetti rivolse veramente intimidazione di fermarsi.

In realtà, lo sforzo dello Zinnato di rendere insignificante il motivo della propria presenza e il proprio ruolo urta contro la logica e l'importanza dei fatti e tanto più vi appare inconciliabile allorché gli si contesta il particolare del rinvenimento nel casolare diroccato di Razzà della mappa del fondo di S. Panto-Gonia appartenete ai fratelli Medici, mappa che questi gli avevano trasmesso fin dal novembre del 1976 unitamente al possesso del fondo medesimo con l'incarico di provvedere alla vendita e di curarne intanto la manutenzione.

È, questa, una circostanza di notevolissimo interesse, il cui significato dovrà essere in seguito assai più compiutamente analizzato. Quel che conta per il momento è il rilievo della diversa indicazione, ben più seria e significativa della povera cassetta di arance, che dalla mappa suddetta proviene, delle ragioni vere e proprie che portarono Vincenzo Zinnato a Razzà.

Da questo aspetto - della mera accidentalità, cioé dell'incontro con Avignone e della conseguente presenza di entrambi in Razzà - appaiono importanti le rettifiche che il rinvenimento della mappa nella casetta provoca in dibattimento sulla versione dei fatti fornita originariamente in istruttoria dallo Zinnato: questi, infatti, si induce per conse-

guenza ad affermare un rapporto più preciso e meno casuale con l'Avignone, fondato sull'incarico di trovargli persone interessate all'acquisto del fondo Medici e questo rapporto rende assai meno banale l'incontro tra i due perché all'obiettivo delle famose arance si unisce quello, ben più sostanziale, della risposta relativa al fondo in questione.

Pur presentando l'indiscutibile comodità del reperimento di un tramite, processualmente vantaggioso anche perché defunto, per una giustificazione della presenza della mappa in Razzà diversa dalla conseguenza che ce l'avesse portata lo stesso Zinnato, la soluzione prescelta soffre, tuttavia, il rilievo macroscopico dell'incongruenza del conferimento di un incarico di intermediazione nel commercio di immobili e relativamente a un fondo di notevoli dimensioni ad un ragazzo di non ancora vent'anni come Vincenzo Avignone, privo di qualsiasi qualificazione personale e professionale per averlo attribuito, laddove, per contro, la stessa incombenza l'imputato aveva affidato - come ebbe modo di ricordare dopo una provvida sospensione dell'udienza - al geometra Salvatore Gentile da Palmi, titolare di un'agenzia immobilare. Di qui il disinvolto lapsus con la sostituzione dell'interlocutore iniziale con il più maturo e parimenti defunto zio trentacinquenne Rocco Avignone; di qui, la rettifica che l'Avignone era giunto sul posto non in macchina con lui, ma con la propria motoretta, dato, questo, reale, imposto dall'esigenza di rendere plausibile che l'Avignone non avesse avuto il tempo - come testualmente precisato nel secondo dibattimento - di dargli la promessa risposta in merito al fondo Medici, non si comprende perché procastinata. Ma il colpo definitivo alla sua tesi dell'occasionalità dell'incontro con Vincenzo Avignone l'imputato lo dà con la contestuale ammissione, che sarà oggetto più avanti di maggior commento, di essersi effettivamente fermato il 1° aprile 1977 presso il distributore di Vincenzo Petullà per farvi rifornimento e di avere chiesto al dipendente Carmelo Morabito se c'era qualcuno degli Avignone.

La parte della deposizione dello Zinnato che, tuttavia, appare più manifestamente e complessivamente inattendibile è quella che concerne la ricostruzione degli avvenimenti di cui egli è spettatore durante la sua permanenza in Razzà. Prescindendo dalla sua evidente reticenza in merito alle autovetture ed alle persone sopraggiunte mentre egli si trovava nel piazzale della casa colonica, malamente giustificata con riserbo e disattenzione del tutto incongrui in un luogo ed in una situazione di quel genere, nel racconto di questo imputato colpisce la definizione dello scontro a fuoco come un assalto dei due carabinieri alla casetta semidiroccata di Razzà, laddove il reperto del bottone e delle stellette, strappate alla divisa dell'app.to Condello, nella casetta medesima dimostra che la colluttazione e il conseguente scontro a fuoco avvennero all'interno di essa. Non è escluso che questa tesi - mantenuta sostanzialmente dallo Zinnato fino alla fine del processo, pur sfumandola (vede un carabiniere e «l'ombra» di un altro e, cioè, una o due persone, e li colloca nella radura antistante alla casetta) per adeguarla alle risultanze processuali nel frattempo acquisite - tenda ad avvalorare l'ipotesi di comodo che lo scontro si sia esaurito tra i due carabinieri e Rocco e Vicenzo Avignone, i quali si sarebbero uccisi a vicenda (da una simile ricostruzione dell'accaduto, accolta fin dal primo momento nei resoconti di cronaca, dovette prender corpo l'idea che un importante personaggio, capomafia o uomo politi-

co, avesse partecipato alla riunione di Razzà e che gli Avignone avessero impegnato lo scontro con i carabinieri per proteggerne la ritirata e l'anonimato).

In realtà basta il confronto tra la versione dello Zinnato e quella di Domenico Lombardo, laddove questa rispecchia, (sia pure col particolare interessatamente fantasioso - e smentito nell'esperimento eseguito durante l'ispezione dei luoghi nel corso del primo dibattimento, in seguito al quale si è accertato come a fronte di uno spessore del muro della casetta di cm. 45 la lunghezza della canna della mitraglietta M 12 in dotazione dei carabinieri è di soli cm. 5 - che il carabiniere rimasto all'esterno abbia sparato attraverso un foro della parete della casetta medesima) un conflitto a fuoco avvenuto all'interno di quest'ultima, per dedurre ancora per altro verso l'insostenibilità della prima.

La posizione di Albanese e Lombardo

Gli elementi fin qui presi in esame consentono, quindi, di concludere che lo Zinnato era presente il 1° aprile 1977 a Razzà e la sua presenza non era meramente occasionale, ma connessa alla riunione in corso all'arrivo dei due carabinieri, alla quale egli certamente dovette partecipare. Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando la posizione di Albanese Girolamo. L'alibi ferreo da lui immediatamente fornito, ricco di riferimenti e corroborato, come suole avvenire in questi casi, da abbondanti e congrue testimonianze è miseramente crollato per la sua stessa ammissione quanto subentrò la certezza che, malgrado il suo sangue freddo nel tornare sul posto a riprendersela, la sua autovettura era stata individuata e lui stesso era stato riconosciuto dal carabiniere superstite.

L'imputato ha giustificato le sue due prime dichiarazioni mendaci ricorrendo alla situazione ambientale e ha posto a base della sua decisione di dire la verità l'esigenza morale insorta nel proprio intimo alla vista sui gradini delle fotografie dei carabinieri uccisi. In realtà è documentalmente provato che il 4 aprile 1977, allorché gli fu mostrata la copia del quotidiano «Gazzetta del Sud» del giorno precedente con la fotografia dei militari assassinati, egli non fece che confermare e con ulteriori argomentazioni le falsità che aveva affermate, laddove i moti del suo animo appaiono, invece, determinati, come si legge nel verbale dell'interrogatorio del 5 aprile 1977, dall'emissione del mandato di cattura che trasformò la sua posizione di indiziato in stato di fermo in quella di imputato in stato di carcerazione preventiva; (cfr. testimonianza m.llo Mantineo in vol. 15°, pag. 310) altrettanto documentabile è la deduzione che, anche in quel suo preteso stato di grazia, egli non fece che riferire ulteriori menzogne.

La prima grossolana incongruenza si prospetta fin dall'incontro con Avignone Vincenzo, che l'Albanese nel primo dibattimento fissa intorno alle ore 13,50; l'orario dichiarato, di per sé compatibile con quello dello scontro a fuoco e della «strage», urta, tuttavia, con l'impossibilità fisica di Vincenzo Avignone di incontrarsi e casualmente nello spazio di tempo che va dalle ore 13 alle ore 13,50 con Lombardo Domenico, Vincenzo Zinnato e Girolamo Albanese. Avrebbe incontrato il primo nella radura davanti alla casetta semidiroccata, il secondo nel bar vicino agli uffici della Pretura di

Taurianova, e il terzo nel centro di questo paese; la successione degli incontri è preclusa dal semplice fatto che a ciascun incontro segue la morte dell'Avignone: è questo un fatto indiscutibile, che radicalmente inconciliabili rende le versioni dei tre imputati, il cui unico fattore comune consiste nello scopo di dimostrare l'occasionalità della presenza di ognuno di loro in contrada Razzà e la sua estraneità ai fatti che vi vennero commessi.

Per l'Albanese vi è inoltre un indizio ancor più preciso che smentisce la sua tesi e ne dimostra la partecipazione alla riunione di Razzà. Fin dal suo primo interrogatorio cui fu sottoposto dai carabinieri all'atto della sua costituzione, a sole dodici ore di distanza dalla verificazione dei fatti, lo Zinnato ha fatto presente di aver trovato al suo arrivo parcheggiata nel piazzale antistante alla casa colonica di Francesco Petullà un'autovettura di colore scuro che gli era parsa una Fiat 126; la menzione del tipo di detta autovettura si ritrova questa volta senza dubbi di sorta, nell'interrogatorio reso il 4 aprile 1977 dal medesimo imputato al P.M.

Che l'impressione dello Zinnato fosse esatta lo dimostra il rinvenimento della Fiat 126 dell'Albanese, l'unica vettura di questo tipo parcheggiata nel piazzale, all'arrivo della pattuglia radiomobile: se ne deduce che l'Albanese quando vi giunse Vincenzo Zinnato si trovava già a Razzà e questa circostanza, dunque, lo smentisce scoprendo il suo tentativo di accostare due avvenimenti, e cioè la sua venuta sul posto e la strage, al fine di far apparire il primo del tutto fortuito ed estranea ai fatti che determinarono il secondo.

Non inficia questa conclusione, che ne riceve, anzi, conferma il fatto che lo Zinnato nel secondo dibattimento - interrogato dopo l'Albanese e, quindi, al corrente della questione - abbia riproposto il suo dubbio sotto la nuova forma dell'incertezza sul tipo della Fiat 126 o 127.

L'episodio si raccorda con l'atteggiamento complessivo dello Zinnato, il quale ha evitato a suo tempo con argomentazioni speciose qualsiasi accenno alle Fiat 127, che dovevano essere del pari già parcheggiate nel piazzale al suo arrivo, conoscendole evidentemente per appartenenti agli Avignone.

Le osservazioni fin qui svolte dimostrano chiaramente come sia lo Zinnato che l'Albanese ed il Lombardo fossero a Razzà per motivi che nulla avevano di occasionale e che postulavano la loro partecipazione attiva, ognuno con un proprio ruolo, alla riunione che il 1° aprile 1977 ivi si tenne.

In particolare, la presenza del Lombardo, indicata dall'Albanese come latitante che lo obbligava a favoreggiarlo consentendogli di incontrarsi con la moglie e fornendolo di vettovaglie, è dal primo formalmente ammessa, benché giustificata con i pretesti più banali. La storia del latitante che, vagando per la campagna incontra casualmente due conoscenti in compagnia di un terzo ignoto e si mette a conversare con loro del più e del meno finché non sopraggiungono due carabinieri, che lo arrestano insieme allo sconosciuto, poi uno di loro entra nel vicino casolare con i suoi conoscenti, scoppia un alterco e il carabiniere spara da fuori dentro il casolare senza entrarvi, ma consentendo a loro due arrestati di fuggire sottraendosi insieme alla cattura, è così palesemente incredibile da essere perfino offensiva per il senso comune; e tuttavia, pur nella concezione meramente strumentale dell'imputato, non è pri-

va, come si vedrà, di particolari suscettibili di qualche utilizzazione nella ricostruzione di quanto accadde quel giorno nella casetta diruta di Razzà.

In effetti, la personalità del Lombardo e il suo ruolo nei confronti del gruppo Avignone risultano e dai suoi notevoli precedenti penai (fra l'altro, le condanne del 15 luglio 1974 per tentato omicidio commesso il 1° gennaio del 1973 in Taurianova e del 20 luglio1974 per omicidio volontario continuato, commesso il 1° marzo 1971 sempre in Taurianova: vedi rapporti esibiti dal P.M. nel vol. 57°), seguiti dal mancato rientro nel carcere di Favignana alla scadenza del permesso di cinque giorni concessogli dal 26 al 30 giugno 1876 perché potesse visitare il padre ammalato, e dagli indizi esistenti a suo carico nel processo penale n. 1412/77 R.G. Uff. Istr. Palmi (n. 7/79 R.G. Corte Assise Palmi - vol. 71/AC) acquisito agli atti nel corso del secondo dibattimento. Il rapporto che ha dato luogo al processo suddetto, collegando l'episodio di Razzà con i fatti ad esso immediatamente antecedenti, oltre a recuperare tutta una serie di elementi di prova che si integrano nell'unicità della vicenda, consente di operare uno squarcio più ampio e dettagliato sulla situazione della delinquenza organizzata in Taurianova e, in particolare, sull'attività degli Avignone in quel periodo.

La cosca Avignone

Riportata ai suoi prodromi, la scena registra una molteplicità di azioni estorsive intraprese contemporaneamente nei mesi di febbraio e marzo in danno di operatori economici (commercianti e proprietari terrieti) da Taurianova, Terranova S.M. e Cittanova; la matrice appare unica sia per la dinamica, imperniata sull'alternanza tra atti di violenza e telefonate e lettere con espliciti richiami reciproci (il preannuncio dell'attentato dinamitardo ai Pisani nelle telefonate anonime che lo precedettero; la rinnovata minaccia e il calcolo della mora nella lettera che lo seguì; il riferimento al «troppo lavoro» nel taglio degli alberi e nell'incendio doloso, contenuti nella lettera al Terranova; la coincidenza delle somme richieste alle vittime per lettera e per telefono) e precise analogie di forma e contenuto (caratteristica l'autodefinizione di «gente perduta» reperibile nelle lettere al Pisani e al Terranova); sia per le conoscenze dei nomi, diminutivi compresi, persone e patrimoni, manifestate nelle lettere estorsive, come per l'area limitata delle operazioni.

Degli indizi relativi agli autori il più importante è sicuramente quello che si desume dall'accertamento che i cinque bossoli repertati in contrada Maro, sul luogo dell'attentato del 9-3-77 a Morabito Michele, corrispondono a proiettili esplosi con le pistole rinvenute sul cadavere dell'app. Condello a Razzà: posto che una delle pistole è stata riconosciuta come propria da Domenico Lombardo perché toltagli - secondo la sua stessa narrazione - dall'app. Condello quando lo aveva arrestato davanti al casolare di Razzà, il raccordo tra la banda degli estorsori e il gruppo riunito nel casolare appare incontestabile e per effetto dell'integrazione delle prove la tesi del Lombardo di essersi casualmente imbattuto negli Avignone mentre girovagava per la campagna trova una smentita definitiva.

L'identificazione del Lombardo come concorrente nelle estorsioni del febbraio-marzo 1977 prescinde quindi del tutto dall'indicazione confidenziale che lo diede

presente sull'Alfa 2000 targata RC 163000 nella spedizione punitiva contro casa Pisani insieme con Vincenzo Avignone, Antonio Chirico e Giuseppe Sposato; e, tuttavia, un indizio in questo senso viene ancora dalla difesa del Lombardo, il quale ha dichiarato di avere acquistato proprio da quest'ultimo nel 1976 la pistola sequestratagli poi dal Condello quel 1° aprile del 1977.

Pure l'Alfa Romeo 2000 RC 163000 fornisce un indizio ulteriore che conduce a Razzà, anche qui senza che si debba tener conto dell'informazione confidenziale che la indica come strumento dell'attentato contro i Pisani.

Malgrado la diffusa omertà che traspare dalle informazioni testimoniali allegate al rapporto, il rombo del motore dell'autovettura di grossa cilindrata che si allontanava dopo il fatto fu udito non solo da Alberto Pisani, ma anche da Lombardo Antonio e Alampi Francesco riferì che un ragazzo di nome Tullio, che si trovava nel ritrovo «Delle Rose» e che, identificato poi come Tullio Sorrenti, naturalmente smentì, uscendo dal locale dopo gli «strani rumori», ossia gli spari, l'aveva addirittura vista dirigersi a forte velocità per la strada che porta al campo sportivo: la circostanza che il furto dell'Alfa 2000 sia avvenuto la notte precedente a quella dell'attentato ed il suo rinvenimento in contrada Razzà ben nascosta nella vegetazione a 600 metri dal casolare della strage, costituiscono altrettanti elementi di collegamento tra l'attività estorsiva dei due mesi antecedenti alla riunione di Razzà ed i fatti che ivi si verificarono.

Il summit dell'agrumeto

In conclusione, questa messe di indizi qualifica sul piano storico e la riunione e il casolare di Razzà in cui quella si tenne; questo, in particolare, anche in base agli elementi forniti dal processo allegato - fra cui, ulteriormente, la constatazione, consacrata nel verbale di sopralluogo dei carabinieri di Taurianova in contrada Marro in data 23-2-1977, che, ad esempio, il fondo di Curatola Rocco, in cui si verificò uno degli avvenimenti più significativi e preoccupanti di quei giorni, si estende a soli cento metri prima del termine della carrozzabile che porta al torrente Razzà - appare, con tutte le sue caratteristiche di isolamento e di centralità e facilità di accesso alla rete viaria nella vasta area circostante Taurianova, non solo e non tanto un ricovero dei latitanti, ma come la vera e propria base operativa della cosca mafiosa facente capo agli Avignone.

Parallelamente, sul piano storico, oltre che su base critica si deve concludere che la presenza del Lombardo nel casolare di Razzà non è meramente casuale, ma specialmente connessa con la sua qualità di affiliato; prova ulteriore in questo senso viene dalle circostanze in cui venne operato il suo arresto da parte dei carabinieri (vol. 57°, p. 1-4) alle ore 17,30 del 19 ottobre 1979, nel fitto di un agrumeto nelle campagne di S. Ferdinando di Rosarno, mentre era intento a discutere con gli altri tre latitanti Pesce Giuseppe e Francesco, noti esponenti del rosarnese, e Calabrese Martino, caso della cosca di S. Martino di Taurianova detta «la Bastarda», della quale facevano parte anche i fratelli Damiano e Domenico Cianci.

D'altronde che nel casolare di Razzà siano convenute numerose persone lo dimostrano i piatti sporchi ivi rinvenuti e il numero dei fuggitivi dopo la sparatoria del carabiniere Giacoppo; anche questo dato è in contrasto con una presenza casuale in Razzà e la natura e gli scopi di tale riunione, di per sé intuibili, danno e ricevono conferma dallo sforzo degli imputati Lombardo, Zinnato e Albanese di dimostrare a prezzo di qualsiasi incongruenza il carattere meramente accidentale della loro riconosciuta presenza in quel preciso frangente. In proposito, tuttavia, mentre la posizione del Lombardo è già stata esaminata e quella dell'Albanese lo sarà più oltre, per lo Zinnato sussiste già un indizio considerevole, costituito dalla pianta planimetrica del fondo dei fratelli Medici, a dare alla sua presenza una finalizzazione ben più seria e attendibile di quella logicamente inconsistente da lui pretestuosamente fornita.

Un ulteriore e significativo passo avanti verso l'identificazione dei partecipanti alla riunione viene dall'intercettazione della comunicazione telefonica del 16 aprile 1977, data in cui Giuseppe Avignone era ancora latitante e Francesco Furfaro e Carmelo Morabito affatto sconosciuti, comunicazione con la quale un ignoto avvertì «Mimmu 'u sindacu» e, cioè, Domenico D'Agostino, sindaco di Canolo, che di quel fatto lì di contrada Razzà i carabinieri sapevano tutto, per cui bisognava che stesse in guardia. Il colloquio e per la certezza della rilevazione e per il tempo in cui si svolse e per i termini espliciti e incontrovertibili coi quali l'argomento fu pur brevemente trattato, costituisce una prova determinante a carico del D'Agostino. Altre ve ne

sono, come il suo alibi fallito, la sua latitanza e la constatazione proveniente da Petullà Vincenzo, che un'automobile A/112 color verde pisello come la sua era parcheggiata nel pomeriggio del 1° aprile 1977 presso il distributore Esso di Taurianova da quello gestito; e saranno in seguito prese in esame.

Quel che a questo punto importa rilevare è come - tenendo conto degli indizi a carico di Giuseppe Avignone anche semplicemente desunti dal solo rinvenimenti della sua Fiat 127 blindata in Razzà e dall'appartenenza dei due morti al suo gruppo familiare - le prove sin qui raccolte siano sufficienti a delineare con esattezza quanto è accaduto il 1° aprile in Razzà, la qualificazione del luogo e la realtà della riunione che vi si tenne, l'identità di parecchi degli intervenuti, l'inattesa intromissione dei due carabinieri, l'alterco e lo scontro a fuoco in cui entrambi perirono con i due Avignone.

Solo a questo livello probatorio si inserisce la testimonianza di Carmelo Morabito, la cui attendibilità di testimone merita approfondito esame, non disgiunto, tuttavia, dalla considerazione della notevole entità e completezza di dati, dai quali la sua deposizione è logicamente preceduta.

La valutazione critica delle attestazioni del Morabito deve condursi razionalmente secondo due criteri fondamentali, i cui risultati si integrano, confluendo in un giudizio globale. Una prima verifica riguarda la veridicità intrinseca della sua deposizione alla luce degli elementi di fatto già acquisiti al processo; la seconda, la credibilità del teste con riferimento al comportamento da lui tenuto nell'episodio concernente il Montagnese.

L'appuntamento al distributore

Dall'esposizione fatta dal teste Morabito dei fatti accaduti il 1° aprile 1977 si deduce come il distributore Esso gestito da uno dei familiari di Giuseppe Avignone, il nipote Vincenzo Petullà, fosse il luogo prestabilito per l'appuntamento del 1° aprile 1977 tra tutti coloro che avrebbero dovuto partecipare alla riunione di Razzà, alcuni dei quali non conoscevano il posto, necessariamente e convenientemente isolato, in cui i convocati avrebbero dovuto ritrovarsi; sicché l'incontro del mattino tra Giuseppe Avignone, Girolamo Albanese e Vincenzo Petullà perseguì lo scopo verosimilmente, alla stregua dei successivi interventi, di stabilire i particolari organizzativi. Poco più tardi, infatti, verso le ore 10,30, era giunto l'individuo dell'A/112, la cui descrizione, baffi a parte, corrisponde alle caratteristiche fisiche di Domenico D'Agostino, il quale, comportandosi palesemente secondo un copione prestabilito, non ebbe bisogno d'altro se non di sapere dal Morabito se Giuseppe Avignone fosse stato lì. Avutane l'assicurazione, infatti, aveva parcheggiato l'autovettura presso il distributore, dov'era andato a prenderlo Francesco Furfaro con la Fiat 127 corazzata dell'Avignone trovata poi sul luogo del delitto.

Anche il contegno di Rocco e Vincenzo Avignone, che si recarono più tardi al distributore, verso le ore 11,30, con la «Vespa» del secondo (il veicolo della Piana per la diffusione dei provvedimenti di diffida e delle misure di prevenzione che determinano rispettivamente la sospensione, la negazione e la revoca della patente di guida)

senza alcun motivo apparente, ripartendo senza proferire verbo dopo dieci minuti di attesa, appare con ogni evidenza rispondente ad istruzioni preventivamente impartite se si mette a confronto con i fatti svoltisi in precedenza e con la venuta, successiva d'una ventina di minuti appena, di Vincenzo Zinnato, con la sua richiesta di notizie di Giuseppe Avignone e con il preteso incontro casuale di quella tarda mattinata ora con Rocco, ora con Vincenzo Avignone, da lui sostenuto incongruamente nel processo. Anche Zinnato faceva parte evidentemente dei convenuti e avrebbe dovuto incontrarsi con i due Avignone presso il distributore; mancato l'appuntamento, l'incontro dovette comunque aver luogo poco dopo in Taurianova, dove lo Zinnato secondo il Morabito si diresse, ed è così che lo si trova a Razzà quando giungono i carabinieri e avviene l'eccidio. Dopo lo Zinnato arriva ancora lo sconosciuto della Lancia Beta, tale rimasto in seguito al proscioglimento di Montagnese; come in seguito si vedrà altre ipotesi di identificazione possono prospettarsi, sempre che, tuttavia a tutt'oggi sia stato possibile darvi effettiva consistenza.

L'esame del contenuto intrinseco della testimonianza del Morabito rivela una molteplicità di positivi riscontri nel complesso delle prove altrimenti raccolte ed esistenti nel processo.

Se quella mattina la Fiat 127 blindata di Giuseppe Avignone fosse entrata in circolazione fin dal primo mattino è un dato che obiettivamente certo perché proveniente da Chiara Anselmo, moglie dell'Avignone e titolare, formalmente, dell'autovettura; da lei si apprende (vol. 15°, pag. 363) che la mattina del 1° aprile 1977, tra le ore 8 e le 9, era andato a casa sua il nipote Vincenzo Avignone a chiederle la Fiat 127 e lei gliel'aveva data; la teste, legata all'alibi del marito, attribuisce il fatto al nipote, ma è il dato obiettivo quel che qui importa, laddove l'indicazione soggettiva neppure contrasta con i fatti che seguirono, essendo provato l'impegno anche di Vincenzo Avignone nell'organizzazione della riunione, nel contesto della quale sarebbe poi rimasto ucciso. L'orario in cui l'autovettura viene posta in circolazione favorisce una prima conferma della deposizione del Morabito nel punto in cui afferma che verso le ore 9 del 1° aprile Giuseppe Avignone era giunto presso il distributore del Petullà con la sua Fiat 127 blindata. Anche la presenza, in quell'occasione, di Girolamo Albanese costituisce un elemento positivo di confronto con riferimento alla sua corrispondente presenza in Razzà ed alla mancanza di un serio alibi per quell'ora del mattino (l'Albanese ha dichiarato nel primo dibattimento di aver ricevuto la visita di tal Saccà imprenditore di Taurianova alle ore 9-9,30; tale orario - anche a darlo per certo in difetto della conferma che Saccà Luigi non ha potuto dare in dibattimento perché deceduto nel frattempo - è compatibile con quello fornito dal Morabito, secondo il quale l'Avignone e l'Albanese quella mattina erano giunti al distributore verso le ore 9, trattenendosi per un quarto d'ora).

Gli altri punti di confronto in parte già indicati separatamente, consistono nella circolazione in Taurianova di Vincenzo Avignone con la sua motoretta (la presenza con lui di suo zio Rocco sta evidentemente alla base del preteso «lapsus» dello Zinnato), attestato da quest'ultimo e dall'Albanese, sia pure in modo interessato e reciprocamente incompatibile; nell'ammissione dello stesso Zinnato nel primo dibattimento di avere fatto rifornimento di benzina il 1° aprile 1977 presso il distributore del

Petullà e di aver chiesto al Morabito se c'era qualcuno degli Avignone; nella conformità della descrizione data dal teste dell'uomo dell'A/112 alle caratteristiche fisiche di Domenico D'Agostino e nell'attestazione della permanenza di quella autovettura sul piazzale del lavaggio attiguo al distributore per tutto il pomeriggio, confermato da Vincenzo Petullà nel suo interrogatorio davanti al P.M. del 9 maggio 1977; la maggiore attendibilità che quest'ultimo dato proietta sulla circostanza che lo sconosciuto, avendo lasciato al distributore il proprio veicolo, sia stato prelevato da Francesco Furfaro con la Fiat 127 di Giuseppe Avignone.

Ma quel che conta non è tanto il numero e l'importanza delle coincidenze, quanto la perfetta congruenza ed il preciso inserimento dei fatti narrati dal Morabito nella più ampia vicenda alla quale si riferiscono; cogliendo il momento organizzativo preliminare alla riunione, la deposizione di questo teste, senza aggiungere molto di nuovo a quanto era già noto, apre uno squarcio sull'attività preparatoria dei protagonisti: la saldatura con i fatti prima accertati consente una ricostruzione completa degli avvenimenti di quel giorno fatidico ed offre importanti conferme, sostituendo con contributo di rilievo acquisizioni meramente logiche con certezze di fatto.

Il distributore Esso del Petullà, strategicamente situato all'ingresso di Taurianova, si conferma, così, come un luogo di ritrovo ideale controllato dalla famiglia Avignone, nel quale il tipo di installazione e le caratteristiche dei servizi, facilitando i contatti tra le persone collegate fra loro, rendono possibile mantenere una continuità di rapporti dissimulandone l'apparenza; il Morabito per ragione del proprio lavoro è spettatore involontario di un momento di questa attività associativa, determinato dall'esigenza della preparazione del convegno di Razzà.

L'attendibilità del Morabito

La connessione dei fatti noti e quelli rivelati dal suddetto testimone, che chiude positivamente il primo aspetto della verifica, dà adito all'ulteriore approfondimento circa la sua attendibilità complessiva: pur con questa duplice specificazione il problema è e rimane tuttavia unitario, nel senso che nella valutazione globale della validità della testimonianza il primo elemento rilevante è quello della veridicità intrinseca della deposizione. Da questo dato, si parte per eliminare innanzitutto il dubbio, da porsi con onestà di intento ma anche senza falsi pregiudizi che gli inquirenti abbiano potuto influenzare in qualche modo, sia pure con gli scopi più meritevoli sul piano umano e istituzionale, la testimonianza del Morabito.

E la deduzione più immediatamente palese è che una versione dei fatti, che riceve successive conferme come quelle di Vincenzo Zinnato di essere stato effettivamente il 1° aprile al distributore del Petullà, di quest'ultimo circa l'effettiva presenza dell'A/112 verde parcheggiata quel pomeriggio presso il distributore medesimo e della moglie di Giuseppe Avignone che la Fiat 127 bianca, blindata, era realmente in Taurianova quella mattina, non è stata certamente suggerita da alcuno, tanto più che essa contiene dati di fatto sconosciuti fin allora agli investigatori, come la presenza di Francesco Furfaro e del personaggio della Lancia Beta, rimasto sconosciuto benché fosse agevole per l'accorto ispiratore dargli nome e cognome. Un dato illumi-

nante in proposito, sia per l'esatta rilevazione del tipo e del grado di influenza esercitabile da parte dei carabinieri sul testimone, sia per valutare l'atteggiamento di questi in quell'occasione e quindi in generale la sua personalità e credibilità, viene dall'episodio relativo all'imputato Montagnese Renato.

L'intera vicenda dimostra in tutto il suo svolgimento l'assoluta correttezza del teste e degli stessi inquirenti, la cui preoccupazione, di fronte al rilievo determinante della testimonianza in relazione all'estrema gravità dell'evento oggetto dell'accertamento professionale, appare solo di preservare l'esistenza e l'integrità della prova, esercitando verso il teste esclusivamente accorgimenti (l'accompagnamento) e sollecitazioni intesi ad evitare ritrattazioni o modificazioni dell'originaria deposizione, dovute a interferenze o ripensamenti che potessero menomarne la veridicità. Infatti l'ordinanza del G.I. con la quale è stata disposta la scarcerazione del Montagnese per mancanza di indizi, ha chiarito come le successive perplessità del Morabito siano riconducibili non già ad illecite pressioni eventualmente subite, ma ad una dinamica viziata del riconoscimento, effettuato rispetto ad un'effige piuttosto che ad un'immagine reale. Nessun dubbio, perciò, l'accadimento di quell'episodio può ingenerare sulla stimabilità del teste come persona degna di fede, considerando che, ove pure avesse agito su pressioni degli inquirenti, il suo contegno successivo dimostra capacità di resipiscenza e indipendenza morale; d'altro canto, ne risultano comunque avvalorate le attestazioni relative agli altri imputati, diversamente dal Montagnese a lui ben noti, rispetto ai quali e malgrado la loro notevole capacità di intimidazione, il Morabito non ha mai manifestato esitazione alcuna, dando in ogni momento piena conferma dei fatti riferiti a loro riguardo.

La polizza di Cafari

A questo punto le prove raccolte concordano massicciamente su tutti i punti essenziali della vicenda: il luogo, la natura, i preparativi, i partecipanti (gli Avignone, promotori, Furfaro, Albanese, Zinnato, D'Agostino e l'uomo della Lància Beta).

Altre a quanto si è detto e si dirà circa la partecipazione degli altri, è certo, infatti, anche la presenza personale di Giuseppe Avignone, in base all'indizio del rinvenimento della sua autovettura blindata in Razzà e alla testimonianza di Carmelo Morabito, che lo vide la mattina del 1° aprile al distributore insieme con l'Albanese ed il Petullà in quell'incontro che tutti gli elementi acquisiti definiscono come preparatorio della riunione che ebbe luogo da lì a qualche ora.

La serietà degli alibi opposti dall'Avignone si misura dal preavviso che la compagnia dei carabinieri di Taurianova era stato in grado di darne fin dal 6 aprile 1977, comunicando con estremo anticipo e perciò in data sicuramente non sospetta (lo stesso giorno al Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma e l'8 aprile 1977 alla Procura della Repubblica di Palmi) di avere appreso da fonte confidenziale che il predetto imputato, allo scopo di crearsi un alibi, aveva ottenuto da un vigile urbano e da altro agente preposto al traffico nella capitale il rilascio di una bolletta di contravvenzione per il 1° aprile 1977.

Puntualmente il 19 aprile successivo giunge l'istanza dell'avv. Bruzzese per la

revoca del mandato di cattura in quanto il giorno dell'eccidio dei carabinieri in Razzà Giuseppe Avignone si trovava in Roma dove era stato protagonista di ben quattro diversi avvenimenti: 1) l'acquisto in mattinata presso l'autosalone Procaccini della Fiat 128 tg. Roma M 40501; 2) la contravvenzione al codice della strada, commessa verso le ore 12 in Piazza Buenos Aires; 3) la stipulazione immediatamente successiva della polizza di assicurazione del veicolo suddetto presso l'Agenzia della Compagnia Intercontinentale del dr. Enzo Cafari; 4) il trasporto ad opera di Roberto Procaccini, in seguito a crisi epilettica da cui era stato colpito verso le ore 14 circa, al servizio di pronto soccorso del policlinico «Regina Margherita» di Roma.

Il primo a crollare fu l'alibi commesso con la stipulazione della polizza assicurativa, che l'impiegata del Cafari, Mirella Olivieri, rivelò di avere registrato nel giornale di cassa il 6 aprile 1977, il giorno in cui il pagamento era stato eseguito. Come più analiticamente si legge nella parte relativa all'esposizione del fatto, il Cafari, confermando di aver trattato personalmente con l'Avignone e trasmesso alla sua dipendente gli appunti per la redazione della polizza, si giustificò dapprima sostenendo che questa era stata «messa in copertura» cinque giorni dopo la stipulazione perché il cliente aveva già contratto un'assicurazione provvisoria per cinque giorni; poi, messo di fronte alle contrarie risultanze degli atti nel processo, ammise di aver visto l'Avignone nella tarda mattinata del 2 aprile 1977, ricevendone la richiesta di far decorrere il rapporto dal giorno precedente perché aveva l'assicurazione provvisoria per cinque giorni e confessò che la polizza era stata redatta in presenza dell'Avignone il pomeriggio del 4 aprile e portata in copertura il 6 aprile, dopo la scadenza dell'assicurazione provvisoria di cui l'Avignone era munito.

La polizza retrodatata dà la prova della falsità dell'alibi e della malafede dell'Avignone; la connivenza del Cafari risulta provata dai risultati delle successive indagini, che portarono all'accertamento dell'inesistenza dell'assicurazione provvisoria perché la relativa polizza (in realtà di riassicurazione da parte del Procaccini, titolare di una polizza di assicurazione «aperta» della Compagnia S.I.D.A. in favore delle automobili da lui vendute) era in effetti abbinata non alla Fiat 128 acquistata dall'Avignone, ma ad un motociclo e ad un diverso autoveicolo riassicurati rispettivamente nei periodi 6-11 aprile e 15-20 aprile 1977.

La coordinazione tra la polizza provvisoria fasulla del Procaccini e quella retrodatata dal Cafari costituisce un indizio non trascurabile di una collaborazione consapevole dei due in favore dell'Avignone, tenendo conto della fallacia dell'argomento relativo all'assicurazione provvisoria, che avrebbe imposto, se mai, la posticipazione e non l'anticipazione della data del contratto stipulato dal Cafari, come si deduce dal recupero della polizza originariamente redatta dalla Olivieri il 6 aprile, corrispondente alla data della copertura e poi annullata (v. esposizione del fatto).

L'acquisto dell'autovettura

L'alibi costruito sulla data di acquisto dell'autovettura da parte di Giuseppe Avignone non sortì fine migliore. La complessa indagine, compiutamente descritta nell'esposizione dei fatti che precede, ha messo in luce come il contratto di vendita

del veicolo in questione fu consegnato da Roberto Procaccini all'agenzia di Renato Mattei la sera del 4 aprile 1977, la stessa in cui il Cafari e l'Avignone stipularono nell'agenzia del primo la polizza assicurativa del medesimo veicolo; ultimata la compilazione, il contratto l'8 aprile era stato affidato all'agenzia di Ines Lo Jacono per la trasmissione al notaio, Pietro Mattina, nel cui repertorio risultò registrato il 12 aprile 1977. Risultanze documentali e dichiarazioni dei protagonisti del caso si rivelarono convergenti sul punto che la data del 1° aprile era stata apposta su richiesta, genericamente motivata, proveniente dai coniugi Mattei, ai quali il Procaccini aveva fatto intendere che la data dell'atto doveva (chi lo sa perché?) coincidere con quella del rilascio di due cambiali emesse in suo favore dall'Avignone; lo stesso Procaccini del resto, interrogato dopo la sua cattura, ammise di aver trasmesso l'atto di vendita al Mattei «il giorno o alcuni giorni, ma non una settimana dopo» l'assicurazione. Fu, dunque, questo pregiudicato a procurare l'alibi all'Avignone, come dimostra la confessione del Mattei di aver detto inizialmente che la pratica gli era stata consegnata il 1° aprile 1977 su sua specifica richiesta; tutti gli altri collaborarono inconsapevolmente, probabilmente convinti di realizzare un falso innocuo dei tanti che quotidianamente si commettono per finalità certamente non apprezzabili, ma non propriamente illecite; da nessuna di queste persone strumentalizzate, da nessun altro che dal Procaccini, l'unico collegato ai veri interessi che determinarono l'operazione e dotato dei necessari precedenti specifici, poté provenire la minaccia rivolta al Mattei tramite la moglie, perché confermasse «al giudice di Palmi» quanto era stato concordato.

La crisi epilettica e la contravvenzione del vigile

Ma neppure l'alibi della crisi epilettica resse minimamente alla verifica.

All'accertamento della polizia giudiziaria dell'inesistenza di alcuna traccia documentale del ricovero si accompagna la smentita del maresciallo Villani. Nel fallimento della manovra oltre al Procaccini, il presunto accompagnatore del presunto epilettico, questa volta è coinvolto anche il Cafari con la sua affermazione di essersi personalmente sincerato del ricovero e della data presso il maresciallo menzionato dall'Avignone e di averne avuto conferma; il Cafari fu dettagliato nella narrazione di questo episodio e, per dare un'idea del grado di certezza che aveva chiesto e ricevuto, raccontò come non si fosse accontentato dell'assicurazione del maresciallo che l'Avignone il 1° aprile era stato accompagnato in ospedale e da lui stesso avviato all'ufficio accettazione, ma avesse preteso da quello perfino la descrizione fisica di quest'ultimo.

Il maresciallo Villani ha costantemente e recisamente smentito, da ultimo anche nel secondo dibattimento, la circostanza raccontata dal Cafari escludendo, in particolare, che il Procaccini, da lui conosciuto per aver trattato l'acquisto di un'automobile usata poi non concluso, fosse mai andato a trovarlo sul luogo di lavoro. Il fatto di essere in servizio presso l'ospedale Umberto I di Roma da dodici anni e il riferimento della circostanza specifica, solo su questo punto collimante nella deposizione del Cafari, e del sedicente avvocato, - che lo aveva cercato in sua assenza in ufficio e

con cui al suo rientro si era messo telefonicamente in contatto al numero da quello lasciato, gli aveva chiesto se Roberto Procaccini qualche tempo prima avesse accompagnato una persona che si sentiva male - non lasciava adito a dubbi di identificazione; la smentita, del resto, riguarda espressamente la descrizione fisica del malato accompagnato, che il Cafari pretende di aver fornito per maggior sicurezza al maresciallo, e, più precisamente il segno particolare del ciuffo di capelli bianchi indicato con richiamo espressivo «alla Moro». Ma il dato di maggior rilievo nell'atteggiamento psicologico del Cafari è la pretesa di aver eseguito il controllo presso il maresciallo Villani «anche per un problema di coscienza», nel momento in cui si accingeva a procurare un alibi ulteriore all'Avignone utilizzando il suo rapporto personale con il vigile urbano Luigi Bussetta: ne deriva - a parte ogni altra considerazione di ordine morale - la definitiva confessione che la polizza assicurativa del veicolo dell'Avignone non era stata stipilata il 1° aprile 1977, perché altrimenti il Cafari non avrebbe avuto necessità di operare un controllo di questo tipo.

Come si legge nella parte espositiva del fatto, l'alibi della contravvenzione cadde in seguito alla confessione del Bussetta, confermata in dibattimento, di averla redatta successivamente, anticipandone la data del 1° aprile per fare un favore al Cafari che glielo aveva chiesto il 2 aprile e lo aveva fatto incentrare presso la propria agenzia con l'aspirante contravventore il 4 aprile, ossia nella medesima data della stipulazione del contratto di acquisto della Fiat 128 da parte dell'Avignone, della redazione effettiva del contratto di assicurazione di detto autoveicolo ed anche della telefonata al maresciallo Villani, che, per ammissione del Cafari, assunse funzione propedeutica e cautelare rispetto all'alibi richiesto al Bussetta. Lo stesso Cafari, del resto, ha ammesso di aver interpellato quest'ultimo successivamente al 1° aprile, per cui la circostanza che nessuna contravvenzione sia stata commessa e contestata in quella data è assolutamente pacifico.

Cafari e Procaccini favoreggiatori

L'analisi dei fatti che stanno alla base degli alibi variforme e plurilaterale di Giuseppe Avignone ne ha rivelato gli autori in Vincenzo Cafari e Roberto Procaccini. Molteplici elementi (la coincidenza nell'unica data del 4 aprile, la coordinazione della falsa assicurazione provvisoria della Fiat 128 da parte del Procaccini con quella definitiva da parte del Cafari ai fini del tentativo di giustificare la retrodatazione, abortito sul nascere; l'inserimento del Cafari nell'alibi del fittizio ricovero ospedaliero dell'Avignone, nel quale il Procaccini era la persona conosciuta dal mar. Villani) dimostrano il collegamento e l'interdipendenza delle diverse fonti di alibi e, per conseguenza, la collaborazione cosciente del Cafari anche nella formazione dell'alibi dell'acquisto dell'autovettura, rispetto al quale si sono rilevate l'unicità della vicenda e la coincidenza di data.

In questa associazione rifulge la parte avuta dal Cafari, che, per capacità manageriale e conoscenza e, cioè, per statura intellettuale sicuramente superiore a quella dell'Avignone e del Procaccini, assunse nei fatti il ruolo di mente direttiva. È un elemento senza dubbio assai rilevante ai fini del dolo, al pari delle stupefacenti giustificazioni da lui portate nel tentativo, per vero estremamente arduo, di far apparire

comprensibile, se non addirittura legittimo, il proprio operato. Come quando si sforza di limitare il proprio intervento, in realtà esaltandolo, al semplice conferimento di una sorta di conferma scritta (la contravvenzione del Bussetta) ad un alibi che l'Avignone di fatto già possedeva ed illustra la propria obiettività nel controllare - «anche per un problema di coscienza» - la veridicità della presenza di quest'ultimo in Roma, mediante una sua personale istruttoria presso il posto di polizia.

In realtà, questo suo tentativo è destinato all'insuccesso, perché nello schema da lui adottato non rientrano né la smentita del maresciallo Villani, né la fornitura da parte sua di un'autonoma causa di alibi all'Avignone col rilascio della polizza assicurativa retrodatata. Senza contare che l'illegittimità investe l'intera operazione fraudolenta avviata e diretta dal Cafari, - il quale non esita ad indurre un pubblico ufficiale a commettere un falso in grave violazione dei più elementari doveri del proprio ufficio, coinvolgendolo senza scrupolo alcuno nella sua macchinazione perversa in favore di un pregiudicato mafioso quale era il detto Avignone Giuseppe - per dare ai fatti un'apparenza diversa col solo scopo, deliberato, di trarre in inganno gli Organi dello Stato inquirenti sul conto di quest'ultimo.

Solo un atteggiamento di grande iattanza e di improntitudine estrema ha potuto consentire a questo singolare imputato di prospettare una simile interpretazione nella propria losca manovra. Manifestazione di altrettanta protervia è il disinvolto machiavellismo, che gli permette di cambiare in dibattimento in modo sostanziale la propria posizione, tentando di addossare interamente al Bussetta il maneggio di cui in realtà fu lui il confesso ispiratore; che lo induce a sostenere nel primo dibattimento, in accordo col Bussetta (v. nella parte del fatto la concordanza sul punto delle due dichiarazioni), la nuova tesi che attribuisce alla gelosia della moglie dell'Avignone, dalla stessa Anselmo poi dignitosamente smentita, la richiesta della contravvenzione e che lo costringe a naufragare nel secondo dibattimento in un mare di vergognose assurdità; che gli toglie la percezione della mostruosità di qualificare come «peccato veniale» il terribile misfatto di cui l'Avignone era stato protagonista e che aveva portato all'eccidio di due esponenti delle Forze dell'Ordine del suo Paese.

Il Cafari ha testualmente dichiarato al P.M. il 30 aprile 1977 in presenza dei suoi avvocati che l'Avignone il 4 aprile gli si era presentato sconvolto e piangente dicendogli di essere «un perseguitato perché i carabinieri gli avevano ucciso due familiari e ne avevano percosso un terzo»; nella medesima circostanza egli ha ulteriormente precisato che, dopo aver appreso dalla televisione che due carabinieri erano stati uccisi, il 4 aprile 1977 aveva saputo da Giuseppe Avignone che in quella contingenza avevano perso la vita anche due suoi familiari; pertanto, è provato incontestabilmente che egli ebbe conoscenza specifica e integrale del gravissimo evento e la sua pretesa di aver inteso l'uccisione dei due carabinieri e quella dei due Avignone come eventi separati non merita perciò alcun credito. Il dato accertato che tutti e quattro gli alibi dell'Avignone partono proprio dal 4 aprile 1977, data del suo incontro col Cafari, fornisce la precisa dimostrazione della scelta consapevole operata da quest'ultimo, offrendo proditoriamente il proprio apporto alle forze criminali organizzate che affliggono questa tormentata Regione e la Penisola intera.

Il ruolo di Cafari

In realtà, la scelta e il contributo del Cafari risalgono ben più oltre nel tempo e vanno assai al di là dei fatti per cui si procede. Di lui si è perlato ripetutamente nel processo penale c.d. «dei 60», (De Stefano Paolo più 59, imputati di associazione per delinquere), trattato in Reggio Calabria; viene in considerazione innanzitutto il testuale rilievo in quel processo del G.I. nella sua ordinanza di rinvio a giudizio (pag. 329, n. 76 a) che «anche la cosca Avignone, così come quelle di De Stefano e Piromalli, dispone di una vasta base operativa a Roma: e per troppa singolare coincidenza, uno dei punti di riferimento sia degli Avignone, come dei Piromalli e dei De Stefano è proprio il Cafari». Rifacendo la storia dei suoi trascorsi meno recenti lo stesso G.I. risalì all'aprile del 1973 per riandare alla mediazione tra Salvatore Scriva (che con altri pretendeva l'affidamento dei trasporti relativi alla costruzione del porto di Bova Marina e della «protezione del cantiere») e gli imprenditori Oreste e Edmondo Squillaci (che nella vicenda avevano subito l'incendio di un'autovettura e la distruzione di un'altra mediante esplosivo), dal Cafari esercitata adducendo l'amicizia che lo legava sia al primo che ai secondi (per questi, si trattava in realtà di conoscenza superficiale) e precisando che in caso di accordo agli Squillaci sarebbe stato risarcito il danno relativo all'autovettura in precedenza distrutta; risalì, ancora, al 1° giugno 1973 allorché il Cafari, allora segretario particolare del sottosegretario al Ministero per la Cassa per il Mezzogiorno, insieme con Antonio Chessa, segretario del sottosegretario al Ministero per l'agricoltura e foreste, e con un magistrato di Sassari, avevano raggiunto l'isola dell'Asinara per incontrarsi con i soggiornanti obbligati Salvatore Scriva, Giuseppe Tripodi e Francesco Rugolo.

D'altra parte, rispondendo all'interrogatorio nel secondo dibattimento, il Cafari ha ammesso di conoscere Paolo De Stefano e Giuseppe Piromalli (due degli imputati del citato processo «dei 60», condannati con sentenza definitiva alla pena, rispettivamente, di cinque anni e sei mesi e di sette anni di reclusione), attribuendone le visite nel suo studio nell'anno 1976 o 77 all'eventuale richiesta di «qualche cortesia», facendo contemporaneamente presente di aver svolto attività politica, come segretario particolare dell'allora sottosegretario Sebastiano Vincelli, sino alla fine del 1974 e, cioè, fino alla scadenza del sottosegretariato di quest'ultimo; ed ha, altresì, affermato di essere amico di Carmelo Cortese - l'imprenditore «mafiofilo» titolare della R.A.F. (Ricami Artistici Fiorentini), indicato come amministratore e finanziatore di mafiosi («cassiere della 'ndrangheta») e autore della saldatura fra la propria azienda commerciale e la struttura mafiosa (sent. trib. Reggio Cal., 4 gennaio 1979 n. 1, pagg. 225-228), anche lui imputato di associazione per delinquere nel processo «dei 60» e condannato con sentenza definitiva alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione - e di Punturiero Girolamo e Antonio da S. Ferdinando di Rosarno, menzionati nel rapporto dei C.C. di Roma del 4/12/1978 al G.I. presso il Tribunale di Roma (vol. 70/F), il primo come implicato nel riciclaggio di titoli azionati provenienti dalla rapina al treno espresso 704 Roma-Milano commessa da ignoti il 26/2/1975; il secondo come medico di guardia alla Clinica Villa Carla di Roma all'atto del ricovero di Antonio Alessi alias Sebastiano Spadaro, pregiudicato, deceduto il giorno succesivo al ricovero nella predetta clinica.

Il raccordo col «processo dei 60»

I ricordi del Cafari - sia sull'effettiva natura dei suoi rapporti con le suddette persone che sulla veridicità della sua dichiarazione di non conoscere Michele Arletto, Sebastiano Spadaro, Raso Francesco e Saverio Mammoliti e di aver conosciuto Roberto Procaccini solo quando questi era stato rilasciato (successivamente a lui) in questo processo, mentre aveva appreso dopo che lui stesso era stato arrestato che Camillo Carfagna era un suo assicurato - devono essergli rinverditi alla luce della deposizione resa il 18 ed il 23 marzo 1978 al G.I. di Roma (vol. 62, pagg. 305 e segg.) da Mirella Olivieri, che per essere stata sua segretaria dal mese di ottobre del 1974 al mese di giugno del 1977 fu in grado di ricordare tra gli amici, per lo più calabresi, che visitavano o telefonavano al Cafari in quegli anni, oltre a Giuseppe Avignone, i pregiudicati Francesco Raso, Camillo Carfagna, Piromalli, Mammoliti, De Stefano, Sebastiano Spadaro, un certo Totò (Antonio D'Agostino?) Papalia, Palamara e altri e, tra le persone sentite nominare, Procaccini, Tropeano e Barbaro.

La Olivieri ricordò, inoltre, che il Cafari aveva rapporti di lavoro e di amicizia con Carmelo Cortese, titolare della R.A.F., con Paolo Argondizzo e Mino De Tommasi, titolare dell'autosalone Eurosport di Via Tuscolana, nonché, ovviamente, con l'On.le Vincelli, che era andato in agenzia durante l'anno 1976 e anche prima e che per un certo periodo aveva tenuto il proprio ufficio presso l'agenzia del Cafari.

La teste il 23 marzo 1978 (vol. 62, pagg. 311-312) riconobbe in fotografia tra coloro che frequentavano l'agenzia intercontinentale di Via Tagliamento Gianfranco Urbani, il Palamara, Domenico Papalia, Rocco Esposito, Saverio Mammoliti, Manlio Vitale, Sebastiano Spadaro, Giuseppe Piromalli, Francesco Raso e Roberto Procaccini e citò tra i frequentatori di cui non le era stata mostrata la fotografia De Stefano, Carmelo Cortese, il Mollica, l'Errigo e Barbaro (forse di nome Pino). (Le dichiarazioni della Olivieri - confermate da lei in dibattimento nel presente processo e dall'allora fidanzato ed ora suo marito Benedetto De Sanctis, guardia di P.S., quando, il 23 marzo 1976, dichiarò al G.I. di Roma (vol. 73/B) di aver sentito negli uffici del Cafari fare i nomi di Mammoliti, Piromalli, Avignone, Cortese, Raso, Vincelli, Sposato, Papalia e Procaccini - sono acquisite nel processo penale n. 1063/77 a Reg. Gen. Istruz. - Sez. 25 - Trib. di Roma, nel corso del quale il G.I. emise mandato di cattura (vol. 73/A contro 1°) Avignone Giuseppe: 2°) Barbaro Giuseppe; 3°) Cafari Vincenzo; 4°) Carfagna Camillo; 5°) Cortese Carmelo; 6°) De Stefano Paolo; 7°) Di Gangi Vittorio; 8°) Galante Bruno; 9°) Mammoliti Saverio; 10°) Piromalli Giuseppe; 11°) Palamara Pietro; 12°) Procaccini Roberto; 13°) Sposato Rocco Carmelo; 14°) Raso Francesco; 15°) Bason Giampaolo, imputati del delitto di cui all'art. 416 c.p. e u.p. C.p. per essersi associati tra loro e con Spadaro Sebastiano e D'Agostino Antonio, poi deceduto, e con Vitale Manlio, Catalano Domenico, Caridà Eugenio, Castorino Attilio ed altri, in numero di più di dieci persone, al fine di commettere più delitti contro il patrimonio, tra cui sequestri di persona a scopo di estorsione, in Roma dal 1976; in particolare, Giuseppe («Pino») Barbaro è il truffatore di fama nazionale coinvolto, fra l'altro, nel processo

penale contro Pasquale e Domenico Libri per la truffa in danno di Notai di Reggio Calabria commessa nel 1976 (Ord. rinvio e giud. nel proc. pen. n. 60/78 A.G.I. contro De Stefano Paolo +59, pag. 76); Camillo Carfagna è stato condannato dalla Corte di Assise di Roma con sentenza 3 dicembre 1980 n. 49 ad anni 4 (quattro) e mesi tre di reclusione quale associato per delinquere, fra gli altri, con D'Agostino Antonio, deceduto in Roma il 7 novembre in seguito alle ferite riportate il 2 novembre 1976; di Carmelo Cortese, Paolo De Stefano si è già detto, così come di Giuseppe Piromalli, rispetto al quale vi è, tuttavia, da aggiungere il particolare, riferito dalla Olivieri (vol. 62, pag. 312) che una volta era arrivato negli uffici del Cafari «scortato da una marea di gente che si dava un sacco d'importanza», fra cui «c'era l'Avignone Giuseppe ed altri due calabresi, piccolini e neri, che si rassomigliavano molto, tanto che li ritenevo fratelli» (forse i fratelli Domenico e Damiano Cianci?); Saverio Mammoliti, imputato di associazione per delinquere nel citato processo «dei 60», è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione; Domenico Palamara, denunciato per lesioni volontarie ed altro unitamente ad Antonio Filippone, affiliato alla cosca di Antonio Nirta, capo mafia di S. Luca, venne arrestato a Milano nel mese di gennaio del 1978 assieme ad altri due calabresi subito dopo aver ritirato il prezzo del riscatto relativo al sequestro di Giovanni Belloli; Francesco Raso, membro della nota famiglia dei Raso-Gullace-Albanese di Cittanova, protagonista, con quella dei Facchineri di una delle faide più terribili, è una delle persone che secondo voce confidenziale avrebbero accompagnato a Roma Giuseppe Avignone e Domenico D'Agostino dopo i fatti di Razzà (cfr. rapporto cc. 2/4/1977 in vol. 13 pag. 72 e rapporto cc. 7/1/1980 in vol. 51, pagg. 304/306); Papalia Domenico è stato condannato dalla Corte di Assise di Roma con la citata sentenza 3 dicembre 1980 n° 49 (vol. 70/A) all'ergastolo quale autore dell'omicidio del noto pregiudicato Antonio D'Agostino, fratello dell'attuale imputato Domenico D'Agostino (per i D'Agostino di Canolo v. documentazione raccolta nei voll. 70/A-B-C-D); Gianfranco Urbani, detto «er Pantera», pregiudicato romano arrestato per traffico di cocaina, è uno dei partecipanti alla riunione mafiosa del 18 ottobre 1975 presso il locale «il Fungo» di Roma insieme con Paolo De Stefano, Giuseppe Piromalli, Pasquale Condello (condannato con sentenza definitiva nel «processo dei 60» alla pena di cinque anni di reclusione come associato per delinquere), Giuseppe Nardi e Manlio Vitale; Umberto Errigo, variamente pregiudicato e imputato nel citato «processo dei 60», è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione come associato per delinquere; Sebastiano Spadaro è il pregiudicato di origine calabrese deceduto in Roma l'11 maggio 1977 presso la clinica Villa Carla - verosimilmente scelta su indicazione dell'infermiere dell'Ospedale psichiatrico di Messina Mario Brunetti, «interessato per trovare una clinica compiacente nella quale tale Spadaro potesse essere operato alle corte vocali» (cfr. testimonianza del M.llo cc. Tindaro Lo Presti, resa nel primo dibattimento del presente processo, nonché l'ordinanza di rinvio a giudizio del processo De Stefano Paolo +59 cit., pag. 72, laddove si dice che il numero telefonico del Brunetti, indicato come capo-mafia dei malfamati rioni, «Ritiro» e «Giostra» di Messina, fu trovato nel borsello di Giorgio De Stefano dopo il suo omicidio e si pone il fatto in connessione col ricovero del predetto De Stefano presso l'Ospedale Psichiatrico di Messina

per infermità mentale al fine di sottrarsi alla proroga della libertà vigilata) - nella quale era stato ricoverato il giorno precedente, durante il turno di guardia del Dr. Antonio Puntoriero di S. Ferdinando di Rosarno, amico del Cafari: lo Spadaro, regolarmente in possesso dell'indirizzo di casa (Via Rovani n. 24) e del relativo numero telefonico (8278303) del Cafari, era latitante in seguio all'imputazione di concorso nel sequestro di Cristina Mazzotti, per il quale la Corte di assise di Novara lo condannò alla pena di ventotto anni di reclusione, ed era stato ospitato sotto il falso nome di Antonino (Mimmo) Alessi nell'abitazione di Giovanna Luciani, perciò imputata di favoreggiamento, nello stesso periodo in cui presso quest'ultima soggiornò Giuseppe Avignone (cfr. rapporto cc. Palmi del 7/1/1980 nel vol. 51 pagg. 304 e segg.; rapp cc. Roma del 4/12/1978 al G.I. di Roma nel citato processo penale n. 1063/77A Reg. Gen. Istruz. in vol. 70/F; le deposizioni della Luciani e dell'Avignone e, in particolare, di Marcella Olivieri nel secondo dibattimento in questo processo, quando riferisce che il nome di Sebastiano Spadaro in ufficio si sentiva spesso e lo facevano il Cafari e Girolamo Puntoriero). Altra testimonianza, assunta del pari dal G.I. di Roma nel suddetto processo e concernente il ruolo del Cafari nei rapporti con questi personaggi, è quella di Paolo Argondizzo, il contitolare dell'autosalone E.U.R. sport Auto menzionato dalla Olivieri, il quale il 22 marzo 1978 raccontò ai magistrati inquirenti di aver venduto al noto Giuseppe («Pino») Barbato una BMW 526 destinata a un compare di tale Rosina (al secolo, Rosina Florio, moglie di un costruttore calabrese trapiantato a Roma, che chiamava «compare» Giuseppe Piromalli: v. ordin. rinvio a giud. nel processo De Stefano Paolo +59 cit. pagg. 171-172 e 253-254, nelle quali è riportato l'intero episodio), alla quale l'autovettura avrebbe dovuto essere personalmente intestata: sul prezzo convenuto di L. 11 milioni il Barbato aveva versato solo un acconto di L. 7 milioni e l'Argondizzo aveva condizionato al saldo il trasferimento della proprietà dell'autovettura già consegnata da quello più volte sollecitato, anche quando la medesima richiesta gli era venuta da Vincenzo Cafari, dal quale era stato telefonicamente invitato, negli uffici della sua agenzia, e, qualche giorno dopo, da Giuseppe Piromalli, che lo stesso Cafari gli presentò in un incontro su appuntamento - e che egli poi riconobbe nella fotografia sottopostagli dagli inquirenti - il quale aveva proposto allora la risoluzione del contratto con reciproca restituzione dell'autovettura e del denaro da lui anticipato; egli si era riservato di parlare della questione col Barbato, il quale di lì a qualche giorno aveva provveduto al saldo mediante consegna di uno o due assegni emessi da tal Pietro Gangemi, calabrese, che erano andati regolarmente protestati.

L'Argondizzo riferì ancora (vol. 73/B, pag. 11) che nel 1976 il Cafari gli aveva presentato Carmelo Cortese, al quale egli aveva prestato due o tre volte somme di denaro dell'importo di circa L. 2 milioni, ricevendo in cambio assegni postdatati o privi di data; una volta il Cortese gli aveva dato appuntamento nei locali di tal Caccamo (alias Bruno Caccamo, titolare dell'autosalone Eurosport di Roma, teste di Paolo De Stefano per l'omicidio Praticò, implicato in equivoci rapporti con i medesimi De Stefano e con Giuseppe Avignone e colpito da ordine di cattura per associazione per delinquere, sequestro di persona ed estorsioni, emesso il 28 febbraio 1978 dalla Procura della Repubblica di Roma a carico di trenta imputati, tra cui, oltre al Caccamo,

Giuseppe Piromalli, Giuseppe Nardi e altri: così l'ordin. rinv. giud. proc. pen. De Stefano +59, pagg. 72-73), dove aveva trovato Paolo De Stefano, che, agendo nell'interesse del Cortese, pretendeva di fargli rinunciare a interessi e spese di protesto.

Il «sarto»

Almeno altrettanto indicativo è l'episodio, riferito dalla teste Olivieri (vol. 62, pag. 306-307), che si verificò dopo l'arresto del Cafari nel presente processo, allorché si presentò nell'ufficio di Via Tagliamento, prima che i carabinieri lo perquisissero, una persona che, qualificatasi come «il sarto», le chiese se nella cassaforte c'erano documenti; la suddetta persona, che era assicurata con l'Intercontinentale, aveva aggiunto che nella cassaforte dovevano èsserci documenti importanti; tuttavia, andando a controllare, aveva constatato che nella cassaforte in realtà non c'era niente; la persona in parola, di cui alla teste sfuggiva il cognome - veniva dalla Calabria - la Olivieri, interrogata nel presente processo (2° dibattimento) negò di aver mai sentito parlare di Michele Arletto, ma diede del «sarto» una descrizione assai fedele all'immagine di quest'ultimo (*«la persona che mi si presentò come il "sarto" poteva avere dai trenta ai quaranta anni; era molto alto ed era vestito molto elegantemente e, cioè, con giacca e cravatta, vale a dire con abbigliamento di tipo classico»*). L'Arletto, cugino di Caterina Arletto, coniugata con Antonio Avignone, fratello di Giuseppe, interrogato in dibattimento nel presente processo pur negando il riferimento alla cassaforte, ha tuttavia ammesso di essersi recato negli uffici del Cafari e di aver parlato, in sua assenza, con la segreteria, giustificando il fatto con la necessità di ritirare un campionario di stoffe, consegnato precedentemente all'assicuratore per la confezione di un vestito, da effettuare nel marzo del 1977 e peraltro non eseguita. Per coincidenza non troppo fortuita l'Arletto - che ha dichiarato di essersi trasferito a Roma da Taurianova nel 1954, all'età di diciassette anni, e, più specificamente, di non aver mai frequentato dal 1971 al 1976 a Roma Giuseppe Avignone, che aveva anzi incontrato a Taurianova al suo rientro per le feste natalizie del 1976, quando quello manco sapeva che lui abitasse a Roma, e gli aveva dato allora il proprio indirizzo, - è divenuto anche lui un fornitore di alibi per l'Avignone, col quale si incontra nel marzo del 1977, vanno a pranzo insieme in un ristorante gestito da tre fratelli abruzzesi e poi, verso la fine di marzo, gli confeziona un vestito; in realtà anche questo - come gli altri presunti alibi relativi al periodo di fine marzo del 1977, la cui inconsistenza appare lampante alla semplice lettura nella parte espositiva che precede - è assolutamente fallace, perché, secondo lo stesso Arletto, neppure la data di emissione dei due assegni a firma di Chiara Anselmo, rispettivamente di L. 100.000 o L. 120.000 e L. 260.000, consegnatigli in pagamento dall'Avignone, è certa, avendo egli dichiarato di non sapere se quest'ultima l'aveva apposta sul titolo all'atto del rilascio.

Vero è, invece, che anche l'entità della somma, che l'Arletto deve attribuire a corrispettivo di una molteplicità di prestazioni (gli altri vestiti di futura confezione) per mantenerla nella logica del rapporto professionale, lascia sospettare una relazione tra i due di tipo diverso e, comunque, assai più stretta di quanto il teste non voglia fare apparire, se è vero che l'Avignone nel periodo precedente al suo arresto circolava

con l'autovettura Fiat 850 Coupé tg. Roma B 67315, di proprietà dell'Arletto che disse ai carabinieri di avergliela prestata perché quello aveva fuso il motore della sua (vol. 3°, pag. 39), e che con la medesima autovettura circolavano a Roma in Via Laurentina verso le ore 17 del 4 aprile 1977 Gullace Carmelo, Raso Francesco (vol. 13°, pagg. 72-75), gli stessi indicati come favoreggiatori di Giuseppe Avignone e Domenico D'Agostino per averli accompagnati a Roma dopo i fatti di Razzà. Da questa conclusione - avvalorata dalla circostanza che del numero telefonico dell'Arletto, così come quello del Cafari Vincenzo, era in possesso anche il pregiudicato Sebastiano Spadaro (vol. 70/F, pag. 6), che con l'Avignone si accompagnava in quel periodo - riceve diversa luce l'episodio narrato dalla Olivieri e ancora più speciosa ne risulta la confusa attribuzione a un rapporto di lavoro, con il quale ancora una volta «il sarto» ha tentato di giustificarlo.

I trascorsi del Cafari - tra i quali si annovera il giro di assegni artificiosi tra lui, Cortese e la R.A.F. e Paolo De Stefano, oggetto di accertamento, fra l'altro, del G.I. di Catanzaro (Ordin. rinv. giudiz. De Stefano Paolo + 59, pag. 173) - appaiono dunque, perfettamente adeguati all'attività delittuosa da lui posta in essere in favore dell'Avignone per estranearlo da qualsiasi partecipazione alla strage di Razzà.

In particolare, ne risulta definitivamente provata, attraverso la conoscenza ed il preciso rapporto con Roberto Procaccini, la sua collaborazione anche alla creazione dell'alibi legato all'acquisto dell'autovettura: il fatto che il Cafari e il Procaccini siano stati coimputati nello stesso processo come associati per delinquere alle medesime persone fin dal 1976 dimostra al di là di ogni possibile speculazione l'obiettività della teste Olivieri, che trova, peraltro, numerosi e vari risvolti nella complessa trama di rapporti e attività illecite che ruota intorno al Cafari.

Cade, così, ogni ulteriore giustificazione del contegno del Cafari e si rivela assurdamente incongruo il tentativo di sminuire il suo cospicuo coinvolgimento nell'attività e negli interessi della criminalità organizzata, nella duplice espressione della mafia calabrese e della malavita romana, inquadrandolo nello schema riduttivo delle esigenze professionali del contatto col pubblico, pregiudicati compresi.

Altrettanto inadeguato appare lo sforzo di riferire i loschi traffici del Cafari alla sua posizione di segretario politico, perché questo intento appare frustrato dall'attestazione della Olivieri che la frequenza dei mafiosi negli uffici di Via Tagliamento proseguì anche dopo la scadenza dell'incarico governativo del sottosegretario Sebastiano Vincelli e, per conseguenza, dopo la cessazione della funzione di segretario particolare e, in generale, dell'attività politica del Cafari, e, più specificamente, dall'affermazione della teste di non ricordare di aver visto insieme l'Avignone e il Vincelli. D'altronde, la vicenda criminosa del Cafari esorbita visibilmente dai termini di un rapporto, a dir poco utopistico, tra il politico e il pregiudicato, delineato sulle «richieste lecite» di questo (si fa l'esempio della domanda di grazia), mediato dal segretario politico, «quello che sollecita i voti capillarmente, facendo promesse di interessamento in cambio del consenso». Questa tesi - ispirata dalla considerazione realistica del basso livello morale a cui la prassi politica odierna è scaduta, priva di ogni fondamento ideale e dominata da corruzione diffusa e sfrenata clientela - non corrisponde comunque alla posizione processuale del Cafari, che si qualifica piuttosto come punto infimo di collegamento nel rapporto tra mafia e politica che costituisce il supporto essenziale della sussistenza e dell'ineliminabilità di questa forma di organizzazione criminosa; la sua posizione giuridica e morale è in realtà quella di un associato e questa collocazione antagonistica rispetto alle funzioni e agli organi dello Stato si trova espressa nella sua valutazione di «peccato veniale» del fatto dell'Avignone e nell'azione svolta per sottrarlo all'inchiesta di una comunità sociale che lamenta l'eccidio di due rappresentanti della sua Legge.

Le sevizie di Avignone

Il fallimento di numerosi alibi addotti da Giuseppe Avignone costituisce, dunque, un indizio ulteriore, che si aggiunge ai molteplici e notevoli elementi già raccolti a dimostrazione della sua presenza agli avvenimenti di contrada Razzà.

Sulla base di questo dato acquisito si innesta la dichiarazione spontanea rilasciata da questo imputato dopo il suo arresto in Roma e la sua traduzione - secondo quanto si legge nella parte narrativa che precede - a Lametia Terme il 23 aprile 1977. Tale dichiarazione (così come quella analoga rilasciata da Francesco Furfaro), che è stata contestata dall'Avignone siccome estortagli con la violenza dagli inquirenti e di cui è stata eccepita in dibattimento la nullità ai sensi dell'art. 185 n. 3 C.P.P. per la mancata assistenza del difensore, deve essere sottoposta, innanzitutto, per quanto concerne la prima eccezione, a un duplice controllo estrinseco e intrinseco della sua effettiva «spontaneità».

Sotto il primo profilo l'esame parte dalla definitiva precisazione che nell'ordinare la traduzione straordinaria dell'automezzo dell'arrestato il P.M. nel suo fonogramma al Nucleo Investigativo CC. di Roma delle ore 22,55 del 22 aprile 1977 (vol. 1°, pag. 133) previde espressamente che lo stesso fosse condotto «at case circondariali Lametia Terme aut Vibo Valentia aut Locri secondo disponibilità delle predette case circondariali»; del tutto legittimamente il detenuto fu condotto, perciò, nella prima delle sedi indicate, dove giunse alle ore 10 del 23/4/1977 (vol. 1°, pag. 136) e, in difetto di ricettività nella locale casa circondariale ed in quelle indicate, fu fatto fermare temporaneamente nella caserma CC. di Lametia Terme, dove la suddetta dichiarazione venne da lui rilasciata, prima di essere tradotto, alle ore 13,15 del medesimo giorno, presso la casa circondariale di Cosenza, l'unica del circondario in cui vi fosse posto disponibile (vol. 1°, pag. 136); il fatto che anche qui l'Avignone non abbia potuto essere accolto per difetto di cella di isolamento è attribuibile a normale disguido e dà, per altro verso, conferma dell'effettivo reperimento solo nel pomeriggio di quel 23 aprile della possibilità di sistemazione del detenuto nella casa circondariale di Lametia Terme, dove egli fu ricondotto alle ore 20,30 (vol. 1°, pagg. 134-135).

Alla verifica positiva della regolarità del percorso segue l'ulteriore controllo delle eventuali sevizie denunciate dall'Avignone come mezzo per esorcergli la dichiarazione. Ora, che l'Avignone presentasse lesioni lo attestò il 30 aprile 1977 il P.M., dando atto che egli appariva in condizioni fisiche precarie; le lesioni erano state precedentemente accertate dal sanitario della casa circondariale di Lametia Terme alle ore 10,30 del 24/4/1977 (vol. 54, pagg. 11 e segg.) e, come si legge in narrativa, consistevano in due lievi ferite escoriate, rispettivamente al padiglione dell'orecchio destro e al mignolo della mano sinistra; in contusioni alla regione orbitaria, alla regione interna ed esterna della coscia destra, al ginocchio destro, al trocantere sinistro, alla regione mammaria, scapolare e all'emitorace sinistro e alla base dell'emitorace destro; in ecchimosi all'avambraccio sinistro: il tutto per una prognosi di dieci giorni.

L'andamento del diario clinico - che il 25/4/1977 registra la prescrizione del piantone per evitare al paziente sforzi muscolari, ma annota quotidiani miglioramenti e il 29/4/1977 resa la testuale osservazione «È migliorato - Ha incominciato a fare qual-

che passo ed è andato all'aria» - contrasta già sensibilmente con la dichiarazione dell'imputato di parlare con difficoltà per timore di avere costole fratturate; il contrasto diviene rilevante nell'osservazione del cappellano del carcere di Lametia Terme, don Goffredo Costantino, il quale e nella lettera integralmente riportata in narrativa e nella testimonianza resa in giudizio nel processo «dei 60» (De Stefano Paolo + 59 cit.), nel denunciare che solo dopo dieci giorni gli era stato consentito di visitare l'Avignone, ne dà malgrado il tempo trascorso una descrizione agghiacciante (aveva la faccia irriconoscibile. Un «Ecce Homo». Il suo viso non aveva nulla di umano), tale da fargli pensare che il malcapitato non sarebbe riuscito a sopravvivere. Invero, tale disparità di valutazione - affermata in contraddittorio col sanitario delle carceri dr. Pietro Mortano, che fu interrogato anch'egli nel processo penale più volte citato e confermò che l'Avignone aveva ecchimosi in varie parti del corpo e che se fosse stato grave l'avrebbe fatto trasferire in ospedale - diviene perfettamente comprensibile solo che si tenga conto dell'accusa di collusione con la mafia mossa in precedenza a don Goffredo dal parlamentare Giuseppe Frasca per favoreggiamento del pregiudicato detenuto Antonio De Sensi, il quale, dopo aver ottenuto - com'egli stesso ha riferito - grazie al suo interessamento tre giorni di permesso per recarsi a Nicastro per sposare una ragazza del luogo, non era più tornato in carcere, senza che, peraltro, il matrimonio fosse neppure celebrato.

La verità

Il 24/5/1977 l'Avignone venne, comunque, trasferito al centro clinico carcerario di Messina per accertamenti e benché accusasse dolori all'emitorace sinistro e all'orecchio, all'esame obiettivo fu trovato in discrete condizioni generali; degli esami, la visita al torace eseguita il 25 maggio non evidenziò nulla di anormale, a parte un discreto dolore a livello della 3ª e 4ª costola dell'emitorace sinistro sull'ascellare anteriore, suscitato dalla palpazione; la visita otorinolaringoiatrica del giorno successivo rivelò catarro ai tubi e rinite allergica; la visita odontoiatrica del 28 maggio, benché l'Avignone avesse lamentato la perdita di un molare in seguito al «pestaggio» non richiese altro intervento che medicazione e colluttorio; alla visita ortopedica del 2 giugno, malgrado l'accertamento di una pregressa contusione all'emitorace sinistro e l'accusa di un dolore sottomammellare, l'esame osseo risultò del tutto negativo; la radiografia del torace in data 8 giugno escluse apprezzabili lesioni a carico della pleure e dei polmoni nonché lesioni traumatiche delle costole ed anche la visita neurologica e l'elettroencefalogramma - così come i restanti accertamenti - diedero responsi nei limiti della normalità, sicché il 18 giugno l'Avignone fu restituito all'istituto carcerario di provenienza. La natura e l'entità delle lesioni e l'evoluzione dello stato patologico dell'imputato danno adito ad alcune immediate costatazioni, innanzitutto dell'inesistenza di qualsiasi lesione al braccio e alla mano destra con conseguente, decisiva liquidazione - a conforto e integrazione dell'accertamento peritale dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione spontanea di cui si discute - dell'argomento fondato sulla pretesa incapacità fisica dell'Avignone di sottoscrivere perché le violenza subite gli avevano reso inutilizzabile la

mano destra.

Una seconda notazione, strettamente collegata con la prima e fortemente connessa col dubbio già formulato in relazione alle effettive condizioni fisiche generali dell'Avignone allorché lo vide il 30 aprile il P.M., riguarda l'evidente sproporzione tra le lesioni accertate e il trattamento che l'imputato sostiene di aver subito, sia sul piano quantitativo (pestaggio prolungato) che sotto il profilo della qualità (tortura). In effetti, le lesioni corrispondono alle movimentate circostanze della sua cattura e alle analoghe conseguenze che riportarono in quella stessa contingenza i militari che parteciparono all'operazione; la cronaca dell'avvenimento, riportato in narrativa, riferisce come i quattro militari che per primi affrontarono l'Avignone e suo cognato De Raco si trovarono in difficoltà per la reazione dei due che con calci e pugni cercarono di liberarsi e fuggire ed ebbero necessità di rinforzi e come solo dopo l'intervento degli altri militari dislocati nella zona ed a prezzo di una violentissima colluttazione si poté aver ragione dei due energumeni, che furono entrambi processati per questo fatto e l'Avignone, in particolare, oltre che per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche per quello di lesioni personali volontarie (ferita escoriata alla mano destra) guaribili in sette giorni in danno del brig. CC. Franco Gambina, da lui colpito con un calcio (il De Raco fu condannato alla pena di un anno di reclusione con sent. Trib. Roma 2 maggio 1977 vol. 51, pag. 378; con sent. 2 gennaio 1981 n. 60 - vol. 61, pagg. 92-96 - lo stesso Tribunale prosciolse l'Avignone dai reati suddetti e da quelli di ricettazione e falso relativi alla carta d'identità ed alla patente di guida da lui posseduto perché persona non imputabile per vizio totale di mente, ordinandone il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per due anni!).

Le stesse modalità con cui il fatto si svolse postulano, dunque necessariamente che l'Avignone non possa essere rimasto indenne nella rissa violenta che precedette la sua cattura e le lesioni, di natura essenzialmente contusiva, anche per la modesta entità e per la particolare dislocazione (regione orbitaria e lobo dell'orecchio; emitorace e zona scapolare; avambraccio e dito della mano sinistra; trocantere sinistro e coscia e ginocchio destro) appaiono, come si è detto, conseguenze adeguate alla lotta disperata che l'Avignone, ben consapevole della gravità dell'accusa che gravava su di lui e della lunga carcerazione che lo attendeva, ingaggiò con gli agenti per sottrarsi all'arresto. Se poi, come l'imputato sostiene ed è tuttora sub iudice, egli fu duramente malmenato durante la sua permanenza in Roma dopo la sua cattura e subì ancora un «trattamento» ulteriore appena il giorno successivo a Lametia Terme, allora i conti non tornano davvero, ma non nel senso da lui voluto, bensì di gran lunga per difetto: come dire che non si riscontrano lesioni adeguate anche sotto il profilo meramente quantitativo, a un ciclo duplice di torture disumane prolungate, come quelle denunciate dall'Avignone, dopo il «pestaggio» reso necessario dalla sua violenta resistenza alla cattura.

Le testimonianza del ten. CC. Paoletti Gerardo, del M.llo CC. Ippolito Vittorio e del Brig. CC. Gambina Franco in dibattimento - i quali hanno concordemente riferito che la colluttazione con l'Avignone riprese anche successivamente all'arresto e, cioè, quando fu il momento di farlo salire sull'automezzo dei carabinieri perché egli tentò di svincolarsi e di fuggire e quando egli, giunto alle scale della caserma, rinnovò que-

sto suo tentativo, tanto che dovette essere portato di peso al primo piano - e quella del brig. CC. Natoli Giuseppe - che, pur non avendo partecipato all'arresto, vide l'Avignone gettarsi a terra e cercare di liberarsi nel tragitto dall'automezzo al primo piano della caserma - trovano piena rispondenza in quelle dei militari di scorta, che provvidero alla traduzione da Roma a Lametia Terme, Tamburro Gino, Salvato Bruno e Pallotta Palmerino - i quali, interrogati anche loro in dibattimento, hanno attestato che l'Avignone era piuttosto mal ridotto in quanto presentava ecchimosi al volto e lamentava dolori al corpo - e nelle dichiarazioni del cap. CC. Giannone Mario e del m.llo D'Elia Canio, - i quali riscontrarono le lesioni che l'Avignone presentava (il primo, che in istruttoria aveva definito precarie le condizioni fisiche dell'imputato per tumefazioni al volto e all'orecchio, ha confermato in dibattimento di aver telefonato a Roma per chiedere spiegazioni) - e, infine, concordano con il referto del medico delle carceri di Lametia Terme di cui si è riportato il contenuto in precedenza -.
L'affermazione di Giuseppe Avignone di aver subito torture dai carabinieri non trova rispondenza alcuna nei fatti ed è smentita al pari della sua pretesa inabilità alla scrittura per inesistenti lesioni alla mano destra, provocata da tali supposte sevizie; il rilievo conclusivo è rivelatore di un preciso interesse dell'Avignone ad inficiare in ogni modo la dichiarazione spontanea rilasciata nello stato di smarrimento e depressione psicologica in cui evidentemente cadde quando, in seguito all'arresto, si vide irrimediabilmente perduto; interesse che si rivolge - in parallelo con la sua presunta infermità mentale, opportunamente richiamata ad ogni occorrenza dai coimputati - sul duplice terreno della realtà processuale e della legge mafiosa dell'omertà, da lui imperdonabilmente violata.

La conferma nei fatti

La prima verifica, condotta ab extrinseco, si esaurisce, quindi, con un risultato assolutamente negativo; seguendo l'indirizzo metodologico indicato si prospetta ora un ulteriore approfondimento dell'indagine sul punto, attraverso l'esame dei fatti riferiti nella dichiarazione stessa. Il testo di questa consente i seguenti rilievi:

1) I carabinieri, avendo appreso dalla conversazione telefonica intercettata il 16 aprile 1977 che nella vicenda di Razzà era implicato il sindaco di Canolo, Domenico D'Agostino, alla data del 23 aprile potevano essere a conoscenza che questi era proprietario di un'automobile A/112, anche se la relativa segnalazione è del maggio susseguente (vol. 2°, pag. 22); quel che certamente ignoravano, perché lo appresero da Carmelo Morabito alle ore 20,30 dello stesso 23 aprile, e non poterono perciò suggerire all'Avignone, era il fatto che l'autovettura stessa era parcheggiata nel piazzale della stazione di servizio Esso gestita da suo nipote Vincenzo Petullà; che questo dato non sia stato suggerito neppure al Morabito si desume dalla conferma che ne provenne il 26 aprile 1977 dallo stesso Petullà (vol. 12°, pag. 29).

2) La circostanza dell'acquisto della Fiat 128 presso l'autosalone Procaccini era stata indicata dall'avv. Bruzzese nella sua istanza del 19 aprile 1977 e perciò i carabinieri potevano averne avuto conoscenza, anche se essa fu presentata alla Procura della Repubblica di Palmi e quest'ufficio svolse direttamente tramite il Dr. Salvatore

Boemi le relative indagini in Roma a partire, però, dal 26 aprile 1977 e dell'istanza il quotidiano locale parlò soltanto il 24 aprile 1977 e senza indicare il tipo dell'autovettura. Tuttavia i militari non conoscevano certamente il colore dell'autovettura, né potevano sapere che l'Avignone l'aveva adoperata per arrivare a Razzà e neppure avevano interesse a introdurre artificiosamente una falsa circostanza di per sé marginale, che comunque sarebbe stata oggetto di controllo successivo in sede di verifica di tutti gli alibi già prospettati.

Anche questo elemento non ha alcuna rispondenza nella deposizione testimoniale di Carmelo Morabito, a dimostrazione ulteriore della sua integrità.

3) La presenza dei fratelli Domenico e Damiano Cianci. Le indagini svolte fino a quel momento non avevano offerto alcuna indicazione che portasse alla loro partecipazione agli avvenimenti di Razzà. La «Gazzetta del Sud» parlò di loro fra i latitanti sospettabili nel numero del 6 aprile 1977, menzionando con loro i più famosi Saverio Mammoliti e Giuseppe Piromalli, che non figurano nella dichiarazione dell'Avignone; nel numero del successivo 6 aprile, in un articolo tuttavia intitolato «In contrada Razzà c'era anche Sebastiano Spadaro», tornarono i loro nomi, però insieme con quelli dei fratelli Angelo e Pasquale De Masi e di Domenico Barbaro da Platì: eppure nessuno di loro è compreso fra le persone indicate dall'Avignone, benché nello stesso articolo si riferisse della segnalazione nella zona di Angelo De Masi in compagnia di un «forestiero», dato appunto per Sebastiano Spadaro; poi nessun'altra notizia sulla strage prima della notizia dell'arresto dell'Avignone nel numero del 23 aprile 1977, nel quale non si citano i Cianci, così come nel numero del giorno successivo, nel quale pure un lungo articolo in prima pagina è dedicato alla vicenda ed ad una lettera che l'arrestato aveva inviato in precedenza al quotidiano. Ed è rilevante che il numero del 14 aprile 1977 aveva dato notizia della trattazione in Corte d'assise di Palmi del processo a carico dei Cianci per l'uccisione di Hanoman limitandola alla cronaca dell'udienza tenuta il giorno precedente, senza alcun accenno al sospetto di una loro possibile partecipazione ai fatti di contrada Razzà, D'altra parte, proprio dalla contingenza dell'imminente celebrazione di questo importante processo a loro carico si trae un serio indizio della presenza dei Cianci a Taurianova in quei giorni, a conferma dell'effettiva libertà e dell'attendibilità della dichiarazione spontanea dell'Avignone.

4) I carabinieri non avrebbero potuto suggerire all'Avignone che l'app. Condello aveva sequestrato una delle pistole, poi trovategli in tasca, a Domenico Lombardo, perché la conferma di quest'ultimo, latitante fino al 19 ottobre 1979, venne molto più tardi in dibattimento e il cap. Giannone e il m.llo D'Elia non potevano certo prevederla.

5) La circostanza che l'Avignone a Roma si fosse rifugiato in casa di una vecchietta, dalla quale andava abitualmente, è circostanza sicuramente nuova per gli inquirenti. Nelle sue deposizioni il cap. CC. Angiolo Pellegrini afferma che l'Avignone gli parlò della casa della Luciani, descrivendogliene ubicazione ed ambienti, quando, durante la traduzione dell'imputato da Lametia a Messina, era stata fatta una sosta presso la stazione CC. di Bagnara per effettuare riparazioni all'autovettura; per convincerlo d'essere stato in casa della donna l'Avignone gli aveva confidato che

quella deteneva una pistola e quando il teste aveva telefonato per informazioni ai carabinieri di Roma, aveva appreso che detta arma - per l'abusiva detenzione della quale la Luciani fu arrestata il 24 maggio e condannata il 1° giugno 1977 dal Tribunale di Roma alla pena di giorni venticinque di reclusione e L. 100.000 di multa (vol. 3°, pag. 116-117 e vol. 15°, pag. 405) - era già stata scoperta nel corso di una perquisizione in casa della Luciani. Tale perquisizione fu eseguita perché il numero telefonico della Luciani fu trovato nelle carte di Sebastiano Spadaro dopo la sua morte, avvenuta l'11 maggio 1977 (vol. 3°, pagg. 116-117 e vol. 51°, pagg. 304 e segg.): con ciò resta dimostrato che alla data della dichiarazione spontanea dell'Avignone Giovanna Luciani era persona ignota agli inquirenti sia in Calabria, sia in Roma.

6) La dichiarazione spontanea contiene numerose ed evidenti incongruenze rispetto alle risultanze della prova generica relativa allo svolgimento dello scontro a fuoco: i carabinieri, se l'avessero realmente influenzata, non avrebbero mancato, quanto meno, di razionalizzarla e, comunque, non se ne sarebbero certamente accontentati.

Le presunte violenze al Furfaro

I suddetti rilievi - e i molti altri che il testo della dichiarazione potrebbero suscitare - offrono altrettante ragioni obiettive a dimostrazione del fatto che non fu estorta al suo autore con la violenza. L'ultimo, in particolare, è altamente indicativo dell'atteggiamento tenuto in questo processo dalla polizia giudiziaria, che si è limitata a raccogliere la narrazione dei fatti così come riferiti dall'imputato, senza pretendere neppure le precisazioni e integrazioni che la logica stessa del racconto naturalmente esigeva.

Un'indagine analoga deve essere svolta, a questo punto, a proposito della dichiarazione spontanea resa ai carabinieri di Taurianova da Francesco Furfaro il 25 aprile 1977, dal momento che l'imputato l'ha ritrattata assumendo che gli era stata estorta e che egli, sotto la pressione di violenze fisiche e morali (cfr. parte narrativa), aveva riferito avvenimenti in parte appresi dalla stampa (quelli relativi al Lombardo, all'Albanese ed ai Cianci) ed in parte inventati. Prendendo inizialmente in considerazione, secondo il metodo già praticato, le presunte violenze denunciate dal Furfaro, occorre prima di tutto sgombrare il campo dalla suggestione derivante dall'ora (ore 1,30 del 24 aprile 1977) in cui l'imputato venne la prima volta interrogato: in realtà, tale insolito orario dipese dall'esigenza di sentire il Furfaro immediatamente dopo l'indicazione che di lui aveva dato il teste Carmelo Morabito, il cui interrogatorio era iniziato alle ore 20,30 del 23 aprile, ossia solo cinque ore prima; d'altra parte, alle ore 1 del medesimo giorno e, cioè, mezz'ora prima di Francesco Furfaro, era stato interrogato suo padre, Michele (vol. 1°, pag. 128), e questa circostanza fuga ogni dubbio sull'ininfluenza dell'orario e contribuisce a rendere meno credibile la denunzia del Furfaro.

Questi, infatti, interrogato il 30 aprile 1977 dal P.M., dichiarò fra l'altro (v. in narrativa) di essere stato portato alla mezzanotte di sabato 23 (e non 24) aprile in contrada Razzà da carabinieri di Taurianova, i quali sparando colpi di pistola in aria, lo avevano invitato a fuggire, per ucciderlo quando si fosse dato alla fuga; uno di loro lo aveva colpito con un pugno spaccandogli il labbro; la domenica mattina si era recato

in ospedale, facendosi rilasciare un certificato medico.

Ora, questo certificato (vol. 47/A, pag. 153), rilasciato alle ore 10,35 del 24 aprile, ossia a parecchie ore di distanza dal momento in cui la lesione sarebbe stata inferta, rappresenta l'unica documentazione delle violenze subite dall'imputato. E la lesione documentata, consistente in una «tumefazione con ferita lacerocontusa alla mucosa del prelabbro superiore guaribile in gg. 5», non solo è visibilmente inadeguata alla gravità della situazione denunciata, ma è anche sfasata cronologicamente e, quindi, anche sul piano della logica, con il rilascio della dichiarazione. Curiosamente violenze e intimidazioni coinciderebbero con la deposizione del 24 aprile, nella quale il Furfaro negò di essere stato il 1° aprile 1977 a Taurianova, e non precedettero immediatamente, come pure sarebbe stato logico supporre, il rilascio della dichiarazione, che avvenne alle ore 21 del 25 aprile, ossia il lunedì successivo; né la conseguenza razionale degli avvenimenti si ripristina ipotizzando che siano state fatte pressioni sul Furfaro per fargli ammettere, invece, la sua presenza quel giorno in paese, perché questa circostanza era già stata ammessa mezz'ora prima da suo padre, il quale aveva testualmente affermato: *«Il 1° aprile 1977 né io, né mio figlio Francesco ci siamo mossi da Taurianova»*. E fu, perciò, che venne emesso il mandato di cattura per favoreggiamento, alla notifica del quale il Furfaro, come con ben maggiore coerenza risulta dallo stesso verbale della dichiarazione da lui sottoscritta, fu colto comprensibilmente dalla crisi di sconforto che lo indusse a fare le rivelazioni spontanee registrate. Anche qui il primo punto della verifica si chiude negativamente in ordine alle presunte violenze, di cui il Furfaro si è fatto vittima per ritrattare, nell'interesse proprio e dei coimputati, la dichiarazione spontanea rilasciata. Il secondo momento dell'indagine offre un panorama ancor più eloquente: il testo della dichiarazione è, infatti, assai più articolato e ricco di particolari e costituisce di per sé una prova - accanto alla ripetuta costatazione della fedeltà di registrazione e della mancata eliminazione dei contrasti con la deposizione del Morabito e con la dichiarazione analoga dell'Avignone - dell'assenza di qualsiasi forma di iniziativa o di ispirazione o controllo da parte degli inquirenti.

La smentita

Scendendo nei particolari, una sommaria rilevazione, condotta sotto entrambi gli aspetti delle circostanze ignote ai carabinieri e delle discordanze con il Morabito e l'Avignone, porta ad osservare:

1) Non esiste neppure il tentativo di ottenere un riscontro degli avvenimenti della mattina, precedenti all'arrivo del Furfaro al distributore, narrati dal Morabito.

2) Nella dichiarazione il Furfaro cita fra i presenti Domenico (Mico) e non Damiano Cianci, benché i due fratelli fossero, come è stato detto in precedenza, menzionati dalla stampa di quei giorni come probabili partecipi alla riunione di Razzà. Ma soprattutto egli non parla proprio di Giuseppe Avignone e cioè del protagonista principale della vicenda, quello su cui verteva il massimo interesse dei carabinieri anche in relazione agli alibi che erano già stati prospettati ufficialmente nell'istanza dell'avv. Bruzzese del 19 aprile precedente. Sarebbe stato madornale per gli inqui-

renti consentire un'omissione di questa importanza quando già c'era stata l'ammissione dello stesso Avignone e soprattutto se essi avessero esercitato volenza su entrambi per ottenere le loro due dichiarazioni.

3)Il Furfaro aggiunge un secondo sconosciuto, oltre quello del quale, verosimilmente, ha parlato il Morabito, introducendo un personaggio totalmente nuovo per i carabinieri.

4) Nel dar conferma del particolare fornito dall'Avignone, che a Razzà si mangiò pasta per primo piatto e pesce per secondo, il Furfaro specifica che la prima portata consisteva in spaghetti (vermicelli) al sugo e la seconda in calamari al sugo, col vino, che fu repertato: il tutto accompagnato da cognac, di cui anche l'Avignone aveva parlato, e da «amaro». Comicamente il Furfaro ha asserito in dibattimento, per giustificare anche su questo punto la sua ritrattazione, di aver riferito ai carabinieri quel che in realtà si era mangiato a casa sua: a parte la coincidenza, si trattava di un fatto ignorato in ogni caso dai militari.

5) Altra circostanza di assoluta novità era quella relativa alla programmazione dell'estorsione in danno della ditta Giacobbe. La semplicità del Furfaro lo ha portato ad asserire di aver letteralmente inventato la circostanza, citando l'impresa Giacobbe, alle dipendenze della quale aveva in precedenza lavorato; prescindendo anche qui dalla banalità e dall'ininfluenza della giustificazione addotta, quel che importa è la genuinità della dichiarazione.

6) La discordanza tra il Furfaro e l'Avignone in ordine alle persone ammanettate in quella circostanza dall'app. Condello (il Lombardo e il «professore» per il primo, Domenico Cianci per il secondo, oggetto in seguito di più approfondita analisi, offre un'ulteriore dimostrazione dell'obiettiva astensione da parte della polizia giudiziaria da qualsiasi azione anche di semplice coordinamento fra le due dichiarazioni.

7) Ulteriore garanzia in questo senso viene dal racconto della dinamica dello scontro a fuoco, su cui del pari le due dichiarazioni spontanee discordano e che gli stessi giornali avevano ricostruito diversamente, laddove un eventuale interesse dei carabinieri poteva essere, semmai, rivolto a un coinvolgimento dei vivi oltre ai due Avignone periti in quella contingenza.

8) Il particolare del sacco di carbone, dietro il quale si riparò il Furfaro, rilevato nel verbale d'ispezione del P.M., ma non nell'elenco dei reperti trasmesso dai carabinieri, e quello dell'autore della sottrazione del mitra del c.re Caruso (Mico Cianci) chiudono la rassegna dei fatti riferiti, ignorati dagli inquirenti, il cui riserbo rimane perciò definitivamente attestato.

La spontaneità delle dichiarazioni

In conclusione, la complessa indagine svolta conduce all'affermazione che nessuna delle due dichiarazioni spontanee, rispettivamente rese da Giuseppe Avignone e Francesco Furfaro, è stata estorta con la violenza o in qualsiasi modo ispirata o anche solo influenzata dai carabinieri, così come, del resto, la testimonianza di Carmelo Morabito: tutte queste fonti contengono materiale vergine sul quale l'indagine può essere, con metodo critico, utilmente proseguita. Non senza, però, aver prima risolto

ogni dubbio sulla legittimità dell'assunzione delle dichiarazioni suddette in mancanza di difensore, la cui assenza ha dato luogo alla già ricordata eccezione di nullità.

In proposito bisogna, innanzitutto, rilevare come la norma dell'art. 225 bis C.P.P. - che limita ai casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'art. 165 ter C.P.P. il potere degli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere senza la presenza del difensore sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, dichiarandole inutilizzabili a fini processuali a pena di nullità e precludendone anche la verbalizzazione o il riferimento in giudizio mediante rapporto o testimonianza - sia stata introdotta con D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito con modificazioni nella L. 18 maggio 1978 n. 191, e sia quindi successiva alla dichiarazione spontanea dell'Avignone e del Furfaro; di conseguenza, per il principio «tempus regit actum», che regola la successione nel tempo della norma processuale, l'atto (nella specie, la dichiarazione spontanea), compiuto nel rispetto delle regole procedurali vigenti al tempo della sua formazione, non può essere invalidato per inosservanza di cautele successivamente introdotte.

Indipendentemente da questa prima osservazione, va detto inoltre che la perfetta assimilazione fra sommaria informazione e dichiarazione spontanea, su cui l'eccezione si fonda, sembra arbitraria, data la differenza strutturale specificamente rilevante tra i due atti in dipendenza dalla diversa iniziativa, che nel primo caso è presa dall'ufficiale di p.g., mentre nel secondo viene direttamente dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato. La differenza fra le due situazioni è precisamente apprezzata dalla giurisprudenza, che la traduce nell'impossibilità di identificare la dichiarazione spontanea con l'interrogatorio e nel correlativo dovere della polizia giudiziaria di documentarla.

L'orientamento è, infatti, che «le spontanee dichiarazioni rese dall'indiziato di reato nella fase delle indagini di polizia non hanno carattere di interrogatorio nemmeno sommario; non devono, quindi, essere osservati in detta circostanza i precetti di garanzia processuale contenuti nell'art. 304 C.P.P. (Cass., Sez. IV, 21 aprile 1980, Novelli)»; che «le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indiziato, fermato o arrestato e recepita dall'autorità che indaga o precede, debbono essere documentate come fatti storici e non si collocano nell'ambito della normativa garantistica, che impone la presenza del difensore accanto a colui che è o può assumere la veste di imputato» (Cass., Sez. I, 14 aprile 1980, Migliaccio); e ancora che «la polizia giudiziaria ha la facoltà di sentire, senza speciali formalità, le persone che possono fornire notizie ai fini delle indagini, con l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, sicché, se taluna di queste faccia eventualmente dichiarazioni che implichino la sua partecipazione al reato, la polizia giudiziaria non può ignorarle né ometterne di farne menzione nel rapporto. A tali dichiarazioni non si può attribuire il valore di interrogatorio in senso tecnico, con la conseguenza che rispetto ad esse non sono configurabili l'obbligo del preciso invito alla nomina del difensore, né l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere. Dalla mancanza di tali adempimenti non può derivare alcuna nullità e le dichiarazioni rese possono essere utilizzate ai fini del libero convincimento del giudice quando il contenuto risulti recepito nel rapporto, confermato dal verbalizzante assunto quale testimone e da altri elementi» (Cass., Sez. II; 13 marzo 1980, De Sisto;

conf. Sez. I ott. 1979, Catanzaro; Sez. IV, 29-10-1979, Pogliani; Sez. III, 1-2-1980, Cantarutti e 15.1.1980, Ceci»).

L'eccezione di nullità, come sopra proposta, è, quindi destituita di fondamento e dev'essere rigettata.

Le due dichiarazioni spontanee rese rispettivamente dall'Avignone e dal Furfaro, esaminate criticamente e controllate congiuntamente alla luce delle circostanze di prova generica acquisite al processo, costituiscono una valida base indiziaria per tentare di ricostruire, sullo sfondo dei fatti antecedenti alla vicenda, quanto accadde quel fatidico giorno nel casolare di contrada Razzà.

L'analisi comparativa delle due dichiarazioni rivela innanzitutto la coincidenza, sia pur parziale, tra il numero e le persone dei presenti. I due imputati concordano nell'indicare i due Avignone rimasti uccisi, il Lombardo, lo Zinnato, l'Albanese, Domenico Cianci e il D'Agostino (per il Furfaro, l'uomo della A/112); a questi l'Avignone aggiunge se stesso e Damiano Cianci, mentre il Furfaro indica due personaggi non identificati, chiamati dai circostanti «professore» e «sindaco» (stando alle ipotesi più verosimili, formulate in base alla descrizione datane dal Furfaro, Sebastiano Spadaro, in quel periodo frequentato assiduamente in Roma dall'Avignone e, dopo il caso Montagnese, Francesco Raso, indicato da voce confidenziale ai carabinieri come la persona che accompagnò Giuseppe Avignone a Roma subito dopo i tragici fatti di Razzà — vol. 13°, pag. 72 —).

Discordanza importante su questo punto appare la mancanza di Damiano Cianci e dello stesso Avignone Giuseppe nella dichiarazione del Furfaro. In realtà questa divergenza non può tradursi in prova dell'assenza del Cianci dal casolare di Razzà, così come sarebbe inimmaginabile che sortisse un effetto simile l'omessa inclusione di Giuseppe Avignone; l'attestazione di quest'ultimo è troppo autorevole e priva di qualunque ipotizzabile interesse a coinvolgere un estraneo - e il Cianci, in particolare - in una vicenda del genere per essere semplicemente smentita dalla mancata indicazione (suscettibile delle giustificazioni più varie, ma in primo luogo del rispetto dei carabinieri per la libertà del dichiarante) da parte del Furfaro, considerando che poi questi è concorde con l'Avignone nell'includere tra i presenti suo fratello Domenico.

L'alibi di Damiano Cianci

Né, d'altronde, può ritenersi valido l'alibi fornito da Damiano Cianci in dibattimento, non solo perché troppo tardivamente addotto per non essere sospetto, ma anche perché garantito da testimoni tutt'altro che affidabili e, cioè, da Francesco Scibilia, pregiudicato per detenzione e porto abusivo di pistola, porto abusivo di coltello e minaccia a mano armata (quest'ultimo reato commesso dopo una prima riabilitazione: v. certificato del casellario giudiziale in vol. 62°, pag. 293-294), da sua moglie Concetta Silvano, sorella dei pregiudicati Letterio e Giuseppe Silvano (v. certificato del casellario giudiz. e schede segnaletiche della P.S. in vol. 62, pag. 295-303, nonché le dichiarazioni della stessa Silvano e dello Scibilia, per cui a quella data, 3 giugno 1981, Giuseppe Silvano era in carcere da due o tre anni, arrestato ad Ancona in casa loro, la stessa sera in cui vi era giunto con l'intenzione di ripartire il giorno dopo) e dalla loro nipote Vincenza Tripodi. Non mancano, peraltro, nelle stesse deposizioni di costoro, contraddizioni e incertezze, come quando la Silvano collega nel suo ricordo la notizia, appresa il 1° aprile 1977 per televisione «*che nei pressi di Taurianova si era verificata una sparatoria*», e la circostanza - che è poi l'unica su cui la sua testimonianza e quella del marito si fondano - che quest'ultimo e il Cianci quella sera erano usciti insieme, il primo per acquistare una bombola di gas ed il secondo per telefonare, dal posto telefonico pubblico ma in teleselezione, alla moglie, mentre lo Scibilia colloca questo stesso avvenimento nel giorno successivo, ossia alle ore 8,30 del 2 aprile 1977; altrettanto singolare è il fatto che la Tripodi ricordi l'epoca della visita del Cianci, fornendo date precise dell'inizio e della fine del suo soggiorno, proprio e solo in relazione alla notizia televisiva della strage.

Ma è tutto l'episodio che non convince, isolato com'è nella storia dei protagonisti e incentrato esclusivamente sui fatti di Razzà: l'improvviso e ingiustificato arrivo a Galignano (Ancona), in casa degli Scibilia, di questo sconosciuto (lo Scibilia quando quello dice il suo nome, si ricorda del padre del Cianci, soprannominato Turuiu), non più visto da più di vent'anni né rivisto successivamente, di passaggio in cerca di lavoro, che poi non trova, senza che lo Scibilia sia in grado non solo di citare almeno uno dei possibili conoscenti e datori di lavoro cui si è rivolto, ma neppure il tipo di lavoro richiesto in relazione al mestiere, anch'esso ignoto, del Cianci. L'immagine, per di più, non corrisponde minimamente né alla figura, né alle necessità del Cianci, il quale, come si è detto e come meglio si vedrà in seguito, in quel periodo era impegnato in tutt'altre faccende, quanto meno per l'imminente trattazione del processo a carico suo e del fratello quali imputati dell'omicidio di Giuseppe Hanoman; processo fissato per il 13 aprile 1977 davanti alla Corte di assise di Palmi, nel quale la difesa era imperniata sull'alibi nascente dal fatto che all'epoca (9 novembre 1975) si trovano entrambi a Ventimiglia, benché Damiano solo quindici giorni prima dell'omicidio fosse stato posto in libertà provvisoria dopo la condanna della stessa corte per i fatti della «Bastarda» (vol. 53°, rapporto CC. Taurianova del 28 marzo 1974), per raggiungere l'Asinara, sede del soggiorno obbligato, al quale si sottrasse dandosi a una lati-

tanza che a tutt'oggi perdura (cfr. testimonianza m.llo CC. Andrea Mantineo nel dibattimento del 1981) (con sentenza n. 4 del 22 aprile 1977 in vol. 70/H la Corte assolse i Cianci dall'omicidio Hanoman per insufficienza di prove).

E quello di Damiano Cianci

Né maggior credito meritano le obiezioni, addotte in dibattimento per dimostrare l'impossibilità della sua presenza in Razzà da Domenico Cianci, il quale - come si riferisce diffusamente in narrativa - fonda il suo assunto su una sua presunta inimicizia col defunto Rocco Avignone, determinata da un «contrasto di supremazia» insorto per la pretesa di quest'ultimo di svolgere un'azione estorsiva in S. Martino di Taurianova. Come prove di queste situazioni il Cianci deduce due circostanze e precisamente una zuffa con l'Avignone in presenza dei testimoni Giuseppe Minniti e Natale Startari, escussi entrambi nel secondo dibattimento, e un attentato subito il 19 aprile del 1975 ad opera di Rocco Avignone, in seguito al quale era rimasto ucciso tal Domenio Romeo che si trovava in macchina con lui, che, invece, ne era uscito illeso.

Ora, per quanto sorretta da una disinvoltura che rasenta l'improntitudine, la difesa di Domenico Cianci è di fatto inconsistente. Infatti, il litigio con Rocco Avignone, di cui peraltro si parla per la prima volta dopo quattro anni, come prova di un contrasto di qualche rilievo è semplicemente ridicolo nell'ambito di un ordinamento come quello mafioso, in cui la serietà è di prammatica e i conflitti di interesse conoscono un ben diverso genere di soluzione. D'altro canto, la veridicità della testimonianza si apprezza considerandone la qualità e degli autori e del contenuto: sotto il primo profilo, infatti, si è accertato che sia lo Startari che il Minniti sono congiunti del Cianci, il primo per aver sposato la cugina della moglie di questi e il secondo perché padre di Startari Domenico, altro cugino dell'imputato (v. rapp. CC. Taurianova 20 giugno 1981, vol. 73/E); dal secondo punto di vista appare assai significativo che testimoniando su uno stesso avvenimento e per giunta di assoluta semplicità, i due riescano a darne due descrizioni differenti, perché secondo il Minniti i litiganti, avvinghiati, si rotolavano per terra colpendosi reciprocamente con le mani, laddove per lo Startari i pugni i contendenti se li scambiavano stando in piedi, ma senza che nessuno di loro riportasse tuttavia neppure un graffio in viso. Non altrettanto ridicolo, ma sicuramente non meno assurdo è l'argomento dell'attentato del 19 aprile 1975: dal fascicolo del relativo processo, acquisito agli atti (vol. 73/G), risulta che alla guida dell'autovettura fatta segno a colpi d'arma da fuoco in quell'occasione vi era Filippo Caruso, e accanto a lui sedeva Domenico Romeo, deceduto per le ferite, mentre Domenico Cianci si trovava nel sedile posteriore e perciò era rimasto indenne; dalle risultanze della generica risulta che l'attentatore o gli attentatori erano appostati in posizione sopraelevata rispetto al livello della strada e, infatti, l'autovettura fu colpita nel parabrezza e nel tettuccio in corrispondenza dei due sedili anteriori, e il Romeo attinto da un colpo al capo e alla regione deltoidea e da un secondo alla superficie anteriore del torace, sparati, fra l'altro, da un'arma lunga e a carica multipla (pallettoni) e non da colpi di pistola, come erroneamente ha riferito il Cianci. Questi per testimonianza di Filippo Caruso, come lui destinatario dell'attentato, non era in

posizione tale da poter vedere il suo o i suoi aggressori, avendo ceduto il sedile anteriore al Romeo, che a detta dei suoi genitori e del fratello Giuseppe gli aveva chiesto un passaggio; la miglior prova in tal senso - certamente più attendibile della negazione eventualmente omertosa del Caruso - è data dalla costatazione che neppure gli aggressori dovettero accorgersi che accanto al conducente non c'era il Cianci, ma il Romeo, la cui presenza era, come si è visto, del tutto occasionale e che in nessun modo - stando anche alle precisazioni del m.llo Mantineo - poteva costituire obiettivo dell'attentatore.

L'episodio, infatti, è stato esattamente inquadrato nella faida tra la «Bastarda», la cosca della «nuova mafia» di Martino Calabrese e dei Cianci, e il vecchio clan degli Zappia-Carrozza (cfr. ordin. rinvio a giud., pagg. 336 e segg., e sent. di primo grado, pagg. 288 e segg., nel citato processo «dei 60», in esito al quale Damiano e Domenico furono condannati con sentenza definitiva il primo alla pena di quattro anni e sei mesi e il secondo alla pena di cinque anni di reclusione).

Oltre a ciò, altri precisi elementi concordano al fine di escludere che l'attentato potesse essere diretto al Romeo e che l'Avignone potesse esserne l'autore; come, infatti, ha dichiarato in dibattimento Marcello Romeo, figlio dell'ucciso e sindaco attuale di Taurianova, Domenico Romeo era zio di Rocco Avignone per aver sposato la sorella della madre di quest'ultimo e tra le due famiglie i rapporti erano stati sempre buoni; si deve alla bontà di queste relazioni se Carlo Romeo, altro figlio dell'ucciso, funzionario dell'I.N.A.M. secondo l'identificazione fattane dal fratello in dibattimento, fu indiziato di favoreggiamento di Giuseppe Avignone per avergli fornito la propria patente di guida (vol. 18, pagg. 16 e segg.; v. per maggiori particolari la narrazione dell'episodio nella parte espositiva del fatto), con la quale quello circolava nel suo soggiorno romano e che gli fu trovata addosso al momento del suo arresto il 22 aprile del 1977 (vol. 1°, pag. 158).

La «Bastarda»

Del resto, è facile rilevare come la presunta inimicizia tra i Cianci e gli Avignone sia una costruzione, non priva di un certo senso di ironia, interpretabile solo come sintomo dell'angustia di spazi in cui le esigenze difensive sono costrette. In contrario basta citare il rapporto dei carabinieri di Taurianova del 28 marzo 1974, relativo ai «fatti della Bastarda» - e cioè, al tentativo di omicidio commesso il 17 marzo 1974 in S. Martino, ad una serie di tentativi di estorsione e danneggiamenti e all'associazione per delinquere identificata con quel dispregiativo per sottolinearne il tralignamento dai vecchi canoni dell'azione mafiosa - nel quale fra le diciotto persone denunciate figurano, oltre a Martino Calabrese e ai due Cianci, anche Vincenzo Avignone, poi morto a Razzà, e lo stesso Giuseppe Avignone; nel processo che ne seguì la Corte di assise di Palmi con la sentenza del 9 luglio 1975, già ricordata, degradando l'imputazione di tentato omicidio a minaccia, condannò fra gli altri il Calabrese a otto anni e sei mesi e Damiano Cianci a quattro anni e sei mesi di reclusione e prosciolse Vincenzo Avignone per concessione del perdono giudiziale.

Ancora, nel rapporto dei carabinieri della stazione di S. Martino del 26 giugno

1975 in danno di Salvatore Carrozza e Ferdinando Giacco (vol. 53°, pag. 38), furono denunciati come autori del fatto con Domenico Cianci, Giuseppe Avignone e Domenico Giovinazzo, nipote di quest'ultimo perché figlio di sua sorella Giulia Avignone; Giuseppe Avignone è proprio l'attuale imputato, lo stesso che Domenico Cianci ha dichiarato candidamente in dibattimento di non aver mai conosciuto.

La conclusione è dettata dalla deposizione resa nel secondo dibattimento dal m.llo CC. Andrea Mantineo, che nel 1975 comandava la stazione CC. di S. Martino, il quale attesta come né alla suddetta stazione, né alla Compagnia CC. di Taurianova risulti l'esistenza di incrinature nei rapporti tra gli Avignone e i Cianci, la cui normalità era confermata dall'osservazione che «Vincenzo Avignone era sempre assieme ai Cianci»; né era emerso, in particolare, alcun segno di una lotta tra Domenico Cianci e Rocco Avignone per la supremazia in S. Martino; era noto, invece, che gli Avignone e i Cianci si erano divise le zone di influenza in S. Martino di modo che, ad esempio, la contrada «La zia» era di competenza di Filippo Avignone, fratello di Giuseppe e di Rocco, che allora e fino alla fine del 1980 abitava in S. Martino, mentre la contrada del Torrente Marro era compresa nella zona, di maggior ampiezza, riservata al controllo esclusivo dei Cianci. Un ulteriore, interessante particolare nella testimonianza del sottufficiale è che da prima dei «fatti di Razzà» componenti della famiglia Cianci e, cioè, Giuseppe e Gaetano, fratello dei due imputati, frequentavano il distributore Esso di Vincenzo Petullà con il pretesto di rifornirsi di benzina, pretesto evidenziato dal rilievo che Gaetano Cianci, in particolare (Giuseppe aveva una Vespa 50), era solito lasciare la macchina nella piazzuola per poi fermarsi a parlare col Petullà e, a volte, con Filippo Avignone (questi dati di fatto non sono certo resistiti dal certificato del comune di Ventimiglia — vol. 62°, pag. 345 —, nel quale Gaetano Cianci è dichiarato residente fino al 2 gennaio 1978: la sua presenza concreta in S. Martino di Taurianova supera evidentemente il concetto dell'abitualità della dimora, se la Compagnia CC. di Taurianova con rapporto del 9 agosto 1976 poté denunciarlo come associato per delinquere, fra gli altri, con i fratelli Antonino, Salvatore, Damiano, Domenico e Giuseppe — vol. 53° —; la testimonianza del m.llo Mantineo non resta, peraltro, inficiata dall'impegno di Gaetano Cianci nel servizio di leva dall'11 maggio 1975 all'11 maggio 1977, posto che la presunta inimicizia di suo fratello Domenico con Rocco Avignone risalirebbe al marzo del 1975).

I Cianci a Razzà

Questa inimicizia, che avrebbe dovuto rendere incompatibile la simultanea presenza di Domenico Cianci e Rocco Avignone nella riunione di Razzà, è, dunque, frutto di mera fantasia e potrebbe considerarsi perfino irrisoria se non fosse piuttosto espressione dell'atteggiamento reale del Cianci verso il giudizio e rivelatrice dell'effettivo interlocutore delle sue dichiarazioni processuali, laddove egli - mentre afferma platealmente di non conoscere neppure Giuseppe Avignone, l'esponente di spicco della famiglia omonima, con lui più volte denunciato per concorso in gravissimi delitti negli anni precedenti a Razzà - innesta sulla proclamazione della propria ostilità verso Rocco Avignone, che pone al centro della propria difesa nel processo, la formu-

lazione di un'altrettanto inconcepibile accusa di omicidio contro quest'ultimo, morto a Razzà, ed inizia in tal modo, un'aperta polemica in termini mafiosi, consistente nel ricambiare in modo puramente simbolico l'affronto subito riaffermando contemporaneamente la legge dell'omertà violata da Giuseppe Avignone, che viene sprezzamente sconfessato.

Dopo questa notazione, che offre un non poco significativo riscontro del credito che riscuote nel suo stesso modo il tentativo dell'Avignone di attribuire alle torture dei carabinieri la sua dichiarazione spontanea merita una pur breve analisi il contegno immediatamente successivo alla notifica degli ordini di cattura dei processi per l'omicidio Hanoman e per la «strage di Razzà» in data 11 maggio 1981 (vol. 61°, pagg. 205-210), tenuto da Domenico Cianci dopo la sua cattura, avvenuta dopo sette anni di latitanza l'8 maggio 1981 a seguito di scontro a fuoco con i carabinieri, nel corso del quale egli rimanese seriamente ferito.

Come documenta la relazione di servizio del 16 maggio 1981 (vol. 61°, pag. 242), nel breve colloquio seguito alla notifica il Cianci tenne a precisare testualmente: «*Io non ho ammazzato nessuno! Né tanto meno ho rubato a Razzà il mitra dei carabinieri! Avete fatto figurare la presenza di mio fratello Damiano pure in quella località, ma sapete bene che non era presente*». Per limitato che possa essere il valore di queste affermazioni, balza agli occhi nell'appassionata protesta di innocenza la diversa prospettiva da cui l'imputato si pone quando si tratta di difendere se stesso o suo fratello: la contestazione delle accuse, infatti, implica per lui la presenza sul luogo del delitto, negata, invece, per il fratello; e che non si tratti di mera dialettica lo dimostra lo stesso Cianci, il quale - nel confermare in giudizio di avere effettivamente pronunciato le frasi riferite nella relazione di servizio - si è preoccupato di razionalizzare il dato allora fornito, precisando come al m.llo CC. Mantineo, che in quel frangente lo informava dell'imputazione a suo carico «d'aver preso il mitra a Razzà», avesse risposto «che non era vero perché a Razzà non c'era né lui né suo fratello quel giorno».

Alla luce degli elementi raccolti nulla più giustifica il dubbio che sia Domenico che Damiano Cianci fossero presenti a Razzà, considerando che alla maggiore autorevolezza dell'Avignone nell'indicare i personaggi convocati nell'adunanza mafiosa da lui patrocinata, in assenza di qualsiasi interesse, né suo né degli inquirenti, ad includervi Damiano ove questo non avesse realmente presenziato, corrisponde l'omissione del Furfaro, evidentemente dovuta alla modesta personalità e al ruolo affatto secondario del ragazzo; non è, invece, vero il reciproco per quanto riguarda l'omessa menzione dell'Avignone da parte del Furfaro, che, seppure intenzionale, non poté che essere dettata dalla percezione di quest'ultimo della maggior gravità del coinvolgimento che la morte dei congiunti determinava per Giuseppe Avignone in relazione anche alla sua semplice presenza sul posto.

In conclusione, deve darsi per certo che tra i partecipanti alla riunione vi erano Giuseppe, Rocco e Vincenzo Avignone, Domenico Lombardo, Gerolamo Albanese, Damiano e Domenico Cianci, Vincenzo Zinnato, Domenico D'Agostino e Francesco Furfaro.

La riunione

Il positivo controllo della presenza effettiva dei personaggi indicati dall'Avignone e dal Furfaro come partecipi alla riunione di Razzà apre l'adito al successivo, arduo ma fondamentale problema della ricostruzione degli avvenimenti decisivi che si svolsero nel casolare in seguito all'irruzione dei due militari.

Nell'esame di questo momento centrale convergono integrandosi tutti gli elementi di fatto acquisiti alla causa; di riflesso, sul piano del metodo - come già si è sperimentato nella ricerca svolta per l'accertamento e l'identificazione dei convenuti a Razzà - l'obiettivo del raggiungimento di una visione complessiva dei fatti nella dinamica del loro accadimento pone l'esigenza che si operi la sintesi di tutti i dati disponibili, comunque influenti sulla prova, in modo che la considerazione simultanea di essi si risolva in una verifica ulteriore della loro intrinseca veridicità. Più concretamente, la conseguenza prima di questa impostazione è che l'indagine, pur muovendo dall'analisi della prova storica e in primo luogo, necessariamente, dalle dichiarazioni spontanee dell'Avignone e del Furfaro, deve giovarsi costruttivamente di tutte le circostanze parallelamente desumibili dalla generica, onde pervenire ad un quadro logicamente unitario e storicamente attendibile del tragico evento.

Operando in concreto secondo le premesse sin qui formulate, alla prima approssimazione appare indispensabile pervenire ad una versione unica dell'episodio, peraltro già noto nelle sue linee generali in base agli elementi altrimenti raccolti, non già giustapponendo semplicemente le due dichiarazioni spontanee, ma esaminandole criticamente e congiuntamente, confrontandole e integrandole reciprocamente, dove questo è possibile, a seguito di un esame omparativo condotto con rigore logico nel panorama completo dei fatti acquisiti alla causa. Procedendo in questo senso, la scena si apre allorché il Furfaro, in compagnia del giovane dell'A/112 identificato nel sindaco di Canolo Domenico D'Agostino, dopo aver parcheggiato la Fiat 127 blindata «sulla destra della strada carrabile, sotto degli alberi di agrumi, accanto ad altre due Fiat 127», si dirige, passando vicino alla casa colonica, alla casetta che già conosce «per essere andato in altra circostanza unitamente ad Avignone Vincenzo a trovare i due latitanti Mico Lombardo e Mico Cianci». Quando tutti i convenuti si trovano dentro la casetta, ognuno prende posto, chi seduto e chi in piedi, intorno ad una tavola improvvisata, disponendo due assi su una trave e due cassette disposte trasversalmente: si mangiano spaghetti e calamari al sugo, accompagnati con vino e, alla fine, da cognac o amaro. Durante il pranzo si chiacchiera del più e del meno; dopo il pasto inizia fra tutti gli astanti una discussione intorno ai lavori di arginatura della fiumara di Cittanova ed alle opere stradali sopra il cimitero di Terranova che avrebbe dovuto eseguire l'impresa Giacobbe, in relazione ai quali questa avrebbe dovuto pagare agli astanti una tangente; mentre la discussione è in corso appare un appuntato dei carabinieri, che intima a tutti di alzare le mani.

Fin qui il Furfaro. Secondo il racconto di Giuseppe Avignone egli, avuta notizia della riunione, raggiunge con la propria Fiat 128 gialla la contrada Schiappo e si

avvia poi a piedi al casolare, dove trova i convenuti già intenti a pranzare, mangiando pasta e pesce per secondo. Mangia anche lui con loro e dopo, mentre tutti gli altri rimangono dentro, egli esce dalla casetta insieme col D'Agostino per parlare con lui di affari, finché dopo cinque o dieci minuti non vengono richiamati dentro per prendere un cognac; è a questo punto che sente gridare «mani in alto» e vede entrare l'appuntato dei carabinieri con la pistola in pugno.

L'esposizione, in forma sinottica, di questo inizio dell'episodio esige un primo, breve commento. Con ogni evidenza l'Avignone evita deliberatamente qualsiasi accenno all'attività preparatoria svolta quella mattina presso il distributore, riferita poi dal Morabito, nell'ovvio intento di celare la propria funzione di promotore della riunione; data questa sua indiscutibile funzione, è assurdo che il nipote Vincenzo Petullà lo abbia informato quasi casualmente della riunione stessa: la tesi desunta dalla testimonianza del Morabito, che l'organizzazione era stata predisposta con l'Albanese e lo stesso Petullà fin dal mattino e che dei collegamenti tra il distributore, luogo fissato per l'appuntamento, e il casolare di Razzà fossero incaricati Rocco e Vincenzo Avignone ed il Furfaro, appare l'unica aderente alla realtà, confermata com'è su questo secondo punto dallo stesso Furfaro, dallo Zinnato, dall'Albanese e dal Petullà (quest'ultimo col suo accenno all'autovettura del D'Agostino parcheggiata sul piazzale del distributore), sicché è da ritenere che Giuseppe Avignone si trovasse per tempo in Razzà per ricevere i suoi ospiti. Altro rilievo riguarda il tentativo dell'Avignone di estranearsi della discussione, che, concernendo il pagamento di tangenti da parte della ditta Giacobbe (di cui si dirà più diffusamente in seguito, allorché, si tratterà di definire natura e scopi della riunione) tocca un argomento fondamentale, dal quale è inconcepibile che egli si sia anche momentaneamente distratto; sul tema è, quindi, attendibile il Furfaro: è un fatto incontrastato che l'apparizione dell'appuntato trovi tutti all'interno del casolare. E, tuttavia l'accenno dell'Avignone al suo colloquio col D'Agostino è un segno, peraltro non isolato e non trascurabile, della particolarità degli interessi che determinarono la partecipazione del secondo alla riunione di Razzà.

L'irruzione dei carabinieri

Il seguito delle dichiarazioni - testualmente riportate in narrativa - entra nel vivo dell'avvenimento: stando al Furfaro, l'appuntato disarma e ammanetta Mico Lombardo e il «Professore», ordinando contemporaneamente al carabiniere, che chiama per nome (Caruso), di stare fuori dalla porta col mitra puntato; poi, mentre si accinge a perquisire gli altri presenti, viene improvvisamente aggredito da quelli che si trovano vicino a lui. Il Furfaro a questo punto sente esplodere colpi di pistola e l'appuntato che ordina al carabiniere di sparare; Rocco Avignone imbraccia allora uno dei fucili appoggiati al muro e spara un colpo contro il carabiniere, mentre questi lascia partire una raffica di mitra che colpisce contemporaneamente Rocco e Vincenzo Avignone; frattanto l'appuntato, sempre colluttando con i suoi aggressori, esce fuori dalla casetta e viene finito a colpi di fucile: il Furfaro, nascosto dietro un sacco di carbone, non ha modo di vedere chi opera materialmente l'esecuzione. I due Avignone, benché feriti, si trascinano fuori dalla casetta. Poi è la fuga.

Questa parte del racconto del Furfaro merita, intuitivamente, un'attenta analisi. Essa, presenta, infatti, soprattutto, e comprensibilmente, verso la fine, palesi inaccettabili incongruenze, agevolmente rilevabili nel confronto con i dati provenienti dalla prova generica. Un primo dato, ad esempio, macroscopicamente inesatto è quello relativo al ferimento di Vincenzo Avignone, che secondo il dichiarante sarebbe avvenuto ad opera del carabiniere e col mitra, laddove dalla perizia necroscopica (vol. 16°, pag. 81) risulta che il ferito è stato attinto da sei colpi d'arma corta da fuoco a ripetizione calibro nove e, cioè, dalla pistola d'ordinanza dell'appuntato, che era l'unica di quel calibro esistente nel casolare. Invece, Rocco Avignone fu effettivamente colpito da tre proiettili di arma da fuoco automatica, a ripetizione, a canna lunga, calibro nove (v. relaz. perizia necroscopica, vol. 16°, pagg. 69-70), che però lo raggiunsero alla base della schiena e gli procurarono ferite alla regione glutea superiore destra, alla regione sacro-coccigea e alla regione glutea superiore sinistra; osserva in proposito il perito che «*la disposizione in linea orizzontale delle tre lesioni, verificate come entrate dei proiettili, lascia supporre che i tre colpi facessero parte di una sola breve raffica di arma a ripetizione, automatica, calibro nove; da ciò si deduce che l'Avignone non fronteggiava, ma "volgeva", invece, le spalle a chi lo colpiva*».

Avignone e Furfaro a confronto

La smentita, inequivocabile, si estende automaticamente alla tesi dell'Avignone, il quale pure sostiene che i suoi congiunti sono stati colpiti entrambi da un'unica arma, il mitra del carabiniere. La versione di quest'ultimo è ancora più articolata e senza dubbio più fantasiosa. Secondo lui l'appuntato perquisisce Domenico Cianci e Domenico Lombardo, i più vicini alla porta d'ingresso, togliendo loro una pistola ciascuno; poi, mentre egli ammanetta Domenico, Damiano Cianci estrae la pistola puntandogliela alla testa e contemporaneamente lo afferra per il petto per staccarlo dal fratello; a questo punto il carabiniere, che sta sulla soglia, spara una raffica di mitra colpendo Rocco e Vincenzo Avignone; Lombardo imbraccia allora il suo fucile da caccia automatico cal. 12, appoggiato al muro vicino al focolare, e fà ripetutamente fuoco contro i due carabinieri, che cadono entrambi. Tutti scappano abbandonando sul posto le quattro persone colpite.

Questa seconda ipotesi di ricostruzione dei fatti incontra, come si è detto, le medesime obiezioni della prima ed anche più gravi: basti dire che l'Avignone non ode neppure i colpi di pistola che uccidono il nipote. In più, dalle relazioni della perizia necroscopica eseguita sui cadaveri dei due militari (vol. 16°, pagg. 30-62) risulta che Stefano Condello viene attinto da quattro colpi di fucile da caccia caricato con cartucce a pallini n. 7, mentre Vincenzo Caruso è ferito da altrettanti colpi di fucile caricato con cartucce a pallettoni multipli n. 11 zeri; in entrambi i casi il perito propende per l'unicità dell'arma e quindi, un diverso fucile per ciascuno dei due carabinieri - argomentando dal numero e dalle caratteristiche analoghe dalle lesioni prodotte e dall'uniforme qualità delle cariche rispettivamente adoperate e dal materiale raccolto nel corpo del Condello (pallini, borre, contenitori). Questi elementi contrastano in modo radicale con l'accusa mossa dall'Avignone al Lombardo di aver sparato pressoché simultaneamente sui due

militari, uccidendoli, a meno che non si dimostri che quello abbia sparato contemporaneamente con due fucili.

Da queste gravi difficoltà, tuttavia, non deriva sic et simpliciter l'impossibilità di utilizzare le due dichiarazioni per un maggiore avvicinamento alla verità dei fatti. La disponibilità di due narrazioni del medesimo avvenimento e certe analogie che esse indiscutibilmente presentano, costituiscono altrettanti dati obiettivi che giustificano l'approfondimento dell'indagine. L'episodio si articola in entrambe le versioni in alcuni momenti fondamentali sui quali i dichiaranti oggettivamente convergono: 1) l'intervento dell'appuntato che disarma due degli astanti (Domenico Cianci e il Lombardo per l'Avignone, Lombardo ed il «Professore» per il Furfaro; la conferma da parte del Lombardo di questa seconda tesi non è decisiva, rientrando nell'ovvietà mafiosa l'astensione dall'accusa di qualsiasi persona nota vivente, nella specie, del Cianci), togliendo loro una pistola ciascuno; 2) l'aggressione da parte di altri fra i presenti (Damiano Cianci per l'Avignone, i più vicini per il Furfaro); 3) l'esplosione di una raffica di mitra da parte del carabiniere col ferimento dei due Avignone (il dato, inesatto per Vincenzo, è confermato dalla generica per Rocco, sia pure in situazione diversa da quella imposta dalla narrazione); 4) l'esplosione di colpi di fucile contro i carabinieri (da parte del Lombardo per l'Avignone; secondo il Furfaro, prima da parte di Rocco Avignone contro il Caruso, poi da altra persona non vista per finire i due militari).

Sul primo punto, la circostanza della sottrazione delle pistole non è dubbia, non solo perché concordemente affermata dai due dichiaranti, ma soprattutto per il rinvenimento delle pistole medesime nella tasca dei pantaloni del Condello.

Il Furfaro e l'Avignone concordano, del pari, sul fatto che una delle due pistole appartenesse al Lombardo, il cui riconoscimento, benché interessato per le conseguenze che ne derivano sulla sua fisica possibilità di svolgere, essendo ammanettato, qualsiasi aggressione nei confronti dei militari, non è, tuttavia, senza valore. Su un preciso elemento i due, però, non concordano, oltre che sull'identità del secondo perquisito, e, cioè, sull'arresto con applicazione delle manette ai polsi dei due abusivi detentori delle armi. Ma è agevole notare che questo dato non ha uguale importanza nell'economia delle due dichiarazioni; infatti, abbastanza secondario nell'esposizione del Furfaro, esso svolge un ruolo fondamentale nel racconto dell'Avignone, che è interessato a negarlo, e lo fà implicitamente, per ragione inversa all'interesse del Lombardo ad affermarlo, dal momento che attribuisce a quest'ultimo l'uccisione dei carabinieri. D'altra parte, l'arresto è un atto che segue alla costatazione del porto e della detenzione abusiva di armi e nella specie non era, quindi, necessariamente collegato con la latitanza; e latitanti tra i presenti erano, comunque, anche l'altro Cianci, il «Professore» (se identificato come Sebastiano Spadaro) e lo stesso Giuseppe Avignone, che si sottraeva al soggiorno obbligato.

Peraltro, è proprio l'Avignone a riferire che l'appuntato stava ammanettando Domenico Cianci, per cui la questione si riduce al mero fatto che il Condello non avesse avuto il tempo materiale di ammanettare anche il Lombardo a causa dell'intromissione di Damiano Cianci.

Viene, così, in esame il secondo punto di convergenza delle due dichiarazioni, quello relativo all'aggressione, che l'Avignone vuole però perpetrata dal suddetto Cianci per liberare il fratello. Questa versione, di per sé non illogica e non priva di un certo interesse per l'introduzione di un movente affettivo, ha il torto di contrastare irrimediabilmente con le risultanze della generica. In particolare non tiene conto dell'obiezione, già prospettata, che né i due carabinieri, né i due Avignone sono stati uccisi con la stessa arma e che Vincenzo Avignone fu ucciso evidentemente dal Condello con la Beretta calibro nove d'ordinanza; e non dà ragione né della posizione di spalle di Rocco Avignone verso il Caruso, sul quale, se il Condello fosse stato effettivamente immobilizzato da Damiano Cianci, avrebbe dovuto essere concentrata l'attenzione di tutti (tanto più che il Furfaro indica proprio Rocco Avignone come protagonista dello scontro a fuoco con lui), né di quella dello stesso Cianci, che all'atto in cui il Lombardo avrebbe iniziato la sparatoria teneva ancora la propria pistola puntata alla tempia del Condello. La tesi dell'Avignone, negata da fatti reali obiettivamente acquisiti, appare, perciò, letteralmente e totalmente inventata.

Il terzo e quarto punto di coincidenza delle due dichiarazioni incontrano in fatto le medesime eccezioni e i fatti in essi indicati (essenzialmente lo scontro a fuoco) non esigono un esame particolareggiato, che vada oltre la costatazione della parziale identità di posizione dei due dichiaranti e dell'esigenza di un chiarimento complessivo alla luce dei dati della generica, già in parte e separatamente considerati. Infatti, l'esame critico delle divergenze all'interno dei quattro punti in cui le dichiarazioni appaiono concordanti ha permesso di eliminare i contrasti determinati da indicazioni volutamente inesatte e da avvenimenti e situazioni fittiziamente introdotti; il risultato è un discreto progresso verso una versione unitaria, che raffrontata e integrata con i contributi della generica, costituirà il momento di massimo approccio alla realtà degli avvenimenti che si verificarono quel 1° aprile nel casolare di contrada Razzà.

Una prima valutazione conseguente ai risultati di detto esame comparato delle due dichiarazioni, riguarda la maggiore attendibilità complessivamente rilevata della costruzione dei fatti offerta dal Furfaro. Si tratta, ovviamente di un dato parziale, direttamente connesso con la personalità e il ruolo dei due dichiaranti, dei quali il Furfaro è il meno complesso ed il più disimpegnato dall'intera vicenda, laddove il maggior coinvolgimento dell'Avignone, risultante e dalla sua posizione di capocosca e dalla perdita di due suoi congiunti, e la sua conseguente preoccupazione si trovano riflessi nell'impostazione e nei particolari della sua dichiarazione. Il rilievo, è, comunque, limitato ai risultati dell'esame comparativo condotto e non implica minimamente il riconoscimento che il Furfaro dice sempre, soltanto e interamente la verità; esso autorizza semplicemente sotto il profilo metodologico a prendere la dichiarazione di quest'ultimo, anche a motivo della sua maggiore ampiezza e abbondanza di dettagli, come base per l'ottenimento della ricostruzione unica attendibile che rappresenta l'obiettivo dell'indagine.

Da questo punto di vista i risultati criticamente conseguiti si riconoscono nel

Viene, così, in esame il secondo punto di convergenza delle due dichiarazioni, quello relativo all'aggressione, che l'Avignone vuole però perpetrata dal suddetto Cianci per liberare il fratello. Questa versione, di per sé non illogica e non priva di un certo interesse per l'introduzione di un movente affettivo, ha il torto di contrastare irrimediabilmente con le risultanze della generica. In particolare non tiene conto dell'obiezione, già prospettata, che né i due carabinieri, né i due Avignone sono stati uccisi con la stessa arma e che Vincenzo Avignone fu ucciso evidentemente dal Condello con la Beretta calibro nove d'ordinanza; e non dà ragione né della posizione di spalle di Rocco Avignone verso il Caruso, sul quale, se il Condello fosse stato effettivamente immobilizzato da Damiano Cianci, avrebbe dovuto essere concentrata l'attenzione di tutti (tanto più che il Furfaro indica proprio Rocco Avignone come protagonista dello scontro a fuoco con lui), né di quella dello stesso Cianci, che all'atto in cui il Lombardo avrebbe iniziato la sparatoria teneva ancora la propria pistola puntata alla tempia del Condello. La tesi dell'Avignone, negata da fatti reali obiettivamente acquisiti, appare, perciò, letteralmente e totalmente inventata.

Il terzo e quarto punto di coincidenza delle due dichiarazioni incontrano in fatto le medesime eccezioni e i fatti in essi indicati (essenzialmente lo scontro a fuoco) non esigono un esame particolareggiato, che vada oltre la costatazione della parziale identità di posizione dei due dichiaranti e dell'esigenza di un chiarimento complessivo alla luce dei dati della generica, già in parte e separatamente considerati. Infatti, l'esame critico delle divergenze all'interno dei quattro punti in cui le dichiarazioni appaiono concordanti ha permesso di eliminare i contrasti determinati da indicazioni volutamente inesatte e da avvenimenti e situazioni fittiziamente introdotti; il risultato è un discreto progresso verso una versione unitaria, che raffrontata e integrata con i contributi della generica, costituirà il momento di massimo approccio alla realtà degli avvenimenti che si verificarono quel 1° aprile nel casolare di contrada Razzà.

Una prima valutazione conseguente ai risultati di detto esame comparato delle due dichiarazioni, riguarda la maggiore attendibilità complessivamente rilevata della costruzione dei fatti offerta dal Furfaro. Si tratta, ovviamente di un dato parziale, direttamente connesso con la personalità e il ruolo dei due dichiaranti, dei quali il Furfaro è il meno complesso ed il più disimpegnato dall'intera vicenda, laddove il maggior coinvolgimento dell'Avignone, risultante e dalla sua posizione di capocosca e dalla perdita di due suoi congiunti, e la sua conseguente preoccupazione si trovano riflessi nell'impostazione e nei particolari della sua dichiarazione. Il rilievo, è, comunque, limitato ai risultati dell'esame comparativo condotto e non implica minimamente il riconoscimento che il Furfaro dice sempre, soltanto e interamente la verità; esso autorizza semplicemente sotto il profilo metodologico a prendere la dichiarazione di quest'ultimo, anche a motivo della sua maggiore ampiezza e abbondanza di dettagli, come base per l'ottenimento della ricostruzione unica attendibile che rappresenta l'obiettivo dell'indagine.

Da questo punto di vista i risultati criticamente conseguiti si riconoscono nel

seguente riepilogo: *«L'app. Condello entra nella casetta e intima ai presenti di tenere le mani alzate; poi perquisisce e sequestra le pistole a Mico Lombardo e al "Professore", mettendo le manette ai polsi di entrambi; nel frattempo il c.re Caruso riceve l'ordine di stare fuori dalla porta col mitra puntato. Quindi, il Condello si accinge a perquisire le altre persone, ma viene improvvisamente aggredito da quelle che si trovano a lui più vicine: a questo punto si sentono colpi di pistola e l'appuntato che dice al carabiniere di sparare. Nel frattempo Rocco Avignone imbraccia un fucile e spara un colpo all'indirizzo del carabiniere: questi risponde con una raffica di mitra che colpisce lui e suo nipote Vincenzo. Frattanto l'appuntato, sempre colluttando con i suoi aggressori esce dalla casetta e viene colpito da diversi colpi di fucile».*

La narrazione dell'episodio, dopo la sgrossatura operata eliminando con procedimento di raffronto le alternative assolutamente insostenibili, ritrova un'intelaiatura logica nella successione e nell'interdipendenza degli avvenimenti. Essa conserva, comunque, notevoli ed evidenti lacune che la rendono monca in relazione agli sviluppi fondamentali della vicenda e postulano un'integrazione e una verifica, logicamente contemporanea, in base ai dati attinti dalla generica.

La lacuna più vistosa, però, che si impone per un immediato rilievo, in quanto non in base alla generica, ma alle circostanze di prova specifica già apprese alla causa ed ai lumi della logica dev'essere colmata, riguarda il comportamento di Giuseppe Avignone e il modo in cui la sua azione si inserì nello svolgimento dei fatti; in quest'opera di accertamento e coordinazione - inficiata dalla sua, ovvia, esclusione di qualsiasi contributo o influenza sul corso degli avvenimenti pur nell'ammissione della presenza, che, invece, il Furfaro perfino gli nega - occorre tenere nel debito conto l'atteggiamento psicologico proprio di quest'ultimo, trasferito nella sua dichiarazione spontanea ed in questa obiettivamente documentato. Il Furfaro, giovane, modesto sotto tutti gli aspetti, cresciuto nell'ambiente degli Avignone, è un affiliato di basso rango, ma di fiducia per la sua assoluta devozione al capo, alla quale evidentemente si devono il suo impiego nell'organizzazione della riunione e la sua presenza in Razzà; nella dichiarazione egli non si smentisce e mantiene, anzi, pienamente il suo stile, arrivando alla pratica elisione di Giuseppe Avignone dall'episodio; la sua provata fedeltà al capo della cosca, che nel caso concreto lo porta a qualificarsi come più realista del re, assurge naturalmente al livello di direttiva nell'interpretazione della tesi da lui prospettata.

I dati della «generica»

Procedendo secondo la metodologia adottata si osserva che una prima verifica in rapporto agli esiti della generica si è operata col riscontro derivante dal rinvenimento delle pistole nella tasca dell'uniforme dell'app. Condello; il controllo immediatamente successivo si effettua sulla base del ritrovamento nel casolare, per terra e quasi al centro dell'unico vano da cui esso è costituito, della pistola di ordinanza del Condello col caricatore vuoto e un proiettile in canna e di tre bossoli cal. 9, di un bottone e di due stellette strappati alla sua divisa, nonché il rilevamento nel suolo, fra la trave disposta trasversalmente e la parete di fondo, di una grossa pozza di sangue.

Sono tracce evidenti della violenza subita dal Condello e segnano il punto in cui l'aggressione avvenne e si svolse la colluttazione. Il Furfaro indica con precisione un particolare importante e, cioè, la contemporaneità fra i colpi di pistola e l'incitamento rivolto dall'appuntato al carabiniere perché sparasse. Il Caruso eseguì l'ordine e fece partire una raffica: il fatto trova conferma, oltre che nella concorde asserzione dei due dichiaranti, nelle tracce lasciate dai proiettili sulla facciata della casetta (vedi documentazione fotografica in vol. 16°) la cui presenza implica due importanti deduzioni. La prima è che il Caruso quando sparò si trovava effettivamente fuori dalla casetta, dove il Condello secondo la dichiarazione del Furfaro gli aveva ordinato di restare; la costatazione liquida sia la pretesa dell'Avignone che egli si trovasse sulla soglia, ingenuamente strumentale rispetto alla tesi del simultaneo ferimento dei due Avignone da parte del carabiniere; sia, ancora, sul piano logico dopo quello sperimentale, la ridicola affermazione del Lombardo che egli abbia sparato inserendo la canna della sua pistola mitragliatrice M/12 in un foro della parete del casolare: se la raffica fosse stata sparata all'interno di questo, considerando l'angustia del vano della superficie di appena mq. 16 ed il numero delle persone che vi si trovavano, le conseguenze sarebbero state ben diverse e più gravi, anche se il Caruso probabilmente si sarebbe salvato la vita.

La seconda è che Rocco Avignone fu colpito dai tre proiettili della raffica che penetrarono all'interno del casolare attraverso la porta di ingresso: depongono in questo senso sia la perfetta simmetria delle ferite da lui riportate, tutte prodotte da proiettili del mitra, sia l'osservazione delle tracce lasciate dalla raffica sulla facciata esterna del casolare, in cui la linea dei fori lasciati dai proiettili si interrompe in corrispondenza della porta stessa. L'Avignone, dunque, volgeva realmente le spalle al suo feritore e questo fatto smentisce, da un canto, la dichiarazione del Furfaro nel punto in cui si sostiene che l'Avignone ed il Caruso si sarebbero fronteggiati in uno scontro a fuoco (si tenterà più oltre di dare una spiegazione di questo falso palese) e, d'altro canto, indica inequivocabilmente nell'Avignone uno degli assalitori dell'appuntato, che, trovandosi al centro del vano, doveva trovarsi circondato dai numerosi presenti.

Lo scontro a fuoco

A questo punto, partendo sempre dalla contemporaneità degli avvenimenti all'interno e all'esterno del casolare affermata dal Furfaro, bisogna ricostruire quel che accadde al Condello. Questi, pistola in pugno, ingaggiò una violenta lotta con i suoi assalitori, i quali, afferrandolo per l'uniforme, gli strapparono il bottone e le stellette successivamente rinvenuti sul posto; poi, evidentemente, vedendosi sopraffatto dal numero, prese la disperata decisione di sparare e gridò al Caruso di fare altrettanto, con le conseguenze già viste. L'appuntato prima che l'arma gli fosse strappata di mano ebbe modo di premere il grilletto sei volte, tante quanti sono stati i bossoli calibro nove corto rinvenuti nella casetta (vol. 4°, pagg. 251-253), e tutti e sei i colpi attinsero Vincenzo Avignone. Il fatto è di notevole importanza e dev'essere approfondito, anche alla luce della singolarità dei rilievi effettuati in sede di perizia autoptica. Infatti, il primo interrogativo che immediatamente si pone riguarda le ragioni

che possono aver determinato il Condello a colpire, fra i tanti più esperti e perciò più pericolosi aggressori proprio il ragazzo diciannovenne, che, data la situazione, ben difficilmente avrebbe potuto superare gli altri in aggressività, qualificandosi come l'avversario da abbattere per primo. Il quesito non può ricevere che risposta negativa; ma, ove pure se ne dovesse dubitare, si porrebbe il dilemma del perché il Condello abbia esploso tutti e sei i colpi che riuscì a sparare (l'ultimo gli rimase in canna) contro Vincenzo Avignone, invece di eliminare altri fra i numerosi avversari che lo attorniavano.

Tutto, quindi, lascia supporre che l'appuntato, quando sparò, non avesse la possibilità di mirare liberamente e ciò dovette avvenire perché taluno dei suoi assalitori, com'è presumibile, gli avesse afferrato il braccio proprio per impedirgli di sparare: la deduzione è agevole sia per la repentinità dell'attacco espressamente attestata dal Furfaro, sia perché la grave decisione di sparare, e di far sparare il suo carabiniere, il Condello la prese - come la durata della colluttazione in relazione alle sue conseguenze (gli strappi della divisa) evidentemente dimostra - solo quando la preponderanza degli aggressori non gli lasciò altra possibile scelta.

Che non si tratti di mere congetture risulta dalla relazione di perizia autoptica, nella quale, in risposta al questito della posizione della vittima e dell'esecutore al momento del fatto, si fa il seguente, non altrimenti comprensibile, rilievo: «*La notevole discordanza fra le traiettorie tracciate dai proiettili fa supporre che le posizioni fra soggetto ed esecutore mutavano rapidamente e radicalmente, si direbbe in modo veramente fuori dall'ordinario: alcuni dei colpi, in particolare quelli alla spalla destra, al mento ed alla coscia sinistra furono esplosi da una posizione fronto-laterale destra, mentre gli altri due furono esplosi bal basso verso l'alto*». Lo stupore e l'imbarazzo del perito sono manifesti. Nel tentativo di dare, comunque, una giustificazione della stranezza delle traiettorie dei proiettili egli ricorre ad una spiegazione - quella degli spostamenti repentini e imprevedibili del protagonista di uno scontro a fuoco, ossia di chi sparando è a sua volta fatto segno da colpi - in qualche modo accostabile allo stato delle conoscenze dei fatti e alla tesi prevalente in quella prima fase del processo; le condizioni attuali dell'indagine rendono quell'interpretazione, peraltro formulata in via di mera ipotesi e senza alcuna base reale, affatto inaccettabile: l'unica valutazione adeguata dell'indizio, non intuibile dal perito e per la singolarità del fenomeno e per la scarsezza di elementi di contorno, è connessa con la posizione della mano di chi impugna l'arma durante lo sparo, vale a dire con i bruschi mutamenti di posizione dell'arto nei movimenti alterni di torsione, imposti dalle fasi alterne della lotta, che si trasferiscono immediatamente sulle traiettorie dei colpi: una ferita al mento, prodotta in quelle circostanze da brevissima distanza, non lascia davvero adito a giustificazione diversa. L'inatteso simultaneo ferimento dei due Avignone e la vista di entrambi che si accasciavano a terra scatenò un'immediata, furibonda reazione: è proprio Giuseppe Avignone che lo attesta, attribuendo il fatto al Lombardo, il quale avrebbe afferrato il proprio fucile da caccia automatico cal. 12 appoggiato al muro vicino al focolare ed avrebbe fatto fuoco ripetutamente contro i due carabinieri, abbattendoli.

Ora, l'andamento dell'episodio così com'è stato fin qui ricostruito e, in particolare,

la posizione dei due carabinieri, l'uno circondato dai suoi assalitori all'interno e l'altro isolato all'esterno, ben difficilmente avrebbero consentito un simile epilogo della vicenda, che l'Avignone evidentemente sintetizza per ovvie ragioni di comodo: è un rilievo che viene a conferma ultima di tutte le obiezioni in precedenza sollevate con riferimento alla diversità delle armi con cui furono uccisi i due militari e al fatto che il Lombardo era stato, come si è visto, ammanettato; questa circostanza il Furfaro la ribadisce, fornendo altri particolari, nel suo racconto della fuga, allorché testualmente nega che l'altra persona che fuggì con lui e con Domenico Cianci ci fosse il «Professore», in quanto questi «era ammanettato con Mico Lombardo»; il Cianci, d'altra parte, si era impossessato - sempre secondo il Furfaro - della pistola mitragliatrice del Caruso, per cui è certo che lui, invece, *non era stato ammanettato.*

Il Furfaro della reazione non parla; il suo racconto dopo il colpo di pistola e l'ordine del Condello di sparare diventa illogico, perché fra tale ordine e la raffica del mitra che lo seguì egli inserisce lo scontro a fuoco di Rocco Avignone e del carabiniere, che adesso più che mai si manifesta in tutta la sua assurdità. In ogni caso Rocco Avignone viene ucciso dal Caruso e l'appuntato sopraffatto, viene portato fuori e soppresso a sua volta: ma resta insoluto l'interrogativo di come sia avvenuta la cattura del carabiniere.

Non resta, quindi, che far ricorso alla generica; e in questo momento dell'indagine sarebbe stato di estrema utilità conoscere l'esatta provenienza del sangue sul terreno al centro del casolare. Prendendo in esame le ferite riscontrate in seguito all'autopsia sul Condello si rilevano insanabili incongruenze nella determinazione dell'ordine dei colpi proposto dal perito. Basta osservare l'illogicità di far precedere le due lesioni più gravi - quella al cuore (1° colpo) e all'addome (2° colpo), che portarono l'appuntato alla morte in uno spazio di tempo variabile tra i quaranta e gli ottanta secondi - dalle due più lievi all'avambraccio e alla spalla sinistra, che la vittima riportò, come lo stesso perito sostiene, alzando il braccio e girando bruscamente il capo nell'estremo sforzo di evitare di essere ulteriormente colpito alla testa. In effetti, valutando la prova rispetto a quanto risulta in proposito dalle dichiarazioni spontanee, le due lesioni più lievi appaiono pertinenti alla fase finale, quella della «esecuzione», e tali in realtà apparvero anche allora al perito; esse, quindi, dovettero precedere il colpo finale e, cioè, quello al cuore, che irragionevolmente il perito colloca come primo nell'ordine, pur affermando l'uguaglianza delle traiettorie dei colpi in posizione della vittima eretta o supina rispetto all'antagonista sovrastante (il colpo in questione seguì una traiettoria a direzione sagittale antero-posteriore con lievissima obliquità dal basso verso l'alto: l'obliquità impressa da chi colpisce l'avversario disteso a terra, sovrastandolo frontalmente). Cosicché il primo colpo diventa quello all'addome, che, malgrado la gravità delle lesioni che ne derivarono, non fu immediatamente mortale, tant'è che la vittima conservò la lucidità e i riflessi, dimostrati nell'evitare i colpi successivi. La possibilità che detto colpo sia stato inferto prima di quello finale è meramente teorica: non si vede quale motivo potesse indurre l'«esecutore» ad infliggere alla vittima, ormai alla sua mercé, una lesione all'addome prima di ucciderla con un colpo al cuore; v'è anzi la prova, desunta dal perito sulla base delle lesioni più lievi, che il colpo di grazia era diretto inizialmente alla testa e solo dopo che il Condello con un guizzo del corpo riuscì ad evitarlo, il suo uccisore diresse l'arma al più agevole ed ugualmente mortale bersaglio. Il colpo, dunque, è stato verosimilmente esploso nella prima fase dell'episodio, quella iniziata con la colluttazione e culminata nel ferimento dei due Avignone. Oltre a quelli sin qui considerati, confluiscono in questa indicazione molteplici elementi, unificati nella dinamica del fatto: «abbiamo lasciato il Condello al centro del casolare, circondato dai suoi aggressori, e abbiamo visto due di loro, Rocco e Vincenzo Avignone cadere, falciati dai colpi dei due militari; sappiamo da Giuseppe Avignone che il Lombardo (in realtà, altri) a questo punto afferra un fucile e spara contro i carabinieri e, cioè, in primo luogo contro il Condello, che era il più prossimo ed il più pericoloso, una volta liberato da due suoi aggressori; troviamo in prossimità della pistola e degli altri oggetti che indicano la posizione tenuta dall'appuntato nel corso della lotta, una pozza di sangue del tutto adeguata alla «grossa lesione» conseguente al colpo in esame, che «penetrò in cavità addominale, producendo vistose lesioni intestinali e mesenteriche ed esauren-

dosi contro l'ala iliaca destra, di cui produsse una frattura circolare» (relaz. perizia medico legale, pag. 8 in vol. 16°), lesione delle dimensioni di cm. 4×4, che, come risultò all'ispezione esterna del cadavere, lasciava protrudere una porzione di ansa intestinale (vol. 16°, pag. 3; v. anche verbale di autopsia in vol. 16°, pag. 21) (né il corpo di Vincenzo Avignone, né quello di Rocco, il quale peraltro era in posizione discosta, con la schiena alla porta, presentano lesioni così terribilmente devastanti). Il mancato riferimento da parte del Furfaro di questo fatto specifico non è certo decisivo di fronte ai cospicui e concordanti indizi esistenti in positivo; anzi, in quanto rapportabile ai suoi interessi ideologici, costituisce un ulteriore dato conforme.

Colpo di grazia a Vincenzo Caruso

Rimane da approfondire con lo stesso metodo sin qui seguito quel tratto della vicenda, i cui sviluppi condussero alla fine del Caruso. Il perito, rispondendo al quarto quesito (vol. 16°, relaz. perizia pagg. 11-13), dopo aver individuato il primo colpo in quello all'emitorace sinistro esploso da distanza valutata dai sei ai dieci metri, prospetta l'ipotesi che gli altri tre colpi, esplosi da sinistra a distanza di uno o due metri, siano stati sparati «allorché la vittima era piombata al suolo morente per la gravità delle lesioni cardiache determinate dal colpo al torace». E specifica che «la vittima cadde al suolo supina ed è opinabile che sia stata girata bocconi da uno degli aggressori; difatti il colpo alla coscia destra fu esploso dall'alto verso in basso mentre la vittima giaceva in posizione supina; il colpo alla spalla sinistra fu esploso, invece, mentre la vittima giaceva bocconi e sempre dall'alto verso il basso» (in realtà, è ben possibile che la ferita alla coscia destra, e, precisamente, alla faccia anteriore - secondo la dettagliata precisazione datane in sede di autopsia: cfr. relativo verbale in vol. 16°, pag. 23 - sia stata prodotta da un primo colpo, seguito da quello all'emitorace: la traiettoria dal basso in alto è compatibile, se il tiratore si trova disteso a terra all'interno del casolare per ripararsi e spara attraverso la porta dall'angolo di sudovest, in prossimità del quale, sono state, infatti, rinvenute quattro cartucce per fucile cal. 12 esplose (v. in narrativa); la diversa distanza di sparo si giustifica con l'arretramento del Caruso dopo il primo colpo nel tentativo di ripararsi da quelli successivi, eventualmente dietro l'albero, quasi a contatto del quale il suo cadavere fu trovato). Dal seguito dei colpi, con integrazione delle pertinenti risultanze di prova specifica, la dinamica del fatto si intuisce senza particolari difficoltà.

Sparata la raffica utilizzando evidentemente l'intera carica dell'arma, il Caruso non riesce a ricaricarla (tant'è che il Furfaro riferisce che il Cianci, impossessatosi del mitra del carabiniere, nota che l'arma era rimasta aperta e, quindi, priva di munizioni) perché l'incalzare degli avvenimenti e la terribile prontezza dei suoi avversari non gliene lascia il tempo. Uno di loro, infatti, attestatosi dietro l'angolo di sudovest del casolare, gli spara dall'interno il colpo che lo attinge alla coscia; malgrado la ferita, il carabiniere si gira per sfuggire ai colpi successivi, ma riesce ad arretrare solo di qualche metro ed ha appena volto il fianco all'offensore che questi lo colpisce con un colpo più preciso e micidiale all'emitorace sinistro; colpito a morte, compie un mezzo giro su se stesso e cade a vite sulla gamba ferita (si deve a questo l'accaval-

lamento degli arti inferiori a forma di X, che il perito, invece, attribuisce ad un successivo rivolgimento del cadavere: l'effetto può essere analogo, ma con la tesi seguita si evita l'assurdità dell'inflizione della ferita alla coscia al Caruso, ormai esanime); l'aggressore lo raggiunge e mentre si trova riverso, verosimilmente sul fianco destro, lo colpisce ancora due volte (uno dei bossoli si troverà a cinquanta centimetri dal cadavere), al braccio e alla spalla sinistra, finendolo.

Subito dopo ha luogo l'esecuzione del Condello, il quale, ferito, fu trascinato nella radura antistante al casolare, là dove fu trovato il suo corpo e, a un metro di distanza, le tre cartucce di fucile da caccia vuote; dice il perito che *«la vittima cadde supina e vedendosi puntata l'arma cercò di afferrarla con la mano sinistra, donde l'affumicatura estesa dalla mano e l'avambraccio. Il colpo alla spalla esploso dall'aggressore che sovrastava la vittima era diretto alla testa e raggiunge la regione sovraspinosa per la brusca deviazione della testa che la vittima verosimilmente effettuò osservando la bocca dell'arma»*; poi venne finalmente il colpo che gli spaccò il cuore, ponendo fine al tormento. E il delitto fu consumato.

Si è detto in questo processo che la morte non distingue e si è anche accennato, con maggior praticità, a dinamiche oscure, protette dall'insondabile mistero di Razzà, tali da contenere l'ipotesi di una presunta legittima reazione ad un possibile sopruso dei militari. I fatti accertati proclamano che Stefano Condello e Vincenzo Caruso sono morti per adempiere al loro dovere.

Nessun dubbio può offuscare la limpidezza della loro immagine ora che dall'obiettività del giudizio viene la positiva certezza della legittimità del loro operato.

La loro azione è rivolta alla vita perché vivo è l'ideale di giustizia, per il quale in nome di una tradizione antica di militanza si sono immolati; vivo l'esempio dell'impegno, umile ma generoso, contro la delinquenza e la mafia, che condusse entrambi al sacrificio; vivo il ricordo di una società per i principi e la sopravvivenza della quale si sono battuti.

In questo senso la morte non li livella e la vicenda di Razzà non si conclude a Razzà.

Alla ricerca del colpevole

Ricostruzione dei fatti e individuazione dei colpevoli non sono che due aspetti di un problema unico, del secondo dei quali occorre ora affrontare la trattazione.

Il maggior indiziato appare con ogni evidenza proprio Giuseppe Avignone. Agli elementi, per così dire generici, sussistenti a suo carico - quali risultano da circostanze già prese in esame e sono connessi con la sua qualità, giudizialmente accertata dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza 4.1.1979 n. 4 nel processo «dei 60» che lo condannò a nove anni di reclusione, di capo di un'associazione per delinquere di tipo mafioso e promotore della riunione del 1° aprile 1977 in contrada Razzà, nel casolare del fondo Petullà, che come si è visto, costituiva base operativa per la sua cosca e asilo di latitanti - se ne aggiungono di specifici, desunti dai risultati dell'indagine sin qui compiuta e desumibile dagli approfondimenti di cui essa è ancora in questa direzione suscettibile.

L'analisi prende necessariamente le mosse dalla costatazione, non nuova, che la versione dei due dichiaranti si qualifica per l'assenza di riferimenti al contegno tenuto nella vicenda da Giuseppe Avignone, al punto che questa assurge al grado di indizio ove la si ponga in relazione con la provenienza delle due dichiarazioni spontanee, utilizzate nella ricostruzione suddetta, proprio dall'Avignone e da un suo affiliato, devoto come il giovane Furfaro. Le dichiarazioni suddette tornano, dunque, in esame per un supplemento di studio da questo diverso punto di vista, al fine di desumere elementi di conoscenza attraverso l'accertamento del quanto, del modo e del perché si sono discostate dalla verità rispetto a quel che finora si è appreso dalla valutazione critica delle fonti di prova (dichiarazioni spontanee comprese).

Prendendo in considerazione per prima la dichiarazione dell'Avignone si osserva già nel tratto iniziale l'atteggiamento difensivo del dichiarante, evidenziato dalla presentazione della riunione come un fatto casuale e di se stesso come un invitato dell'ultimo momento, con attenta omissione e della parte avuta nella fase preparatoria fino alla mattina del 1° aprile 1977, attestata dal Morabito, e delle finalità della riunione, sia pur date come dedotte dall'ascolto degli argomenti trattati, e della natura degli «affari» oggetto di discussione col sindaco D'Agostino.

Il rilievo, tuttavia, si accentua maggiormente nell'esposizione dei fatti successivi all'irruzione dell'app. Condello. Infatti, la falsa versione dell'arresto di Domenico Cianci e dell'intervento, contraddittoriamente senza propri sviluppi, del fratello Damiano, è palesemente dettata dall'esigenza di dare una certa, autonoma, giustificazione dell'aggressione in danno dei carabinieri, tale da stornare definitivamente da sé gli indizi della sua partecipazione al fatto, suscitati naturalmente dal suo rango di capo e dal suo ruolo di padrone di casa, organizzatore e ospite della riunione, e, come tale, garante della sicurezza e della libertà degli intervenuti.

Il Furfaro, benché a lui legato e quanto lui impegnato a proteggerlo al punto da sopprimerne addirittura la presenza, non avverte in questo momento della vicenda il problema e non solo tace la circostanza dell'interessamento dei Cianci - che se fosse stata vera non avrebbe potuto sfuggirgli e gli avrebbe impresso in mente la presenza di Damiano, e che, invece, non conosce perché ne ignora anche l'allegazione - e fornisce la versione esatta dei fatti, individuando nel secondo arrestato persona diversa dal Cianci e attribuendo l'aggressione dell'appuntato alla reazione per l'intento di quest'ultimo di perquisire e, quindi, identificare gli altri convenuti, con pieno rispetto della logica dell'avvenimento.

Del carattere meramente strumentale dell'interludio dei Cianci persuade la rozza concatenazione degli avvenimenti proposta dall'Avignone. Quando Damiano Cianci punta la pistola alle tempie del Condello, il carabiniere - che, in contrasto con la generica, si trova sulla soglia (perché altrimenti non potrebbe assistere, soprattutto con l'interposizione di Rocco Avignone di spalle davanti a lui, attestata dal modo stesso del suo ferimento) - spara. Benché la raffica uccida suo fratello e suo nipote l'Avignone non batte ciglio; né la reazione viene assunta da Damiano Cianci, che all'ottima posizione strategica assomma il movente affettivo legato all'arresto del fratello, ma interviene il Lombardo, il quale, oltre ad essere ammanettato, non ha certo le motivazioni, anche psicologiche, dell'Avignone né il coinvolgimento, il quel frangente, di Domenico Cianci (a parte il contrasto con la generica determinata

dall'unico fucile per il ferimento di entrambi i carabinieri). In verità, la ragione di tale contraddizione è manifesta. L'intervento del Lombardo si giustifica nella costruzione dell'Avignone sia per l'impossibilità di violentare la generica fino a tanto da far uccidere l'appuntato con un colpo di pistola alla testa; sia per la considerazione, tipicamente mafiosa, che il Lombardo meno di tutti avrebbe risentito di un'eventuale condanna, dati i suoi numerosi e gravi procedimenti penali, fra i quali una condanna riportata il 20 luglio 1974 a diciotto anni di reclusione; sia, infine, per la posizione del Lombardo tutto sommato abbastanza modesta, malgrado la sua personalità criminale, nella gerarchia mafiosa, sicuramente inferiore a quella dei Cianci. Questa è la dichiarazione spontanea di Giuseppe Avignone: un falso ipocrita e calunnioso, ispirato esclusivamente dalla volontà di addossare ad altri responsabilità proprie, del quale, se non fosse stato spontaneo, nessuno degli inquirenti si sarebbe mai accontentato.

Il bilancio delle prove

Meno cauta - ma solo per la semplicità del personaggio - è la dichiarazione del Furfaro, il quale già nella prima parte del suo racconto fornisce particolari qualificanti della riunione, dei quali solo al dibattimento dimostra di conoscere l'importanza così come, del resto, l'importanza dell'intera dichiarazione, che, infatti, ritratta con le speciose motivazioni già viste.

Come si è detto, a parte l'omissione riguardante la presenza di Giuseppe Avignone, la versione del Furfaro può ritenersi sostanzialmente fedele fino al punto in cui riferisce del comando rivolto dal Condello al Caruso di sparare.

Le falsità e le reticenze iniziano allorché egli tralascia volutamente qualsiasi accenno alla reazione verificatasi all'interno del casolare contro l'appuntato, una volta che questi ebbe ucciso Vincenzo Avignone e, per far questo, omette perfino di parlare di questa uccisione, limitandosi a dire d'aver solo sentito dei colpi di pistola. Contemporaneamente costruisce uno scontro a fuoco di tutto comodo tra Rocco Avignone e il defunto carabiniere, entrambi defunti, in contrasto, però, con la generica, che vuole il primo colpito alla schiena e il secondo attinto da più colpi prima di quello finale. E alla fine, dichiara di non aver visto gli autori del selvaggio eccidio dei militari, perché la vista gli è impedita dal sacco di carbone che gli serve da riparo.

È difficile non cogliere la sintonia fra le due dichiarazioni, che procedono in parallelo e si diversificano solo nel senso che quando l'Avignone calunnia, Furfaro, da buon affiliato, tace o, tutt'al più «gioca col morto». L'Avignone, d'altronde nella sua impostazione difensiva rivela la sicura consapevolezza degli indizi esistenti contro di lui e un disegno preciso di offrire una versione alternativa degli avvenimenti, adoperando con estrema spregiudicatezza lo strumento della calunnia; e questa sua capacità intuitiva e coerenza logica la dice lunga sul vero stato delle sue facoltà mentali.

Gli indizi a carico dell'Avignone riguardano in effetti l'aggressione al Condello, la reazione contro di lui e l'esecuzione finale. Quale ospite della riunione e assuntore della salvaguardia dei suoi ospiti, l'intervento dei carabinieri costituiva senza dubbio un infortunio estremamente grave per lui ed egli era per questo l'interlocutore

naturale del Condello; dovettero essere lui ed i suoi congiunti a fronteggiare l'appuntato ed a rivolgergli le loro proteste in una discussione necessariamente assai animata (è l'unico indizio offerto dal Lombardo) che poi degenerò nell'aggressione: lo prova il fatto che quando caddero simultaneamente colpiti Rocco e Vincenzo Avignone, come la localizzazione delle rispettive ferite dimostra erano l'uno da un lato e l'altro dall'altro lato del Condello: di fronte a lui doveva esserci proprio Giuseppe Avignone ed è ben difficile che l'aggressione sia stata decisa da altri. Comunque sia, la morte repentina del fratello e del nipote sotto i suoi occhi rappresenta un evento indiziante assai notevole a suo carico per l'esclusività, l'immediatezza e l'entità del movente.

Un fatto, che esprime da sé la logica unica della pronta reazione che l'Avignone ebbe, afferrando il fucile appoggiato al muro ed esplodendo contro il Condello il colpo micidiale, che gli aprì una caverna nell'addome, e dell'esecuzione finale, compiuta, secondo la tragica descrizione del perito, con bestiale furia omicida e feroce istinto di vendetta, impressi a fuoco nel corpo martoriato di Stefano Condello.

L'omicidio del Caruso non è verosimilmente attribuibile, anch'esso, a Giuseppe Avignone. La ricomposizione della vicenda in base ai dati dell'analisi evidenzia la fulmineità della risposta al ferimento dei due congiunti di quest'ultimo, tale da non consentire all'appuntato di sparare l'ultimo colpo, rimasto in canna, e al carabiniere di ricaricare la propria arma. L'azione, perciò, dovette dividersi; e, mentre Giuseppe Avignone si rivolgeva al Condello, pressoché contemporaneamente un altro dei presenti dovette affrontare, nel modo già descritto, il carabiniere che si trovava nella piccola radura esterna al casolare. Nella relazione dell'Avignone non si dice nulla in proposito, perché lui liquida il problema attribuendo al Lombardo l'uccisione di entrambi i carabinieri; in quella del Furfaro c'è qualche elemento interessante. È necessario premettere che, a prescindere da ogni altra osservazione, il modo stesso in cui lo scontro a fuoco col carabiniere viene condotto denota, per prontezza, lucidità e visione tattica, notevole capacità ed esperienza. Questo dato indirizza automaticamente ai latitanti e, per esclusione del Lombardo, ammanettato, ai fratelli Cianci, all'individuazione dei quali concorrono, oltre ai precedenti penali e giudiziari, le esperienze acquisite in anni di faida e latitanza. Dei due, è significativo il posto che occupa, non già nell'interessata dichiarazione dell'Avignone, ma in quella del Furfaro, Domenico Cianci, al quale nella parte finale il dichiarante dedica speciale attenzione. Proprio insieme al Cianci, infatti, il Furfaro fugge e ad un'altra persona, che inizialmente indica come il «Professore» per poi ricordarsi che questi era ammanettato col Lombardo; questa persona, come il ruolo e la psicologia del Furfaro lasciano intravedere, doveva essere, appunto, l'Avignone.

Nel darsi alla fuga il Furfaro ha modo di notare che è proprio Domenico Cianci ad impossessarsi del mitra del carabiniere ucciso; è questo un elemento di significato non trascurabile, sia perché, essendo l'arma per le sue caratteristiche assai valida ed efficace e, quindi, particolarmente ricercata negli ambienti della malavita, è ben difficile che sia andata ad altri che a quello che se l'è conquistata, uccidendo l'avversario; sia perché, come si è visto dalla generica, l'assassino del Caruso lo finì con due colpi sparati a uno o due metri di distanza, per cui è normale che subito dopo averlo ucciso si sia anche impossessato dell'arma.

Questi gli indizi, di notevole rilevanza a carico dell'Avignone, assai meno ragguardevoli rispetto al Cianci.

In sede valutativo-decisionale la complessità, ed anche la straordinaria gravità del fatto, esige che si guadagnino margini di certezza, quali probabilmente, nonostante il rigore logico del procedimento analitico seguito, non possono dirsi in assoluto raggiunti; al di là della certezza morale, la Corte non ritiene che, malgrado la qualità degli indizi, nella visione complessiva che è premessa del libero convincimento del giudice, questi siano pienamente sufficienti a dare la stessa sicurezza che scaturisce dalla prova.

Escluse, pertanto, la possibilità di individuare certamente gli esecutori materiali della strage, resta il problema di valutare la condotta degli imputati sotto l'aspetto del concorso anomalo, previsto dall'art. 116 C.P.; in questo senso, Cass. 3 aprile 1952, Ferrari, che afferma il principio per cui «*qualora non siasi potuto conoscere chi fu dei concorrenti che volle il maggiore evento, tutti devono beneficiare rispetto al delitto realizzato, della diminuzione di pena portata dall'art. 116 C.P.*»; per una più recente, interessante applicazione Assise Reggio Calabria, 11 gennaio 1972 n. 1, in cui, elaborando da quell'orientamento, si dichiara che nell'ipotesi considerata «*non sorge alcun problema di correlazione fra accusa contestata e sentenza, per la considerazione che, a parte tutto, non sussiste - come è noto - violazione del principio in esame ove dal mutamento operato in sentenza*» (dalla responsabilità ex art. 110 a quella ex art. 116 C.P.) «*nessuna lesione derivi per i diritti della difesa. Il che, com'è ovvio, si verifica allorquando l'imputato abbia avuto ampio modo di difendersi e, a fortiori, quando, in rapporto al tipo di difesa addotta (ad es., totale negazione del fatto), nessuna concreta incidenza avrebbe avuto la formale contestazione del fatto come in sentenza ritenuto*».

In risposta a certi dubbi difensivi soccorre l'orientamento secondo il quale «*perché la violazione del principio di correlazione fra la sentenza e l'accusa si verifichi deve trattarsi di una vera e propria trasformazione o sostituzione o variazione del fatto quale fu contestato, sicché questo risulti sostanzialmente diverso nel suo contenuto essenziale dal fatto addebitato, da intendersi come episodio della vita umana, e deve dall'immutazione derivare per la difesa una menomazione che non sussiste, invece, quando l'imputato abbia avuto agio di difendersi e, a fortiori, quando si sia in realtà difeso in ordine al fatto che ha formato oggetto di condanna*» (Cass., Sez. VI, 10 aprile 1979, Mancinelli); e che «*la sentenza, ai fini della correlazione con l'accusa, può fare riferimento non soltanto alle contestazioni compiute con gli atti indicati nell'art. 477 del codice di rito, ma anche a quelle effettuate negli atti di polizia giudiziaria o negli interrogatori, sempre che sia stata garantita quell'esigenza di tutela del diritto di difesa che impone che all'imputato siano rese note tutte le circostanze del fatto storico che gli viene attribuito e dal quale deve difendersi*» (Cass., Sez. I, 28 maggio 1979, Colurcio).

Connessione tra associazione e omicidio

Ai fini dell'applicazione dell'art. 116 C.P. per costante giurisprudenza devono concorrere tre requisiti: 1) l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto; 2) la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso; 3) un nesso causale, almeno psicologico, tra la condotta del compartecipe rispetto al reato inizialmente voluto e l'evento diverso in concreto verificatosi (v. per tutte Cass., Sez. II, 12 giugno 1981, Giacobino), ossia «*un rapporto di causalità psichica tra l'azione dell'aderente al reato voluto e quella dell'agente del reato diverso, la quale deve presentarsi al primo, al momento dell'adesione al reato concordato, con i caratteri della tipicità, della prevedibilità e della rappresentabilità in un quadro di normalità causale*» (Cass., Sez. I, 26 giugno 1980, Solazzo).

Il problema si risolve, dunque, nella triplice analisi volta alla verifica dei presupposti suddetti, la sussistenza del primo dei quali implica, prima di tutto, la valutazione della natura e degli scopi della riunione di Razzà in relazione al delitto di associazione per delinquere suppletivamente contestato. Prima di affrontare la relativa questione nel merito è, tuttavia, necessario prendere in esame l'eccezione di nullità della contestazione suppletiva del suddetto reato, opposta dalla difesa di Vincenzo Zinnato ed illustrata con memoria scritta, depositata l'11 luglio 1981. A tal proposito va qui ricordato a titolo di premessa il notevole divario di opinioni esistente in dottrina e giurisprudenza circa il significato da attribuire al termine «reato concorrente», posto a fondamento della norma contenuta nell'art. 445 del codice di rito attualmente in vigore senza ulteriori specificazioni, laddove sotto i codici abrogati questa forma di contestazione si limitava al concorso formale e alla connessione teologica di reati e al reato continuato; nell'ambito delle diverse posizioni - che vanno dall'assunzione del termine nella sua accezione più ampia, comprensiva di ogni ipotesi di concorso, formale e materiale, di reati e, quindi, di qualunque forma di connessione, soggettiva ed oggettiva, alla limitazione al solo caso del concorso formale col reato o i reati già contestati - l'opinione più favorevole agli imputati e che, perciò, può essere validamente presa come base di giudizio, è quella che la Corte Costituzionale pose nella sentenza 29 gennaio 1971 n. 11 a sostegno della decisione, interpretativa di rigetto, con la quale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 C.P.P., sollevata con riferimento agli art. 2 e 24, c. 2°, della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia. Argomentò, infatti, la Corte Costituzionale nella citata sentenza dai limiti che, in ordine alla contestazione di reati concorrenti erano stati posti dalla giurisprudenza, la quale «*(a parte l'ipotesi assunta dalla dottrina nella figura del concorso formale di reati), inquadrando nel sistema la normativa in esame e in considerazione... delle esigenze del contraddittorio, ha affermato che, ai fini della contestazione dibattimentale, la nozione del reato concorrente comprende soltanto le fattispecie caratterizzate dalla connessione obiettiva, quale è indicata nell'art. 45 n. 2 C.P.P.*» . E concluse che «*in tali sensi l'ambito di simili contestazioni resta circoscritto così alle ipotesi di connessione teologica o conseguenziale (in riferimento alle quali ha particolare rilievo anche l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.) come a quelle in cui sussista, tra le fattispecie oggetto dell'accusa,*

un nesso di occasionalità. In virtù di questo si richiede un rapporto obiettivo di carattere temporale e spaziale, per effetto del quale possa dirsi che l'un reato abbia dato pretesto ed opportunità o costituisca circostanza di impulso e di agevolazione dell'altro. Donde la convenienza della contestualità del procedimento e della unitaria ricostruzione critica delle prove.

Dalle accennate nozioni rimane, conseguentemente esclusa la connessione meramente soggettiva, preveduta nei nn. 1 e 3 e quella di cui al n. 4 dell'art. 45 C.P.P.».

Così precisata la questione nei suoi termini teorici, non può esservi dubbio, a parere di questa corte, sulla sussistenza di una precisa connessione occasionale conforme alla previsione dell'art. 45 n. 2 C.P.P. tra il reato di associazione per delinquere suppletivamente contestato e l'omicidio dei due carabinieri; posto che, come ci si sforzerà di chiarire più oltre, la riunione degli associati per delinquere allo scopo di organizzare concretamente i singoli reati astrattamente compresi nel programma criminoso costituisce un momento specifico, una manifestazione particolare della vita dell'associazione, come tale esplicitamente indicata nel capo d'imputazione relativo, in cui la citata associazione si dice testualmente evidenziata «*dalla riunione di carattere operativo preordinata e organizzata dagli addetti, tenutasi presso il casolare di campagna di tale Petullà Francesco in località Razzà di Taurianova il 1° aprile 1977*», com'è possibile negare nello svolgimento storico della vicenda, così com'è stata in precedenza ricostruita, che sia stata quell'«assemblea» dell'associazione, quell'evento attuativo della continuatività dell'accordo e della durevolezza del vincolo criminoso, che costituisce un singolo atto della serie, in cui si realizza e manifesta la stessa permanenza del reato associativo, a porre in essere la «circostanza di impulso e di agevolazione» dell'eccidio dei militari, i quali, irrompendo improvvisamente nel casolare mentre era in corso la riunione, determinarono la reazione degli associati sorpresi in flagranza di reato?

Com'è possibile, una volta che sia venuta meno la comoda posizione agnostica sulla reale significazione degli avvenimenti, ritenere insussistente «un rapporto obiettivo di carattere temporale o spaziale» per effetto del quale si debba dire che l'un reato (associazione) abbia dato - nell'ipotesi accusatoria e prescindendo dal diverso e successivo problema dall'accertamento sia della sussistenza in concreto del reato, sia dell'effettiva qualità di associati nei partecipanti alla riunione - occasione all'altro, il duplice omicidio perpetrato col massacro dei carabinieri?

La contestazione suppletiva, riguardando un reato concorrente in rapporto di connessione occasionale (art. 45 n. 2 C.P.P.) con quello contestato originariamente, è, dunque, perfettamente valida; il fatto che essa non introduca alcun elemento realmente nuovo, riguardato alla luce di quanto poc'anzi si è detto sui modi della contestazione dell'accusa, conforta questa conclusione per la consapevolezza che ne deriva, su un piano più sostanziale, del rispetto non solo in astratto dei diritti di difesa degli imputati. Una diversa valutazione andrebbe, comunque, soggetta, circa la portata dei suoi effetti negativi, al principio per cui «*in tema di estensibilità di nullità di atto processuale ad altro atto processuale, al giudice penale è riservato in ogni caso il potere di indagine e di decisione circa la sussistenza di un rapporto di connessione tra i vari atti. In tema di contestazione suppletiva dibattimentale di continuazione fra*

reati (ma il concetto è estensibile, a fortiori, ad ogni altra ipotesi, di reato concorrente) deve applicarsi la stessa regola, non derogando su questo punto l'art. 445, c. 3°, all'art. 189 C.P.P., cosicché la nullità della contestazione suppletiva di reato continuato può determinare quella dell'intera imputazione cui si riferisce, ma non anche la nullità delle altre imputazioni» (Cass., Sez. IV, 8 febbraio 1980, Villa).

'Ndrangheta e associazione per delinquere

Il riconoscimento della ritualità della contestazione suppletiva agli imputati «maggiori» (i primi otto) del reato di associazione per delinquere consente di procedere all'accertamento nel merito della sussistenza della suddetta associazione nella duplice considerazione di illecito autonomo e di reato-base, concorsualmente voluto, su cui si innesta quello non voluto da taluno dei concorrenti, nella dinamica dell'art. 116 C.P.

Preliminarmente, tuttavia, ed in funzione dell'esame della fattispecie completa alcune premesse teoriche si rivelano indispendabili.

Innanzitutto, il riscontro del consenso sostanzialmente unanime su un concetto di associazione generalmente valido in ogni sfera dell'ordinamento giuridico come unione volontaria e permanente per conseguire, con volontà e attività collettive, uno scopo comune, porta - secondo l'opinione di questo collegio giudicante - alle conseguenze che l'associazione in concreto viene ad esistenza, come un'autorevole dottrina da gran tempo sostiene, per il solo vincolo associativo delle più persone necessarie e sufficienti, non essendo richiesta né la materiale riunione degli associati, né l'identità del luogo di residenza, né la reciproca conoscenza di tutti gli associati, né l'identificazione personale da parte dell'Autorità di tutte le persone costituenti il detto numero minimo, né il possesso di armi, né l'esplicamento di attività immediatamente diretta ai delitti o scopo e ogni altro elemento, che attiene non già alla sussistenza, ma all'esecuzione e, quindi, alla prova del rapporto associativo.

In quest'ottica si muove l'orientamento giurisprudenziale per cui «*il reato di associazione per delinquere si configura in un accordo di carattere generale e continuativo volto all'attuazione di una serie indeterminata di reati, cioè, ad un programma di delinquenza che precede e continua l'accordo particolare diretto alla realizzazione dei singoli reati, accordo che permane dopo la consumazione di ciascun reato, senza con questo esaurirsi*» (Cass., Sez. I, 14 novembre 1980, Ferrari), dettando una definizione sicuramente adeguata al fenomeno, purché, tuttavia, si precisi coerentemente che non è requisito necessario ai fini del riconoscimento dell'esistenza dell'associazione per delinquere, al pari della presenza di capi promotori e della distribuzione dei compiti tra gli associati, neppure la predisposizione dei mezzi occorrenti al compimento delle singole azioni criminose; in realtà, senza riprendere i termini dell'antica disputa fra teoria contrattualistica e istituzionale, l'organizzazione nasce con la normativa posta al momento della costituzione del vincolo, rispetto alla quale il concreto reperimento dei mezzi necessari svolge un ruolo successivo di mera esecuzione. Ciò, naturalmente esige la posizione di una disciplina organica del rapporto associativo, che, se non deve forzatamente prevedere la ripartizione dei compiti fra i consociati, tuttavia delinei la struttura sociale in modo sufficientemente compiuto rispetto al modello da realizzare, escludendosi per conseguenza e in senso opposto, qualunque rilevanza ai contatti e alle intese meramente preparatorie, tuttavia valutabili alla stregua del tentativo.

L'elemento materiale del reato è costituito, dunque, dal fatto dell'associazione per lo scopo di commettere più delitti: l'oggetto specifico della tutela penale si individua nell'ordine pubblico come bene giuridico in sé, che si assume compromesso per il solo fatto dell'esistenza dell'associazione criminosa. Ne discende l'indipendenza di questo reato, c.d. «mezzo», rispetto ai reati-fine, cioè, programmaticamente compresi nello scopo dell'associazione, e, come ulteriore logica consequenza, il duplice corollario della sua natura, necessariamente permanente, costantemente affermata in dottrina e giurisprudenza, e della sua autonoma perseguibilità, che genera a propria volta il problema della prova, da affrontare più oltre perché di notevole rilevanza nella fattispecie in esame.

Sotto il profilo della programmazione di una serie indeterminata di reati, la natura stessa della vicenda considerata impone il rilievo che quando si tratta di fenomeni notoriamente sussistenti o addirittura storici, come la mafia, il programma criminoso è insito nella stessa tipicità dell'associazione: la giurisprudenza - pur introducendo una differenziazione fra vecchia e nuova mafia concettualmente inattendibile - ha ormai da tempo equiparato (nuova) mafia e associazione per delinquere. Tuttavia, il fatto che tale equiparazione risulti dall'inquadramento di un fenomeno storico in una fattispecie normativa astratta pone il problema immediatamente successivo dell'identificazione in concreto della fattispecie «associazione mafiosa» (problema che, sia detto incidentalmente, neppure l'introduzione di una nuova figura di reato con questo titolo potrebbe evitare, restando inalterata nell'identità del termine, l'esigenza di individuazione della fattispecie concreta corrispondente a quella astratta). A questo riguardo, almeno per quanto concerne la provincia di Reggio Calabria, nella quale notoriamente prospera un fenomeno fortemente analogo alla mafia siciliana che prende localmente il nome di «'ndrangheta», l'esperienza dimostra che la fattispecie associativa corrispondente non si esaurisce in un'unica organizzazione: l'ipotesi dell'associazione unitaria di tipo «stellare», centralizzata con articolazioni locali, non trova riscontro nella realtà, che vede, invece, operanti gruppi autonomi, organizzati in modo indipendente fra loro, su base essenzialmente familiare (o plurifamiliare). L'associazione mafiosa è, dunque, la «cosca»: il fenomeno «'ndrangheta» si manifesta con la visione di un numero notevole di cosche ('ndrine), operanti nella provincia con ripartizione territoriale di influenza; il fatto che l'azione mafiosa si svolge sulla base di accordi e di alleanze tra gruppi non toglie a questi individualità ed autonomia; avviene, come nel campo delle società commerciali, che più cosche si associno per la gestione di affari comuni, ma questa costatazione non conferma certo l'esistenza di una «superassociazione» o, comunque, di un centro direttivo unitario (in questo senso Trib. Reggio Cal. 4.1.1979 n. 1, pag. 253, dove a proposito dell'affare della «Cava di Limbadi» gestito nell'ambito dei lavori per il quinto centro siderurgico dalle 'ndrine di Locri (Cataldo), di Reggio (Libri), della piana di Gioia Tauro (Mammoliti, Piromalli, Mazzaferro, Rugolo, Pesce e Avignone), *«l'insorgenza al di sopra delle cosche di un'entità istituzionale nuova»* si risolve nel *«concorso delle cosche»*, ossia in un organismo *«idoneo a gestire nell'interesse dei consociati vicende di particolari dimensioni o fatti illeciti, la cui dinamica coinvolge l'intervento di più cosche, localizzate in vari centri della provincia»*, che, tuttavia, suppone e rispetta l'autono-

mia delle cosche e, comunque, non accomuna tutti i gruppi esistenti). L'insorgenza di talvolta lunghissime «faide», pur sempre per interessi mafiosi, ed il ricorso frequente alla violenza per la risoluzione di controversie fra cosche, riporta al gruppo la centralità nell'organizzazione mafiosa: un ordinamento giuridico mafioso, seppure sussiste, ha base meramente pattizia e si rivolge alle cosche come soggetti, così come il diritto internazionale disciplina i rapporti fra gli stati, in posizione di assoluta parità.

Ma anche se l'associazione mafiosa fosse struturalmente unitaria ed unica operante - il che, come è ovvio, resta puramente teorico anche perché la delinquenza organizzata è compatibile col concorso di persone in singoli, determinati delitti, di riscontro tutt'altro che infrequente nell'esperienza pratica e non meno terribile per potenzialità criminale ed impegno di delinquenza professionale - il processo penale non potrebbe limitarsi, a parere del giudicante, alla semplice verifica dell'adesione individuale all'associazione, data come preesistente, e, cioè, all'accertamento di una condotta monosoggettiva, fondato - necessariamente, in conseguenza dell'individuazione dell'associazione su dati storici generici e sul notorio (le «collettività criminose» di cui la dottrina tradizionale giustamente diffida) o attraverso l'inquadramento dei reati-fine in una categoria, quella dei «reati di mafia», costruita con criteri affatto empirici e priva, pertanto, di qualsiasi attendibilità scientifica - sulla considerazione di elementi essenzialmente pertinenti alla personalità dell'autore (precedenti penali e giudiziari, rapporti familiari, frequenza di delinquenti, possesso di armi e di automobili blindate, tenore di vita e arricchimento ingiustificati, amicizie potenti, ecc...) anziché sul vincolo associativo. Una posizione del genere, snaturandone l'oggetto dall'accertamento di un fatto (il rapporto associativo, sia pure con persone non identificate, ma sicuramente individuate nella loro concreta esistenza) al rilievo di un modo di essere del soggetto (il tipo di delinquente associato), segnerebbe lo scadimento del processo penale al livello del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, fondato sul tipo di autore, nel quale vige indiscusso e illuminante il principio che «in tema di applicazione di misure di prevenzione, il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purché obiettivamente accertati, quali i precedenti penali, le recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati o di mafiosi ed altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza o la moralità pubblica; la discrezionalità del decidente nell'applicazione delle misure di prevenzione si riflette, poi, nella motivazione dei relativi decreti, nel senso che il giudice può fondare il proprio convincimento in ordine alla pericolosità sociale del soggetto anche esclusivamente sulle informazioni fornite dal questore, purché queste non contrastino con gli elementi risultanti dagli atti o con le prove addotte dalla difesa» (Cass., Sez. I, 25 gennaio 1979, De Masi). Dalle osservazioni che precedono risulta precisato il tema probatorio nell'accertamento del reato di associazione per delinquere, tema che prende direttamente ad oggetto il vincolo associativo con le sue caratterizzazioni di illecito (scopo illecito e programma criminoso) e non può limitarsi alla semplice verifica dell'adesione individuale ad una associazione ritenuta altrimenti provata come notoriamente esistente.

La prova dell'associazione

D'altra parte, l'affermazione della personalità autonoma dell'associazione criminosa a prescindere dai reati-fine pone il problema correlativo dei modi e dei mezzi e, cioè, delle fonti della prova e quello logicamente successivo della valutazione di essa.

L'estrema delicatezza dei suddetti problemi è resa particolarmente evidente dall'ovvia costatazione, legata già di per sé al tipo di reato, che nell'accertamento dell'associazione campeggia la prova indiziaria, tuttavia preferibile, nel rispetto delle necessarie garanzie, ad una prova storica che per effetto di condizioni ambientali ormai note universalmente si presenta fortemente alterata e perciò sospetta ai limiti dell'inversione del risultato, quando non manca del tutto.

In proposito, pur fuori da ogni facile, e tuttavia, empirica catalogazione, occorre qui qualche breve accenno all'utilizzazione del fatto notorio e delle massime d'esperienza, resa attuale da una recente, interessante decisione sul reato di associazione per delinquere (Trib. Reggio Cal., 4 gennaio 1979, n. 1). In effetti, la legittimità, in generale, del ricorso a questi elementi è fuori discussione; la massima d'esperienza, in special modo, attiene alla fisiologia stessa del procedimento di acquisizione e valutazione della prova e, perciò, svolge un ruolo insopprimibile ai fini della stessa comprensione dei fatti da parte del giudice; complessivamente, massima d'esperienza e fatto notorio si collocano in una prospettiva intesa a rendere più penetrante ed efficace l'esercizio della funzione giurisdizionale, restituendo al processo penale una maggiore aderenza alla realtà in cui si maturano e si producono i fatti e i comportamenti che ne sono oggetto di accertamento.

Tuttavia, problemi di rilievo tutt'altro che trascurabile sorgono nell'applicazione pratica allorché l'azione penale riguarda un reato come l'associazione criminosa, che - fermi restando l'esigenza di tutela che ne sta alla base e la legittimità della repressione - ha per sua natura così profonde e immediate implicazioni sulla libertà del cittadino, da richiedere il massimo rigore nella prova dei fatti che ne attestano la sussistenza, soprattutto quando si procede indipendentemente dai reati fine e, per di più, quando la prova degli autori di questi sia fallita o quando, come nella specie, l'associazione non solo è autonomamente perseguita, ma si inserisce come reato-base nella dinamica dell'art. 116 C.P., e, in genere, in tutte le altre ipotesi in cui la commissione di un reato influisce sulla sussistenza di un altro reato o lo aggrava.

Ora, le massime di esperienza applicate all'associazione per delinquere di tipo mafioso mutuano il loro contenuto dalla massa di conoscenze acquisite attraverso lo studio del fenomeno sia nell'attività giudiziaria, sia in interessanti approcci di tipo storico e sociologico: la casistica ha da tempo evidenziato le costanti di finalità e metodo organizzativo e di conduzione, consentendo l'elaborazione per generalizzazioni successive di una cultura mafiosa sufficientemente organica. E poiché a questa attingono le massime, che di essa sono, anzi, espressione, conseguenza prossima e inaccettabile è che il modello culturale, inserito in un processo penale ridotto nel suo oggetto alla mera verifica di adesioni individuali, ne operi di fatto la deviazione funzionale verso l'attribuzione della qualifica personale di mafioso (tipo di autore) in luogo dell'accertamento del fatto-reato costituito dall'obiettiva esistenza di un

fenomeno associativo, espresso dal vincolo tra più persone. L'infortunio istituzionale si evita prima di tutto rispettando la tipicità dell'illecito penalizzato nell'art. 416 C.P. in ossequio al principio di legalità sancito dall'art. 25, c. 2, Cost. Rep., e preservando, correlativamente, l'integrità funzionale del processo penale. Quindi, precisando che la massima d'esperienza è solo un criterio di interpretazione di fatti, rigorosamente accertati nell'ambito di un metodo storico di valutazione, che restituisce loro significazione e portata reali con riferimento alle caratteristiche dell'ambiente in cui si sono verificati; con l'aggiunta che, trattandosi di regola a substrato culturale, diversamente dalla norma giuridica che è sottratta all'onere probatorio, la massima deve essere provata, in contraddittorio fra le parti nella sua stessa esistenza: sotto questo profilo, infatti, per quanto strumento di giudizio dedotto come tale a premessa sillogistica, la massima fa parte del fatto ed è, come tale, oggetto di accertamento nel processo.

Discorso del tutto analogo riguarda il fatto notorio, che non potrebbe essere assunto nel processo penale come prova, per così dire preliminare, dell'esistenza dell'associazione e di quella mafiosa in particolare, seguita dall'accertamento dell'adesione individuale: anche in tal caso la struttura del processo ne risulterebbe alterata perché oggetto dell'accertamento sarebbe solo formalmente il fenomeno associativo, in effetti del tutto emarginato nell'impostazione e nel metodo probatorio. Le «scorciatoie» probatorie sono risolutamente da ripudiare in una visione di lotta alla criminalità organizzata che non tollera arretramenti sul piano normativo e delle garanzie ordinamentali.

Ma quand'anche il notorio fosse correttamente applicato all'esistenza del gruppo mafioso («cosca»), che, come si è visto costituisce la fattispecie da accertare, ossia il «thema probandum», sorgerebbero dubbi non meno seri sulla possibilità di ritenere certo un fatto di questa natura, accettando una dimostrazione che gravita fra la scienza privata del giudice e «le voci correnti nel pubblico sui fatti di cui si tratta nel processo»; d'altra parte, è incontestabile che una situazione di effettiva notorietà dell'esistenza di un gruppo mafioso determinato deve fornire, e in pratica offre, a serie e complete indagini di polizia giudiziaria, elementi di prova di ben maggiore concretezza.

Il problema criminoso

Questo ragionamento vale, d'altronde, anche per il programma criminoso, che, se, come si è detto in precedenza, viene a buon diritto ritenuto esistente in base al notorio nello schema astratto dell'associazione mafiosa, non altrettanto ragionevolmente potrebbe ritenersi accertato con lo stesso mezzo al momento della rilevazione della fattispecie concreta.

Sostenere che ne sia stata eliminata la necessità della prova in seguito al riconoscimento che mafia è associazione per delinquere sarebbe addirittura aberrante perché l'equiparazione tra associazione mafiosa e associazione per delinquere opera a livello concettuale, lasciando inalterata la necessità di identificare in concreto l'associazione mafiosa. I due problemi sono logicamente distinti perché si pongono su piani

diversi, riguardando l'uno una relazione tra concetti (associazione mafiosa-associazione per delinquere), l'altro la corrispondenza ad un concetto (l'associazione mafiosa come fattispecie astratta) di un fatto (la singola associazione incriminata); ignorare questa profonda differenza e trattarli come due aspetti di una unica questione è operazione logicamente arbitraria, che crea implicazioni forzate e inaccettabili.

Ora, nella qualificazione del fatto rispetto al concetto di associazione mafiosa come si può prescindere dalla verificazione in concreto di quel programma generico di delinquenza che costituisce l'unico fattore discriminante fra l'associazione lecita e quella illecita? La questione evidentemente non si risolve col semplice riferimento alla fisionomia storica dell'associazione mafiosa: il principio di legalità statuito dall'art. 25, c. 2, Cost. Rep., esige che la norma incriminatrice preveda una precisa fattispecie e se questa è sinteticamente definita col termine di «associazione mafiosa» (tanto più se con l'istituzione di una nuova, autonoma figura di reato), l'ulteriore specificazione, necessaria sotto il profilo logico e giuridico, non può mancare in sede giurisprudenziale. E se dalla esperienza storica si mutuasse una definizione di associazione mafiosa come gruppo sociale avente lo scopo di perseguire finalità economiche e di potere con mezzo illecito (o qualunque altra, analoga), il programma criminoso, scacciato dalla porta, sarebbe rientrato dalla finestra.

Dalla definizione dei limiti del ricorso al fatto notorio ed alle massime d'esperienza nelle applicazioni pratiche in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso risulta, per altro verso, contemporaneamente dimostrata l'impossibilità, l'inutilità e la pericolosità di costruire teoricamente un regime probatorio speciale per i reati associativi, almeno finché il processo resterà un metodo razionale di controllo dell'attribuzione di fatti certi ad uno o più determinati soggetti e la prova strumento e risultato di questo controllo. In realtà, i rilievi effettuati convergono conclusivamente sull'inidoneità di una indagine svolta sul piano dei principi generali in tema di prova per ottenere un rimedio al cosidetto «fallimento» del processo penale nella repressione dei «reati di mafia», rimedio che deve essere, invece, trovato nel campo della ricerca, dell'acquisizione e della valutazione delle prove, restituendo, ad esempio, alla prova critica il suo giusto valore mediante la rilevazione e l'apprezzamento scrupoloso degli indizi, in base al significato che fatti e comportamenti assumono storicamente in un determinato ambiente sociale secondo atteggiamenti culturali condensati e riassunti in massime d'esperienza, onde evitare veri e propri travisamenti dei fatti in contrasto con l'uso corretto della libertà di convincimento. La sola conseguenza essenziale che la struttura del reato associativo svolge in ordine al regime delle prove è data dalla rilevanza di stabili collegamenti fra più persone con finalità delittuose; la circostanza deve risultare da fatti specifici, di per sé idonei ad offrirne la dimostrazione nel rapporto di necessaria congruenza fra prova e fattispecie.

La prova viene, innanzitutto, dai reati-fine, commessi nella fase di realizzazione del vincolo e in tal caso si procederà congiuntamente per questo reato e per quelli secondo le regole della connessione. Ma può risultare anche, come l'esperienza dimostra (v. il processo per associazione per delinquere instaurato in seguito al «summit» mafioso di Montalto contro Zappia Giuseppe +71 e definito con sentenza Tribunale

Locri 2 ottobre 1970, n. 299) da fatti di vita associata, ossia connessi con l'esistenza ed il funzionamento dell'associazione e, direttamente, pertinenti all'esecuzione del rapporto. È, questa, un'ulteriore dimostrazione della perseguibilità in via autonoma dell'associazione per delinquere, indipendentemente dai reati-fine, commessi in attuazione del fine criminoso per cui è costituita.

Alla costituzione del vincolo segue, infatti, nella normalità di svolgimento del rapporto associativo l'adozione di deliberazioni relative alla realizzazione dello scopo sociale, mediante la stessa scelta e l'organizzazione delle specifiche attività delittuose in esso genericamente comprese; tali deliberazioni vengono adottate dall'organo sociale che svolge questa funzione e, cioè, dall'assemblea degli associati. Come articolazione organizzativa dell'associazione, che si attua nella forma dell'adunanza e contestuale discussione, l'assemblea e, cioè, ogni singola riunione assembleare (ma, alla stessa stregua, anche qualsiasi raduno di tutti o parte degli associati in funzione di organo sociale) costituisce prova idonea dell'esistenza, in quanto espressione della permanenza del vincolo associativo, con la stessa dignità logica spettante alla commissione dei reati-fine, dai quali, in quanto rivelatori di uno scopo criminoso perseguito in forma associativa, si risale all'esistenza dell'associazione.

Non a caso, infatti, tra assemblea sociale e commissione dei reati-fine si riscontra un rapporto convergente, tanto perché entrambi questi elementi costituiscono, sia pure da angolature diverse, manifestazione di capacità operativa attuale, quanto anche perché entrambi offrono un'attestazione diretta dalla sussistenza di un programma criminoso.

Occorre, naturalmente, la prova certa - e qui tornano le considerazioni di prima sull'inidoneità del notorio a fornirla, benché utile per il promuovimento dell'indagine - della qualificazione dell'adunanza in base alla qualità dei partecipanti ed alla natura dell'oggetto, come assemblea di un'associazione criminosa.

Riunione e associazione

Dopo queste premesse conviene tornare al caso in esame, nel quale rispetto all'associazione per delinquere convergono sia le prove dei reati-fine, e, cioè, dei danneggiamenti e dei tentativi di estorsione posti in essere dalla cosca degli Avignone e dei Cianci nei mesi di febbraio e marzo 1977, vale a dire nel periodo immediatamente antecedente ai «fatti di Razzà», sia la prova nascente dalla riunione che nella predetta contrada si tenne il 1° aprile del 1977. Le prove dei reati-fine sono quelle esaminate analiticamente in precedenza, allorché si è trattato in modo specifico dell'argomento; richiamando le conclusioni derivanti da quell'esame con l'attribuzione dei fatti al gruppo indicato, basta qui sottolineare come questi si ricolleghino all'episodio di Razzà per l'unicità cronologica e logica della vicenda, in cui l'una e l'altra prova, quella costituita dalla riunione stessa, pertanto, confluiscono.

Su quest'ultimo punto l'analisi in proposito compiuta, non lascia, intanto, incertezze sul fatto che si sia trattato effettivamente di una riunione e non di una convergenza di persone meramente occasionale; senza tornare sui fatti a suo tempo considerati è sufficiente ricordare sinteticamente che alla prova positiva dell'organizzazione dei preparativi necessari da parte del gruppo degli Avignone la mattina del 1° aprile 1977 corrisponde quella negativa costituita dall'incapacità di ognuno dei convenuti di prospettare serie alternative alla motivazione reale della propria presenza sul posto.

Quanto all'oggetto della riunione i dati disponibili consistono negli argomenti di discussione trattati secondo la narrazione del Furfaro e nella presenza di Vincenzo Zinnato con la sua mappa.

I riferimenti del Furfaro non legittimano dubbi di sorta sul fatto che la discussione, benché appena agli inizi quando l'irruzione dei Carabinieri l'interruppe, concernesse il compimento di attività palesemente illecite e, precisamente, un progetto di estorsione in danno dell'impresa di Salvatore Giacobbe, il quale dal canto suo ha confermato davanti al G.I. (vol. 15°, pag. 303) di aver eseguito i muri di argine in prossimità del ponte che collega Molochio con Cittanova sul torrente Razzà (l'arginatura della fiumara di Cittanova di cui parla il Furfaro) per conto del consorzio di Bonifica della Piana, che aveva già dichiarato ai carabinieri di essersi aggiudicato nel marzo del 1977 (vol. 1°, pag. 147; v. rifer. in narrativa), con un finanziamento previsto di L. 98.000.000, iniziando i lavori a giugno e terminandoli verso la metà di ottobre del 1977.

La ritrattazione del Furfaro, come si è visto assolutamente non persuasiva per quanto riguarda la sua dichiarazione spontanea complessivamente considerata, è addirittura risibile per le argomentazioni con cui egli pretende di giustificarla in ordine a questa specifica questione, quando nel primo dibattimento afferma che i lavori dell'impresa Giacobbe, dei quali aveva parlato ai carabinieri riferendovi il pagamento della tangente preteso dai presenti alla riunione, erano in realtà quelli alla cui esecuzione aveva collaborato in qualità di dipendente de Giacobbe. La smentita che in queste sue affermazioni il Furfaro riceve, è letteralmente eclatante: dalle indagini, è,

infatti, emerso (vol. 50°, pag. 207) che egli ha lavorato effettivamente per il Giacobbe per n. 62 giornate, ma nei mesi di ottobre-dicembre del 1974, mentre l'appalto l'impesa Giacobbe se l'era aggiudicato solo nel marzo del 1977; la sfrontata menzogna del Furfaro offre l'ennesima, benché superflua, dimostrazione dell'effettiva spontaneità della sua dichiarazione, nonché, si intende, attraverso l'obiettività del riscontro, dell'ottima qualità delle informazioni di cui la banda di Razzà opportunamente disponeva.

Zinnato e il «Caso Russotti»

Il rinvenimento della mappa del fondo Medici, a suo tempo consegnata dai proprietari allo Zinnato (vol. 4°, pag. 256 e vol. 15°, pagg. 334-335), suscita l'interrogativo del modo di utilizzazione di questo documento in quella sede e della, evidentemente connessa, funzione della presenza dello stesso Zinnato; la risposta implica, per conseguenza, un esame preliminare della figura di questo imputato, onde verificare attraverso la considerazione dei suoi precedenti personali il ruolo particolare che questo imprenditore di Palmi era venuto col tempo assumendo dei confronti della mafia locale. Fortemente indicativa in tal senso è la parte che egli ebbe nella complessa vicenda dell'ingegnere Sebastiano Russotti, noto imprenditore di Messina, occorsa nel periodo tra l'11 novembre 1975, data di inizio dei lavori di realizzazione dell'acquedotto Catona-San Roberto-Fiumara di Muro, di cui l'impresa Russotti si era aggiudicata l'appalto, e il 2 ottobre 1978, giorno dell'attentato che lo stesso Russotti subì mentre percorreva alla guida della propria autovettura la S.S. 114 Messina-Catania.

La vicenda si articola in due tempi e inizialmente si ricollega al cantiere per la costruzione dell'acquedotto, che diviene ben presto teatro di scontro di due opposte fazioni, rappresentate rispettivamente dai noti pregiudicati mafiosi Francesco Furci e Giorgio De Stefano da una parte e da Vincenzo Zinnato dall'altra (v. rapporto CC. Messina e sommarie informazioni testimoniali del Russotti in data 13 ottobre 1978 in vol. 63° all. 4). L'elemento scatenante è costituito dal fatto che dopo alcuni mesi, quando il Furci e il De Stefano avevano già largito la loro protezione al cantiere verso il modico corrispettivo di uno stipendio mensile di L. 1.200.000 per l'uno e di L. 1.000.000 per l'altro, oltre all'assunzione come operai dei pregiudicati mafiosi Giuseppe Zito, Giovanni Imerti e Giorgio e Pasquale Reitano (v. schede personali di tutti allegate al citato rapporto dei Carabibieri di Messina), Vincenzo Zinnato, presentatosi al Russotti «in diversi colloqui» come persona che «era nelle grazie di un certo gruppo che conta», la cui presenza doveva interpretarsi «come la più valida forma di protezione contro ogni tipo di disturbo che solitamente subiscono le imprese che operano in Calabria», iniziò a lavorare nel cantiere con i suoi mezzi meccanici. Le rimostranze del Furfaro e del De Stefano, stando al Russotti, furono immediate e pressanti: i due sostenevano che «lo Zinnato e il suo gruppo non dovevano invadere la zona che non era di loro pertinenza ed avevano parole abbastanza dure nei loro confronti», tanto da fargli capire «che fra i due gruppi vi era astio e rivalità»; per contro lo Zinnato, avvertito delle proteste di quelli, «mostrando di non dar peso alla cosa,

aggiunse parole risentite contro di loro». Finché, dopo breve tempo, la ruspa dello Zinnato venne danneggiata da una forte carica di esplosivo: benché l'attentato fosse opera di ignoti, il Russotti decise di pagare i danni per la riparazione del mezzo «per venire incontro allo Zinnato». Anche dopo l'arresto di quest'ultimo il cantiere rimase aperto, nonostante che la situazione - come fu riferito al Russotti che in quel periodo era mancato per un certo tempo - avesse degenerato, con minacce ai geometri dipendenti e problemi analoghi; il Russotti, fra l'altro, giustificò agli inquirenti con pagamenti di fornitori presentati da De Stefano la corresponsione della somma di L. 30 milioni in favore di quest'ultimo. Poi, anche per l'omicidio del De Stefano, avvenuto il 7 novembre 1977, che aveva contribuito «ad accentuare quel clima di paura e insicurezza» che aveva reso «poco consigliabile» ai fratelli Russotti e ai loro dipendenti «l'ulteriore permanenza in territorio calabro», nel mese di gennaio del 1978 il cantiere venne chiuso.

La speculazione turistica

Quale fosse il gruppo di cui lo Zinnato si era presentato come esponente si rileva dal secondo atto della vicenda, che si apre con un secondo intervento dello Zinnato presso il Russotti, di cui questi riferisce agli inquirenti: «*Effettivamente verso il maggio del 1977* (il fatto dev'essere in effetti anteriore di qualche mese perché nel maggio del 1977 lo Zinnato era già in stato di carcerazione preventiva perché coinvolto nei "fatti di Razzà") *lo Zinnato mi propose di rilevare una certa operazione finanziaria attinente ad una determinata estensione di terreno da trasformare in zona turistica. La cosa, in verità, anche se avesse potuto offrirmi pur notevoli vantaggi economici, aprioristicamente non poteva essere da me accettata, essendo la mia vita operativamente molto impegnata in altri lavori non più procrastinabili. Tuttavia, per non dispiacere allo Zinnato mi recai al municipio di Palmi per visionare il piano regolatore e almeno dare un giudizio tecnico sulla possibilità dell'investimento prospettato. Se non ricordo male credo che l'iniziativa era da considerarsi valida ed espressi in questo senso il mio parere. Alla cosa, però, non venni ulteriormente interessato e ciò, non disgiunto dall'effettiva impossibilità di occuparmi dell'operazione, mi fece valutare l'intero progetto con superficialità per cui ora mi sfugge qualsivoglia altro particolare sull'argomento*».

Questa nuova presa di contatto dello Zinnato col Russotti trova la sua premessa (v. vol. 63°, all. 4 cit., pagg. 22 e segg.) nel dibattito del Consiglio comunale di Palmi del 28 dicembre 1976 sul problema della «tutela e salvaguardia del territorio e del parco turistico comunale ed in particolare dell'abusivismo edilizio». «*Il Sindaco, nella sua relazione introduttiva, lanciando un appello alle forze sociali e politiche, ai cittadini ed anche all'autorità giudiziaria, denunciava che nelle contrade Ravaglioso e Pietrosa erano state realizzate alcune infrastrutture viarie ed altre opere che lasciavano intendere la precisa volontà di porre in essere insediamenti avulsi da qualunque previsione organica e di collegamento con l'Amministrazione Comunale. L'entità dei capitali per l'acquisto dei territori, la mobilitazione dei mezzi impiegati lasciavano chiaramente intendere la volontà precisa di realizzare insediamenti con chiari*

intenti speculativi e con volontà sopraffattrice». Nel corso del dibattito l'insegnante Genovesi, presente alla seduta consiliare come osservatore, dichiarava, fra l'altro: «*Devo constatare che in tutti i discorsi che sono stati fatti non si è detto niente perché si sente nell'aria la paura di dire la verità. Si parla a mezza voce, ma non si ha la forza di dire che c'è un certo Mammoliti, che personalmente non conosco, ma che i giornali definiscono uno dei più grossi capi-mafia della Calabria, il quale ha acquistato dei terreni. Certamente non fa questi acquisti per beneficienza, non lo farà con spirito caritatevole, non lo farà per venire incontro al povero bracciante o al povero senza casa, senza tetto di Palmi, non lo farà certamente per questo, non lo farà per arricchire Palmi di cultura, non lo farà per arricchire le sue coste, lo farà certamente per intascare gli utili che gli proveranno da questa speculazione. Bene, davanti a questo fatto, qual è la risposta dei politici? Tutt'al più che cosa si dice? Facciamo questa legge urbanistica e andiamo ad incontrare chiunque.*

C'è gente che anni addietro ha protestato per il fatto che la strada che va a Ravaglioso era stata chiusa. Bene, quella gente oggi non muove un dito, non dice niente. Quando voi andate, com'è capitato a me in questi giorni di andare, ci viene detto che non si può passare perché ha comprato il sig. Mammoliti». E il consigliere Antonino Sprizzi, intervenendo a sua volta, osservava, fra il resto: «*...non è negli interessi dei cittadini di Palmi... quel miliardo, o più, che si calcola sia stato investito e che naturalmente è stato investito a scopi ben precisi da parte di società anonime, dietro le quali con ogni probabilità - quanto meno dicono queste cose - ci sono personaggi, grossi personaggi mafiosi della Piana di Gioia Tauro*».

Come si rileva in rapporto, malgrado la sua invettiva il sindaco aveva concluso la sua introduzione affermando testualmente che «*l'amministrazione comunale, in attesa che venisse elaborato il piano regolatore generale, non era insensibile ad eventuali richieste di operatori economici per la realizzazione di insediamenti del tipo da concordare con il comune e ciò per incrementare il turismo e senza arrecare eccessive violenze al territorio*». Anche il Consigliere Luigi Pellegrino, intervenendo nella discussione, «*mentre accennava a forze sopraffattrici di origine mafiosa che tendevano a compiere atti di speculazione edilizia nelle zone delle quali aveva già parlato il sindaco, ribadiva il concetto che l'Amministrazione comunale era disponibile ad ogni tipo di discorso con interlocutori interessati e disposti a perseguire anche interessi di carattere generale, come appunto il turismo*». Al pari del sindaco e del consigliere Pellegrino anche altri intervenuti dichiaravano «*la disponibilità dell'amministrazione ad accogliere la richiesta di operatori economici per la realizzazione di idonee e indovinate infrastrutture, che salvaguardando il patrimonio paesaggistico, incrementassero la ricettività turistica di Palmi*».

Le conclusioni di questo istruttivo dibattito possono trarsi con le parole degli inquirenti, i quali in sintesi rilevano due elementi investigativi assai importanti: «*il primo è dato dalla pubblica conferma che i Mammoliti e addirittura anche i Piromalli, dietro il paravento di società anonime, sono i veri proprietari di una grossa estensione di terreno nelle contrade Pietrosa e Ravaglioso, ed il secondo, certo non meno importante del primo, è dato invece dal fatto che l'Amministrazione Comunale, mentre si dichiara contraria ad ogni iniziativa di edilizia abusiva, traccia la strada per ottenere*

- al di là di uno strumento urbanistico in via di elaborazione - l'autorizzazione per realizzare qualsiasi tipo di insediamento con finalità turistico-alberghiere. Tale strada, si desume chiaramente dagli interventi del sindaco e dei consiglieri, era solamente il ricorso ad un imprenditore che offrisse requisiti tecnici tali da essere in grado di adattare armonicamente alle esigenze di una zona paesaggisticamente invidiabile un appropriato insediamento turistico.

Dopo tutto questo, viene da osservare che guardando l'Holiday Inn di Giardini - come risulta abbia fatto più volte lo Zinnato - non pare che la scelta del Russotti sia stata casuale».

Stando alla testimonianza resa dal prof. Antonino Pirrottina, sindaco di Palmi dell'epoca, nel «processo dei 60» (v. Sent. Trib. Reggio Cal. n. 1/1979 cit., pagg. 106-107), in seguito al riferito dibattito del consiglio comunale si era presentato a lui Vincenzo Zinnato, accompagnato da un architetto, per illustrargli lo «schizzo» di un progetto di massima da realizzare in contrada Ravaglioso: l'istruzione della pratica era stata preclusa dalla mancata formalizzazione da parte dello Zinnato. Nello stesso processo il funzionario di P.S. dr. Francesco Sirleo, riferiva di avere appreso nel corso delle indagini di un incontro al Comune di Palmi tra il prof. Pirrottina, l'architetto Morabito, congiunto dell'avv. Francesco Morabito, amministratore delegato della società «Uranio e Diatomite», ed un siciliano, identificato in base a voci confidenziali come l'ing. Sebastiano Russotti (il Pirrottina disse di non poter escludere che l'arch. fosse in realtà proprio il Russotti).

Questi, dal canto suo, confermò agli inquirenti che dopo l'attentato dinamitardo al suo stabilimento Holiday Inn avvenuto intorno al mese di aprile del 1977 (in realtà, il primo giugno di quell'anno) un anonimo interlocutore telefonico, che a giudicare dalle inflessioni dialettali della voce poteva essere calabrese, gli aveva detto senza altre spiegazioni che: *«quello che aveva subito non proveniva da loro ed in ogni caso poteva star tranquillo»*. Il Russotti - alla specifica richiesta se fosse vero che dopo l'arresto dello Zinnato Saverio Mammoliti per far sentire la sua «presenza» nel cantiere o per inviargli messaggi o disposizioni anche nei suoi uffici di Messina si fosse servito di un altro suo fido rimasto sconosciuto, un uomo sulla quarantina, di bassa statura, un po' corpulento, che si esprimeva in dialetto calabrese - confermò ancora che l'individuo che gli era stato descritto si era recato nei suoi cantieri in Calabria e per sole due volte negli uffici di Messina; sul cantiere non gli diceva o chiedeva nulla, limitandosi ad osservare lo svolgimento dei lavori, mentre nelle visite a Messina gli aveva detto che sarebbe dovuto andare a parlare col suo capo; «con i dovuti modi» in entrambi i casi egli aveva declinato l'invito, giustificandosi con gli impegni derivanti da imprenscindibili esigenze di lavoro; quello non aveva resplicato e da allora, dall'8 o 9 agosto 1978 - ossia da meno di due mesi prima del tentato omicidio in suo danno, commesso da ignoti killers sparandogli addosso da una macchina che aveva affiancato la sua - non lo aveva più visto.

La singolarità della telefonata anonima di chiarimento si spiega collegando il primo ed il secondo atto di questa amara vicenda: poiché il cantiere di Fiumara era ancora aperto e la lotta fra i due gruppi rivali per accaparrarsene la protezione ancora in corso, quello del quale faceva parte lo Zinnato e che aveva un interesse determi-

nante ad assicurarsi la partecipazione dell'impresa Russotti all'iniziativa di Ravaglioso, si premurò di esternargli la propria estraneità all'atto ostile di cui era stato vittima. Il seguito e l'epilogo sono lucidamente avvertiti dagli inquirenti: «*la realizzazione pratica di tale impegnativo progetto, però, subiva una seria azione di arresto con la cattura dello Zinnato - l'abile e competente esponente, che coltivava le pubbliche relazioni del latitante Mammoliti Saverio - e più tardi il vero colpo mortale allorquando l'impresa Russotti, per le continue e sempre crescenti azioni vessatorie e di intimidazione del gruppo Furci, si vedeva costretta ad interrompere i lavori a Fiumara di Muro. L'allontanamento dalla Calabria, infatti, annullava nell'ing. Russotti l'interesse di tenersi buone, accontentandole nei modi in cui poteva, simile oscure forze, per cui il progettato insediamento turistico-alberghiero di Ravaglioso passava tra le cose irrealizzabili*». «*Era questo un grave insulto alla personalità ed al prestigio mafioso del Mammoliti, insulto che si rivelava di dimensioni assai più gravi se si pensa che il Russotti, inconsapevolmente, aveva dato con l'intervento al Municipio di Palmi ed il sopralluogo nella zona il suo sugello d'onore alla realizzazione di un'opera che proprio per questo non andava e non doveva essere più discussa.*

L'acquisto dei fondi Scinà/Pietrosa e Ravaglioso

Ma, come si legge nel rapporto della Compagnia dei carabinieri di Taurianova del 5 maggio 1981 e nella documentazione ad esso allegata (vol. 63°), Vincenzo Zinnato ebbe una parte non minore anche nella fase precedente alla speculazione, quella relativa all'acquisto dei terreni di Ravaglioso e di Scinà/Pietrosa, sui quali l'insediamento era stato progettato. I terreni di Scinà e Pietrosa furono venduti il 4 dicembre 1976 con atto per notaio Marazzita di Palmi da Carbone Salvatore all'immobiliare Due Pini s.r.l., che procedette all'acquisto tramite il proprio amministratore unico, Antonia D'Agostino, casalinga, che per la stipulazione del contratto conferì procura speciale al marito, avv. Francesco Morabito.

Per il fondo di Ravaglioso, di proprietà di Bernardo Cordopatri, questi stipulò un preliminare di vendita con Graziano Nava, cognato di Saverio Mammoliti (cfr. verb. somm. inf. test. rese dal Cordopatri ai carabinieri della stazione di Roma-Garbatella il 14.1.1978); alla scadenza contrattuale del 30.6.1977 il Nava della somma di L. 70.000.000, pattuita come prezzo corrispettivo del suolo di circa n. 10 ettari, oggetto della futura vendita, aveva versato solo L. 30.000.000, per cui il promittente nella suddetta dichiarazione manifestò l'intenzione di chiedere la risoluzione del contratto. Nell'affermare che il fondo era tuttora di sua proprietà perché il contratto di vendita non era stato stipulato per l'inadempienza del Nava, il Cordopatri, tuttavia, aggiungeva che nell'aprile del 1976, per evitare una causa di successione con la sorella Annina Rita aveva ritenuto opportuno intestare una parte del fondo alla s.r.l. romana Uranio e Diatomite, di cui era amministratore unico, precisando che questa non aveva iniziato alcuna attività di trasformazione del fondo.

Dalle indagini è emerso (vol. 63°, all. 3, pag. 4) che nel registro delle società del Tribunale di Palmi, le due società suddette sono iscritte ai nn. 513 e 514.

La società «Romana Uranio e Diatomite» s.r.l., costituita a Roma il 12 luglio 1974

con capitale sociale di L. 900.000 e durata stabilita fino al 31 dicembre 2050, è stata trasferita a Castellace il 31 gennaio 1979, con aumento di capitale a L. 20.000.000.

La società immobiliare «Due Pini» s.r.l., pure costituita a Roma il 16 settembre 1971, con capitale sociale di L. 900.000 e durata stabilita fino al 31 dicembre 2010, è stata trasferita a Castellace il 13 gennaio 1979 con aumento del capitale sociale a L. 30.000.000.

Come risulta dalla lettera dell'avv. Francesco Morabito con la data del 16 novembre 1976, indirizzata allo Zinnato e rinvenuta sulla sua autovettura in contrada Razzà dopo i «fatti» che ivi si svolsero, amministratore unico della società Uranio e Diatomite era appunto il Morabito, mentre contemporaneamente amministratore unico della società «Due Pini» era sua moglie, Antonia D'Agostino, di cui egli agiva come procuratore. La lettera suindicata contiene la comunicazione di convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno, fra l'altro, la revoca dell'amministratore unico su istanza del socio Bernardo Cordopatri e la relazione del creditore pignoratizio sulle operazioni compiute nel fondo Ravaglioso; l'assemblea, come si rileva dal relativo verbale (vol. 63°, all. 7) ebbe luogo in effetti il 15.3.1977 in Roma con l'avv. Morabito in funzione di presidente, il Cordopatri come segretario e lo Zinnato quale creditore pignoratizio, con diritto di voto ai sensi dell'art. 2352 C.P.; in quella sede l'amministratore uscente confermò le proprie dimissioni, dichiarando di non potere in modo assoluto e irreversibile mantenere la carica, «anche perché si sono concluse le trattative tra il Cordopatri e lo Zinnato» (?), e nuovo amministratore unico fu eletto il Cordopatri. Frattanto, nell'assemblea del 16 settembre 1976 lo Zinnato veniva eletto amministratore unico della società «Due Pini» con effetto dal 10 gennaio 1977 (v. istanza dello Zinnato del 6 dicembre 1976 alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma per l'accettazione della nomina e deposito della firma, in vol. 63°, all. 6). L'amministratore unico attuale di entrambe le società, subentrato rispettivamente al Cordopatri e allo Zinnato (v. certificati della Cancelleria Commerciale - sez. società commerciali - del Tribunale di Roma in vol. 63°, all. 4) dopo il 3 febbraio 1978, verosimilmente in coincidenza con il trasferimento della società a Castellace, è attualmente - secondo gli accertamenti dei carabinieri (rapporto comp. CC. Palmi del 1 novembre 1979 in vol. 63°, all. 3) - Graziano Nava, cognato del capomafia di Castellace Saverio Mammoliti, condannato nel «processo dei 60» con sentenza definitiva alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione quale associato per delinquere. Come si rileva dalla sua istanza alla cancelleria del Tribunale di Palmi del 21 settembre 1979 (vol. 63°, all. 6), il Nava il 7 agosto 1979 ha ceduto n. 19.979 quote della società Uranio e Diatomite del valore nominale di L. 19.979.000 sul capitale sociale di L. 20.000.000 alla sorella Maria Caterina, moglie del Mammoliti, già proprietaria di una quota sociale del valore di L. 1.000, restando titolare di n. 20 quote per il valore di L. 20.000.

Per quanto riguarda la condizione dei fondi, mentre l'appezzamento in località Pietrosa venduto dalla società «Due Pini» al Carbone è rimasto incolto, l'agrumeto-uliveto di Contrada Scinà è stato recintato con un muro di cemento alto m. 2,50 per tre lati e con una rete metallica dal quarto lato, rivolto all'arenile, e il fondo in località Ravaglioso risulta del pari recintato con un muretto e collegato con una strada.

Per tali opere abusivamente eseguite nei due fondi il Nava nella sua duplice qua-

lità di amministratore è stato denunciato al Pretore di Palmi rispettivamente con rapporto n. 43 del 22 maggio 1979 dai VV.UU. e con rapporto n. 873/1 del 31 ottobre 1979 dai CC. di Palmi (vol. 63°, all. 3); neppure alla gestione materiale di detti fondi è rimasto estraneo lo Zinnato, che nel dicembre del 1976 fu visto ripetutamente dal ruspista Domenico Calligari nel fondo di Ravaglioso, che quello era stato chiamato a ripulire dal Nava, il quale ne attribuiva allo stesso Zinnato addirittura la proprietà.

Del proprietario originario Bernardo Cordopatri non si conoscono in questo processo le ulteriori vicende. Agli atti, oltre alla documentazione esaminata, vi sono due assegni bancari dell'ammontare di L. 20 milioni ciascuno, emessi il 20 settembre 1976 da Vincenzo Zinnato sul suo conto corrente presso il Credito Italiano, filiale di Catanzaro, in favore del Cordopatri (vol. 72 G).

Gli interrogativi concernenti il titolo giustificativo del pagamento di detta somma, il ruolo specifico dello Zinnato, la funzione della società Uranio e Diatomite saranno oggetto di discussione in sede propria.

Qui importa concludere - tenendo presente lo svolgimento dell'intera vicenda, dalla promessa di vendita del fondo al Nava all'acquisto e successiva perdita da parte del Cordopatri della qualità di amministratore e socio della società Uranio e Diatomite, alla fine controllata dal Nava, al solo fine di precisare i contorni della figura dello Zinnato - come questi sia presente con funzione rappresentativa e strumentale anche in questo risvolto dei fatti, che riguarda il rapporto fra proprietà immobiliare e certe forme di utilizzazione dello schema della società commerciale.

Zinnato e il fondo Medici

Dalla disamina che precede la compromissione dello Zinnato risulta evidente e l'immagine che ne deriva appare assolutamente non identificabile col modello, ormai storico, dell'imprenditore che per motivi attinenti alle condizioni di menomata tutela nei rapporti professionali e sociali si vede costretto a venire a patti con quella certa istituzione sociale che è divenuta oggi la mafia.

In realtà, le vicende in cui lo Zinnato è coinvolto e il tipo stesso del coinvolgimento rivelano in lui chiaramente la qualità dell'affiliato; il fatto stesso che entrambe le vicende riguardanti il Russotti siano sorte e si siano evolute secondo una logica di accentuata conflittualità tra centri di interesse mafioso e tra obiettivi di tali interessi ed esigenze di difesa individuale e sociale, che sfociò nella commissione di delitti gravissimi (l'attentato dinamitardo nel cantiere di Fiumara col danneggiamento della ruspa dello Zinnato, l'omicidio del De Stefano, le estorsioni e le violenze fino al tentato omicidio in danno del Russotti), avendolo come protagonista qualificato, autodefinitosi come tale e considerato dal gruppo avverso, dimostra quanto poco egli abbia da spartire con l'imprenditore taglieggiato e strumentalizzato dalla mafia, tanto adeguatamente rappresentato nel caso da Sebastiano Russotti. Anche la sua funzione di prestanome in società di comodo, create da mafiosi e per interessi mafiosi, non è evidentemente limitata dall'offerta di un paravento formale, ma si estende, invece, fino ad un collegamento complessivo che implica la sua partecipazione in operazioni delittuose così piena e condivisa, così radicata nel tempo (v. documentazione trovata

nell'autovettura dell'imputato abbandonata a Razzà) e nell'intreccio delle situazioni, da escludere il comportamento occasionale, il cedimento ad una singola, determinata richiesta o pressione, e da palesare un inserimento di tipo associativo: in sostanza, lo Zinnato è l'affiliato abile, capace, dotato di una precisa qualifica professionale, della cosca di Saverio Mammoliti, nella quale sul piano organizzativo svolge il ruolo di rappresentante ufficiale, «in doppio petto», nel campo imprenditoriale e nella vita degli affari, in funzione completamentare all'articolazione strettamente «militare» dell'associazione. Ne discende che la sua presenza nel casolare di Razzà, non solo non è occasionale come pure si vorrebbe far credere, ma addirittura qualifica tanto il possesso della mappa, quanto, attraverso il rinvenimento di essa in Razzà, la stessa riunione che ivi ebbe luogo.

Com'è emerso dall'istruttoria, la mappa del fondo Medici - l'uliveto dell'azienda agricola S. Panto-Gonia, dell'estensione di ha 11.25.70, di cui ha 8.16.90 in piano con n. 338 piante (n. 7 piccole e n. 70 in controsesto) ed ha 3.08.80 in costa con n. 91 piante (n. 27 fal'anze complessive) e n. 1380 mandarini, n. 400 dei quali in zone libere - era pervenuta allo Zinnato dagli stessi proprietari i quali, avendolo conosciuto nel settembre del 1976, lo avevano incaricato della vendita e, in vista di questa, della manutenzione del relativo fondo, di fatto trasmettendogliene il possesso, e nel successivo mese di novembre gliene avevano consegnato la mappa.

Le ragioni per cui i Medici si siano così fiduciosamente ed incondizionatamente rivolti ad una persona appena conosciuta per tale incombente, di impegno economico assai notevole, non possono non ricollegarsi interpretativamente, e a buon diritto dopo l'analisi della figura e delle attività dello Zinnato, col fatto notorio che da queste parti le vendite immobiliari vanno soggette ad una forma di autorizzazione preventiva come condizione dello stesso reperimento di contraenti, per cui si rende necessario trovare i canali opportuni; e lo Zinnato era evidentemente uno di quelli. È un fatto che la mappa a lui consegnata si ritrova a Razzà e che essa servisse per la discussione nella sua naturale funzione illustrativa delle caratteristiche del fondo non è dubbio, dal momento che è stata rinvenuta nel casolare e non, come gli altri documenti sequestrati, sull'autovettura dello Zinnato.

Il mediatore Vincenzo Avignone

D'altra parte, quella di una generale attività di intermediazione per la ricerca di acquirenti del fondo è evidentemente una versione fasulla; fra le persone contattate, numerosissime a dire dell'imputato, oltre al giovane Vincenzo Avignone egli fu in grado di ricordare, dopo che una provvida sospensione dell'udienza gli ebbe portato consiglio, solo il geom. Salvatore Gentile. Questi si è rivelato teste compiacente ed evasivo come, oltre che dal testo della testimonianza, risulta dal suo contegno allusivo e ammiccante, descritto in verbale; notevole è la sua inerzia rispetto al presunto interessamento dello Zinnato (non offre il fondo a nessuno), da lui giustificata con la propria convinzione della convenienza di una lottizzazione del fondo in conseguenza dell'entrata in vigore della legge Bucalossi, laddove il fondo per la sua collocazione non risulta suscettibile di destinazione, di fatto e di diritto, diversa da quella agricola e la L. 27

gennaio 1977 n. 10 nulla comunque innova in materia di lottizzazione.

Analogamente, il contemporaneo ricorso a Vincenzo Avignone - e cioè, ad un giovanotto di diciannove anni di nessuna particolare esperienza al di fuori della militanza nella cosca capeggiata dallo zio, come la sua presenza e la sua morte in Razzà ampiamente dimostra - per il reperimento di possibili acquirenti di un fondo così ragguardevole, con la consegna a lui, a preferenza che allo stesso Gentile, della mappa di esso, appare destituito di qualsiasi fondamento e costituisce un'altra delle banalità che lo Zinnato ha ammannito con larghezza nella sua difesa in questo processo. Questa tesi, in realtà, contiene l'ammissione dell'imputato di essersi rivolto agli Avignone, e l'inverosimile scelta del giovane Vincenzo è conseguenza della sua esigenza iniziale, quando ancora non era saltata fuori la mappa, di dimostrare l'occasionalità della sua presenza in Razzà, rispetto alla quale l'incontro casuale con il ragazzo e la richiesta delle arance potevano essere proporzionati; la proporzione salta quando il rinvenimento della mappa determina l'attribuzione al ragazzo di questa seconda, assai più impegnativa incombenza di intermediazione nella vendita immobiliare ed è per questo che - come si è osservato - lo Zinnato nel seguito delle sue deposizioni cerca ad un certo punto di sostituirlo di soppiatto con il più idoneo, quanto meno per età, Rocco Avignone, riuscendo, tuttavia, solo a sottolineare la contraddizione.

Incongrua appare, del resto, l'ipotesi, peraltro da nessuna parte formulata ma in astratto proponibile, che la consegna della mappa a Vincenzo Avignone fosse solo il mezzo per farla pervenire in sede propria per il rilascio del nullaosta alla vendita; essa incontra, infatti, l'obiezione che la cosca Avignone era, per così dire, incompetente per territorio relativamente ad un fondo che ricade interamente nella zona di Palmi, del tutto al di fuori della circoscrizione di Taurianova e San Martino, in cui il gruppo svolgeva la propria influenza. Col che si stronca in radice anche da questo punto di vista l'eventuale tesi che la ricerca della cassetta di arance abbia dissimulato l'attesa per il responso sulla sorte del fondo, tesi che comunque non sfugge ai ben più importanti rilievi imposti dalla considerazione della personalità dello Zinnato e dalla stessa maggiore complessità della versione dei fatti da lui resa: a tacere di ogni altra questione, l'uomo che in quel periodo si presentava a Sebastiano Russotti come esponente di un «gruppo che conta», che dirigeva per gli aspetti tecnici ed amministrativi la speculazione di Ravaglioso e che fungeva da prestanome nelle società di Saverio Mammoliti (col quale la consuetudine personale di Giuseppe Avignone risaliva al lontano 1964, allorché egli era stato denunziato per rapine commesse insieme con il Mammoliti e suo cugino Rocco, il 6 maggio 1964 in Cittanova in danno di Scionti Vincenzo e il 12 ottobre 1964 in danno dell'impresa Decima, appaltatrice dei lavori per la costruzione di un tratto dell'autostrada SA-RC; per questo secondo reato l'Avignone e Rocco Mammoliti furono condannati insieme con altri da C. Ass. App. Catanzaro 6 dicembre 1971, il primo a sei anni di reclusione e L. 260.000 di multa, di cui tre anni e l'intera multa condonati), che era legato da rapporti di affari con Giuseppe Zito (vol. 4°, pagg. 268-269), considerato «uomo di spicco del clan mafioso dei Piromalli», compagno di avventure di Giuseppe Avignone (furono coimputati del tentativo di omicidio di tal Giovanni Pronestì, subito dopo il quale, il 18 dicembre 1975, alloggiarono insieme all'Hotel Verrazzano di Firenze), di cui lo stesso Avignone ave-

va la patente di guida sulla Fiat 127 blindata, un uomo con queste relazioni e queste referenze non poteva certo essere lasciato in anticamera né da Giuseppe, né, tantomeno, da Vincenzo Avignone.

In verità, esclusa la presenza occasionale dello Zinnato e accertato che la mappa non pervenne a Razzà indirettamente, ma vi fu portata da lui perché venisse esaminata, resta solo da chiedersi di che genere di considerazione il fondo Medici potesse essere oggetto in una riunione di quel tipo, e la risposta - attesa la qualità dei partecipanti (Zinnato compreso) e l'oggetto della discussione, già iniziata con l'impresa Giacobbe - non altra può essere se non adeguata ad una riunione di quella sorta e, cioè, che la gestione del fondo che i Medici intendevano vendere fosse inserita nella dinamica parassitaria e sopraffattrice, in cui si muoveva l'attività della cosca.

L'impresa Avignone

Risulta anche per questo verso dimostrato dal punto di vista contenutistico il carattere illecito e mafioso della riunione del 1° aprile 1977 in Razzà; sotto il profilo soggettivo, dopo l'esame della figura di Vincenzo Zinnato, strettamente funzionale rispetto alla qualificazione oggettiva dell'adunanza, l'analisi deve essere allargata agli altri intervenuti alla riunione.

Le qualità personali e la capacità criminale degli Avignone, dei fratelli Cianci e di Domenico Lombardo risultano dai loro cospicui precedenti penali e giudiziari; qui basti ricordare che in quell'epoca Giuseppe Avignone si sottraeva fin dal settembre del 1976 al soggiorno obbligato nell'isola dell'Asinara impostogli dalla Sez. di Corte di Appello di Reggio Cal. a conferma del decreto Trib. Reggio Cal. 21 settembre '72 n. 148; ugualmente latitante (supra, pag. 138 e segg.) erano Damiano Cianci dal 19 luglio (data del tentato omicidio di Giuseppe Zappia a lui attribuito dopo il menzionato, contestuale omicidio di Domenico Romeo) e suo fratello Damiano (che lo è tuttora dalla fine di ottobre del 1975, quando, dopo essere stato posto in libertà provvisoria a seguito dlla condanna infertagli da Corte Assise Palmi 9 luglio '75 n. 36 - in vol. 70/G - a 4 anni e 6 mesi di reclusione, si sottrasse anch'egli al soggiorno obbligato all'Asinara); latitante era il Lombardo, il quale, detenuto nel carcere di Favignana per l'espiazione della pena di 18 anni di reclusione inflittagli da C. Ass. App. CZ 20 luglio'74 per omicidio volontario continuato, dopo la scadenza di un permesso di 5 giorni accordatogli dal giudice di sorveglianza non fece piu ritorno nel suddetto istituto, rendendosi irreperibile fin dal 30 giugno 1976.

Il fatto, poi che i presenti alla riunione fossero associati per delinquere emerge chiaramente dalla sintesi generale degli elementi concreti acquisiti in questo processo.

Infatti, anche prescindendo dal considerare che Giuseppe Avignone risulta altrimenti il capo riconosciuto di un'associazione per delinquere imperniata essenzialmente sul suo gruppo familiare, questo dato esce dalla visione complessiva degli avvenimenti, fin qui rilevati e accertati, la verificazione e lo svolgimento dei quali si modella sulla struttura organizzata della cosca e in questo modo la rivela.

Innanzi tutto, l'idoneità della stessa scelta del casolare di Razzà come sede

dell'adunanza dipende dalla funzionalità derivante dalle sue caratteristiche di consistenza, dimensione e dislocazione, che già ne avevano suggerito l'utilizzazione come base operativa, isolata e mimetizzata nell'agrumeto (nel quale appare, infatti, praticamente invisibile anche dall'alto, come si rileva dalla fotografia n. 1, inserita nel servizio fotografico allegato al vol. 16°) e quindi rifugio sicuro e accessibile anche per i latitanti, ma anche collocata in posizione strategica eccellente rispetto agli abitati di Taurianova e dei paesi vicini, verso i quali, come il ritrovamento a breve distanza dell'Alfa Romeo 2000 tg. RC 163000 rubata e adoperata nell'episodio dei Pisano dimostra, erano partite le varie spedizioni dei due mesi precedenti (ad una delle quali, quella di cui fu protagonista Michele Moscato, la perizia balistica sui proiettili sparati nell'occasione e sulla pistola di Domenico Lombardo ha rivelato la partecipazione di quest'ultimo).

Anche il distributore di benzina Esso di contrada «Nucarella» di Taurianova - la cui gestione, proveniente da una sospetta estorsione in danno del precedente gestore Giuseppe Greco, era stata affidata a Vincenzo Petullà, marito di Maria e cognato di Domenico Giovinazzo, entrambi nipoti di Giuseppe Avignone perché figli di sua sorella Giulia - con la sua provata funzione di punto di riferimento ordinario per i componenti del gruppo e per coloro che vi gravitano intorno, rientra nell'organizzazione materiale allestita dagli Avignone per l'esecuzione delle imprese delittuose programmate.

Sono questi, non solo sul piano spaziale, ma anche organizzativo, i due punti fondamentali intorno ai quali si svolge l'azione. Il corso degli avvenimenti rivela ad un tempo l'organizzazione dei mezzi e delle persone che realizza l'associazione: l'ospitalità data stabilmente ai latitanti e poi alla riunione del 1° aprile, la presenza del capo e di due familiari, anch'essi pregiudicati e mafiosi (a parte i rispettivi precedenti penali, Rocco Avignone, dopo essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S. per due anni nel 1967, aveva avuto irrogata la stessa misura di prevenzione per tre anni nel gennaio del 1977; Vincenzo Avignone, malgrado la giovane età, era stato già diffidato), i preparativi curati personalmente dal primo e seguiti dagli altri due, il loro comportamento nel corso della riunione medesima, prima e dopo l'arrivo dei carabinieri, costituiscono altrettanti elementi di fatto rivelatori nel complesso del gruppo associato.

Non mancano, in proposito, riscontri nelle notevoli quanto ingiustificate fortune economiche dei componenti della famiglia Avignone (v. ampiamente nei voll. 63 e 65) e di Giuseppe in particolare, il quale, malgrado la sua vita turbolenta, da semplice meccanico è divenuto titolare di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi e di estrazione di inerti, intestata alla moglie Chiara Anselmo, figlia di Guerino Anselmo, noto pregiudicato di Cittanova, più volte sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S., così come la figlia, anch'essa sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno.

Che l'intestazione dell'impresa sia meramente formale e che il titolare effettivo o, almeno, uno dei titolari effettivi sia l'Avignone, al di là del vincolo coniugale con la Anselmo, è provato in questo processo dalla testimonianza di quest'ultima, che, interpellata al riguardo nel secondo dibattimento, ha espressamente escluso di essere

una donna imprenditrice, affermando essere il proprio ruolo solo quello della casalinga con quattro figli dai sei ai diciotto anni da allevare e accudire e un titolo di studio corrispondente alla licenza elementare (lo stesso Giuseppe Avignone si dichiara possessore di automezzi, sotto nome della moglie: v. interr. del 14 marzo 1978 al G.I. in vol. 12°, pag. 192 retro). La Anselmo ha aggiunto l'importante ammissione di avere sempre emesso gli assegni del conto corrente a lei intestato presso l'agenzia di Cittanova della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania apponendovi solo la propria sottoscrizione, precisando che aveva rilasciato al marito interi blocchetti di assegni firmati in bianco (alcuni di questi sono stati, infatti, negoziati dall'Avignone nel suo soggiorno romano prima e dopo del 1° aprile 1977: v. vol. 20°, pagg. 42 e segg.). Conferma, del resto, questa asserzione la dichiarazione, resa da Vincenzo Cafari nel medesimo dibattimento, di aver conosciuto Giuseppe Avignone quando, nel marzo del 1977, si era rivolto per il suo lavoro di assicuratore agli uffici presso il cantiere del Quinto Centro Siderurgico in Gioia Tauro, nel quale fra gli altri imprenditori che vi lavoravano, c'era appunto l'Avignone.

Peraltro, le dimensioni stesse dell'impresa - dotata di ben quattro autocarri e di altre attrezzature meccaniche (ad es. la motopala cingolata Fiat Allis FL 14/B di cui si dirà in seguito e le altre due, di cui Giuseppe Avignone riferisce al G.I. (vol. 12°, pag. 192 retro) è inserita, come già si è visto, nell'esecuzione dei lavori di costruzione del porto di Gioia Tauro con prestazioni in favore dell'impresa «Timperio» S.p.A. di Roma (L. 1.763.250 per trasporti nel 1976) e del consorzio Cogitau S.p.A. di Roma (L. 57.832.406 complessive per noleggi, forniture e trasporti nel 1976, L. 56.471.325 nel 1977, L. 7.548.000 nel 1978, L. 24.011.000 nel 1979 e L. 43.129.400 nel 1980) per un totale di L. 188.992.931: vol. 65°, pag. 5) e, a titolo di subappalto, nei lavori di realizzazione del raddoppio dei binari delle Ferrovie dello Stato nel tratto Villa S. Giovanni-Reggio Calabria (vol. 63°, pag. 9) - sono tali da non consentirne la gestione a una donna, che, al di là delle sue dichiarazioni, non ha evidentemente i requisiti per provvedervi da sola, soprattutto dopo l'arresto del marito in seguito ai fatti per cui è causa. Acquista, così, un senso l'affermazione dei carabinieri di Taurianova (rapp. 5 maggio 1981 n. 225/1, pagg. 8-9 in vol. 63°) che l'impresa individuale intestata alla Anselmo, così come quelle che formalmente fanno capo a Giovanni e Anselmo Avignone, fratelli di Giuseppe, e ad altri loro congiunti (il distributore Esso di contrada Nucarella, gestito dal nipote dell'Avignone, Vincenzo Petullà), siano, in realtà, altrettante componenti di un'unica gestione. Ha senso, ancora, la deposizione della Anselmo del 1° giugno 1981 quando, alla pretesa chiaramente eccessiva di non aver mai avuto esatta cognizione della struttura dell'impresa a lei nominalmente intestata e di non sapere se oltre al marito vi lavorassero i suoi fratelli o i suoi nipoti o altri congiunti, aggiunge significativamente che *«l'impresa si regge ed è stata proseguita in tutto questo tempo dalle stesse persone che la sostenevano allora, prima dell'arresto di mio marito»*. L'allusione agli altri familiari è evidente, anche se il contenuto della testimonianza appare sensibilmente influenzato da preoccupazioni difensive concernenti l'accusa di ricettazione della motopala cingolata Fiat Allis FL 14/B già menzionata, mossa alla teste nel rapporto dei carabinieri di S. Martino di Taurianova del 1° maggio 1981 n. 169 (vol. 61°, pag. 244). Il contegno della Anselmo nel relativo processo, col tentativo

fallito di occultare la provenienza furtiva della motopala e, comunque, di addossarla al defunto cognato Rocco Avignone, dimostra la connivenza di lei e il valore interessato e strumentale della sua protesta di totale estraneità alla concreta attività svolta nell'esercizio dell'impresa a lei intestata, come tale giustamente respinta nella sentenza di condanna del Tribunale di Palmi del 3 luglio 1981; questo rilievo, tuttavia, non sminuisce le osservazioni già svolte in ordine ad una gestione dell'impresa necessariamente più ampia, confermate, oltrettutto, dallo stesso rinvenimento nell'azione degli Avignone della motopala rubata. Un dato certo è, infatti, almeno questo, che un mezzo meccanico di questa entità ben difficilmente poteva essere ricettato e, quindi, inserito nell'impresa per semplice iniziativa della Anselmo e senza alcuna partecipazione degli Avignone; ché, anzi, considerando provata in base alle sue dichiarazioni (v. interr. al G.I. del 14 marzo 1978 in vol. 12°, pagg. 189 e segg.), confermate da molteplici riscontri testimoniali, la presenza in Roma di Giuseppe Avignone il 21 marzo 1977, il confronto con la data del furto della motopala, avvenuto appunto in Roma in località Tor de' Cenci la notte tra il 22 ed il 23 marzo 1977 in danno dell'impresa S.E.A.S.E., diviene estremamente eloquente circa il sospetto, non del tutto peregrino, che proprio lui ne sia stato l'autore.

Checché ne sia sị ciò, appare, conclusivamente, innegabile che anche i dati raccolti in questo campo dell'indagine concordino perfettamente nell'indicazione dell'esistenza della cosca. In particolare, la duplice, contemporanea attività di Giuseppe Avignone e dei suoi familiari (almeno di quelli con lui presenti in Razzà) di estortori e imprenditori (è significativa la somministrazione periodica di somme di denaro, pari ogni volta a L. 700.000 o 1 milione, da parte di Chiara Avignone a Rosa Zinnato, vedova di Rocco Avignone, documentata nella citata sentenza Trib. Palmi 3 luglio 1981), la prosecuzione dell'impresa anche dopo l'arresto di Giuseppe Avignone (interessante è il particolare, riferito dai carabinieri di Taurianova - rapp. 5 maggio 1981 n. 225/1 cit., pag. 9 in vol. 63° - relativo alla gestione di fatto da parte di Giovanni Avignone dell'impianto di estrazione di inerti con grigliatrici di proprietà del fratello Giuseppe, con licenza intestata originariamente a Chiara Anselmo, poi a tale Serafino Albanese, presunto affiliato, e recentemente alla menzionata Rosa Zinnato Avignone), l'utilizzazione di macchinari rubati (la motopala suddetta), il notevole incremento patrimoniale dei componenti della famiglia, reso palese dagli immobili (essenzialmente aree fabbricabili con relativa concessione edilizia) di ingente valore acquistati in prevalenza negli anni 1976 e 1977 e nel periodo successivo (v. accertamenti del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria del 27 febbraio 1981 in vol. 65°), denunciano l'esistenza di un'«impresa mafiosa» in cui affluiscono capitali provenienti dall'attività delittuosa (le estorsioni del febbraio-marzo 1977 e quelle in discussione nella riunione di Razzà, il furto o la ricettazione della motopala) propria dell'associazione per delinquere costituita dal gruppo degli Avignone e dai loro affiliati.

La famiglia Cianci

Un discorso analogo va fatto per quanto riguarda i fratelli Cianci (vol. 63°, pagg.

13 e segg.), appartenenti entrambi alla «Bastarda» la nuova cosca di S. Martino di Taurianova (Calabrese - Cianci - Scarfò - Ciccone - Chirico) capeggiata da Martino Calabrese e poi da Damiano Cianci, che fin dai primi del 1974 si oppose alla vecchia cosca degli Zappia-Carrozza, alla fine debellandola in una faida durata dal 5 gennaio 1975 al 19 luglio 1976 dopo una serie impressionante di omicidi «incrociati» (vol. 53°); della partecipazione a tale associazione i due Cianci sono stati riconosciuti colpevoli nel «processo dei 60» e condannati Domenico alla pena di cinque anni e Damiano di quattro anni e mesi sei di reclusione.

I collegamenti dei due con i Piromalli di Gioia Tauro ed i Pesce di Rosarno risultano, fra l'altro, dalla circostanza della cattura di Martino Calabrese il 19 ottobre 1979 mentre si trovava in compagnia dei latitanti Giuseppe e Francesco Pesce; il fatto che in quell'occasione si trovasse con loro Domenico Lombardo, imputato in questo processo, è una testimonianza anche dei legami con la cosca degli Avignone, dei rapporti con la quale, tuttavia, sussistono in atti prove ben più cospicue, secondo quanto si è detto in precedenza trattando della presenza dei Cianci il 1° aprile 1977 a Razzà. Dei collegamenti con i Mammoliti e, correlativamente, della personalità criminale di Damiano Cianci la prova risulta dall'essere questi imputato, fra gli altri, con Saverio (classe 1933), Giuseppe e Saverio (classe 1959) Mammoliti del sequestro di Rosanna Restani, eseguito in Buccinasco il 6 maggio 1980 (vol. 73/d). Le indagini sul patrimonio della famiglia Cianci (voll. 63° e 64°) hanno evidenziato incrementi notevoli ed ingiustificati, soprattutto in capo alle sorelle Rachele, maritata con Salvatore Bitone, Giuseppa, maritata con Martino De Leo e Concetta, maritata con Vincenzo Forgetti, fratello di Maria Forgetti, moglie di Domenico Cianci.

Salvatore Bitone, interrogato nel secondo dibattimento, ha giustificato l'acquisto in data 19 dicembre 1979 dagli eredi Accinni di due agrumeti con annessi fabbricati rurali in contrada Morano di Taurianova, dell'estensione complessiva di circa tre ettari e mezzo (ha 3.37.68) per il prezzo dichiarato di L. 41.440.000, con l'impiego di denaro risparmiato da lui, bracciante agricolo, e dalla moglie, raccoglitrice di ulive, nell'ambito di una famiglia con due figlie, rispettivamente di nove e undici anni ed un figlio di quattordici.

Il Bitone ha fatto presente di aver lavorato in Svizzera e dagli accertamenti compiuti tramite la polizia elvetica (vol. 73/F) è emerso che egli è stato effettivamente alle dipendenze della ditta Soltermann di Zurigo come manovale dal 15 marzo 1972 al 28 settembre 1977, percependo nell'ultimo anno il salario mensile di FS 2.000 (e non FS. 3.000, come egli pretende); basta aggiungere che la quotazione ufficiale del franco svizzero il 30 aprile 1977 era di L. 351,055 e confrontarla con la pretesa del teste di aver inviato rimesse da un milione al mese per rendere superfluo ogni ulteriore commento.

Martino De Leo ha giustificato l'acquisto in data 21 aprile 1979 dai germani Lo Schiavo di un agrumeto con annesso fabbricato rurale in contrada Piraino di Taurianova, dell'estensione di ha. 4.92.00 per il prezzo dichiarato di L. 39 milioni, con l'investimento dei suoi risparmi di bracciante agricolo alle dipendenze della Floricola Mediterranea S.p.A. fin dal 1969, e di quelli della moglie, raccoglitrice di ulive per conto di terzi fino al 1976 e da allora dipendente anche lei della Floricola, in un nucleo fami-

liare con una figlia di nove anni; il salario del De Leo e dalla moglie alla data in cui egli è stato escusso come teste in questo processo (10 giugno 1981) era rispettivamente di L. 710.000 e L. 590.000 mensili. Vincenzo Forgetti ha dichiarato di avere acquistato nel 1978 un fondo di circa due ettari in Taurianova (contrada Loprima), stipulando un preliminare di vendita con i proprietari Paolo e Domenico Contestabile e versando sul prezzo pattuito di L. 30 milioni un acconto di L. 8.500.000.

Il Forgetti ha precisato di essere bracciante agricolo alle dipendenze della Floricola Mediterranea dal 1972 con salario attuale di L. 750.000 mensili, e che la moglie, dalla quale ha avuto tre figlie dai cinque ai nove anni, dopo aver prima raccolto ulive ed essere stata poi per cinque o sei mesi alle dipendenze della Floricola, non aveva più lavorato dopo l'ultima gravidanza.

Il consuntivo di queste testimonianze permette di verificare sufficientemente quanto i carabinieri di Taurianova nel loro rapporto del 5 maggio 1981 (pagg. 13-15 in vol. 63°) avevano precedentemente denunciato circa l'emigrazione in massa dei Contestabile, proprietari terrieri nelle contrade Piraino e Loprima di Taurianova, in seguito a pressioni di natura estorsiva.

Di conseguenza, anche il particolare riferito dagli stessi carabinieri, che di fronte alle serre della Floricola Mediterranea e in aperta concorrenza con questa sono state costruite delle serre, nominalmente dal Forgetti, ma in realtà dai fratelli Damiano e Domenico Cianci, trova un preciso riscontro nella testimonianza dello stesso Forgetti, quando questi rende noto di aver dato inizio nel fondo acquistato, coprendone con tettoie mq. 1.200, la coltivazione di garofani destinati ai dettaglianti della zona; dalla dichiarazione del Forgetti, già al suo secondo anno di raccolto, che il valore della produzione annuale corrisponde a L. 20 milioni, con un ammontare di spese pari a 1/3 di detta somma, resta ulteriormente complicato il problema di giustificare il reperimento dei fondi, oltre che l'acquisto del terreno (con l'interrogativo del se e come verrà pagato), anche per questo successivo, cospicuo investimento.

Ma quel che suscita maggiori perplessità è questo rapporto di dipendenza-concorrenza del Forgetti con la Floricola Mediterranea, accentuato dalla contemporanea presenza in quest'impresa di altri componenti della famiglia, come il De Leo e Giuseppa Cianci. Tanto più allorché la spavalda contestazione del Forgetti di non avere edifici in costruzione in contrada Loprima (*«è il mio dirimpettaio che sta costruendo; si tratta di tale Aquino, ora titolare, con tale Barbalace, della Floricola»*) viene clamorosamente smentita dall'accertamento dei carabinieri (rapp. CC. Taurianova 20 giugno 1981 n. 255/6 in vol. 73/E) che Concetta Cianci Forgetti è intestataria insieme con Salvatore Aquino, altro dipendente della Floricola Mediterranea, della concessione edilizia per un fabbricato in c.a. su una superficie di mq. 353 (cantinato e primo piano f.t.), ubicato in contrada Loprima, SS. 111 Gioia Tauro-Taurianova (Km 11,20) e in corso di costruzione. Diviene, quindi, interessante il rilievo che la Floricola Mediterranea S.p.A. nel 1979 è stata posta in liquidazione dalla FINAM, che ne deteneva il 99% del capitale, ed è stata rilevata dalla Floricola Calabra S.p.A., costituita per il 51% dalla Aster s.r.l. e per il 49% dalla stessa FINAM.

La Aster s.r.l. è costituita con capitale sociale di L. 20 milioni da Barbalace Angelo e da quell'Aquino Salvatore che è contitolare della citata concessione edilizia insie-

me con la Cianci Forgetti.

La sensibile riduzione dell'investimento pubblico, rimasto tuttavia considerevole in rapporto ad una partecipazione di minoranza e perciò di mero supporto; il subingresso di una direzione privata dell'impresa a seguito della ristrutturazione dei rapporti societari, che appare motivata da una evidente reazione della parte pubblica ad una situazione di assoggettamento parassitario fatta palese, fra le altre amonalie riscontrate (il dipendente come imprenditore autonomo in concorrenza con la stessa società-datrice di lavoro), dalle caratteristiche stesse della direzione privata; l'esistenza di un rapporto sociale di fatto tra uno dei soci della società che controlla il 50% della Floricola Calabra e il dipendente-imprenditore concorrente (il rapporto Aquino Giuseppe-Cianci Forgetti) sono altrettanti segni rivelatori di un effettivo centro unitario di interessi imprenditoriali, presente nella varietà delle forme esaminate e profondamente permeato dall'elemento mafioso costituito dai Cianci, il cui gruppo si innesta parassitariamente su una struttura tecnica specifica creata dall'intervento pubblico per lo sviluppo della Regione. È anche questo, nella vasta tipologia offerta dall'inserimento della mafia nelle strutture dell'economia, uno sbocco imprenditoriale, di per sé degno di considerazione autonoma, che nella più limitata prospettiva di questa indagine si inserisce nel complesso dei dati di natura imprenditoriale, dall'arricchimento ingiustificato all'impresa mafiosa, che confermano nel gruppo di Cianci l'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Gli affiliati Lombardo, Albanese e Furfaro

L'appartenenza di Domenico Lombardo e di Francesco Furfaro alla cosca degli Avignone è indubbia e come tale, non richiede prove ulteriori oltre quelle già prese in esame. Il primo è certamente per le attitudini delinquenziali espresse dai suoi precedenti e per la qualità della sua partecipazione alle scorrerie a scopo estorsivo del fabbraio-marzo 1977, un «braccio armato» della cosca, mentre il secondo è il fedele «picciotto», il giovane affiliato con compiti meramente ausiliari di autista e di addetto all'assistenza dei latitanti insieme con Vincenzo Avignone (nella sua dichiarazione spontanea, egli, infatti, riferisce di essere stato nel casolare di Razzà in compagnia del suddetto Avignone già prima della riunione del 1° aprile 1977, per visitare i latitanti Domenico Lombardo e Domenico Cianci) e con Girolamo Albanese.

Ugua lmente certa è l'adesione di quest'ultimo all'associazione mafiosa capeggiata da Giuseppe Avignone; la sua funzione - esattamente definita dal P.M. - è quella dell'uomo di fiducia, rivelata inequivocabilmente dalla parte avuta da questo imputato nell'organizzazione dell'adunanza di quel 1° aprile, allorché si occupò perfino dei servizi logistici fra cui l'allestimento del pranzo, verosimilmente preparato dalla suocera, come le caratteristiche analoghe delle stoviglie rinvenute nel casolare rispetto a quelle possedute dalla donna dimostrano. La conferma che questa sua funzione non fu svolta occasionalmente quel giorno, ma aveva carattere stabile nella struttura della «'ndrina», proviene dalla sua dichiarata attività di favoreggiamento del latitante Domenico Lombardo, al quale assic urava vettovagliamento e incontri con la moglie; la giustificazione da lui addotta, di esservi stato costretto dalla necessità di placare il presunto rancore che il Lombardo portava a suo suocero per fatti pregressi, al confronto con gli elementi sin qui raccolti appare speciosa e perfino banale ed è smentita dal fatto, già osservato, che l'assistenza ai latitanti - e, quindi, non solo al Lombardo, ma anche ai Cianci - non era incombenza individuale ed esterna alla cosca, ma, al contrario, oggetto di uno specifico compito assunto dall'organizzazione, che vi provvedeva, come si è visto, tramite Vincenzo Avignone ed il Furfaro e, evidentemente, con la supervisione dello stesso Albanese (in tal senso questi aggiunge a quello della dichiarazione del Furfaro un particolare che conferma la conclusione suddetta, quando nel secondo dibattimento dichiara che il più delle volte il Lombardo lo convocava a Razzà proprio tramite Vincenzo Avignone).

Ma le funzioni di soprastante per un uomo dell'intelligenza e dell'abilità dell'Albanese non si esauriscono naturalmente in queste limitate attività esecutive; i risultati delle indagini a sfondo patrimoniale, verificati alla stregua dei chiarimenti tratti dalle corrispondenti dichiarazioni dei testi e dello stesso imputato, consentono di assegnargli una posizione di primo piano nella gestione economica della cosca.

L'indagine sul patrimonio di Albanese

Una prospettiva iniziale particolarmente favorevole è offerta dal contrasto della

solenne negazione dell'Albanese, di qualsiasi sua compartecipazione, neppure per conto di terzi, alle attività e agli interessi di Giuseppe Avignone al punto da ignorare persino la dislocazione dei cantieri della sua impresa, con quanto, invece, ha dichiarato a questo riguardo Antonio Albanese, suo padre, ai carabinieri di Taurianova lo stesso 1° aprile 1977 (vol. 4°, pagg. 287-288), affermando di essere a conoscenza dei rapporti di lavoro del figlio Girolamo con gli Avignone e citando specificamente il trasporto da lui eseguito dei materiali necessari per la costruzione del capannone di tal Cannatà, da quelli appaltata.

Il contrasto, troppo radicale, si risolve con la positiva ricognizione da parte dell'Albanese nel primo dibattimento dei due assegni, rispettivamente di L. 800.000 e di L. 340.000, emessi a suo favore il 14 ed il 21 marzo 1977 a firma di Chiara Anselmo (vol. 20°, pagg. 42 e segg.) e con la sua maldestra e contraddittoria giustificazione che doveva essersi trattato di compensi del proprio lavoro, riscossi per suo conto da Giuseppe Avignone, allorché il caso aveva portato (due volte a distanza di una settimana) il camion dell'uno e quelli dell'altro a lavorare per la medesima ditta.

Né migliore effetto sortisce la sua negazione (nel secondo dibattimento), altrettanto radicale e assoluta, di essersi trovato il 21 marzo 1977 insieme con Francesco Furfaro in contrada Pozzo di Taurianova, alla partenza di Giuseppe Avignone per Roma con tal Vincenzo Forgione in funzione di autista, e di aver ricevuto telefonate dallo stesso Avignone presso il distributore Esso gestito da Vincenzo Petullà.

Queste circostanze, ripetutamente affermate dall'Avignone nei suoi memoriali (vol. 6°, pag. 607; vol. 54°, pag. 224), trovano rispondenza nella conferma della data di questa sua partenza per Roma proveniente da Chiara Anselmo (vol. 15°, pagg. 363-364) e dallo stesso Forgione (vol. 15°, pagg. 386 e segg.) e, genericamente, prima ancora che si potesse anche lontanamente pensare alla testimonianza di Carmelo Morabito, dalle citate informazioni testimoniali del 1° aprile 1977 di Antonino Albanese, il quale, trovandosi talvolta a transitare presso «la colonnina di carburante di Avignone Giuseppe, intestata al nipote», ha asserito di avervi visto il figlio intrattenersi con il suddetto Avignone e con suo nipote Vincenzo Petullà.

Ma il ruolo effettivamente svolto dall'Albanese nell'ambito dell'organizzazione degli Avignone risulta più direttamente dal controllo della sua attività imprenditoriale, consistente, oltre che nell'esercizio di trasporti per conto di terzi col suo camion, nella gestione di un piccolo bar di Taurianova.

Alla domanda - connessa con il rinvenimento tra gli assegni da lui emessi sul suo conto corrente (n. 1073/I) presso la Banca Industriale Agricola di Radicena di Taurianova e sequestrati nell'ambito delle indagini patrimoniali ordinate da questa Corte (vol. 66°, pag. 1 e segg.), di alcuni assegni all'ordine della società di trasporti MAPIR (Mazzaferro-Piromalli) di Gioia Tauro - l'Albanese ha risposto che, pur avendo intestato a richiesta qualche assegno alla suddetta società, in effetti aveva avuto rapporti commerciali solo con la ditta Rocco Mazzaferro, grossista di bibite, dalla quale aveva ricevuto forniture per il proprio bar, aperto nel 1975; v'era stato, tuttavia, un tentativo di ampliamento di tale rapporto con assunzione da parte sua a titolo sperimentale della subconcessione dei prodotti Boario, di cui concessionario era il Mazzaferro, ma l'esperimento, protratto per tutto o parte dell'anno 1976, non aveva dato

i risultati sperati, per cui si era tornati alla semplice somministrazione delle bibite.

Il Mazzaferro, dal canto suo, ha aderito a questa versione dei fatti, facendo presente di aver iniziato la propria impresa individuale di vendita all'ingrosso di acque gasate e bibite nel 1975, per cui l'attività di procacciatore di affari per suo conto era stata svolta dall'Albanese negli anni 1975 e 1976 ed era cessata nel febbraio del 1977; il teste ha valutato l'importo complessivo degli affari procacciati al massimo in L. 20 o 25 milioni, con una provvigione pattuita del 5%, escludendo l'esistenza di altri rapporti e di forniture del bar oltre quelle documentate nelle fatture sequestrate per ordine della Corte presso di lui.

In realtà, l'importo globale degli assegni emessi da Girolamo Albanese in favore dei Mazzaferro (compresi quelli intestati alla MAPIR con accettazione acritica della tesi dell'unicità del rapporto) è di L. 54.085.750 nel periodo del 9 settembre 1975 al 15 aprile 1977 (v. elenco assegni in vol. 66°, pagg. 2-10), mentre i rapporti commerciali dichiarati giustificano un valore massimo di scambio di L. 32.108.000, somma ricavata sommando ai venticinque milioni di lire, indicati al limite da Rocco Mazzaferro, il volume globale delle forniture del bar, che dalla scheda relativa (vol. 66°, pag. 42) risulta pari a complessive L. 7.546.567. Il saldo attivo dei Mazzaferro di ben L. 21.977.750 dimostra con ogni evidenza la fallacia delle giustificazioni offerte.

D'altronde, l'esistenza del rapporto di intermediazione addotto dall'Albanese, in difetto di qualsiasi prova diversa dalla sua incapacità di indicare più di uno dei clienti da lui visitati come subconcessionario del Mazzaferro (il Bar 2001 di Polistena), riposa sulle mere dichiarazioni dei due interessati ed è proprio questo che rende la discordanza fra le somme indicate più grave. In più, il volume degli affari conclusi dall'imputato per il Mazzaferro, pari al triplo delle bibite consumate in un periodo di tempo più ampio nel suo bar, non spiega la valutazione negativa dell'esperimento, che fruttava all'Albanese una provvigione superiore al milione di lire (L. 1.250.000) e, cioè, ad 1/8 del ricavo della vendita di bibite nel suo bar nello stesso periodo.

Ma la prova definitiva dell'insussistenza di questo rapporto viene dalla smentita che sia esso l'unico, con la fornitura del bar, intercorrente tra l'Albanese e i Mazzaferro, in quanto risulta documentalmente provato (vol. 72/C, elenchi allegati al rapporto della Squadra di P.G. di Palmi del 18 giugno 1981) il versamento da parte dei Mazzaferro (e non esclusivamente da Rocco, il solo, a dire dell'imputato, col quale egli intrattenesse rapporti commerciali) sul c.c. n. 1073/I della Banca Industriale Agricola di Radicena, intestato all'Albanese, di assegni per complessive L. 56.530.000 (più specificamente, L. 25.707.000 da Antonio Mazzaferro tra il 19 novembre 1975 e l'11 maggio 1976; L. 27.273.000 da Rocco Mazzaferro tra il 9 gennaio ed il 16 marzo 1976 e L. 1.550.000 da Domenico Mazzaferro l'11 dicembre 1976).

Le conclusioni che se ne devono trarre sono evidenti e gravi e, data la qualità dei protagonisti e l'insufficiente statura mafiosa dell'Albanese per sostenere da solo il peso di questi traffici, superano di gran lunga l'esistenza della semplice definizione della posizione del suddetto imputato nella struttura della cosca Avignone, che peraltro ne viene delineata e precisata nei suoi termini reali. D'altra parte, basta dare uno sguardo ai beneficiari degli assegni emessi da Chiara Anselmo (voll. 66°, 689° e 72°/F, per trovare ampie tracce di rapporti economici con i più importanti gruppi della Piana.

La figura di D'Agostino

Domenico D'Agostino è, con Vincenzo Cafari, un secondo esempio in infiltrazione - e non già di connubio - dell'elemento mafioso nel campo politico-amministrativo. Infatti, come prima di lui il padre, Nicola, dal 1959 al 1970 e, dopo la sua latitanza e il suo arresto, il fratello Raffaele nel 1980, egli fu sindaco di Canolo dal mese di giugno del 1975 al 1° aprile 1977, quando si rese irreperibile finché il 7 dicembre 1979 non venne arrestato a Torino in esecuzione dell'ordine di cattura emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Palmi il 2 maggio 1972 in questo processo (vol. 1° pag. 214). Con il padre ed il fratello Vincenzo egli è stato imputato di associazione per delinquere contro Cataldo Giuseppe + 131 e condannato dal Tribunale di Locri con sentenza dell'11 aprile 1981 (vol. 70/M) alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione (la stessa pena è stata irrogata al fratello, mentre al pa dre è stata inflitta la maggiore pena di due anni e otto mesi di reclusione).

Il D'Agostino mentre si è avvalso nel presente processo - com'era suo diritto - della facoltà di astenersi dal rispondere all'interrogatorio, ha risposto, invece, alle domande rivoltegli nel diverso processo citato, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale (vol. 70/B), affermando di essere assolutamente estraneo ai fatti di Razzà e di avere conosciuto solo in carcere i suoi coimputati. A questo ha aggiunto - a parte alcune amenità circa la sua convinzione che la zona Canolo-S. Ilario Ionio è immune dalla presenza di cosche mafiose, la cui esistenza in senso generale gli era nota attraverso la stampa e i mass-media - di aver lavorato dal 1969 al 1974 come impiegato di concetto alle dipenenze della società S.I.S.P.A. fino all'elezione a sindaco del paese; ha ammesso in istuttoria, per poi smentirlo in dibattimento, di essere socio della «Jonica Export-Import» di alimentari all'ingrosso, costituita con i fratelli Vincenzo e Antonio, di cui quest'ultimo era stato amministratore delegato fino alla sua morte, avvenuta nel novembre del 1976; ha negato di essere al corrente che il fratello Antonio e i pregiudicati Antonio Filippone, Giuseppe Iurato e Giuseppe Mittica fossero soci della «Sud-Nord Autotrasporti di Filippone Antonio»; ha riconosciuto, infine, di essere stato condannato in primo grado a un anno di reclusione per essere stato trovato dai carabinieri in possesso di una carta di identità falsa, acquistata in Torino per mantenere lo stato di latitanza.

Queste dichiarazioni del D'Agostino costituiscono un'utile introduzione all'analisi delle sue situazioni personali e sociali al fine di individuare le ragioni della sua presenza all'adunanza mafiosa di Razzà. Intanto bisogna precisare che la S.I.S.P.A., stando alle dichiarazioni di Nicola D'Agostino (vol. 70/D), è un consorzio di imprese per la gestione di autolinee, di cui egli possiede una quota per acquisto dal nipote Rodolfo Gullace, il quale gli ha ceduto una frazione della sua partecipazione sociale. Pertanto il D'Agostino è stato non già un comune lavoratore subordinato, con tutti i meriti che questa subordinazione comporta, ma semmai un dipendente privilegiato per il fatto obiettivo di lavorare nell'azienda del padre; il che sarebbe, peraltro, trascurabile se egli, anziché un onesto lavoratore, non fosse stato giudizialmente rico-

nosciuto come associato per delinquere col fratello e col padre, quest'ultimo pregiudicato per interesse privato in atti di ufficio commesso nell'esercizio della sua funzione di sindaco (un anno di reclusione), usurpazione (tre mesi di reclusione); ripetutamente per lesioni anche aggravate dall'arma (complessivamente un anno e nove mesi di reclusione), violenza privata (sei mesi di reclusione) e, da ultimo, condannato assieme al figlio Vincenzo per ricettazione di denaro proveniente dal sequestro di Dario Liore con sentenza Trib. Pinerolo 22 novembre 1979 n. 196 (sei anni di reclusione e L. 1.400.000 di multa per ciascuno) (vol. 70/D, pag. 18 e segg.) e sottoposto al soggiorno obbligato nel comune di Agna (Alessandria) (vol. 70/D, pag. 5).

La 'ndrina di Canolo

Malgrado tutto questo e benché Nicola D'Agostino sia il vecchio capomafia della zona di Canolo, l'esponente di spicco dell'organizzazione era suo figlio Antonio (Totò) D'Agostino, assolto per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere dal Tribunale di Locri con la sentenza 2 ottobre 1970 n. 299 relativa al processo per il «summit» di Montalto, il quale provvide dapprima ad organizzare l'attività del gruppo nel territorio di Canolo-S. Ilario Jonio, nel campo commerciale mediante la costituzione delle due società menzionate («Jonica Export-Import» e «Sud-Nord Trasporti di Filippone Antonio»), nel settore industriale assicurandosi il monopolio degli appalti e delle attività edilizie nella zona tramite Nicola Varacalli (indicato come il capo attuale della '«ndrina» dopo la morte di Totò D'Agostino e assolto per insufficienza di prove dall'accusa di associazione per delinquere dal Tribunale di Locri nel citato processo penale contro Cataldo Giuseppe - 131), il quale, da modesto appaltatore di Ciminà pregiudicato per furto di animali, rinsaldati i legami col D'Agostino nel 1967 in seguito al matrimonio della figlia col cugino di quest'ultimo, il già menzionato Antonio Filippone, è divenuto nel giro di dieci anni il più importante imprenditore di quella zona; nel settore agricolo tramite il noto pregiudicato mafioso Giuseppe Iurato, suo socio nella Sud-Nord Trasporti ed esercente un commercio di agrumi con magazzino per la raccolta dai produttori di S. Ilario.

Ultimata questa sua opera, Antonio D'Agostino si lascia alle spalle questa organizzazione di fondo e si proietta dalla provincia nella capitale, dove con un folto stuolo di oriundi calabresi di comune origine ionica e di elevata statura criminale e con altrettanti validi elementi locali fonda un'associazione criminosa nel quadrilatero Roma-Milano-Torino-Genova, la cui attività si impernia sui sequestri di persona, sul contrabbando di droga e di preziosi, sul riciclaggio di denaro proveniente da queste illecite operazioni. Su questi anni trascorsi dal D'Agostino a Roma, pur con frequenti spostamenti nelle altre tre città e nel sud, dalla sua apparizione nel teatro Piazza Euclide-Bar Ristorante Archimede nel 1972 fino alla sua uccisione nel 1976, si attingono dati di estrema precisione e di impressionante eloquenza nel notevolissimo lavoro di indagine e di accertamento svolto dalla Corte di Assise di Roma nel processo penale per l'omicidio del D'Agostino e trasfuso nell'assai pregevole sentenza del 3 dicembre 1980 n. 49 (in vol. 70/A). È qui il momento di rilevare sotto il profilo metodologico come la ricerca sul trasferimento di Totò D'Agostino, sulle sue attività succes-

sive in Roma e sulle circostanze della sua morte sia di essenziale importanza in questo processo ai fini del rilevamento della fisionomia della cosca e, quindi, per la determinazione della posizione tenutavi da Domenico e della parte da lui svolta prima e dopo la scomparsa di suo fratello.

La coordinazione dei dati acquisiti nel processo per l'omicidio del D'Agostino con quelli assunti nel processo in esame consente di ricostruire l'intera vicenda fin dal momento in cui egli nell'anno 1972 venne presentato ai fratelli Saccone, gestori del Bar Archimede, da Enrico Mollica, figlio dell'ex segretario comunale di Canolo e perciò evidentemente ben conosciuto dai suoi familiari, che avevano rivestito la funzione di sindaco, ed a lui.

La seconda persona cui il D'Agostino fa capo per entrare nell'ambiente romano non propriamente criminale è il dr. Antonio Chiricosta, laureato in economia e commercio e insospettabile funzionario della filiale Fiat di viale Manzoni in Roma, originario di S. Ilario Jonio e buon conoscente dei D'Agostino, in particolare di Nicola e Domenico. È lui a presentare a Totò D'Agostino Vincenzo e Gabriella Dell'Aria, i due fratelli romani che si inseriscono così bene nel gruppo da divenire l'una, amante e l'altro, uomo di fiducia del «cognato» (sic!) calabrese. I due, da squattrinati che erano nel 1972, divengono ben presto l'una proprietaria di un appartamento a Tor Lupara acquistato per L. 40 o 50 milioni e di una villa in via Malcesine pagata L. 150 milioni, con una spesa complessiva non giustificabile con le entrate, pur cospicue, dovute alla generosità di un amante siciliano che la donna continua contemporaneamente a frequentare fino al 1975; l'altro proprietario di un villino a Tor S. Lorenzo, comprato per L. 35 milioni e utilizzato anche come una base della cosca. I Dell'Aria, inoltre, iniziano negli anni 1973-74 un'attività commerciale, costituendo la società C.I.V.A. (commercio di vini e alimentari) in via Cristoforo Laudino, n. 5 (Monte Sacro).

Il D'Agostino non ha, invece, bisogno di presentazione per entrare in collegamento con Camillo Carfagna, Antonio Trichilo da Siderno e Domenico Papalia da Platì. Ne nasce - come si osserva nella citata sentenza della Corte di Assise di Roma - *«una "famiglia mafiosa", in molteplici località del paese, assumendo topograficamente la natura di mappa delinquenziale che si ramifica come una ragnatela. Ad ogni punto di intersecazione e ad ogni filamento corrispondono luoghi di riunione, centri di organizzazione, gruppi operativi. È una piovra che allunga i tentacoli attraverso protagonisti di innumerevoli fatti delittuosi - come Iurato, Trichilo, D'Agostino, Carfagna, Pierleoni, Lombardo Paolo - e attraverso personaggi insospettabili, poliedrici, come il dr. Mollica, il dr. Chiricosta, il rag. Pezzano Libero, il Dell'Aria, rappresentante di commercio, Dell'Aria Gabriella, pellicciaia, Gentile Francesco, ecc. ecc. Punto di partenza di questa ragnatela è la Calabria e, in particolare, la società Import-Export, Nord-Sud di S. Ilario Jonio che fa capo a D'Agostino Antonio ed ai suoi familiari»* (vol. 70/A, pag. 65).

Al fatto, notorio per la polizia giudiziaria, che i D'Agostino costituiscono una «famiglia mafiosa» dedita ai sequestri di persona, al traffico internazionale di stupefacenti, al contrabbando di sigarette e di preziosi (vol. 70/A, pag. 68) si aggiungono, attraverso le indagini compiute in seguito all'omicidio di Antonio D'Agostino, prove concrete di queste sue attività. Il suo amico e socio Giuseppe Iurato - che lo ha rag-

giunto a Roma dopo essere stato coinvolto nella «faida di Portigliola» (gli Iurato-Aligi contro i Capogreco-Zucco), che dà luogo a numerosi e gravi fatti di sangue tra il 6 giugno 1974 e il 23 aprile 1976, fra i quali ben quattro attentati allo stesso Iurato col ferimento, nel primo di essi, di suo figlio Benedetto, rimasto paralizzato e perciò ricoverato presso il C.T.O. della Garbatella di Roma nel luglio del 1974 tramite il Chirocosta - riferisce sintomaticamente: «*La gente parla e dice che D'Agostino Antonio si occupava di droga. Si dice anche che si occupasse di preziosi e di sequestri di persona. L'ho sempre sentito dire*» (vol. 70/A, pag. 68). Domenico Papalia, altro affiliato della cosca, cugino di Crea Francesco trovato nell'illegittimo possesso di n. 126 pietre preziose, definisce il D'Agostino commerciante di preziosi (vol. 70/A, pag. 68). Tracce di cocaina vengono trovate sul corpo del D'Agostino in sede di autopsia, mentre attrezzi specifici (bilancine di precisione e carta stagnola) vengono sequestrate al Trichilo (vol 70/A, pag. 68). Il Carfagna in una sua difesa (vol. 70/A, pag. 74) cita tal Romeo di Genova, «*col quale aveva trafficato nel contrabbando di sigarette quando dimorava a Torino e che gli era stato presentato in precedenza dal defunto D'Agostino Antonio*». Mentre i carabinieri accertano che tal Bennati, noto contrabbandiere, cura gli interessi del D'Agostino nel contrabbando di sigarette in Milano (vol. 70/A, pag. 75), c'è la testimonianza di Vincenzo Dell'Aria che questi lo stesso giorno della sua morte aveva offerto in vendita in via Archimede sigarette di contrabbando a tal Cafari Giuseppe, rintracciato tramite il numero telefonico rinvenuto sull'autovettura di Enrico Mollica (vol. 70/A, pag. 68).

L'anonima sequestri

Ma l'attività comunque preponderante è quella dei sequestri di persona a scopo estorsivo, che risulta da precisi accertamenti in esito ai quali vengono incriminati Domenico Papalia, Giuseppe Barbaro e Vincenzo D'Agostino per il sequestro Ferrarini del quale sono dichiarati colpevoli i primi due con condanna del Papalia a sedici anni di reclusione; Antonio Trichilo per i sequestri Scalari, Lazzaroni, Galli e Rinaldi con conseguente condanna a diciotto anni di reclusione; Camillo Carfagna per il sequestro Liore con successiva condanna alla pena di quattordici anni di reclusione. Come si legge nella citata sentenza della Corte di Assise di Roma: «*La società Import-Export di S. Ilario Jonio, gestita dal D'Agostino Antonio e dai familiari, svolge, sostanzialmente, una funzione di copertura delle illecite attività della cosca mafiosa. Il 17 novembre 1975, infatti, infatti, Pezzano Libero, ragioniere, deposita, per conto della società, presso la Banca di Ardore Marina, lire 2.217.000 in banconote umidicce, quasi tutte provenienti dal riscatto pagato per la liberazione di Giuseppe Ferrarini, per il cui sequestro è condannato Papalia Domenico. Banconote provenienti da questo e da altri numerosi sequestri di persona vengono rinvenute, in un solo giorno di controllo, presso banche ed uffici postali, come quelle versate per il riscatto Paul Getty, Bulgari, Marzotti Cristina, Cagna Vallino, D'Amico, Malabarba, Perfetti, Mattei, Madonie, ecc. Sempre il 17 novembre, denaro proveniente dal riscatto Ferrarini viene trovato in possesso di Cavedisano Alba, contabile della Cassa di Risparmio Calabria e Lucania, agenzia di Bianco, coniugata con Zappia Domenico, cugino di Zappia Rosario, facto-*

tum della Metallurgica Cerruti di Milano, fratellastro di Morabito Rosario. Zappia Domenico deposita, il 14 novembre, come accertato anche con sentenza, presso il Banco di Napoli di Locri, per conto del Papalia, lire 4.300.000 in banconote provenienti dal riscatto Ferrarini.

Il Papalia, che è latitante perché colpito da ordine di cattura, attraverso interposta persona effettua sul suo conto corrente, presso l'Agenzia di Bianco, dove è impiegata la Oppedisano, numerosi versamenti e repentini prelevamenti, segno sicuro di riciclaggio, di denaro illecito. È intestatario, destinatario, giratario di assegni che vengono negoziati tramite i cugini Zappia Rosario e Zappia Domenico attraverso una complessa operazione di rigenerazione di denaro «sporco» che passa attraverso la Metallurgica Cerruti di Milano, le banche della Locride, e Oppedisano Alba, intestataria di ben quattro conto correnti. I prelevamenti di ingenti somme di denaro seguono, repentinamente, i versamenti; le operazioni vengono facilitate dalla posizione che la Oppedisano ha nella banca, intestataria anche di un conto corrente con facoltà di prelevamenti da parte di Franco Ignazia vedova Fragomeni, e del marito Zappia Domenico che è intestatario di un libretto di deposito e risparmio quale procuratore del fratellastro Morabito Saverio.

La società Import-Export di S. Ilario Jonio svolge una funzione di copertura di illecita attività come è provato anche dal fatto che, il 19.7.1978, il patriarca D'Agostino Nicola e Pezzano Libero depositano, questi per conto di D'Agostino Vincenzo, rispettivamente presso la filiale di Siderno della Cassa di Risparmio Lucania e Calabria e del Banco di Napoli, lire 3.750.000 e lire 4.900.000 in banconote che risultano provenire dal riscatto pagato per la liberazione di Liore Guglielmo, rapito in provincia di Torino il 16.10.1977.

I D'Agostino assumono di aver ricevuto la somma dal cugino Massara Nicola, residente a Genova.

Per questo sequestro viene denunziato e condannato Carfagna Camillo, trovato in possesso di una banconota proveniente dal sequestro di Stefania Rivoira, e di lire 4 milioni proveniente dal riscatto pagato per la liberazione di Liore. Per lo stesso reato viene prima denunziato e poi prosciolto Macrì Vincenzo, che viene trovato in possesso di tre banconote provenienti dal riscatto pagato per la liberazione di D'Amico Giuseppe, rapito a Roma» (vol. 70/A, pag. 66-67; Vincenzo Macrì è nipote ed erede del capomafia di Siderno Antonio Macrì, ucciso il 20 gennaio 1975; il suo inserimento nel settore dei sequestri di persona, così come quello del Trichilo, noto affiliato alla sua cosca, confermano l'accordo con i più importanti gruppi della Locride (ad es. i D'Agostino) nella gestione di questo campo di attività; la presenza del suddetto Macrì ai funerali di Antonio D'Agostino - del cui omicidio, pure, fu imputato ed assolto, ma solo per insufficienza di prove, il Trichilo (vol. 70/A) - è un fatto significativo in tal senso, come professione di estraneità al fatto e di persistenza dell'accordo; Morabito Saverio e Morabito Rosario fanno notoriamente parte dell'«anonima sequestri» di Milano; sono fratellastri di Zappia Rosario e Domenico, cugini del Papalia). Queste attività spiegano la presenza del D'Agostino, confermata da suo fratello Domenico, a Roma, Genova, Torino e Milano, altrettante tappe dell'espansione economica e imprenditoriale del gruppo, che segue, nell'unità della

concezione organizzativa, a quella dell'attività criminosa e le fa da copertura. In questo quadro si annovera tutta una serie di iniziative degli associati: oltre al già visto commercio di vini dei fratelli Dell'Aria, «*nella capitale funziona da copertura di illecite attività il Bottegone del Risparmio, supermercato di alimentari condotto da D'Agostino Antonio e Carfagna Camillo con la collaborazione di Manfredi Salvatore, dipendente della società Import-Export di S. Ilario Ionio, di Dell'Aria Vincenzo e del pregiudicato romano Pierleoni Sergio*» (vol. 70/A, pag. 69; il Manfredi è cugino del D'Agostino, cointestatario di un conto corrente, su cui vengono versate somme provenienti dal supermercato, insieme col Dell'Aria, nel villino del quale si rinviene un libretto di risparmio intestato al Carfagna; ancora il Manfredi, imputato di associazione per delinquere nel citato processo penale contro Cataldo - 131 è stato assolto dal Tribunale di Locri per insufficienza di prove). «*Funziona da copertura di illecite attività anche il Supermercato AOR di via Sacchetti, condotto dal Papalia, alias Marando Domenico, che viene trovato in possesso, a dimostrazione dei collegamenti esistenti tra esso Papalia-Carfagna-D'Agostino di registri contabili intestati al Bottegone del Risparmio. Il nome del Carfagna è sintomaticamente cancellato in questi documenti ed il Papalia ...... dopo qualche reticenza è costretto ad ammettere di aver ricevuto i registri dal D'Agostino*» (vol. 70/A, pag. 71). *Nel 1973-74 nello stesso periodo in cui i Dell'Aria creano il C.I.V.A.R. il Carfagna con l'aiuto del D'Agostino riesce ad assicurarsi la gestione di un bar a Monte Sacro, zona Talenti, mentre il Trichilo costituisce una società fittizia, intestata alla moglie da cui è separato, l'agenzia di spedizioni Tadini Giuseppina*» (vol. 70/A, pag. 96).

«*A Genova, inoltre, il D'Agostino vuol creare un'altra società Import-Export, simile a quella di S. Ilario Ionio, e invita a farne il Papalia ed il Trichilo: "D'Agostino mi informò anche che stava costituendo una società Import-Export in Genova e mi chiese se intendevo farne parte" (Papalia)*». «*D'Agostino mi augurò che non combinassi nulla in Francia perché in tal modo avrei potuto inaugurare una ditta di Import-Export a Genova*» *(Trichilo). Quale dovesse essere la funzione della società non è difficile comprendere, tenuto conto della personalità dei tre soggetti e dei continui viaggi del D'Agostino anche a Torino e Milano*». «*A Milano*» - conferma Domenico D'Agostino - «*c'era anche il commercialista che teneva la contabilità del magazzino (!), che si chiama rag. Ricci con studio in via dei Togni. All'indirizzo di detto ragioniere c'era anche la sede della società, la cui ragione sociale era "Ionica s.r.l."*» (vol. 70/A, pagg. 74-75).

L'intreccio di questi rapporti, che sta alla base della associazione, viene posto drammaticamente in risalto dalla morte del D'Agostino.

L'avvenimento può essere così sintetizzato: il 2 novembre 1976 alle ore 15 nel ristorante Bar Archimede si trovano Antonio D'Agostino, Vincenzo Dell'Aria, Antonio Trichilo, Giuseppe Iurato e Domenico Papalia; questi con un pretesto attira il D'Agostino fuori dal Bar e, mentre i due passeggiano lentamente fermandosi sotto la tettoia dell'ingresso principale dell'esercizio, un giovane basso, moro, con capelli neri, viso rotondo e baffi sottili, dopo averli superati di qualche metro, si gira di scatto e con una pistola di piccole dimensioni esplode tre o quattro colpi che attingono il D'Agostino; l'autopsia rivela che l'omicida non è il giovane suindicato, il quale deve aver adoperato in effetti un'arma caricata a salve, ma lo stesso accompagnatore del

D'Agostino, il Papalia, il quale commette il delitto sparando con una pistola munita di silenziatore. La Corte di Assise di Roma con la citata sentenza 3 dicembre 1980 n. 49 ha riconosciuto la colpevolezza del Papalia, condannandolo alla pena dell'ergastolo, ed ha assolto il Trichilo per insufficienza di prove; ha altresì dichiarato il Trichilo, il Mollica, il Chiricosta, il Carfagna, Vincenzo e Gabriella Dell'Aria colpevoli di associazione per delinquere col defunto Antonio D'Agostino, condannando il Trichilo e il Carfagna alla pena di quattro anni e tre mesi e gli altri alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione (lo Iurato era stato frattanto, assassinato in un bar di Torino nell'estate di quello stesso anno).

Il ruolo di Domenico D'Agostino

L'indagine sin qui condotta consente a questo punto alcuni importanti rilievi.

Il prim o luogo Antonio D'Agostino non si è mai separato definitivamente dalla Calabria e dal suo gruppo familiare; al contrario, egli realizza una proiezione avanzata della cosca originaria, alla quale si riconducono tutte le operazioni, sia delittuose (i sequestri e il riciclaggio del denaro lucrato), sia imprenditoriali (la «Ionica Export-Import»).

Dopo quanto è emerso circa la funzione di copertura di questa impresa, le conseguenti implicazioni di carattere strutturale con le iniziative imprenditoriali parallele di Antonio D'Agostino in Roma (il Bottegone del Risparmio con l'inserimento del dipendente della società di S. Ilario Ionio, Salvatore Manfredi, ne è un esempio) rendono comprensibile il tentativo di Domenico D'Agostino di limitare il proprio apporto alla suddetta società alla mera presenza «di tanto in tanto» nell'esercizio per la contabilità, che si esaurisce, peraltro, nella redazione delle fatture per gli acquisti e le vendite all'ingrosso di merci (la contabilità vera e propria, ai fini fiscali, viene tenuta - secondo quanto egli riferisce - dal commercialista Ricci di Milano; è, questa, una singolarità che l'acquisto della ditta in quella città, addotto da Vincenzo Agostino (vol. 70/C) senza ulteriori specificazione sui termini e sull'oggetto di detto acquisto, non riesce ad eliminare). Questo fà sì, tuttavia, che la ritrattazione nel dibattimento del citato processo penale contro Cataldo Giuseppe + 131, della sua ammissione in istruttoria di essere socio della Ionica Export-Import costituita con i suoi fratelli, diventi una prova contro di lui, così come gli assegni sequestrati (voll. 69/C, 72/D e 72/E), i quali, documentando versamenti anche cospicui da parte di Domenico D'Agostino alla «Ionica Export-Import», attestano l'esistenza di causali diverse e ben più rilevanti della pretesa corresponsione di retribuzioni per presunte prestazioni professionali per conto della società. D'altronde, sarebbe assurdo che egli, nella sua posizione familiare, avesse una parte meno importante e fosse meno addentrato negli affari dell'impresa di dipendenti di ruolo certamente inferiore al suo, come il Pezzano e il Manfredi.

Ma a parte questi elementi, sussistono testimonianze dirette della partecipazione di Domenico D'Agostino alle attività del fratello, acquisite dopo la morte di quest'ultimo; puntuale è la sintesi operata nella relativa sentenza: «*Il gruppo operativo della cosca ha come punto di riferimento a Roma Piazza Euclide e il ristorante Archimede*

dove si verificano spesso pranzi di lavoro ai quali prendevano parte D'Agostino Antonio, D'Agostino Domenico, Manfredi Salvatore, Terracina Sergio, detenuto per spaccio di stupefacenti, Dell'Aria Vincenzo, Iurato Giuseppe, Trichilo Antonio, Papalia Domenico, Carfagna Camillo, Mollica Enrico, Gentile Francesco ed altri calabresi» (vol. 70/A, pag. 72).

Più particolarmente, si registra la presenza di Domenico D'Agostino nel villino di Tor S. Lorenzo di proprietà di Vincenzo Dell'Aria, che si è visto essere una base («luogo di rifugio, di ospitalità e di riunione» (vol. 70/A, pag. 80) della cosca mafiosa secondo l'organizzazione creata dal fratello, come tale frequentata anche in assenza del proprietario da persone evidentemente in possesso delle chiavi, che arrivano e si allontanano di notte con autovetture targate RC e PZ, comportandosi con estrema riservatezza, fra le quali è riconosciuto il Trichilo (vol. 70/A, pag. 79); la frequenza di visitatori del genere nel suo villino non può essere negata dallo stesso Dell'Aria, il quale, scagionandosi con lo attribuire il fatto ad una probabile iniziativa di Antonio D'Agostino di ospitarvi qualche congiunto, ricorda di essere andato una volta a prendere suo fratello Domenico alla stazione ferroviaria e di averlo portato a Tor S. Lorenzo per poi tornarlo a prendere la mattina successiva (vol. 70/A, pag. 80). Il Dell'Aria, significativamente, non chiede e non si chiede perché Domenico D'Agostino dovesse pernottare nel villino, limitandosi a riferire di avere aderito alla richiesta del fratello; e questo suo contegno lascia dedurre, ove pure ve ne fosse bisogno, le reali esigenze che imposero in quell'occasione quel genere di ospitalità.

Ancora, Domenico D'Agostino è personalmente a Roma subito dopo l'omicidio del fratello e prende parte a due importanti avvenimenti la consegna del borsello del defunto e la richiesta di chiarimenti al Trichilo. Il borsello, preso al D'Agostino, morente, dal Dell'Aria al fine di sottrarlo agli inquirenti e consegnato a Bonifacio Saccone, gestore del bar Archimede, viene da questi trasmesso il giorno dopo (3 novembre 1976) al Mollica (il medico sospetto basista del sequestro del dott. Brogni e del tentativo di sequestro del dott. Dotti, coinvolto nel sequestro D'Amico come uno dei rapitori, la cui carriera universitaria fulminea - 30 esami in diciotto mesi, al ritmo di quattro, cinque ed anche sei al mese, come nel maggio del 1976 - attesta l'impegno didattico profuso dalla mafia nell'avanzamento culturale e professionale dei suoi accoliti), il quale, dopo averne disperso prudenzialmente il contenuto (biglietti con numeri telefonici importanti, provenienti dal borsello, si rinvengono nella sua autovettura), la mattina del 4 novembre 1976 lo consegna a Domenico D'Agostino nel bar Canova di Piazza del Popolo, in presenza del Chiricosta, dello Iurato e di altri (vol. 70/A, pagg. 4, 103, e 113-114). La provata presenza di Domenico D'Agostino in quest'occasione non lascia adito a dubbi sul fatto che egli sia tra i familiari del suo fratello defunto che cercano affannosamente il Trichilo, lo accusano per essere fuggito e lo costringono a ritornare dalla Francia, dove egli assume di essersi portato per ragioni di lavoro e il 2 o 3 novembre 1976 per dare loro spiegazioni, destinate almeno in un primo tempo ad acquietarli (vol. 70/A, pagg. 61-62).

Poi c'è la presenza a Razzà.

È una presenza che cade in un momento assai delicato per il clan dei D'Agostino i quali, senza che nessuno di loro abbia la statura criminale e la capacità organizza-

tiva dello scomparso, si trovano a dover risolvere gli enormi problemi di una successione, che concerne l'intera appendice della cosca in Roma e nel Nord, che col tempo e grazie alle doti del protagonista era divenuta ancor più importante della stessa organizzazione di partenza. A queste difficoltà si aggiungono le complicazioni derivanti dalla consapevolezza, ben presto acquisita, che l'omicidio affonda le sue radici all'interno della cosca. La certezza di questa conclusione si ottiene in sede processuale sin dal 14 febbraio 1977, data del deposito della perizia medico-legale, che smaschera gli autori della «sceneggiata di morte» e ne mette a nudo lo stratagemma, rivelandone lo scopo di allontanare il sospetto del tradimento.

La notizia confidenziale pervenuta il 5 aprile 1976 ai Carabinieri di Roma, - secondo la quale Domenico Papalia, arrestato l'8 marzo 1977 per sequestro di persona, violazione dell'obbligo di soggiorno, ricettazione e falso, aveva confidato ad alcune persone di origine calabrese di essere stato lui l'autore materiale dell'omicidio di Antonio D'Agostino, sparandogli a bruciapelo con una pistola munita di silenziatore, mentre il giovane che era stato visto sparare aveva adoperato una «scacciacani» per sviare inizialmente le indagini e permettere ad Antonio Trichilo, mandante dell'omicidio, di sottrarsi alla immediata vendetta dei fratelli e dei complici del defunto (vol. 70/A, pagg. 9-10) - dimostra inconfutabilmente come i D'Agostino già nel marzo 1977 fossero in possesso dell'esatta versione dei fatti.

Il 1° aprile 1977 Domenico D'Agostino è a Razzà.

Il rapporto Zinnato-Avignone

L'analisi che precede consente in conclusione di affermare definitivamente la qualificazione della riunione di Razzà come adunanza mafiosa in relazione all'oggetto e alle finalità di essa e alla qualità dei partecipanti. Inoltre, ne risultano esattamente caratterizzati natura e scopo della partecipazione dei singoli intervenuti, elementi indispensabili per l'accertamento del concorso di ognuna nel reato di associazione per delinquere.

Per l'Avignone e i suoi affiliati (i due Cianci, il Lombardo, l'Albanese ed il Furfaro) le prove del vincolo associativo e dello scopo delittuoso comune sono schiaccianti e rivelano inequivocabilmente l'esistenza dell'associazione per delinquere con gli specifici tratti distintivi indicati nella contestazione suppletiva; di questo reato devono, dunque, essere tutti dichiarati colpevoli.

Esige, invece, un più approfondito esame da questo punto di vista la posizione di Vincenzo Zinnato e di Domenico D'Agostino.

Quanto allo Zinnato, v'è da dire che la semplice qualificazione di illecito dello scopo che lo indusse a prender parte alla riunione di Razzà non basta evidentemente a ritenerlo colpevole dell'associazione contestata. La considerazione della sua precedente attività ne ha determinato l'individuazione come associato al gruppo dei Mammoliti, sicché la sola presenza alla riunione non può ritenersi prova di adesione alla diversa cosca degli Avignone, legata com'è alla mappa del fondo Medici. Né la giustificata deduzione dell'illiceità delle prospettive di sfruttamento della disponibilità del fondo medesimo può essere assunta come prova indiscutibile di una sua volontà associativa.

Sotto il primo profilo, benché l'appartenenza ad un gruppo non escluda teoricamente l'adesione ad un altro gruppo, e ciò nella pratica si verifichi allorché due gruppi si accordino per la gestione di affari comuni o l'affiliato a un gruppo si associ ad altro gruppo per affari che per natura e territorio siano inidonei a generare conflitti di interessi, nel caso di specie risulta, invece, assai probabile che lo Zinnato abbia agito individualmente e non come esponente del clan dei Mammoliti.

Fa propendere per questa interpretazione la situazione del fondo in territorio di Palmi, al di fuori della zona di influenza di ciascuna delle due «'ndrine», per cui non sussisteva necessità alcuna in linea di principio che l'affare fosse sottoposto al beneplacito dei Mammoliti o degli Avignone, secondo le rispettive competenze. L'ipotesi perciò più verosimile è che i proprietari si siano rivolti allo Zinnato, residente in Palmi e persona nota come ben introdotta nell'ambiente mafioso, perché prendesse i contatti necessari al fine di ottenere loro il nulla osta delle «autorità locali» per la vendita del fondo; la gestione di questo affare di per sé comportava, visibilmente, interessi tali da richiedere l'impegno congiunto di entrambi i gruppi, per cui è da presumere che lo Zinnato si sia rivolto agli Avignone dopo aver costatato la mancanza di interessi dei Mammoliti a gestirlo.

Secondariamente, la carenza nel fondo di una vocazione diversa da quella agricola

porta a concludere che, alla certezza che l'affare si sarebbe risolto invariabilmente in un'estorsione nei confronti dei Medici, non corrisponde una previsione altrettanto certa della commissione di ulteriori delitti: la stessa possibilità che la successiva gestione del fondo richiedesse scelte di natura meramente economica benché ovviamente speculative, mette in forse la programmazione di un numero indeterminato di delitti, che sta alla base dell'associazione. Né si può legittimamente affermare, in difetto di prova di una precisa volontà in questo senso, che la proposta di commettere determinati delitti, rivolta da un singolo ad un'associazione per delinquere, e il conseguente accordo comportino adesione del proponente al complessivo programma criminoso dell'associazione, cosicché da concorrente nei singoli reati oggetto dell'accordo egli divenga automaticamente un associato (diverso e, ovviamente, il caso dell'accordo di due associazioni per delinquere per commettere singoli reati, perché questi restano compresi e costituiscono realizzazione del preesistente programma criminoso di ognuna).

Nel dubbio sulla sussistenza degli elementi fondamentali dell'associazione (vincolo associativo e programma criminoso), peraltro contestata come cosca mafiosa operante in Taurianova e paesi limitrofi, lo Zinnato deve essere assolto per insufficienza di prove.

Il rapporto D'Agostino/Avignone

Per quel che riguarda il D'Agostino, quanto è emerso dalla indagine svolta sulle vicende del suo gruppo autorizza l'argomentazione che in quel momento di grave crisi seguita alla morte del fratello Antonio ad opera di elementi interni al gruppo, egli abbia cercato di agganciare Giuseppe Avignone, che in quel momento cominciava ad operare su Roma, con lo scopo di creare un'alleanza che, assicurando a quest'ultimo la desiderata espansione, restituisse a lui autorità e forza sufficienti per procedere alla ristrutturazione del gruppo, mediante la punizione dei colpevoli e l'allontanamento dei compromessi, e prestigio all'esterno per mantenere la posizione acquisita a livello nazionale nei rapporti con le altre cosche. La parte successivamente avuta da D'Agostino quanto meno nel riciclaggio di denaro proveniente dal sequestro di Guglielmo Liore, avvenuto il 16 ottobre 1977, per il quale è stato condannato Camillo Carfagna con coinvolgimento di Vincenzo Macrì di Siderno, sta a dimostrare come la cosca abbia conseguito l'obiettivo, mantenendo i propri traffici, riorganizzandosi con gli elementi rimasti fedeli dopo la morte del leader (il Carfagna) e conservando le precedenti alleanze. D'altronde, non risultano precedenti esempi di rapporti tra le due cosche, operanti rispettivamente sugli opposti versanti tirreno e jonico, o anche di collegamenti individuali che - esclusa l'occasionalità e la liceità della presenza del D'Agostino all'adunanza mafiosa - possono offrirne un diverso movente o interpretazione alternativa.

Nell'ambito di questa, che rimane un'ipotesi particolarmente attendibile, si pone peraltro l'ulteriore interrogativo connesso con lo sviluppo dell'azione. Identificato il D'Agostino come portatore di una proposta di associazione tra la cosca propria e quella dell Avignone, la mancanza di particolari illuminanti al riguardo rende affat-

to aleatoria la ricostruzione dello stadio delle trattative: sia il D'Agostino che lo Zinnato sono associati per delinquere a gruppi diversi fra loro e da quello dell'Avignone, ma per il secondo la mappa del fondo Medici rappresenta un punto di riferimento preciso, che per il primo difetta del tutto, benché della sua partecipazione all'adunanza si intuiscano le ragioni di fondo.

L'unico elemento di fatto pertinente è contenuto nella dichiarazione dell'Avignone, quando questi riferisce di essersi appartato subito dopo pranzo fuori dal casolare col sindaco D'Agostino, col quale già stavano parlando di affari.

L'accenno alla prosecuzione di un colloquio iniziato all'interno, posto in relazione con i punti della narrazione del Furfaro relativi al pranzo (il Furfaro non parla dell'uscita dei due all'esterno e del loro colloquio per l'ovvio motivo che tace del tutto la presenza dell'Avignone), apre qualche prospettiva di analisi. Racconta, infatti, il Furfaro che, dopo aver improvvisato un tavolo di fortuna con assi sostenute da cassette, i convenuti, quale seduto, e quale in piedi, si erano messi a mangiare e che durante il pranzo si parlava «del più e del meno»; l'assemblea vera e propria era iniziata con la partecipazione di tutti gli astanti allorché il pranzo era terminato.

Dunque, il colloquio del D'Agostino e dell'Avignone dev'essersi iniziato nel corso del pranzo, quando tutti chiacchieravano informalmente tra loro, e i due devono averlo proseguito all'esterno mentre gli altri all'interno ancora non avevano ultimato il loro pasto (il ruolo rispettivo di ospite e di capo richiama le precedenze del rituale mafioso), tant'è che, secondo lo stesso Avignone, entrambi furono richiamati dentro il casolare dopo cinque o dieci minuti per prendere il digestivo.

Pur col contributo di questa ricostruzione, il significato della presenza del D'Agostino a Razzà ai fini della sussistenza del reato di associazione per delinquere contestato resta di non agevole interpretazione. Lo scopo della presenza del D'Agostino, così palesemente prevista nella fase organizzativa, non può, intuitivamente, limitarsi ad un colloquio a quattr'occhi con l'Avignone; la presa personale di contatto è sicuramente anteriore ed occasioni favorevoli non possono esserne mancate durante il soggiorno romano immediatamente precedente dell'Avignone, considerando che, ad esempio, esponenti significativi dei due gruppi o comunque con entrambi collegati frequentavano in Roma, per testimonianza della sua segretaria (vol. 62°, pagg. 305 e segg.), l'agenzia di assicurazioni di Vincenzo Cafari: vi troviamo, infatti, da una parte - oltre a Giuseppe Avignone, le cui buone grazie presso il Cafari appaiono a questo punto indubitabili, Sebastiano Spadaro (il «professore» di Razzà? cfr. vol. 3°, pagg. 116 e segg.; vol. 15°, pagg., pagg. 399 e segg.; vol. 51°, pagg. 304 e segg.) e Francesco Raso (il probabile accompagnatore dell'Avignone e del D'Agostino dopo la strage: cfr. vol. 51°, pagg. 304 e segg.; vol. 63°, pagg. 7-8 e all. 11; vol. 70/E); dall'altra Camillo Carfagna, Domenico Papalia e un certo «Totò», certamente identificabile, di seguito ai primi due, proprio con Antonio D'Agostino (la fondatezza dell'identificazione e l'esistenza di precisi rapporti tra quest'ultimo e Giuseppe Avignone sono provate dal citato mandato di cattura del G.I. di Roma (vol. 73/A) che comprende, infatti, in un'unica associazione per delinquere costituita in Roma nel 1976, con lo Spadaro e il D'Agostino poi deceduti, l'Avignone, il Cafari, il Carfagna ed il Raso, insieme, fra gli altri, con Paolo De Stefano, Saverio Mammoliti e Giuseppe Piromalli).

E allora, data l'assenza di precedenti collegamenti tra i due gruppi e la ristrettezza dei tempi in cui le esigenze di Domenico D'Agostino si prospettarono in seguito alla morte del fratello e al tradimento dei suoi affiliati, resterebbe confermata la tesi che lo scopo della sua presenza a Razzà fosse di sottoporre al clan degli Avignone-Cianci una sua proposta di contenuto associativo, per cui il suo dialogo con l'Avignone durante il pranzo potrebbe aver avuto la funzione di uno scambio di idee in vista di questo obiettivo.

Nella fattispecie concreta, la cui ricostruzione in conseguenza della povertà dei dati è largamente permeata da elementi congetturali, potrebbe tutt'al più raffigurarsi un tentativo di associazione, che l'irruzione dei carabinieri avrebbe fatto abortire sul nascere. Dunque, neanche su questo piano, sulla reale commissione, cioè di atti idonei, diretti inequivocabilmente a commettere il resto di associazione per delinquere, una certezza effettiva può dirsi raggiunta, considerando che a tal fine non ogni atto preparatorio dell'intesa comune, né ogni iniziativa né la semplice trattativa e, pertanto, neppure una proposta associativa che non ha trovato modo di essere sottoposta al gruppo costituito che avrebbe dovuto vagliarla ed eventualmente accettarla, può ritenersi automaticamente rilevante. In ogni caso, almeno secondo la logica sin qui seguita si sarebbe trattato di un'intesa proiettata su Roma, giacché nella capitale si incentrava la comunanza di interessi determinata dalla crisi dei D'Agostino e dalle mire espansionistiche dell'Avignone, mentre l'ipotesi formulata nella contestazione riguarda espressamente la costituzione di una cosca mafiosa operante nel territorio di Taurianova e paesi limitrofi, che in concreto, date le premesse, palesemente non sussiste. Pertanto, se non per le conclusioni raggiunte in tema di prova del fatto, quanto meno per la discordanza con l'ipotesi posta a fondamento dell'accusa contestata, l'imputato dev'essere assolto con la formula corrispondente.

Associazione e concorso ex art. 116 C.P.

Viene ora in considerazione il problema, posto dalla difesa, se l'associazione per delinquere possa costituire valida base per l'applicazione dell'art. 116 C.P. quale reato voluto dai concorrenti.

La Corte Costituzionale con sua sentenza interpretativa 13 maggio 1965 n. 42 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 C.P. per contrasto con l'art. 27 c. 1 Cost., in quanto questa norma esige «*anche un rapporto di causalità psicologica concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza*».

La Corte di Cassazione, conseguentemente, precisa (v. per tutte e da ultimo Cass., Sez. II, 12 giugno 1981 Giacobino) che «*per l'applicazione dell'art. 116 C.P. è necessaria l'esistenza di tre requisiti: l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto; la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso; un nesso causale, almeno psicologico, tra la condotta del compartecipe rispetto al reato inizialmente voluto e l'evento diverso in concreto verificatosi*» e, dettando un riepilogo generale della disciplina del concorso, che «*in base ai principi della teoria monistica, accolti nel nostro ordinamento giuridico, nel caso di concorso di più persone in un'impresa crimonosa, tutti i compartecipanti debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dalla concordata azione delittuosa e, cioè, che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico e psichico e tale responsabilità va estesa anche a quei reati che, pur esulando dal piano concordato, si colleghino a questo sul piano ontologico e materiale in quanto il reato diverso da quello voluto si collega, sotto il profilo psicologico, a quest'ultimo come uno sviluppo logicamente prevedibile dello stesso, nel senso, cioè, che la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione*» (Cass., Sez. I, 10 dicembre 1980, Pezzuto).

Data questa interpretazione, appare del tutto improprio parlare ancora di responsabilità oggettiva, laddove la norma richiede un preciso atteggiamento volitivo fondato sulla prevedibilità del diverso reato, intesa come rappresentazione e accettazione della possibilità che questo si verifichi in base ad un nesso obiettivo di derivazione causale rispetto al reato effettivamente concordato. Il fenomeno è perfettamente analogo a quello del dolo indiretto o eventuale, anch'esso fondato su un elemento intellettivo, dato dalla rappresentazione della possibilità della verificazione di un evento non direttamente voluto, e su un elemento volitivo, costituito dall'accettazione dell'evento stesso, per l'ipotesi della sua verificazione.

Lo stesso giudice di legittimità ha ritenuto «*manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 C.P. in relazione all'art. 3 Cost., per la*

diversità di trattamento rispetto alle ipotesi previste dall'art. 83 C.P. (nel senso che, mentre in tal caso del reato diverso commesso dallo stesso autore questi risponde a titolo di colpa, col primo si risponde a titolo di dolo di un reato non voluto e commesso da un concorrente). Non si tratta, infatti, di situazioni identiche, poiché nell'"aberratio delicti" la responsabilità per il reato diverso sorge dal puro rapporto di causalità, mentre nel cosidetto concorso anomalo si richiede che il reato diverso possa rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza» (Cass. Sez. I, 26 febbraio 1980, Longhin).

Adunanza mafiosa e omicidio

Altrettanto inaccettabile è la tesi difensiva dell'inesistenza del reato base voluto da tutti i concorrenti e dal quale sarebbe scaturito l'omicidio, basata sull'affermazione che «l'associazione per delinquere sarebbe un reato preesistente alla riunione di Razzà e la riunione di Razzà ne sarebbe soltanto una manifestazione probatoria».

Occorre richiamare in proposito quanto precedentemente si è detto in merito all'assemblea degli associati come organo decisionale dell'associazione, momento organizzativo concreto ed espressione del carattere necessariamente permanente del vincolo associativo, per respingere una visione arbitrariamente astratta del rapporto e ingiustificatamente riduttiva della riunione di Razzà ad elemento meramente probatorio ed esterno all'associazione per delinquere, come se tale attitudine di mezzo di prova dell'esistenza dell'associazione potesse concepirsi slegata dalla natura essenzialmente organica nella struttura associativa della riunione stessa, dato il suo provato carattere assembleare, e questa assumere una sua configurazione giuridica indipendentemente dalla stessa associazione per delinquere.

Pertanto, l'irruzione dei carabinieri, avvenuta nella specie mentre la riunione era in pieno svolgimento, equivale a sorpresa degli affiliati in flagrante commissione del reato di associazione per delinquere, una volta che sia stata rigorosamente provata - come in questo caso a parere del giudicante è puntualmente avvenuto - l'illiceità dell'associazione e l'attinenza ad essa della riunione per la corrispondenza degli elementi soggettivi e oggettivi.

Non mancano, d'altronde, applicazioni giurisprudenziali conformi ai principi enunciati. Ad esempio, secondo Ass. Brescia 62 febbraio 1978, Fumagalli e altro, *«concorre, quanto meno ai sensi dell'art. 116 C.P., nel reato di tentato omicidio volontario volui che rimanga unito con altro soggetto in gruppo terroristico e provvisto di equipaggiamento chiaramente offensivo (commettendo, così, i reati di porto e detenzione illegali di armi da guerra ed esplosivi e di cospirazione mediante associazione), quando, venendo il gruppo fermato dalle forze dell'ordine, il compagno reagisca con le armi, anche se egli ottemperi all'ingiunzione di resa ritualmente intimata».*

E Trib. Roma (27 maggio 1977, Pallone ed altro), applicando la norma ad una fattispecie di radunata sediziosa (fenomeno più elementare rispetto all'associazione), ha ritenuto che *«chi partecipa semplicemente ad una manifestazione con carattere di radunata sediziosa è responsabile, ai sensi dell'art. 116 C.P., del reato di resistenza a*

pubblico ufficiale e dei reati in materia di armi previsti dagli artt. 12 e 13 L. 14 ottobre 1974 n. 497, commessi da altri partecipanti»; in questa decisione, individuando i termini storici della prevedibilità, il medesimo tribunale ha precisato: *«Poiché nell'attuale momento storico-politico la resistenza a pubblico ufficiale e il lancio di materie esplodenti devono considerarsi uno sviluppo logicamente prevedibile delle manifestazioni vietate e non autorizzate, risponde di tali reati, in applicazione dell'art. 116 C.P., colui che, pur non avendo voluto gli eventi, abbia partecipato alla manifestazione nel corso della quale essi si sono verificati».*

L'ordine di idee in cui si muovono le decisioni riportate, mette, anzi, comparativamente in evidenza i caratteri macroscopici della fattispecie in esame con riferimento ad una valutazione di prevedibilità ispirata a criteri di normalità causale, espressa dalla logica di sviluppo dell'azione nel contesto dello svolgimento e della concatenazione ordinari dei fatti umani. L'esame dei particolari del caso - sintetizzati nella natura, già ampiamente illustrata, della riunione come assemblea dell'associazione per delinquere; nella personalità delinquenziale dei più significativi partecipanti, metà dei quali latitanti armati; nelle caratteristiche di consistenza e posizione del casolare, «covo» di attività criminose e base di partenza di scorrerie armate a scopo estorsivo, appartato ma non inaccessibile né particolarmente protetto dall'accesso di terzi (il fondo era aperto e il percorso effettuato dai carabinieri senza incontrare alcuno poteva essere, in effetti, seguito da chiunque) - rivela l'assurdità di ritenere imprevedibile secondo la logica comune la sorpresa dei carabinieri e la reazione violenta dei presenti (in fattispecie sicuramente più banale e meno carica di tensioni reattive - concorso in furto in abitazione, poi degenerato in rapina impropria, e uso della violenza per resistenza a pubblico ufficiale, commesso da uno solo dei concorrenti per opporsi all'arresto - la Corte di Cassazione (Sez. I, 25 ottobre 1977, Ferroni) ha ravvisato la sussistenza di un rapporto di causalità materiale e psichica, ritenendo che l'intervento della polizia e il ricorso alla violenza per sottrarsi alla cattura era prevedibile in astratto in base all'ordinato evolversi delle azioni umane).

In effetti, la normalità causale nell'evoluzione dell'azione compiuta nella specie e, quindi, la sua prevedibilità, è insita nella gradazione crescente assunta dalla reazione violenta degli astanti all'attività di polizia giudiziaria svolta dai due carabinieri, quale risulta dalla logica degli avvenimenti evidenziata dalla mera prova generica, prima e al di fuori di ogni più compiuta analisi. Le pistole rinvenute nelle tasche dell'app. Condello, le «stellette» e il bottone strappati alla sua uniforme e rinvenuti sul pavimento, la morte dei due Avignone per i colpi dei due militari e la soppressione successiva di questi ultimi rappresentano altrettanti momenti progressivi in un crescendo che, individua, prima ancora dell'omicidio, il reato di resistenza agli atti di perquisizione e di arresto dei latitanti armati presenti, compiuti dallo stesso Condello. Il diverso illecito, la cui consumazione precede l'omicidio, risulta, infatti, contestato nel capo d'imputazione ad esso relativo, laddove l'accusa di aver cagionato la morte del Condello e del Caruso è seguita dalla precisazione *«avendo prima partecipato all'aggressione fisica dei predetti militari, rivelata sia dagli strappi della divisa del Caruso, sia dal rinvenimento di un bottone strappato dalla divisa del Condello sul luogo del delitto ed altresì avendo partecipato alla fase i cui numerosi colpi*

d'arma da fuoco attingevano in varie parti del corpo i militari, restando il fatto aggravato .... da motivi particolarmente riprovevoli di ritorsione e rappresaglia, freddamente eseguita, forti del numero superiore di persone ed armi nei confronti dei militari, che avevano già provveduto all'identificazione dei presenti, al sequestro di due pistole punzonate Beretta 7,65 illegalmente detenute dai rispettivi detentori e, infine, dall'essere stato commesso il fatto al fine di ottenere l'impunità dal reato di cui ai capi a), b), c) della rubrica» (porto abusivo d'armi e munizioni), (in ogni caso le modalità dell'omicidio e, perciò, anche i particolari relativi all'omicidio risultano da tutti gli atti di causa, di cui gli imputati sono stati messi a conoscenza e posti, quindi, in grado di difendersi).

Concludendo, la riunione, quale fatto consumativo dell'associazione per delinquere in quanto espressione della permanenza del vincolo, con la contemporanea presenza di personaggi insospettabili e latitanti armati, determina la resistenza alle perquisizioni ed agli arresti compiuti dai militari e da questa, in seguito all'uso legittimo delle armi da quelli effettuato per non restare sopraffatti con uccisione di due degli aggressori (i due Avignone), si perviene all'omicidio degli stessi carabinieri.

Resistenza e omicidio

Il reato-base per l'applicazione dell'art. 116 C.P. non è, dunque, solo l'associazione per delinquere e questa costatazione, riguardata unitamente alle conclusioni dettate dalla precedente ricostruzione dell'intera vicenda, dimostra la scarsa validità dell'obiezione critica del presunto ricorso ad un'operazione di polizia per sopperire alla pretesa mancanza di elementi di identificazione dei colpevoli.

Le prove della resistenza appaiono inoppugnabili e altrettanto incontrovertibile è la sua prevedibilità e la prevedibilità che lo scontro conseguente tra militari e banditi armati sfociasse nell'omicidio. La spirale resistenza-omicidio è ormai un classico in materia di prevedibilità. Il caso di specie si aggiunge ad una casistica assai ricca, da cui si è derivata la formulazione di una regola di esperienza basata sulla diuturna constatazione di come episodi di violenza sfocino normalmente nell'omicidio. E se è («tutt'altro che imprevedibile, tenuto conto di quanto frequentemente si verifica nella società contemporanea, che colui il quale ha divisato di commettere un furto sia armato di pistola e pronto a farne uso» (Cass., Sez. I, 9 marzo 1976, Taddio) come potrebbe non esserlo in queste zone tormentate l'omicidio, in conseguenza dell'indescrivibile carica di violenza potenzialmente presente allora nel casolare di Razzà?

In realtà, i fatti che il 1° aprile del 1977 vi si verificarono stanno a dimostrare con tutta la loro tragica evidenza quale spazio di applicabilità possa avere nel caso concreto il principio per cui *«la responsabilità del compartecipe ex art. 116 C.P. può escludersi soltanto qualora risulti dimostrato che il reato diverso e più grave commesso dall'altro concorrente consiste in un evento atipico. insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso, da cui è originato il verificarsi ulteriore e più grave dell'azione autonoma e del tutto avulsa, posta in essere dai correi nella precedente attività delittuosa»* (Cass., Sez. V, 17 luglio 1980, Nanula) Dovendosi, peraltro, tener conto che *«ai fini dell'art. 116 C.P. il reato più grave, che costituisce il prevedibile sviluppo dell'azione comune, dev'essere considerato nei suoi elementi essenziali e non nelle particolarità esecutive, sicché ciascun concorrente deve rispondere indipendentemente dalla specifica, concreta previsione del mezzo e delle modalità con cui il correo ponga in essere l'azione costituente il reato medesimo»* (Cass., Sez. I, 17 novembre 1976, Pezzuto; conf. Sez. I, 1° giugno 1979, Pisanelli); ed è davvero rilevante che il caso oggetto della sentenza riportata in massima riguardava l'uso di un'arma da fuoco di cui i concorrenti ignoravano il possesso da parte di chi materialmente aveva commesso il reato più grave, mentre nel casolare di Razzà i fucili erano appoggiati alle pareti e le cartucce deposte a terra.

Si afferma incisivamente a commento dell'art. 116 C.P. in dottrina: *«In realtà, il dolo del singolo concorrente non può non abbracciare e, per così dire, ratificare preventivamente le future decisioni che l'esecutore prenderà per portare a compimento la realizzazione criminosa concertata e decisa da tutti i compartecipanti: chi vuole appropriarsi della cosa mobile altrui non può non volere anche l'eventuale uccisione*

del guardiano da parte di colui che eseguirà materialmente il furto. Né tale ambito del dolo risulta limitato dal solo fatto che il concorrente si auguri che ciò non accada o che non si rappresenti neppure la possibilità di un intervento del guardiano: se egli agisce per il raggiungimento dell'illecito profitto che gli deriverà dalla sottrazione della cosa mobile altrui, e se per conseguire tale utilità, non esita ad affidarsi ad un estraneo perché porti a termine la progettata impresa criminosa, il fatto che egli speri di poter evitare l'uccisione del guardiano e lo stesso orrore che l'idea di una tale uccisione gli suscita restano nel campo del sentimento individuale e nulla tolgono al significato che l'azione di compartecipazione acquista nel sistema delle valutazioni giuridico-sociali».

Ma anche queste notazioni, a paragone di un avvenimento dell'entità della vicenda di Razzà, si rivelano affatto riduttive. Occorre qui richiamare quanto si è osservato a seguito dell'analisi concernente la personalità e l'appartenenza a cosche mafiose degli intervenuti alla riunione e gli scopi che singolarmente ve li condussero, per dedurne senza tema di eccesso la partecipazione corale di tutti alla resistenza all'arresto o anche alla semplice identificazione da parte dei carabinieri in quella contingenza. Basta valutare l'importanza economica degli interessi di cosca (che le indagini svolte certamente non esauriscono), di cui erano e sono portatori Giuseppe Avignone (lui certo non meno che i suoi due congiunti, i quali caddero commetteno il reato), i fratelli Cianci, lo Zinnato, il D'Agostino e lo stesso Albanese, per comprendere come nessuno di loro potesse vederli compromessi nella prospettiva di una prolungata detenzione; basta considerare i precedenti penali e le pendenze giudiziarie che determinarono alla latitanza il Lombardo, i Cianci e lo stesso Avignone per capire quale interesse ognuno di loro potesse avere a continuare a sottrarsi all'esecuzione di pene o di carcerazione preventiva o di misure di prevenzione; basta, infine, prendere atto delle qualità personali e sociali di personaggi inseriti in campo politico od economico, come il D'Agostino e lo Zinnato, o anche semplicemente della condizione di incensurati dell'Albanese e del Furfaro per rendersi conto che almeno alcuni di loro non potessero consentirsi neppure l'identificazione, e la conseguente denuncia, in quella compagnia «malvagia e scempia», della quale facevano tuttavia parte a pieno titolo.

Tutti i presenti, in conclusione, avevano un interesse preciso alla resistenza ai carabinieri e tutti devono esserne ritenuti colpevoli in quanto concorrenti, e, cioè, sia quelli come l'Avignone, i Cianci, e gli altri appartenenti alla cosca, che dovettero impegnarsi nell'esecuzione materiale, sia quelli come lo Zinnato e il D'Agostino, che poterono anche restarvi estranei, sia lo stesso Lombardo, che essendo stato arrestato per primo non poteva associarvisi, posto che *«l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può esplicarsi con diverse modalità anche con la mera presenza sul luogo e nel tempo dell'esecuzione del reato, allorché tale presenza, in base a determinate circostanze, riveli una volontà criminosa analoga a quella dell'autore materiale e questi si avvalga di tale presenza per attuare la propria condotta»* (Cass., Sez. V, 19 dicembre 1979, Furum). Malgrado l'apparente paradosso, il contesto dei fatti esaminati dimostra come quello del Lombardo non può essere qualificato come *«atteggiamento passivo, quale la semplice connivenza o l'inerte adesione morale o la mera presenza»* che *«non comportano partecipazione al reato»*, ma *«attività morale, che aderendo all'azione anti-*

giuridica di altri, si collega, con efficacia causale, alla determinazione dell'evento» (Cass., Sez. II, 18 marzo 1980, Palazzi): la semplice illiceità della presenza del suddeto imputato sul luogo del delitto, la sua qualità di associato per delinquere agli Avignone-Cianci e il suo avvenuto arresto nonché i motivi della latitanza testimoniano della sua adesione morale alla resistenza commessa dagli altri, adesione del cui apporto causale non può dubitarsi solo che si consideri il corrispondente atteggiamento psicologico dell'esecutore materiale; questi, infatti, non può non aver percepito il consenso del suo affiliato nella comune militanza mafiosa e non averne riportato un rafforzamento della propria determinazione ad agire, derivante dalla consapevolezza che era quello il principale danneggiato dall'intervento dei militari, in quanto già tratto in arresto, e, perciò, il più avvantaggiato dalla sua azione. Né vale obiettare in contrario che il Lombardo si era fatto arrestare senza opporre resistenza, perché ciò è avvenuto, come il Furfaro dichiara, sotto la minaccia della pistola del Condello e perciò, come si è detto, l'arresto determina un contributo psicologico maggiore di quello che il Lombardo avrebbe dato materialmente se fosse stato libero.

Volontà comune e concorso

Del resto, l'interesse comune alla resistenza appare talmente concreto e corposo da incidere perfino sul conseguente omicidio: la tesi del raptus omicida di uno solo dei presenti, il quale, visti cadere i due Avignone, diede di piglio ad un fucile appoggiato al muro e sparò, riguarda, intanto - come si è visto - solo il ferimento del Condello e, comunque, è smentita irrimediabilmente nelle conseguenze che si pretenderebbe di trarne in ordine al concorso dei coimputati, dal fatto che altri condusse del tutto autonomamente l'azione contro il Caruso. La circostanza, poi, che entrambi i carabinieri, dopo essere stati feriti, siano stati finiti mentre erano ormai a terra, impotenti, prova quanto poco improvviso e imprevedibile sia stato lo sviluppo dell'azione criminosa, che si è evoluta con logica inesorabile dalla base della resistenza. Sono, queste, considerazioni pertinenti a un dolo da concorso diretto nel duplice omicidio, piuttosto che argomenti di concorso anomalo con base nella resistenza, perché registrano nella vicenda la corrispondenza costante dell'interesse di tutti gli astanti ad ogni fase successiva nel progresso dell'azione: dalla riunione, per la sua funzione esecutiva dell'associazione per delinquere e per i reati ad essa contestuali (il porto abusivo di armi e munizioni) alla resistenza; dalla resistenza, dopo il ferimento del Condello, che aveva ormai creato una tale e generale compromissione da imporre nella logica criminale la soppressione dei militari (ma non era la loro sorte già decisa fin dalla prima reazione violenta?), all'eccidio di entrambi. Da ciò la riprova di quanto la presente sentenza sia rimasta al di sotto della portata criminosa reale di questo terribile evento.

Peraltro, del tutto semplicistica appare l'obiezione consistente sulle più o meno rilevanti possibilità di successo dell'eventuale opposizione di taluno dei presenti, di cui non v'è prova alcuna e che comunque avrebbe potuto almeno consentire al Caruso, rimasto disarmato, di arrendersi e forse salvare la vita anche al Condello, pur gravemente ferito, e risparmiargli, in ogni modo, le inumane sevizie e i tormenti

della sua orribile fine. Se neppure questo è potuto avvenire si deve non già al movente della vendetta, che rivela qui ancora una volta la propria insufficienza, ma al concorso, quanto meno anomalo, di tutti i presenti.

Tutti, infatti, previdero, se addirittura non vollero, l'omicidio come conseguenza fatale dell'associazione per delinquere e della resistenza a pubblico ufficiale, che vollero; e tutti devono, quindi, esserne riconosciuti colpevoli.

L'imputabilità di Giuseppe Avignone: l'anamnesi

Prima di valutare la posizione degli imputati minori è necessario procedere alla verifica della non imputabilità di Giuseppe Avignone per vizio totale di mente, opposto in questo processo a istruttoria praticamente ultimata (l'ordinanza di rinvio a giudizio è del 31 marzo 1979) mediante esibizione della perizia di parte del prof. Aldo Semerari, redatta il 14 aprile 1978 e prodotta, meditatamente, il 28 dicembre di quell'anno e solo dopo che il G.I. il 23 dicembre ebbe respinto in seguito a visita psichiatrica del prof. Giuseppe Dieli, la richiesta di ricovero dell'Avignone in ospedale psichiatrico giudiziario (v. più diffusamente in narrativa). Infatti, «*lo stabilire nei singoli casi concreti, se l'imputato riconosciuto affetto da infermità di mente, fosse nel momento del fatto totalmente privo di capacità di intendere o di volere, ovvero avesse tali capacità, ma grandemente scemate, costituisce una questione di fatto, che compete al giudice di merito con l'ausilio della risultanza della perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimità, quando, anche soltanto con il richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni della perizia - che vengono incorporate nella sentenza - si riveli esaurientemente motivato, senza vizi logici di ragionamento, conseguente a un'adeguata osservazione del soggetto, conforme ai corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione*» (Cass., Sez. I, 9 febbraio 1979, Greco).

Nella specie, la difesa, riproponendo nel primo dibattimento l'eccezione anche agli effetti procedurali, ha esibito la relazione di perizia psichiatrica, disposta d'ufficio dalla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria con provvedimento camerale del 31 agosto 1979 su istanza dell'Avignone quale imputato nel citato processo «dei 60» (fase di impugnazione) ed eseguita dal dr. Millo Grisanti il 24 novembre 1979 con la diagnosi di «sindrome di Ganser», infermità ritenuta tale da escludere totalmente in quel momento la capacità di intendere e di volere dell'imputato. Inoltre, è atto del presente processo la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise di Palmi con ordinanza del 18 gennaio ed eseguita dai prof.ri Arnaldo Ballerini, Carlo Fazzari e Adolfo Pazzagli con diagnosi di «epilessia temporale da lesione cerebrale con croniche alterazioni gravi del carattere» e capacità di intendere e di volere grandemente scemata. A queste due perizie bisogna aggiungere le due visite psichiatriche di controllo eseguite sull'Avignone dal prof. Giuseppe Dieli in istruttoria e nel primo dibattimento.

Un primo, importante rilievo riguarda le incredibili falsità distribuite nei dati di anamnesi familiare e personale assunti nelle perizie Semerari e Grisanti, anamnesi che parte cospicua svolge nella formazione del giudizio dei periti e si rivela, perciò, essenziale. Per quanto riguarda l'anamnesi familiare dagli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Taurianova (rapporti del 20 dicembre 1979 e allegati in vol. 56°) è emerso che:

1°) è assolutamente falso che Carmela Princi, madre ottantaduenne dell'imputato e di altri nove figli (il padre, Salvatore, è deceduto all'età di settantasei anni in seguito a peritonite) sia stata ricoverata più volte all'Ospedale psichiatrico di Messina per

disturbi mentali, come sottolinea il Semerari nel suo elaborato: in realtà non risulta alcun ricovero;
2°) è assolutamente falso che Giovanna Avignone, sorella dell'imputato si sia suicidata a trentotto anni con il gas; vero è, invece, che alle ore 6 del 17 febbraio 1974 Giovanna Avignone rimase gravemente ustionata in seguito ad una violenta esplosione con successivo incendio verificatosi nella sua abitazione e da lei attribuita (le sue condizioni peggiorarono il 21 febbraio e la morte sopravvenne, dopo il trasferimento in Roma, il 6 marzo successivo) ad una fuga di gas; è importante tener presente che nelle successive indagini bombola e cucina a gas furono rinvenute ermeticamente chiuse, per cui gli inquirenti in base all'osservazione delle tracce dello scoppio e del contenuto e dallo stato di conservazione della bombola, risultata quasi piena, e all'assurdità della versione dell'infortunata che aveva parlato di una semplice fiamma conclusero che l'esplosione, che aveva devastato l'abitazione della predetta Avignone danneggiando altrettanto gravemente quattro edifici vicini e più lievemente altri tre, fosse stata provocata da un ordigno già innescato, verosimilmente al plastico, in ipotesi occultato dall'evaso Giuseppe Avignone all'insaputa della sorella che inavvertitamente doveva averne provocato la deflagrazione; il riferimento all'Avignone venne giustificato con la sua nota abilità nell'uso di esplosivo in azioni estorsive, che gli aveva meritato il soprannome di «bombarolo», e coincise col reperimento in casa della Giovanna di una carta d'identità trafugata la notte del 3 gennaio 1973 dal comune di S. Marinella (Roma), evidentemente utile, come altri documenti analoghi successivamente, al suddetto imputato nel suo stato di latitanza;
3°) è assolutamente falso che una figlia della sorella suicida abbia mai tentato a sua volta il suicidio cospargendosi di benzina; la sola figlia di Giovanna Avignone, Annunziata Pace, nata il 17 agosto 1953, decedette a Messina il 29 settembre 1958, all'età di appena cinque anni;
4°) è assolutamente falso che Giovanna, nata il 3 aprile 1934, e Giuseppe Avignone, nato il 1° novembre 1938, fossero fratelli gemelli; le gemelle in casa Avignone erano Giovanna e Teresa;
5°) è assolutamente falso che un altro fratello dell'imputato, Vincenzo, dopo anni di carcere, appena rimesso in libertà uccise la moglie e la figlia; vero è, invece, che il suddetto Avignone, scarcerato il 28 luglio 1953 dopo aver espiato la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione sui nove anni di reclusione e quattro mesi di arresto inflittigli per tentato omicidio ed altro, alle ore 23,30 del successivo 21 agosto uccise la moglie Francesca Falleti e il cognato Rocco Giovinazzo, dopo averli sorpresi con uno stratagemma mentre erano a letto insieme a casa sua, venendo condannato per omicidio per causa di onore; sua figlia Carmela, allora di sei anni, morì il 2 gennaio 1955 per endocardite reumatica;
6°) è assolutamente falso che Giovanni Avignone, altro fratello di Giuseppe, sia mai stato prosciolto per vizio totale di mente; risulta, al contrario, che egli, dopo che suo fratello Vincenzo fu ucciso il 23 luglio 1957, appena diciassettenne, ne vendicò la morte uccidendo il 25 agosto successivo Pasquale Sidari, fratello del presunto omicida, e Rocco Maurici, venendo condannato in primo grado dal Tribunale dei minori di Catanzaro alla pena di quindici anni di reclusione e due mesi di arresto, ridotta dalla

Corte di Appello di Messina ad otto anni e otto mesi di reclusione;
7°) l'unico precedente familiare non smentito riguarda lo zio di Giuseppe Avignone, Santo Princi del 1876, pregiudicato (vol. 51°, pag. 344), il quale secondo gli accertamenti dei carabinieri di Taurianova (vol. 56°, cit.), ricoverato dal 23 agosto 1926 al 16 luglio 1929 presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona P.G. per accertamenti ne venne dimesso perché *«all'atto del trasferimento non presentava disordini psichici»*, mentre in un successivo ricovero presso O.P.G. di Aversa in osservazione dal 4 ottobre 1929 al 1° aprile 1931 venne riconosciuto affetto da *«psicodegenerazione»*; da due missive dell'Ospedale psichiatrico di Volterra alla moglie (vol. 51°, pagg. 342/343) risulta che il 30 giugno 1938 egli soffriva ancora di deliri persecutori e che neppure l'8 luglio 1940 era in condizioni tali da poter essere dimesso, per quanto fosse migliorato. Sulla base di queste circostanze il perito di parte Semerai poté concludere che l'Avignone era *«soggetto con gravissime tare ereditarie»* e il perito d'ufficio Grisanti che *«dal gentilizio si osserva come una grave tara ereditaria pesi sul periziando»*. Non è dato sapere come questo cumulo di volgari menzogne abbiano potuto trovare ingresso nelle due perizie e, in particolare, in quella d'ufficio, considerando che i dati fasulli compaiono già nella relazione sanitaria sulle condizioni fisicopsichiche dell'Avignone dell'O.P.G. di Reggio Emilia diretto dal dr. Millo Grisanti in data 4 aprile 1979, che, inviata alla Sezione di Corte di Appello di Reggio Calabria e seguita da segnalazioni di aggravamento con fonogrammi del 13 e 14 giugno 1979, determinò sia lo stralcio della posizione dell'Avignone nel processo d'appello «dei 60», sia il provvedimento camerale citato che ordinò la perizia psichiatrica eseguita poi dallo stesso Grisanti (v. documentazione in vol. 50°, pagg. 282-291). Se, tuttavia, come non sembra possibile dubitare, questo è il risultato di una astuta manovra dell'Avignone, sono da un canto giustificati stupore e preoccupazione per la facilità irrisoria con cui dati anamnestici macroscopicamente falsi possono essere accettati acriticamente da istituzioni pubbliche con funzioni così strettamente e generalmente coordinate con il processo penale, così com'è giustificato lo scetticismo per la serietà e il valore scientifico dei giudizi peritali emessi sulla base di tali elementi di fatto surrettiziamente introdotti; d'altro canto, però, sorprende ugualmente che della manovra stessa - così ben preparata con scelta sapiente dei dati più significativi ai fini della diagnosi di gravi tare familiari e affermatasi con così buon successo, malgrado la levatura scientifica dei professionisti interessati - non si siano tratte neppure nella perizia collegiale disposta in questo processo le dovute conseguenze circa l'effettivo stato mentale di chi genialmente l'ha posta in essere.

I responsi peritali

È questa, indubbiamente, una costatazione che si riflette negativamente sulle relative perizie, suscitando giustificati motivi di sospetto; anche perché non minori perplessità desta l'anamnesi personale, prossima e remota, anch'essa influente sulla valutazione espressa. A parte la storia della nascita da parto gemellare con la sorella presunta suicida, infatti, è notevole la disinvoltura con cui si accredita una meningite che l'Avignone avrebbe avuto da piccolo: trattandosi di «malattia febbrile accompa-

gnata da cefalea intensa, vomito e rigidità nucale» diagnosticata per meningite, (rel. perizia Semerari, pag. 5; per il Grisanti è «probabile» meningopatia), che l'Avignone avrebbe avuto «in tenera età», non è dato sapere chi abbia riferito ai suddetti periti tali sintomi e chi abbia formulato la diagnosi. Tant'è che su questo particolare la perizia collegiale cala pietosamente il sipario. Rispetto alla perizia di parte quella del Grisanti contiene la novità della mancata prestazione del servizio militare, sottolineata significativamente benché si aggiunga che il paziente ne ignora la causa: in realtà, come si legge nel foglio matricolare (in vol. 56°, all. 5) l'Avignone venne dispensato dal compiere la ferma di leva e collegato in congedo illimitato ai sensi della circolare ministeriale n. 40001/222 T del 5 dicembre 1961, ossia in applicazione dell'art. 85 n. 2 Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito («figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli, maschi o femmine, nati vivi e di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, e a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare»).

Anche i precedenti più propriamente patologici vengono recepiti passivamente, senza alcun approfondimento non solo in rapporto alla diagnosi formulata e all'evoluzione della sintomatologia, ma neppure con riferimento al contesto della vita complessiva del periziando, i cui tratti salienti, almeno per quanto concerne l'aspetto criminale, avrebbero potuto e dovuto essere attinti dalla cartella biografica, mentre non se ne trova menzione, nemmeno nella perizia collegiale.

Sotto il primo profilo non è certo facile orientarsi tra i numerosi, diversi ed a volte perfino contrastanti giudizi variamente pronunciati sullo stato di salute mentale dell'imputato. In particolare, risultano formulate, le seguenti diagnosi, cronologicamente ordinate:

1°) («vertigine e crisi nervose di cui non si è potuto accertare la natura (equivalente epilettico); note di labilità nervosa e sintomi imputabili a nevrosi cardiaca con accessi di tachicardia, toni cardiaci vibrati e vivace dermografismo» (certificato del dr. Francesco Cavaliere, sanitario delle carceri giudiziarie di Cittanova, in data 19 ottobre 1973 in vol. 54°);

2°) («crisi continue tachicardiche con sovente sensazione vertiginosa senza perdita di coscienza e scosse cloniche (piccolo male)» (certificato del dr. Carmelo Abenavoli in data 20 ottobre 1973 in vol. 54°);

3°) «*stato psichico normale a parte un lieve stato ansioso*» con EEG nei limiti della norma (O.P.G. di Barcellona P.G., ricovero 28 agosto-1° settembre 1975; responso riferito in rapp. CC. Taurianova 20 dicembre 1979, pag. 3, in vol. 56°, e nella relazione di perizia collegiale in vol. 58°);

4°) «*epilessia in depresso reattivo con turbe della cinestesi*» (EEG: «*segni di sofferenza cerebrale diffusa a genesi epilettica*») (O.P.G. di Barcellona P.G., ricovero 21 ottobre-16 novembre 1975; responso riferito come sub 3°);

5°) *nessun particolare accertamento nel successivo ricovero 16-18 novembre presso l'O.P. di Messina* (cartella clinica in vol. 54°);

6°) *stato psichico normale costatato nel ricovero volontario 15-17 maggio 1976 presso l'O.P. di Messina* (cartella clinica in vol. 54°);

7°) «*sofferenza centroencefalica evidenziata durante iperpnea*» (EEG del 16 giugno

1977 prof. Baldassarre, secondo il riferimento della perizia Grisanti);
8°) «*sindrome schizofrenica in fase acuta*» (certificato del dr. Alberto Zito del 14 settembre 1976, secondo riferimento in perizia Semerari);
9°) «*sindrome dissociativa in soggetto epilettico*» (certificato del dr. Martelli in data 19 agosto 1976, secondo il riferimento della perizia Grisanti);
10°) «*soggetto con gravissime tare ereditarie, epilettico, con equivalenti protratti e con tipica alterazione epilettica della personalità; la malattia, come ampiamente documentato, risale a molti anni addietro e rappresenta, stante la sua incidenza sulla struttura caratteriale nonché l'insorgenza di stati crepuscolari protratti, un'infermità che esclude la capacità di intendere e di volere*» (perizia Semerari del 14 aprile 1978 in vol 58°);
11°) «*stato psichico normale*» (visita di controllo ordinata dal G.I. di Palmi ed eseguita dal prof. Giuseppe Dieli il 22 dicembre 1978 in vol. 58°);
12°) «*soggetto epilettico, depresso, con qualche nota dissociativa, per cui si giudica ancora bisognevole di trattamento psichiatrico; considerate le gravissime tare ereditarie e i sintomi psicopatologici da lui evidenziate, si consiglia che venga sottoposto a perizia psichiatrica per accertare la sua capacità di intendere e di volere*» (diagnosi del dr. Coppola dell'O.P.G. di Reggio Emilia del 4 aprile 1979 in vol. 54°);
13°) «*stato crepuscolare psicogeno cui si alternano momenti di apparente lucidità: tale stato dev'essere inquadrata in una "sindrome di Ganser" che, instauratasi inizialmente come rifugio nell'alienazione mentale, è sfuggita nelle sue manifestazioni sintomatiche a qualsiasi controllo di coscienza: in tali condizioni di mente il malato perde ogni rapporto con la realtà, vive in preda ad erronei giudizi in relazione al mondo esterno e soprattutto in attinenza col suo mondo interiore: la "sindrome di Ganser" è grave infermità di mente da catalogarsi nelle "reazioni psicogene" o stati crepuscolari psicogeni reattivi; questa infermità psichica è tale da escludere attualmente la sua capacità di intendere e di volere*» (perizia Grisanti in data 24 ottobre 1979 in vol. 58°);
14°) «*soggetto che "si comporta all'opposto di come si presenta una persona normale e, quindi, il comportamento diverso dal normale lo vorrebbe far giudicare affetto da malattia mentale"; peraltro può presenziare utilmente al dibattimento e non necessita in atto di ricovero in alcun centro clinico in quanto il suo comportamento è chiaramente mistificatorio*» (visita di controllo del prof. Giuseppe Dieli all'udienza del 5 gennaio 1980 in vol. 48°);
15°) «*Avignone Giuseppe era all'epoca dei fatti ed è anche oggi un epilettico temporale da lesione cerebrale con croniche alterazioni gravi del carattere; la sindrome psicopatologica è tale da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere; esistono elementi psicopatologici che indicano il paziente come persona socialmente pericolosa; in momenti successivi ed anche distanziati nel tempo l'Avignone può essere venuto a trovarsi in stato di infermità mentale tale da escludere totalmente la sua incapacità di intendere e di volere e sicuramente vi si è trovato nel corso della degenza presso l'O.P.G. di Reggio Emilia conclusasi con la diagnosi di "sindrome di Ganser"*» (relazione di perizia collegiale dei prof.ri Ballerini-Fazzari-Pazzagli in vol. 58°).

Insufficienze e contrasti nelle valutazioni

Come si vede le valutazioni dei sanitari non solo non sono concordi ma si rivelano irriducibilmente contrastanti e, a volte, anche alternative, tanto da superare la semplice divergenza di opinioni e da mettere seriamente in forse l'esistenza effettiva di uno stato psicopatologico.

L'andamento delle diagnosi, infatti, appare talmente illogico da non potersi dire neppure corrispondente ad un'evoluzione morbosa, che in pratica non si riesce ad individuare nell'altalena dei responsi dei sanitari; sono contrasti di cui i periti non danno ragione, non riuscendo evidentemente neppure loro a conciliarli, ma nemmeno li assumono nella logica del proprio giudizio per trarne le necessarie conseguenze, limitandosi ad un'elencazione meramente cronologica che aggiunge danno a danno, perché alla mancanza di una ricostruzione razionale della sintomatologia ai fini della corretta diagnosi subentra l'illusione, puramente psicologica, che qualcosa di patologico risulti «ampiamente documentato», per dirla col Semerari, mentre ragionevolmente la conclusione è tutta all'opposto.

È di immediata percezione, ad esempio, che il risultato negativo del primo ricovero nell'O.P.G. di Barcellona (n. 3) ridimensiona la pur dubbia diagnosi di cui ai primi due certificati, malgrado la positività ell'EEG del 30 ottobre e dell'11 novembre 1975, effettuati nel corso del secondo ricovero presso il medesimo O.P.G. (n. 4). Dei ricoveri presso l'O.P. di Messina non tanto il primo (n. 5), in cui i sanitari si sono evidentemente adeguati alla diagnosi e alla terapia dell'immediatamente precedente ricovero di Barcellona, quanto il secondo (n. 6) è notevole per la volontarietà (art. 4 L. 18 marzo 1968 n. 431), per il riscontro di uno stato psichico normale e per la dimissione dopo soli due giorni.

Dopo dieci mesi compare il certificato del dr. Zito (n. 8) che reca addirittura la diagnosi di sindrome schizofrenica in fase acuta, sostanzialmente confermata quattro giorni dopo dal dr. Martelli (n. 9) con quella di sindrome dissociativa in epilettico; eppure l'EEG, effettuato solo tre mesi prima dal dr. Chimenz (n. 7), non diverge sostanzialmente da quello del secondo ricovero di Barcellona, mentre quello successivo del 9 giugno 1977 - *che, contrariamente a quanto si afferma nella relazione di perizia collegiale, non è stato eseguito sotto terapia farmacologica (v. storia clinica dell'O.P.G. di Reggio Emilia, pag. 7 in vol. 64°, dov'è espressamente annotato che l'EEG del 14 giugno 1977 era stato invece eseguito durante trattamento farmacologico e doveva essere ripetuto appena possibile)* - non mostra sostanziali alterazioni. Non stupisce, pertanto, malgrado la perizia di parte del Semerari - il cui esame psichiatrico, valutato in base ai rilievi diretti (lacune anamnestiche, vischiosità di pensiero con cristallizzazione su dettagli e conseguente incapacità di cogliere la totalità delle situazioni) e opportunamente depurato dalle false indicazioni anamnestiche da lui utilizzate per dedurne «gravissime tare ereditarie» non sembra minimamente giustificare il vizio totale di mente diagnosticato - che l'Avignone il 22 dicembre 1978 appaia in condizioni psichiche normali al prof. Dieli, rispetto al quale egli si pone addirittura come polemico contraddittore sul piano tecnico, rifiutando di sottoporsi all'EEG con l'obiezione che sotto terapia questo accertamento dà in genere risultati negativi e perciò

era inutile, malgrado il chiarimento che «*l'esame EEG in un soggetto affetto da inveterata epilessia, come l'Avignone afferma assumendo che ne soffre dall'età di quindici anni, avrebbe con molta probabilità presentato anomalie dell'attività elettrica anche essendo il paziente sotto terapia*» (vol. 58°). Già, infatti il Tribunale di Reggio Calabria nel citato processo «dei 60» il 15 dicembre 1978, aveva ritenuto del tutto insufficiente il giudizio del Semerari, benché in costanza della terribile quanto falsa anamnesi, non ancora smentita, a motivare la necessità di disporre perizia psichiatrica sull'Avignone con ordinanza che merita di essere letteralmente trascritta: «*Letto il giudizio del consulente di parte, conclusivo per la sussistenza di gravissime tare ereditarie, in soggetto epilettico, con alterazione epilettica della personalità, incidente sulla sua struttura caratteriale, con l'insorgenza di stati crepuscolari protratti, tal che è da considerarsi esclusa la capacità di intendere e di volete dell'Avignone;*
ritenuto che i dati anamnestici e l'esame clinico del medesimo rivelano una "sindrome dissociativa in soggetto epilettico" (certificato del prof. Martelli del 18.9.1975), nonché "epilessia in depresso reattivo con turbe della cenestesi e, conseguentemente, pericoloso a sé ed altri", mentre all'osservazione sanitaria risulta "lucido, irrequieto e notevolmente depresso e saltuariamente ostile e emetacico";
che, infine, la madre è stata più volte ricoverata in reparti di malattia mentale, la sorella si è suicidata, il fratello è stato prosciolto da reati per vizio totale di mente, altro fratello in preda a disturbi mentali imprecisati soppresse la moglie e la figlia ed altro fratello ancora è stato per molti anni ricoverato in Ospedale Psichiatrico;
ritenuto che lo stesso Avignone, sofferente nell'infanzia di meningite, ha manifestato perdite di coscienza, con cadute, al suolo, e convulsioni tonico-cloniche e, successivamente, è divenuto estremamente irritabile, impulsivo, con crisi di disorientamento;
considerato, peraltro, che lo stesso, appena dimesso dall'Ospedale Psichiatrico, ha tenuto comportamento regolare, impegnandosi in attività imprenditoriali, a livello direzionale;
che, portatosi in vari centri della penisola, è stato notato anche alla guida di un'autovettura, in compagnia di persone sospettate di programmare attività delinquenziali;
che, infine, l'abnormità della sua condizione di salute mentale è stata coincidente con la pendenza di un procedimento penale a suo carico, al cui esito favorevole l'Avignone ha ottenuto la quasi immediata dimissione dall'Ospedale Psichiatrico, con il "formale" impegno della moglie di avere cura di lui, impegno categoricamente disatteso, stante l'accertata presenza dell'Avignone in Firenze, mentre la moglie era in Calabria;
ritenuto, infine, che l'affermata "vischiosità" del *pensiero, traducentesi in un "apparente bradi-psichismo" non autorizza, di* per sé, *il categorico giudizio di incapacità di intendere e di volere espresso dal prof. Semerari;*
atteso che anche in detto stato, mentre il processo volitivo rimane inalterato, quello intellettivo però, potrà svolgersi con lentezza (persistente nella domanda a diffluenza verbale) e che, comunque, i disturbi mentali consistono in modificazioni del temperamento e giammai in sintomi demenziali;
considerato che, infine, la perdita di coscienza si registra esclusivamente in costanza di crisi accessuali e che soltanto nel corso di essa trovano logica giustificazione manifestazioni di esibizionismo, mentre fuori di esse possono radicarsi soltanto "sintomi"

di disturbi della memoria ed il citato fenomeno di bradi-psichismo, non coinvolgenti la fase volitiva e minimamente incidenti su quello intellettivo e comunque, non coincidente con la diminuizione della capacità critica, P.Q.M., rigetta l'istanza di perizia medico-legale in persona di Avignone Giuseppe al fine di verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato medesimo».

La perizia Grisanti

Non può, invece, non riuscire sorprendente la richiesta di perizia psichiatrica del dr. F. Coppola del 4 aprile 1979 (nella storia clinica dell'O.P.G. di Reggio Emilia, pag. 6 in vol. 54°), immediatamente successiva all'EEG del 26 febbraio 1979, eseguito presso il predetto O.P.G. che aveva individuato - come i due, già citati, dell'O.P.G. di Barcellona e del dr. Chimenz - solo *«modesti segni irritativi focali evidenti all'iperpnea»* (in vol. 54°, loc. cit. e nella relazione di perizia collegiale a pag. 5); anche se nella relazione il dr. Coppola è preciso nel far presente che la propria diagnosi di epilessia e depressione con qualche nota dissociativa giustifica solo la preoccupazione del trattamento psichiatrico, mentre sono le *«gravissime tare ereditarie»* (sempre desunte dai dati fasulli propinatigli dall'Avignone) e i sintomi psicopatologici parimenti da quest'ultimo evidenziati a giustificare il proprio dubbio che egli non sia in grado di intendere e di volere. Resta, tuttavia, da chiarire il movente di una simile richiesta, vale a dire, in forza di quali esigenze il suddetto sanitario si sia indotto anche semplicemente a consigliare un accertamento che non assolve a funzioni diagnostiche o terapeutiche, ma è, invece, funzionalmente ordinato rispetto al processo e al giudizio penale; l'esattezza del rilievo è dimostrata dal fatto, riferito dai difensori dell'Avignone nella loro istanza del 4 gennaio 1980 alla Corte di Assise di Palmi per ottenere analogo accertamento (vol. 50°, pag. 272), che la direzione sanitaria dell'O.P.G. di Reggio Emilia inviò il 18 maggio 1979 la suddetta relazione allegata alla storia clinica dell'imputato (v. fonogramma in vol. 50°, pag. 284) alla Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria con la certificazione che le sue condizioni psichiche erano peggiorate (in realtà, nella storia clinica relativa a quel periodo di ricovero un simile peggioramento non si documenta; dal 18 gennaio al 16 maggio le indicazioni non divergono sostanzialmente da quelle dei precedenti ricoveri ed anche l'ingestione in data 23 marzo 1979 di due lamette da barba - la prima della serie - non suscita problemi, come si attesta nella successiva registrazione redatta dal dr. Grisanti (storia clinica, pag. 24, in vol. 54°), tant'è che il dr. Coppola nella sua più volte menzionata relazione neppure ne parla. Dopo il 16 maggio la prima registrazione è dell'11 giugno e riguarda il tentativo di suicidio eseguito quel giorno dall'Avignone procurandosi ferite al collo, al torace e al braccio sinistro; dal relativo rapporto (vol. 50°, pag. 283) si apprende che l'imputato era stato visto procurarsi le ferite con una lametta Bic e che il compagno di cella aveva consegnato dopo pochi minuti un cappio ricavato da una striscia di lenzuolo, che l'Avignone aveva preparato *«forse nell'intenzione di voler mettere in atto anche qualcosa di più grave»*; le registrazioni di quel giorno completano il quadro dell'episodio col riferimento che il ferito, accompagnato in ambulatorio per una sommaria medicazione e poi d'urgenza in ospedale, rien-

tra dopo aver avuto applicati cinque punti di sutura alla regione latero-cervicale destra e undici al braccio: «*fisicamente appare lucido, orientato, vigile, appare dispiaciuto per quello che ha fatto, giustificandolo per motivi di sconforto, visto che si ritiene incarcerato ingiustamente. Va in comunità, prognosi giorni dieci*»).

Ammesso l'accertamento richiesto, ecco la perizia del dr. Millo Grisanti, direttore dell'O.P.G di Reggio Emilia, con la sua diagnosi del tutto nuova di «sindrome di Ganser», che quanto meno pone l'interrogativo di come un'infermità psicologica del genere - tuttavia estremamente discussa dagli studiosi - possa essere sfuggita al Semerari, che pure ne era un teorizzatore (salva l'insorgenza dopo il 14 aprile 1976), con l'ulteriore quesito di come questa concausa agisca ai fini della capacità di intendere e di volere in rapporto alla preesistente epilessia e, in ogni caso, del come, quando e perché sia cessata senza lasciare alcuna traccia nonostante il permanere delle condizioni che ne avrebbero determinato la manifestazione, posto che la perizia collegiale non la rileva.

In effetti, la base simulatoria della sindrome - evidenziata sinteticamente nella perizia Grisanti laddove (relaz., pag. 22) si afferma che «*Dalla descritta diagnosi la patologia evidenziata offre tutte le caratteristiche cliniche: la stessa alternanza di momenti veramente crepuscolari a comportamenti apparentemente corretti può motivare il dubbio della simulazione: ma può anche essere, e ciò in genere si riconosce nella sindrome ganseriana, che il paziente abbia dato inizio ad una simulazione volontaria di alienazione mentale e che successivamente l'idea del rifugio nella malattia, elaborata, abbia slatentizzato la cospicua e drammatica manifestazione sintomatologica senza alcun controllo di coscienza*» - avrebbe richiesto ai fini dell'imputabilità e, quindi, della formulazione di una diagnosi corretta, in luogo della mera ipotesi alternativa come sopra prospettata dal perito, l'accertamento di «*quanto sia frutto di simulazione cosciente e quanto, invece, possa essere espressione di malattia*» (ord. Corte Ass. Palmi, 18 gennaio 1980).

In questo senso, per vero, una precisa e valida risposta era venuta all'udienza del 5 gennaio 1980 con l'accertamento del dr. Giuseppe Dieli, il quale, dopo un lungo e dettagliato interrogatorio dell'imputato, qualificò il suo comportamento come «*chiaramente mistificatorio*». Tuttavia, la Corte, individuato nei comportamenti dell'Avignone dalla fase terminale dell'istruzione all'inizio del dibattimento, «*una spinta finalizzata all'evidenziazione di una malattia mentale*», culminata nell'ingestione il 17 gennaio 1980 di corpi estranei (un chiodo, una catenina e un altro corpo estraneo), ritenne di non poterne valutare l'eventuale simulazione cosciente senza l'ausilio di una perizia psichiatrica collegiale. Si giunge così alla perizia Ballerini-Fazzari-Pazzagli che dà il citato responso di epilessia temporale con croniche alterazioni gravi del carattere.

La perizia collegiale

Si conclude così, almeno per il momento, il lungo e frastagliato itinerario dei giudizi sullo stato di mente dell'Avignone. Tuttavia, prima di fare un bilancio storico complessivo di tali giudizi, compreso quello da ultimo espresso, è doveroso rilevare

come nella perizia collegiale, pur restituendosi la verità sull'anamnesi (pagg. 10-13) in risposta ad una precisa disposizione in tal senso della Corte, i periti non abbiano tratto neppure loro le debite conseguenze dalle falsità accertate; si sono sforzati, invece, di razionalizzarle, esprimendo il singolare parere *«in relazione alle discordanze esistenti tra le notizie anamnestiche fornite dall'Avignone e la realtà dei fatti desumibile dal rapporto dei carabinieri di Taurianova»*, «che una persona con capacità di intendere quale quella dell'Avignone può facilmente travisare notizie storiche anche se di famiglia, che alcune discordanze sono state chiarite dallo stesso Avignone (ad es., chiama gemella la Giovanna in quanto nata da parto gemellare e non perché sua gemella) e che, comunque, in particolare, i dati sul gentilizio non sono rilevanti per l'affezione diagnosticata e quindi per le sue conseguenze», come se il Semerari, il Coppola e il Grisanti proprio dal gentilizio e, in special modo, dal suicidio della Giovanna proprio perché sua gemella, non avessero dedotto le *«gravissime tare ereditarie»* poste a base delle loro valutazioni. Di più, i periti hanno, loro stessi, assunto dati non controllati, forniti loro dall'Avignone, come *«la notizia di un trauma cranico in giovane età (sui 16-17 anni) dopo il quale secondo l'Avignone le crisi epilettiche sarebbero iniziate»*, giungendo fino ad immaginarne di loro iniziativa e fantasia altri come la «sempre possibile eziologia legata ad episodi anche precedenti, quali ad es. un trauma da parto, del quale peraltro non esistono riferimenti» (pag. 37).

Questa critica dev'essere, inoltre, debitamente estesa - seguendo il secondo punto di vista prima indicato - alla mancata considerazione dei comportamenti reali dell'imputato e, in particolare, di quelli connessi con la sua capacità criminale, del tutto assenti nei colloqui di Avignone (pagg. 15-27) al di là dei suoi autonomi riferimenti, ovviamente parziali; ne deriva un astratto esame di laboratorio, condotto su modelli psichiatrici astratti, staccato dalla realtà e, come tale, monco nei suoi risultati e nella stessa ricostruzione della personalità dell'imputato.

I trascorsi penali dell'Avignone

L'indagine in questa direzione avrebbe, fra l'altro, rivelato una precisa correlazione tra condizioni patologiche denunciate e precisi momenti del curriculum giudiziario dell'imputato; condotta in questa sede con riguardo non certo a tutti i precedenti penali e giudiziari di Giuseppe Avignone e alle vicende ad essi relativi, la cui ricchezza esigerebbe trattazione autonome, ma solo ai più rilevanti per la più limitata analisi concretamente necessaria, questa indagine può farsi opportunamente partire dalla data delle due prime certificazioni di fatti comunque riferibili allo stato psichico dell'Avignone, rilasciate rispettivamente dai d.ri Cavalieri e Abenavoli.

A quell'epoca l'imputato - che il 26 maggio 1959 era stato condannato per porto abusivo di coltello e il 23 ottobre 1959 assolto per insufficienza di prove dall'imputazione di minaccia con arma dal Pretore di Taurianova; che, denunziato quello stesso anno, insieme con i fratelli Antonio, Filippo e Rocco per strage ed altro per avere esploso colpi d'arma da fuoco contro la tenda sotto la quale dormivano lo zingaro Benedetto Berlingeri, ritenuto complice dell'omicidio di Vincenzo Avignone, la moglie, che con lui restava ferita, e cinque figli, era stato prosciolto l'8 febbraio 1960 per insufficienza di prove dal G.I. di Palmi; che era stato denunciato in stato di arresto per aver aiutato nel gennaio del 1961 Vincenzo Facchineri a rapire a scopo di matrimonio sua cugina Caterina; che era stato denunciato per furto e truffa, commessi il 3 gennaio 1961 in concorso con Martino Latella; che il 7 agosto del 1961 era stato diffidato dal Questore di Reggio Calabria; che nel 1962 aveva sposato Chiara, figlia del capo-mafia di Cittanova Guerino Anselmo, avendo come compare d'anello Giuseppe Zappia, capo-mafia di S. Martino di Taurianova) il quale avrebbe preso parte al summit mafioso di Montalto e alla faida con la Bastarda dei Cianci) e facendo battezzare il primo figlio da Giuseppe Piromalli, capo-mafia di Gioia Tauro (quello stesso anno, il 28 giugno 1962, viene iniziata l'impresa intestata alla moglie dell'Avignone, v. vol. 65°); che nel gennaio 1963 era stato denunciato per violenza privata in danno di Gaetano Sicari; che, denunciato insieme a Saverio e Rocco Mammoliti per la rapina del 6 maggio 1964 in danno di Vicenzo Scionti e per la rapina del 12 ottobre 1966 in danno della Decima, impresa appaltatrice di un lotto dei lavori di costruzione dell'autostrada SA-RC, era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione, di cui tre condonati con l'intera multa, dalla Corte ass. app. di Catanzaro il 6 dicembre 1971; che il 22 novembre 1966 era stato sottoposto dal Tribunale di Reggio Calabria alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per due anni con obbligo di soggiorno nel comune Castelnuovo Val di Cecina; che il 18 febbraio 1970 era stato denunciato assieme al suocero e ad altri per associazione per delinquere, tentata estorsione e strage; che il 26 maggio 1972 era stato condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e L. 60.000 di multa per furto aggravato in concorso con sentenza App. Genova; che il 17 giugno 1972 era stato sorpreso in contrada Lamia di Gioia Tauro con i noti mafiosi Martino Raso, Vincenzo Magno, Rosario Bova e Gaetano Accardo (i primi due irreperibili per sottrarsi al soggiorno obbligato e gli altri due dif-

fidati), tutti in possesso illegittimo di armi di vario tipo, riuscendo a darsi alla fuga; che il 27 giugno 1972 era stato denunciato per rapina di L. 76 milioni in danno del procaccia postale di Taurianova e associazione per delinquere e altro insieme con altri pregiudicati; che il 21 settembre 1972 il Tribunale di Reggio Calabria aveva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per tre anni, ridotti a due in appello, con obbligo di soggiorno nel comune di Maddaloni - si trova va detenuto nelle carceri giudiziarie per espiare il residuo della pena inflittagli per le rapine del 1964 (era stato arrestato il 15 marzo 1973, mentre era a bordo di una Giulia 1600 con numero di matricola e di telaio punzonati e targhe false; nell'occasione aveva tentato di reagire con una pistola abusivamente detenuta e portata (rapp. CC. Taurianova del 17 marzo 1973 in vol. 56°) (per resistenza, porto e detenzione abusivi di armi sarebbe stato successivamente condannato con sent. App. Catanzaro 23 ottobre 1974 a quattro mesi e dieci giorni di arresto e L. 20.000 di ammenda).

Ricoverato il 26 novembre 1973 presso l'ospedale civile di Taurianova, l'Avignone con uno stratagemma sfuggì alla sorveglianza dei militari che lo piantonavano e scavalcò la finestra del bagno, dileguandosi (in quell'occasione i carabinieri (rapp. 20 marzo 1974 in vol. 56°) rilevarono il contrasto tra la diagnosi di «ematemesi» formulata dal medico delle carceri dr. Carmelo Abenavoli (certificato del 20 novembre 1973 in vol. 54°) e quella di «melena di natura da determinarsi» segnata sulla cartella clinica (vol. 56°, all. 7) e tra la gravità delle condizioni certificate da quel sanitario e i risultati assolutamente negativi della visita in ospedale, malgrado i quali il prof. Vincenzo Ricci, primario chirurgo e direttore sanitario, aveva avallato il ricovero; queste fondate osservazioni sono avvalorate dal referto dell'esame radiografico del tubo digerente, eseguito per la prima volta dal giorno del ricovero il giorno dell'evasione (*«serio reperto gastro-duodenitico senza lesioni neoplastiche. Non dimostrabili al momento lesioni ulcerative del gastro-duodeno - esame non completato» -, evidentemente proprio per la fuga del ricoverato - vol. 56° -).*

Dopo la sua evasione e circa un anno e sette mesi di latitanza l'Avignone viene arrestato il 24 luglio 1975 (v. rapp. CC. in vol 56°) (il 26 luglio 1975 viene denunciato dai carabinieri di S. Martino di Taurianova come autore, in concorso con Domenico Cianci e con il proprio nipote Domenico Giovinazzo, del tentativo di omicidio in persona di Salvatore Carrozza e Ferdinando Giacco, perpetrato il 22 giugno 1975, un mese prima dell'arresto). A questo periodo si riferiscono i due ricoveri presso l'O.P.G. di Barcellona, il secondo dei quali (21 ott./16 nov. 1975) coincide con l'ultimo mese di detenzione. Dimesso per avere espiato la pena l'imputato non poté essere rimesso in libertà, ma venne inviato all'O.P.G. «Lorenzo Mandalari» di Messina «...essendo affetto da epilessia in depresso reattivo con turbe della cenestesi e versando in atto in stato tale per cui non può essere opportunamente curato e custodito fuorché in manicomio - non dovrà essere restituito alla vita libera, bensì dovrà essere immediatamente ricoverato in ospedale civile perché pericoloso per sé e per gli altri» (riferimento in relaz. perizia Semerari, pag. 3); stando così le cose questa diagnosi di pericolosità sociale non diede luogo, come probabilmente avrebbe dovuto, all'applicazione di una misura di sicurezza, ma l'Avignone fu semplicemente avviato al Mandalari di Messina, il cui direttore ritenne che dopo solo due giorni di ricovero l'alienato avesse *«rag-*

giunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio» e in base a questa valutazione, esercitando i poteri conferitigli dall'art. 66 R.D. 16 agosto 1909 n. 615, di restituirlo alle cure della moglie.

La bontà della decisione si dimostrò dopo soli dieci giorni, il 28 luglio 1975 quando il diffidato Giovanni Pronestì fu ferito gravemente in Rizziconi a colpi d'arma da fuoco e come autori di questo fatto i carabinieri individuarono (R.G. 440/I del 30 dicembre 1975) il diffidato Teodoro Crea come mandante e come esecutori materiali Fortunato Crea, Giuseppe Zito (affiliato al clan dei Piromalli e interessato ai lavori del Quinto Centro Siderurgico, lo stesso di cui si trovò la patente di guida sulla Fiat 127 di Chiara Anselmo a Razzà) e proprio Giuseppe Avignone; gli inquirenti, infatti, ritennero che il delitto fosse stato organizzato da Teodoro Crea, il quale proprio quel giorno si era recato a Firenze, dove due giorni dopo fu raggiunto dal cugino Fortunato Crea, dallo Zito e dall'Avignone, che alloggiarono con lui nell'albergo «Sul Ponte» di Galluzzo (il procedimento è pendente).

L'«epidemia a carattere psichico» in S. Martino di Taurianova

Il fatto non sarebbe apprezzabile nella sua valenza effettiva se non si tenesse presente che, ultimata l'espiazione della pena, l'Avignone avrebbe dovuto raggiungere la sede del soggiorno obbligato, fissata a Porto Torres, Cala Reale, nell'isola dell'Asinara, in esecuzione del decreto della Sezione di Corte d'appello del 25 ottobre 1973 (vol. 56°). È, questa, una circostanza che potrebbe, forse, offrire una spiegazione non peregrina, alla luce del risultato finale che ne è derivato e dei benefici conseguiti dall'imputato, della grave divergenza di giudizio e di soluzione concretamente adottata dai due organi sanitari, ugualmente competenti, nell'unità di tempo; e in effetti, l'inusitata severità dell'O.P.G. di Barcellona nei confronti dell'Avignone non appare più tale se riguardata nel suo effetto concreto di avviare quest'ultimo in un manicomio civile e non all'Asinara e, per converso, l'apparentemente eccessivo lassimo dell'O.P.G. di Messina si rivela meramente conseguenziale alla sopravvalutazione dell'infermità del paziente.

Che non si tratti di un'interpretazione gratuitamente malevola emerge dalla semplice lettura del rapporto dei carabinieri della Compagnia di Taurianova del 1° dicembre 1975 (vol. 56° all. 6) in cui si continua a lamentare che *«alcuni qualificati esponenti della malavita organizzata del luogo, allo scopo di sottrarsi alla misura della sorveglianza speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, a volte nell'isola dell'Asinara, hanno escogitato l'espediente di farsi ricoverare volontariamente in ospedale psichiatrico ai sensi dell'art. 4 della legge in oggetto citata, tanto che, stranamente, sempre vengono riconosciuti alienati e pertanto una volta liberati, affidati alla custodia di un loro congiunto... Rimane però il fatto che i predetti, una volta liberi, continuano imperterriti nella loro attività delinquenziale, riuscendo ad eludere tutti i controlli da parte dell'autorità costituita».*

Questo rapporto, successivo all'episodio dell'Avignone, era stato, infatti, preceduto da altro in data 13 marzo 1975, ben anteriore all'episodio medesimo, della Sta-

zione di D. Martino di Taurianova (vol. 56°, all. 6/B) nel quale, con l'arguzia della rassegnazione, *«si ritiene doveroso far presente che in questi ultimi tempi, in cui sono state erogate numerose misure preventive a pregiudicati del luogo, sembra che S. Martino sia stata colpita da un'epidemia a carattere psichico, tanto che, in caso di un'altra "malattia", si dovrà segnalarlo al medico provinciale competente per le ulteriori incombenze»*.

Dal primo dei suddetti rapporti risulta l'abbondante casistica che segue:
1°) il 16 ottobre 1979 la Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria revoca a *Santo Papasergi* la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Monesiglio, applicatagli il 31 marzo 1976, per sopravvenuta infermità mentale;
2°) il 26 maggio 1974 l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Reggio Calabria dichiara *Rocco Viola*, ricoverato l'11 maggio 1975, affetto da *«sindrome depressiva atipica»* e lo affida in esperimento ai familiari;
3°) il 6 agosto l'O.P.G. di Reggio Calabria dichiara il soggiornante obbligato *Giuseppe Cosentino*, ricoverato l'8 luglio 1974 durante un permesso di cinque giorni, affetto da *«cefalea e stato vertiginoso con difficoltà della stazione eretta»*: non ritorna all'Asinara;
4°) il 20 agosto il Dispensario di igiene e profilassi di Taurianova trova *Benito Corica* affetto da *«sindrome depressiva atipica con automatismi mentali e crisi epilettiformi»*: non raggiunge Roseto degli Abruzzi;
5°) nel manicomio di Girifalco si riscontra il soggiornante obbligato all'Asinara *Maio Domenico*, ricoverato dal 20 dicembre 1973 durante un permesso, affetto da *«epilettoidismo di cui soffriva fin da bambino»* e il 2 marzo 1974 lo dimette affidandolo in prova ai sensi dell'art. 66 R.D. 16 agosto 1909 n. 615 alla moglie Vincenza Corica: non ritorna all'Asinara né raggiunge la nuova sede di Montelupo Fiorentino;
6°) il 6 maggio 1975 la casa di cura S. Vincenzo di Catanzaro dichiara il soggiornante obbligato all'Asinara *Carmine Chirico* affetto da *«nevrosi depressiva»*; il 14 luglio 1975 l'O.P. di Sassari lo dimette con la diagnosi di *«sindrome depressiva reattiva, presumibilmente legata alla sua attuale situazione»*;
7°) *Domenico Cianci*, imputato in questo processo, avviato in soggiorno obbligato, irrogatogli dalla Sez. App. Reggio Calabria 28 giugno 1974, si ricovera nella casa di cura «Villa Puca» di Catanzaro, dalla quale viene dimesso il 10 agosto 1974 con la diagnosi di *«nevrosi depressiva ansiosa con spunti deliranti»* e affidato in prova alla sorella ai sensi dell'art. 66 R.D. 16 agosto 1909 n. 615: non raggiunge Salice Salentino;
8°) nei confronti di *Giuseppe Zappia*, sottoposto con decreto Trib. Reggio Calabria 17 giugno 1971 alla sorveglianza della P.S. con obbligo di soggiorno a Cairo Montenotte per quattro anni, viene disposta con ordinanza Sez. App. Reggio Calabria 26 febbraio 1975 perizia psichiatrica con diagnosi di *«sindrome dissociativa in soggetto con diritmia di fondo e non capace di intendere e di volere»* presente nel 1962 alle nozze di Giuseppe Avignone in qualità di compare d'anello, e il 20 ottobre 1973 a quelle della figlia di Antonio Macrì da Siderno nonché ai funerali di Girolamo Piromalli da Gioia Tauro, capolista degli imputati nel processo per il summit mafioso di Montalto, è tratto in arresto a Rezzato (BS) in esecuzione di ordine di cattura emesso il 25 febbraio 1977 dalla Procura della Repubblica di Bologna come imputato di

associazione per delinquere e il 19 dicembre dello stesso anno viene denunciato dai carabinieri di Brescia P.T. Brusato per furto aggravato di assegno e falsità materiale; gode sin dal 4 gennaio 1971 di pensione di quinta categoria perché affetto da «*sindrome neuropsicoastenica a tipo fobico ossessivo*»;

9°) *Giuseppe Sposato*, soggiornante obbligato in permesso dall'Asinara, il 25 febbraio 1976 viene dimesso dall'O.P. di Messina con la diagnosi di «*crisi depressive*» e affidato in esperimento al padre ai sensi dell'art. 66 R.D. 16 agosto 1909 n. 615 e affidato al padre.

I precedenti psichiatrici di Avignone

Il decimo mafioso elencato nel rapporto, anch'egli come scampato al soggiorno obbligato grazie ad una diagnosi di malattia mentale e ai meccanismi perversi ad essa collegati, che era stato successivamente protagonista di altre gravi azioni delittuose, era appunto, in relazione alla vicenda narrata, il periziando Giuseppe Avignone.

Anche il seguito della vicenda conferma le deduzioni fin qui svolte. Infatti, malgrado il coinvolgimento dell'Avignone nel tentato omicidio di Giovanni Pronestì alla fine dell'anno precedente, si ritenne ugualmente di esperire un tentativo di ottenere la revoca o almeno la sospensione della misura di prevenzione il 24 febbraio 1976 mediante un'istanza rivolta alla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria da sua moglie Chiara Anselmo, la quale sollecitava il provvedimento allegando lo stato di salute «*ancora molto precario*» del marito (vol. 56°). Avviata la pratica, mentre gli accertamenti relativi erano in corso, il paziente ebbe modo di farsi denunziare ancora una volta nel maggio del 1976 per furto, in concorso col fratello Antonio, di materiale inerte esportato dal suolo demaniale, fatto commesso nell'ambito della sua attività imprenditoriale mafiosa (ord. G.I. Reggio Calabria nel proc. pen. n. 60/78 A.G.I. cit., pag. 323). A questa impresa di trasporti di pietrisco con dotazione di camions e macchine scavatrici, gestita assieme ai fratelli e impegnata nei lavori di realizzazione delle infrastrutture per il Quinto Centro Siderurgico, accennarono espressamente i carabinieri di Cittanova (vol. 56°), esprimendo con rapporto del 31 luglio 1976 parere negativo della revoca o sospensione alla misura dell'obbligo di soggiorno applicato all'Avignone in quanto questi non dimostrava di soffrire di alcuna malattia mentale e il suo comportamento non dava adito a menomazioni psichiche, tant'è che si vedeva in giro da solo, soprattutto a Taurianova, senza necessità di accompagnatore.

In seguito al parere negativo l'Avignone si rese irreperibile, anche se ciò non gli impedì di presenziare il 22 ottobre 1976, insieme al suocero, al fratello Antonio, a Vincenzo Facchineri, Rocco Audino, Giuseppe Predotti ed altri al matrimonio di Mario Piromalli, nipote dei Piromalli di Gioia Tauro. Il 23 febbraio 1977 il Tribunale di Reggio Calabria (vol. 56°) rigettò l'istanza revoca o sospensione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presentata dalla Anselmo, con la seguente motivazione: «*Ritenuto che non sussistono agli atti elementi per ritenere che l'Avignone versi attualmente in condizioni psichiche tali che non consentano l'esecuzione della misura preventiva inflitta; che, in particolare, dalla documentazione esibita risulta che l'Avignone è stato ricoverato presso ospedali psichiatrici solo per brevissimi periodi di*

tempo e che gli elementi di giudizio acquisiti nel corso di tali episodiche esigenze (l'ultima delle quali addirittura volontaria e chiaramente finalizzata ad intenti elusivi) segnalano la sostanziale inesistenza di infermità mentali seriamente apprezzabili; che, di conseguenza, appare del tutto ingiustificata la richiesta perché non sia ritenuta più eseguibile la misura di prevenzione inflitta, proprio in conformità all'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'istanza, che ha, infatti, fissato il principio secondo cui l'infermità mentale preclude l'esigenza della misura preventiva soltanto quando sia tale da escludere che il soggetto sia in condizione di recepire l'efficacia intimidatrice dei controlli di polizia; che in relazione a quanto sopra appare insieme non meritevole di considerazione la richiesta subordinata di sospensione dell'esecuzione o di accertamenti medico-legali; p.q.m., sulle conformi richieste del P.M., rigetta l'istanza di cui in premessa, disponendo che sia fatto luogo all'esecuzione della misura preventiva inflitta all'Avignone».

La condotta dell'Avignone successiva al suo affidamento alla moglie e, in particolare, la coincidenza del ricovero volontario dal 15 al 17 maggio 1976 presso l'O.P. di Messina con la sua attività delittuosa, dimostrano l'esattezza della valutazione espressa dal Tribunale di Reggio Calabria. A quell'epoca l'azione estorsiva della cosca nella zona di Cittanova-Taurianova-Terranova Sappo Munulio era in pieno svolgimento; il 21 marzo 1977 l'Avignone partì per Roma senza la moglie per trattare i suoi affari e il 1° aprile si trovò a Razzà per dirigere l'assemblea del suo gruppo mafioso.

Comportamenti anomali, in qualsiasi modo riconducibili a disturbi psichici, non si rinvengono neppure successivamente ai fatti di Razzà, dopo i quali l'Avignone con complici e favoreggiatori rientra precipitosamente in macchina a Roma, dove arriva verosimilmente la stessa notte del 1° aprile 1977 e vi rimane fino al suo arresto.

Nei giorni successivi si adopera col Cafari e il Procaccini alla precostituzione dei numerosi alibi connessi con l'acquisto e l'assicurazione di un'autovettura, una falsa contravvenzione stradale e un'inesistente ricovero in ospedale, naturalmente per crisi epilettica; in Roma circola con la propria automobile, munito della patente del cugino. Anche le circostanze relative al suo arresto appaiono del tutto conseguenziali, come risulta dal relativo rapporto (vol. 1°, pagg. 149 e segg.) e dagli atti del processo (vol. 18° e vol 51°, pagg. 367 e segg.): in quell'occasione, infatti, opposero una violenta resistenza all'arresto tanto l'Avignone che suo cognato Luigi De Raco, che era con lui e non risulta fosse affetto da infermità mentali di sorta, tant'è che il Tribunale di Roma con sentenza 2 maggio 1977 n. 2 lo dichiarò colpevole di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e gli inflisse un anno di reclusione, negandogli per la gravità del fatto, attenuanti generiche e libertà provvisoria (vol. 51°, pag. 378).

Sorte di gran lunga migliore toccò senza suo merito a Giuseppe Avignone, il quale, imputato oltre che di resistenza a p.u. e lesioni anche di ricettazione di una patente di guida e di una carta d'identità di provenienza delittuosa e della falsificazione di esse, con l'aggravante di aver commesso tali reati durante la latitanza, venne prosciolto dal Trib. Roma 15 gennaio 1981 n. 60 (vol. 61°, pag.. 92-96) per tutte le imputazioni, ricettazione e falsi compresi, in quanto persona non imputabile per vizio totale di mente.

Il proscioglimento del Tribunale di Roma

Questa grave decisione - che, in quanto emessa in un diverso processo e per fatti
diversi, non potrebbe avere valore formale di precedente nel presente processo an-
che se divenuta irrevocabile - non si impone neppure per la sostanza, fondata com'è
su un'accettazione del tutto pedissequa dei risultati della perizia collegiale esperita
in questo giudizio e qui oggetto di esame critico. Peraltro, anche nell'interpretazione
di tali risultati il processo logico seguito nella ricordata decisione appare - a som-
messo avviso del giudicante - irrimediabilmente viziato e, perciò, inaccettabile. In-
fatti, nella motivazione della citata sentenza si parte dall'asserzione che «nella loro
relazione i periti rispondendo all'ultimo quesito posto loro dal magistrato, hanno,
infine, affermato che, data la natura e la gravità del male da cui è affetto l'Avignone,
sono evidenti in quest'ultimo elementi psicopatologici che lo rendevano già nel 1977
e lo rendono ancor oggi una persona socialmente pericolosa»; ma, in realtà, quella ri-
ferita non è la risposta dei periti al terzo quesito, bensì una proposizione escerpita
dal contesto delle considerazioni medico-legali premesse alle conclusioni (pag. 39),
che, peraltro, sul piano testuale suona assai diversamente; infatti, l'esatta formula-
zione è «Anche per quanto si è sopra detto è evidente che esistono nell'Avignone ele-
menti psicopatologici che lo rendono attualmente persona socialmente pericolosa e
che tale lo rendevano già nel pericolo dei fatti verificatisi nel 1977»: manca la pre-
messa «data la natura e la gravità del male», aggiunta nella sentenza, che trasforma
in diagnosi clinica un semplice giudizio di pericolosità sociale, di per sé ininfluente
ai fini dell'imputabilità e rilevante solo ai fini della misura di sicurezza del manico-
mio giudiziario, dallo stesso Tribunale contestualmente applicato.

Tale giudizio riguarda non il terzo, ma il secondo quesito, al quale nelle conclusio-
ni (pag. 41) i periti, infatti, rispondono esattamente: «Esistono elementi psicopatolo-
gici che indicano il paziente come persona socialmente pericolosa». Non si può, per-
ciò, concordare con la sentenza di Roma quando sostiene che «le risultanze della pe-
rizia collegiale consentono di concludere che l'Avignone al momento della commis-
sione dei reati per cui è processo si trovava certamente in tale stato di mente da
escludere la sua capacità di intendere e di volere», laddove la risposta dei periti al
terzo quesito in effetti è: «In momenti successivi e anche distanziati nel tempo l'Avi-
gnone può essere venuto a trovarsi in stato di infermità mentale tale da escludere to-
talmente la sua capacità di intendere e di volere e sicuramente vi si è trovato nel cor-
so della degenza presso l'O.P.G. di Reggio Emilia conclusasi con la diagnosi di "sin-
drome di Ganser"». Il responso della perizia, che sotto questo aspetto sarà oggetto di
più approfondito esame in seguito, per quanto riguarda il periodo anteriore alla de-
genza dell'Avignone presso l'O.P.G. di Reggio Emilia (più precisamente, anterior-
mente al 24 novembre 1979, data della perizia Grisanti) e l'incapacità totale dell'im-
putato dopo i fatti di Razzà a intervalli anche distanziati nel tempo, è meramente
ipotetico, per cui il proscioglimento dell'Avignone per vizio totale di mente non pote-
va discenderne automaticamente, ma tale stato avrebbe dovuto essere specificamen-
te provato nella sua esistenza in relazione all'avvenimento preso in esame e, cioè, in
quel caso, all'arresto dello stesso. In questo senso il Tribunale di Roma non avrebbe

potuto prescindere quanto meno dal provvedimento del 23 febbraio 1977, già riportato nei suoi punti essenziali, con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di revoca del soggiorno obbligato, ritenendo l'inesistenza di infermità mentali seriamente apprezzabili. Né, oltre ai fatti oggetto sin qui dell'indagine, avrebbe potuto prescindere dalle indicazioni derivanti dall'analogo episodio della cattura dell'Avignone in Taurianova il 15 marzo 1973, data abbastanza distante nel tempo da non poter sembrare sospetta, nel corso del quale l'imputato aveva tenuto una condotta del tutto corrispondente. Si legge, infatti, nel rapporto (pag. 2 in vol. 56°) che l'Avignone, «*accortosi di essere accerchiato dai mezzi e dai militari, tentava di darsi alla fùga uscendo dall'auto, ma veniva prontamente afferrato... l'Avignone, vedendo contrastato ogni tentativo di fuga, reagiva violentemente contro il v. brig. Coppola e l'app.to Altobello, tentando anche di afferrare la pistola che teneva infilata nella cintola sul fianco sinistro, mossa che gli veniva bloccata dallo stesso scrivente, che lo disarmava... Il brig. Camuti con gli altri due riusciva a completare il bloccaggio dell'Avignone, ammanettandolo.*

Nonostante ciò, l'Avignone continuava a tirare calci e strattoni e morsi, tanto da far rimanere contusi anche questi ultimi. Caricato a forza sul sedile posteriore dell'autoradio, riusciva anche qui a colpire a calci e colpi di gomito il v. brig. Cattone, l'app. Riga e il c.re Ferrarese, nonché a scagliare violenti calci alla parte interna dello sportello posteriore sinistro, che danneggiava gravemente.

Successivamente l'arrestato, unitamente ai militari rimasti contusi, veniva fatto visitare dal locale medico condotto dr. Salvatore Romeo, qui fatto appositamente intervenire, che lo riscontrava affetto da contusioni con ecchimosi alla radice del naso e e alla regione orbitale sinistra e lo giudicava guaribile in giorni cinque s.c. Il brigg. Camuti Giovanni, i vv. brig. Coppola Giuseppe e Cottone Antonio, gli app.ti Riga Annunziato e Altobello Pasquale e il c.re Scaletta Francesco venivano tutti riscontrati affetti dalle lesioni... e giudicati guaribili in giorni cinque s.c., mentre il brig. Petrara Vito, maggiormente contuso, guaribile in giorni dieci s.c. Il c.re Ferrarese Carmine, fattosi invece medicare al locale ospedale civile veniva giudicato guaribile in giorni quattro s.c.».

I tentativi di suicidio di Avignone

Analoghe considerazioni valgono per il periodo successivo all'arresto: basta osservare che dalla cartella clinica la prima crisi epilettica effettivamente accertata è del 17 dicembre 1977, mentre la successiva sopravviene solo il 20 maggio 1978, dopo la redazione della perizia Semerari.

D'altra parte, stando al verbale del lungo interrogatorio rèso al Tribunale di Reggio Calabria nel citato processo penale contro De Stefano Paolo + 59, all'udienza del 3 novembre 1978 (vol 50°, pagg. 212-214) egli è perfettamente coerente nelle risposte e dimostra estrema lucidità e ottima memoria, qualità evidentemente inconciliabili con la presunta totale incapacità di intendere e di volere diagnosticata dal Semerari, tant'è che il Tribunale non ebbe esitazione nel rigettare la richiesta di perizia psichiatrica.

Non sembra che possano contrastare seriamente con questo quadro, malgrado le apparenze, gli atti di autolesionismo compiuti dall'imputato, i quali, peraltro, esorbitano dal quadro clinico dell'epilessia. Sono episodi che devono essere, innanzi tutto, riportati alle loro esatte dimensioni, depurandoli dalle volute drammatizzazioni, la più evidente delle quali consiste nell'elevarli a tentativi di suicidio. Tale, infatti, non è - com'è notorio nell'ambiente carcerario - l'ingestione di lamette da barba, di chiodi e altri corpi estranei, essendo ben conosciuti gli accorgimenti in uso (avvolgimento con nastro adesivo o gomma da masticare o mollica di pane di lamette da barba del tipo più spesso e affilato da un lato solo) per renderli innocui; il primo di questi atti (ingestione di due lamette da barba) risale al 23 marzo 1979 e si verifica durante la degenza presso l'O.P.G. di Reggio Emilia, senza dar luogo a particolari interventi, a parte il controllo dell'obiettività addominale che resta del tutto regolare; il fatto si ripete durante il primo dibattimento, ma allora diventa tentativo di suicidio e suscita un allarme ben diverso, trattandosi di ottenere la perizia psichiatrica.

Anche le ferite hanno periodicità coincidente con le scadenze processuali (cfr. vol. 61°, pag. 127 e 149 e segg.) e benché non si voglia certo negare che la pratica sia raccapricciante, neppure si può ignorare che si tratta di ferite superficiali, che, prodotte in parti del corpo riccamente vascolarizzate come il collo, sanguinano molto, e, consistendo in incisioni della cute lunghe e poco profonde, richiedono un gran numero di punti di sutura e lasciano vistose cicatrici, senza che, tuttavia, la loro gravità effettiva superi mai i dieci giorni di prognosi e la semplice medicazione in via ambulatoriale.

La messa in scena, è spesso ingenuamente scoperta, come avviene a Reggio Emilia l'11 giugno 1979, quando, in vista dell'inizio del dibattimento davanti alla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria fissato per il 18 giugno 1979 (vol. 61°, pag. 127), l'Avignone si produce la prima ferita al collo, al torace e al braccio incidendosi con una lametta da barba e pochi minuti dopo il suo compagno di cella consegna un cappio da lui fatto con una striscia di lenzuolo, al chiaro scopo di rafforzare la convinzione della rispondenza delle lesioni ad una volontà suicida (vol. 50°, pag. 283). Vi contribuisce, a volte, almeno oggettivamente, l'atteggiamento degli istituti di pena inte-

ressati; per esempio, l'Avignone il 10 febbraio 1981 viene descritto dal dr. Grisanti quale direttore sanitario dell'O.P.G. di Reggio Emilia (vol. 61°, pag. 62) come talmente debilitato da non poter essere tradotto per la prima udienza del 16 febbraio 1981 nel secondo dibattimento, perché non trasportabile senza rischio neppure in ambulanza e con assistenza infermieristica (in aderenza alla gestione anche processuale dell'Avignone assunta dall'O.P.G. di Reggio Emilia, il dr. Grisanti aggiunge nel suo fonogramma il rilievo che l'imputato aveva rinunciato a presenziare al dibattimento; in effetti, data la sua accorta formulazione, che la fondava sulla contestazione della stessa qualità di imputato, la rinuncia dell'Avignone non impedì ai suoi difensori di addurre il legittimo impedimento per le sue condizioni fisiche e psichiche).

Dichiarata la contumacia, l'Avignone viene trasferito su richiesta del sanitario della casa circondariale di Reggio Calabria per la rimozione dei corpi estranei che egli aveva invariabilmente ingerito alla vigilia della prima udienza (vol. 61°, pag. 62) e per le necessarie cure fisiche al centro clinico carcerario di Messina; qui il detenuto - al fine di realizzare il proprio intendimento di ricoverarsi presso l'O.P.G. di Barcellona, già espressamente manifestato al suo compare, il pregiudicato Andrea Doria, in una lettura (vol. 70/B), di cui si dirà in seguito - poté per ben tre volte «tentare il suicidio», il 26 febbraio 1981 avvolgendosi a vite intorno al collo il cordone dell'accappatoio; il giorno dopo incendiando il paglierìccio, dal quale, stando ai referti medici, non avrebbe dovuto essere in condizione di muoversi, senza peraltro procurarsi la minima ustione; e il 1° marzo provocandosi con una lametta da barba una seconda ferita al collo guaribile in dieci giorni (vol. 61°, pagg. 149 e 153-154). Si verifica, contemporaneamente, una ripresa immediata delle condizioni fisiche del detenuto, il quale il 28 febbraio registra già un miglioramento, per nulla pregiudicato dalla ferita del 1° marzo (v. fonogrammi del 28 febbraio e del 4 marzo in vol 61°, pagg. 148 e 155) ed elimina dalla sera alla mattina i corpi estranei dallo stomaco, che tanto allarme avevano destato (vol. 61°, pagg. 145-146), non appena risulta che la permanenza di questi, così come le condizioni generali precarie, ritardavano il suo trasferimento.

Il problema si ripropone all'udienza del 7 maggio 1981, fissata per la ripresa del dibattimento in seguito alla contestazione suppletiva dell'associazione per delinquere, quando l'Avignone, dal 28 marzo precedente detenuto presso l'O.P.G. di Barcellona su designazione ministeriale per l'esecuzione della misura di sicurezza di due anni di manicomio giudiziario, applicatagli in seguito al proscioglimento con la citata sentenza del Tribunale di Roma, risulta il 2 maggio 1981 affetto da «*stato di male epilettico con crisi tonico-croniche subentranti, turbative dello stato di coscienza e reazioni sensitivo-sensoriali; vi si associa scompenso del sistema nervoso autonomo rappresentato da variazioni termiche, turbe della frequenza cardiaca, labilità stigmica, discinesie viscerali. È presente un particolare psichismo comiziale con scarsa capacità dello stato di vigilanza*»; egli, di conseguenza, «*trovasi infrenato sul letto di contenzione da diversi giorni onde evitare fenomeni autolesivi involontari, possibili in fase critica dell'accesso convulso ed è portatore di corpi estranei nell'apparato digerente*» (vol. 61°, pag. 190).

In realtà, l'Avignone fu regolarmente tradotto e si presentò all'udienza senza bisogno di assistenza alcuna, restando presente per tutta la durata dei lavori. Il tremito

nervoso alle gambe non aveva di per sé nulla di patologico, così come il movimento
della mano sinistra, gesti di comune osservazione nell'imputato che sta per essere
interrogato in giudizio ed è quindi in un comprensibile stato di tensione. Benché l'in-
terrogatorio si sia esaurito in poche battute, esclusivamente per l'atteggiamento af-
fatto negativo dell'Avignone, il suo contegno, con le risposte a tono e la piena coeren-
za complessiva delle argomentazioni, non ha rivelato alcun segno di deviazione dalla
normalità; manifestando ottima memoria egli ha, infatti, espresso il proprio atteg-
giamento critico verso il P.M. e il m.llo CC. D'Elia, il primo dei quali *«ordinava da
Palmi e gli altri eseguivano»* e la propria protesta alla Corte per essere stato fatto ve-
nire in giudizio, dopo essere stato tolto dal letto di contenzione e trasportato con la
camicia di forza (curiosamente, forse per un'interpretazione errata di questa frase,
il quotidiano locale «Gazzetta del Sud» ha intitolato il resoconto dell'udienza come
se l'Avignone fosse stato fatto comparire in aula con la *«camicia di forza»*, pur ripor-
tando correttamente l'episodio nel testo). Nel merito, l'accusa che erano gli altri, e
non lui, a doversi difendere per averlo sequestrato per quattro anni, appare del tutto
logica e conseguente è la successiva affermazione di non aver processi, che non è se-
gno di confusione mentale, non più di quanto lo sia la richiesta, tristemente ironica,
di essere fucilato.

Questi i rilievi, ai quali si deve conclusivamente aggiungere che circa un mese do-
po, il 12 giugno 1981, dall'O.P.G. di Barcellona pervenne alla Sezione di Corte d'Ap-
pello di Reggio Calabra un fonogramma sulle condizioni psico-fisiche dell'Avignone
di contenuto letteralmente identico a quello sopra trascritto, a parte l'ultima propo-
sizione *«ed è portatore di corpi estranei nell'apparato dirigente»* (vol. 62°, pagg. 327-
331), perché questi nel frattempo erano stati eliminati. In base al suddetto fonogram-
ma la Sezione *«ritenuto che, attese le perduranti condizioni di incapacità fisica e psi-
chica dell'Avignone, lo stesso si trova nell'assoluta impossibilità di presenziare al di-
battimento odierno, su conforme richiesta del Procuratore Generale, sospende il pro-
cedimento»*.

Il provvedimento della Sezione, esibito disinvoltamente dal difensore a polemica
dimostrazione dello stato di incapacità dell'Avignone, in reltà conferma solo l'esi-
stenza di spericolate manovre difensive, tendenti alla costruzione della malattia
mentale dell'imputato mediante il coinvolgimento delle istituzioni interessate, i cui
provvedimenti vengono sapientemente coordinati verso il fine prefisso; la motivazio-
ne dell'ordinanza citata, oggetto di captazione sulla base di un accertamento la cui
inattendibilità è stata smentita pubblicamente, non solo non può essere invocata con
autorità di precedente, ma dovrebbe, anzi, venire essa stessa riconsiderata, agli ef-
fetti del 3° comma dell'art. 88 C.P.P., alla luce di quanto si è dovuto costatare in que-
sto processo.

Il comportamento di Avignone in carcere

Che sorta di «mentecatto» sia effettivamente Giuseppe Avignone si deduce anche
nel periodo di carcerazione pur sempre dai suoi comportamenti reali, che periodica-
mente affiorano, come quando, ottenuta il 18 gennaio 1980 la perizia psichiatrica, il

30 gennaio successivo, dopo soli dodici giorni, temendo di dover rimanere nel «carcere speciale» di Palmi per tutto il tempo dell'accertamento, in un colloquio col sanitario, egli accennava «*con particolare vigore, alla possibile conseguente sua scelta di stringere, per reazione un patto d'alleanza con gli altri detenuti ristretti nella sezione a maggior indice di sicurezza, tutti d'orientamento ideologico ben definito, in tal modo aderendo a quanto da più tempo gli era stato proposto*» e, interrogato sull'argomento dal direttore del carcere alla presenza del maresciallo titolare del servizio di custodia, faceva capire «*che, e non da poco, dati i suoi trascorsi in altri istituti di massima sicurezza, era stato contattato e circuito da parecchi dei detenuti qui presenti, a lui tutti noti, con la richiesta di appoggiare con i propri mezzi eventuali attività criminali; a tal riguardo, anzi, il detenuto suggeriva per il futuro di impedire che altri calabresi del suo calibro facessero ingresso nell'istituto, lasciando in tal modo intendere che la comunanza di interessi, al di fuori di qualsiasi possibile identità ideologica (che si affrettava ad escludere), potrebbe in qualunque momento agevolare lo sviluppo di un'aggregazione, o associazione, per così dire operativa. Egli teneva a precisare che, dato il suo timore di essere costretto a permanere in questo istituto durante il corso della perizia, ritenendosi iniquamente trattato soprattutto dalle autorità giudiziarie competenti, in ispecie della locale Procura della Repubblica, una volta celebrato il processo che il 12 febbraio p.v. lo vede in qualità di imputato davanti al Tribunale di Reggio Calabria, non si sarebbe fatto scrupolo alcuno di prendere in considerazione le richieste pervenutegli, per reazione alle presunte ingiustizie patite*» (vol. 70/C) (nel suo rapporto il direttore sottolineò la pericolosità di una convergenza del genere di quella ventilata dall'Avignone, tra detenuti politici e appartenenti a associazioni mafiose, e ricordò come non mancassero prove di contatti fra i detenuti della sezione normale con quelli della sezione a massima sicurezza, facendo riferimento al volantino propagandistico rinvenuto il 24 gennaio, pochi giorni prima del colloquio con l'Avignone, in occasione della perquisizione generale dell'istituto; ad una missiva inviata dal detenuto politico Vittorio Biancini a certa Elisabetta Gretillat, in cui si faceva esplicita menzione di vari contatti con i comuni e, infine, alla richiesta urgente dell'11 gennaio 1980 di allontanamento del detenuto Domenico D'Agostino, promotore nell'ambito della sezione normale di una manifestazione in appoggio di altra, organizzata nella sezione della differenziata).

La lettera di Avignone a Andrea Doria

Altro successivo comportamento emergente è dato dalla lettera scritta di suo pugno da Giuseppe Avignone nel dicembre del 1980 dall'O.P.G. di Reggio Emilia al pregiudicato romano Andrea Doria, col quale, come risulta dai suoi stessi memoriali, egli si accompagnava nel suo soggiorno nella capitale e che, secondo il Procaccini (vol. 73/B), lo condusse nel suo autosalone il 20 o 22 marzo 1977 per l'acquisto della Fiat 128, poi spostato al 1° aprile seguente per la precostituzione dell'alibi.

La lettera, sequestrata al destinatario nel corso di una perquisizione eseguita nell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino dove egli era detenuto (v. rapp. CC. 5 maggio 1981 in vol. 70/B), è successiva al deposito della perizia collegiale. In essa l'Avignone

informa il Doria, rivolgendosi a lui con l'appellativo di *«carissimo compare Andrea»*, dell'esito positivo della perizia suddetta, informandolo delle infermità diagnosticate (ed anche con una certa precisione, perché - accanto alla schizofrenia, di cui nella pe- rizia in effetti non si parla - indica una grave *«malformazione»* della personalità, epi- lessia cronica, paranoia, cronica alterazione della personalità, lesione al cervello, le- sione cranica), e in particolare, del responso peritale; in proposito confida al compa- re il suo iniziale sconforto nell'apprendere che, malgrado la gravità della diagnosi, nel giudizio dei periti egli risultava solo seminfermo, e il sollievo, invece, quando aveva saputo che si era trattato di un errore di trascrizione ed aveva letto nei giorna- li, *«in prima pagina, a lettere cubitali e in rosso, la notizia: "Il collegio dei periti che hanno eseguito le perizie di Giuseppe Avignone l'hanno dichiarato totale infermo di mente"»*. L'errore di trascrizione vi fu realmente, nel senso che i tre periti lo addus- sero nella comunicazione inviata il 4 dicembre 1980 al Tribunale di Palmi, afferman- do che per una involontaria omissione la risposta al primo questito non era stata ri- portata per intero e doveva, quindi, essere integrata con la frase finale *«con possibili- tà di episodi transitori di totale annullamento di dette capacità»* (vol. 61°, pag. 13). Il primitivo sconforto dell'Avignone ed il sollievo seguito alla correzione costituiscono sintomi evidenti della plausibilità dell'errore, così come la coincidenza tra il convinci- mento dell'imputato e l'effettiva pubblicazione sul quotidiano locale Gazzetta del Sud della notizia erronea che i periti lo avevano riconosciuto totalmente infermo di mente.

D'altra parte, l'esatta percezione e valutazione del fatto offrono ancora una prova dell'assenza nell'Avignone di disturbi della sfera psichica ed emotiva.

Il contenuto della lettera, il cui testo presenta frequenti e notevoli errori di gram- matica giustificati dal basso livello di scolarità dell'imputato, ma è sintatticamente corretto, appare anch'esso assolutamente coerente sia in rapporto alla realtà, sia nella logica dei giudizi espressi, sia nel senso complessivo del pensiero trasmesso. In essa egli comunica efficacemente le sue emozioni, riferendole agli avvenimenti che lo riguardano con piena corrispondenza al significato di essi sul piano logico e sicu- rezza di valutazione sentimentale. Non è riconosibile alcun segno di deficienza psi- chica, anzi è possibile a posteriori verificare l'esattezza anche delle sue previsioni fu- ture, come quando riferisce testualmente: *«In conforme a quelle perizie Roma mi aveva segnato la causa per darmi il proscioglimento. Me l'hanno rinviato perché stan- no facendo il processo a quelli del calcio altrimenti giorno 16 c.m. sarei stato prosciol- to»*; e soggiunge: *«Adesso vado al carcere di Reggio Calabria perché il 5 gennaio mi fanno un piccolo processo, quindi spero che il Natale me lo faccio a Reggio, di lì faccio il possibile per andare a Barcellona»*. Interessante è pure il giudizio sulla maggior se- verità di trattamento nell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino, definito *«il peggiore dei la- ger per le licenze»*, rispetto a quello di Reggio Emilia, dove *«le licenze a quelli come te gliele regalano»*.

La valutazione dei tre feriti

La lunga e dettagliata analisi effettuata consente a questo punto una compiuta va- lutazione dei risultati della perizia collegiale. Dall'esame del testo della relazione è

subito evidente che l'argomento dei colloqui tra periti e periziando è del tutto avulso dalla trama reale della vita anteatta dell'Avignone, il quale di conseguenza può assumere l'iniziativa e determinare con astuzia i termini e l'ottica del discorso: *«e parla di continuo, anzi per fargli alcune domande deve essere interrotto. Se le domande sono tentativi di coglierlo in contraddizione è rapidissimo e abile nel difendersi, a contrattaccare»* (rel. perizia pag. 24). Siamo, comunque, agli antipodi rispetto alla *«vischiosità di pensiero»*, al *«bradipsichismo»* e all'incapacità di adeguarsi rapidamente alle situazioni *«sperimentali»* indicate dal Semerari, così come rispetto all'*«illogicità e assenza di capacità critiche»* e all'*«adattamento passivo alle situazioni»* del Grisanti.

Quest'ultimo parla di *«ricordo sfocato sulle notizie anamnestiche»* e il Semerari di *«lacune amnestiche retro-anterograde concernenti i disturbi critici»*, ma gli psichiatri della perizia collegiale trovano che ha una memoria *«ottima»* (pag. 18) e *«per certi aspetti formidabile» (pag. 21); li «colpisce però soprattutto la ricca capacità verbale e di espressione, la possibilità di apprendere da tutte le fonti, anche per la capacità di unire aspetti cognitivi ed emotivi»* (pag. 18). L'unico rilievo del resoconto di questi colloqui, nel corso dei quali - si afferma - l'Avignone mostra *«modalità di rapporto e caratteristiche abbastanza costanti»*, *«è il dominio degli aspetti fallico-esibizionistici»*. Le funzioni dell'io di Avignone appaiono *«molto valide per ciò che concerne gli aspetti cognitivi (capacità, memoria e intelligenza) mentre molto ridotte - in certi momenti quasi assenti - appaiono le capacità di controllare gli impulsi, di tollerare le frustrazioni, di rinviare le gratificazioni»* (pag. 25). Poi vengono gli *«aspetti grossolanamente evidenti di psicopatologia come le autolesioni e le apparizioni della sorella "gemella" nella notte»*, di cui si è vista la sostanza di mistificazione, e torna la notizia anamnestica non controllata, come il trauma cranico a sedici anni (pag. 26).

L'esame psicologico *«nell'insieme»* rivela *«personalità abnorme, emotivamente labile, con passività di sviluppi psicopatici»* ed è una diagnosi abbastanza adeguata al risultato dei colloqui già visto, con la precisazione che i periti rivolgono all'Avignone rilievi critici di tipo socio-culturale, piuttosto che osservazioni di ordine comportamentale.

Vengono, quindi, le considerazioni medico-legali e lo stato neuropsichico dell'Avignone viene definito come quello di un cerebroleso: per la prima volta il 23 aprile 1980 l'elettroencefalogramma rivela una *«lesione emisferica sinistra, verosimilmente post-traumatica di vecchia data, con nette immagini lesionali al T.A.C. e al E.E.G., concordanti con l'emisindrome destra rilevata clinicamente; esito attivo focolaio epilettogeno temporale sinistro, concordante con le crisi epilettiche da anni presenti»* (pag. 31). In effetti, l'esistenza del trauma, così sinteticamente indicato senza alcuna specificazione della causa, delle modalità e della natura ed entità, riposa sulla pure e semplice affermazione dell'Avignone, alla quale si è visto quale fiducia si può attribuire. Inoltre, se la lesione è di vecchia data e risale a un trauma che l'Avignone riportò, in tesi, a sedici anni, non si comprende come possa essere sfuggita a tutti gli esami elettroencefalografici eseguiti in precedenza (è questo un quesito che anche i periti si pongono a pag. 36 della relazione, risolvendolo semplicisticamente col ricorso alla frequente variabilità dei tracciati in dipendenza dei trattamenti farmacologi-

ci, mentre, al contrario, risulta dalla registrazione della cartella clinica (vol. 54°) che il trattamento farmacologico veniva sospeso in vista dell'E.E.G. e che questo, se talvolta eseguito per errore sotto trattamento, veniva fatto ripetere la settimana successiva; senza dire che anche in quel caso la gravità della lesione avrebbe, comunque, dovuto dare una certa positività). Infine, i risultati della T.A.C., eseguita il 26 maggio 1980 («*sistema ventricolare in sede e di morfologia regolare. Tenue aree di disomogenea densità lievemente ipodensa verso la punta della regione temporale di sinistra, reperto che non assume sicuro significato patologico e non si modifica dopo somministrazione di mdc endovenoso*») sono tali da far per lo meno dubitare che diano realmente conferma dei risultati positivi dell'E.E.G., come i periti sostengono.

Epilessia e capacità di intendere e di volere

Pur con ogni riserva per i dubbi che proiettano sulla perizia questi gravi interrogativi, l'unico dato che si presenta con certezza è la lesione in atto, evidenziata dall'elettroencefalogramma. In ordine alle conseguenze concrete di essa riferiscono tuttavia, i periti: «*Sul piano psicopatologico abbiamo accennato ai tratti più salienti; essi rientrano in una grave deformazione della personalità, senza che invece esistano sintomi alcuni di tipo psicotico. Non deliri né esperienze psicosensoriali (almeno attendibili), non modificazioni "dissociative" delle modalità di pensiero, non "turbe dell'Io" (in senso gasperriano) né altri Erlebuisse psicotici. Nemmeno abbiamo rilevato elementi riferibili a psicosindrome organica sul terreno dell'efficienza intellettiva. Quello che vistosamente colpisce è la grave deformazione del carattere, dell'intera personalità e non vi è dubbio che essa è riferibile alla situazione lesionale e al connesso focolaio epilettico temporale, anche se - come sempre - può essere stata modellata, in senso patoplastico, da fattori culturali, ambientali e anche connessi ai primi rapporti oggettuali e successivamente interpersonali del paziente. Esiste in Avignone un'impulsività esplosiva, una ipertimia (ipocrita perché senza insight) talora ipomaniacale, un isteroide bisogno di essere valorizzato, con aspetti paranoicali del pensiero. Tutto ciò ci riporta alla ben nota psicopatologia dell'epilettico temporale*» (*pag. 31-32*).

Dal groviglio dei termini tecnici emerge l'inesistenza di disturbi psichici particolari particolarmente gravi; resta una valutazione complessiva della personalità che è espressamente riportata, almeno in parte, a influenze di tipo socio-culturale e comunque ricondotta alla lesione con un processo automatico di accostamento, che determina un rapporto di causa-effetto del tutto fittizio in costanza di una situazione di perfetta compatibilità fra epilessia e capacità piena di intendere e di volere al di fuori dell'accesso epilettico. In questo senso, Cass., Sez. I, 25 gennaio 1978, Butice: «*L'epilettico non ha coscienza e volontà delle proprie azioni nel "raptus" epilettico ed ha capacità grandemente scemata nel periodo antecedente e susseguente all'attacco ("aura epilettica"), che comprende tutte le manifestazioni precedenti o immediatamente susseguenti all'attacco medesimo. Ma nei periodi intervallari o extraaccessuali ha, in genere, piena capacità di intendere e di volere in quanto l'epilessia non è, secondo gli insegnamenti della psichiatria, un male patologico tale da causare una permanente deficenza ma permette al soggetto, nei suddetti periodi e a distanza*

dall'accesso, lucidità e consapevolezza delle proprie azioni. Senza dubbio tale principio scientifico non può essere inteso in senso assoluto, potendo accadere che l'epilessia col tempo possa causare qualche danno alla personalità psichica del soggetto e comportare un pervertimento delle facoltà intellettive; senonché, perché tale situazione possa essere giuridicamente apprezzata, è necessario che essa si manifesti con qualche segno sintomatico per cui sorga la necessità di un accertamento psichiatrico»: il minacciato accordo con i detenuti politici del «supercarcere» di Palmi e la lettera ad Andrea Doria sono i due avvenimenti a cavallo della perizia che dimostrano concretamente il grado di capacità dell'Avignone. In altri termini, la lesione cerebrale è certamente valida per la diagnosi di epilessia, ma resta da dimostrare l'esistenza di una grave alterazione della personalità, e non di semplici disturbi caratteriali, e la sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere. Vale in proposito il principio affermato da Cass. Sez. II, 4 maggio 1976, De Luca, per cui *«Pur essendo la nozione di infermità psichica, presa in considerazione dell'art. 89 C.P. più ampia di quella di malattia o infermità psichica vera e propria, comprendendo la prima anche i disturbi mentali transitori, tuttavia, perché il vizio parziale di mente possa essere riconosciuto, è necessario che esso derivi da uno stato morboso, il quale si ricolleghi, a sua volta, ad un'alterazione patologica tale, da dare la certezza che al momento della commissione del fatto l'imputato era in tali condizioni di mente da scemare grandemente, pur senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. Esulano, pertanto, dalla nozione di infermità di mente, totale o parziale, quelle semplici anomalie del carattere ed anche altre anormalità che, pur potendo influire sul processo di determinazione e di inibizione, non siano, tuttavia, suscettibili di alterare la capacità di intendere e di volere del soggetto»*.

Accertamenti e diagnosi

Queste osservazioni devono essere tenute rigorosamente presenti quando la valutazione si riporta indietro, all'epoca dei fatti per cui si procede. Su questo punto i periti annaspano: *«Tentando di risalire indietro nel tempo i dati riferiti non hanno, infatti, caratteristiche univoche. Troviamo tracciati "nei limiti della norma" ed altri più indicativi per epilessia - e ciò è comprensibile sulla base delle frequenti variabilità dei tracciati anche in relazione ai trattamenti farmacologici - ma manca sempre quel preciso riferimento di sede (segni di sofferenza con notevole ipereccitabilità delle formazioni fronto-temporo-basali di sn) che è stata riscontrata all'esame del 23 aprile 1980 e di tale evidenza da non potere essere sfuggita, ove presente, agli esami precedenti. Questo reperto trova piena conferma sia nelle risultanze del T.A.C. sia nell'esame neurologico da noi praticato. Al riguardo vi è anche da segnalare che se mancano riferimenti di alterazioni neurologiche nelle cartelle cliniche in atti, dalla relazione di parte del Prof. Semerari dell'aprile 1978 risulta la presenza di quella emiparesi dx da noi oggi confermata» (pag. 36)*.

Ora, dei risultati effettivi del T.A.C. si è già parlato, così come dei presunti accertamenti EEG sotto trattamento farmacologico. Resta il fatto dimostrato che della lesione temporale non v'è traccia non solo negli EEG, ma neppure negli esami neurolo-

gici precedenti. È una situazione talmente compromessa che neppure il soccorso della perizia di parte del Semerari riesce ad equilibrare; infatti, tra la visita neurologica di quest'ultimo e la perizia collegiale si inserisce l'esame neurologico del prof. Grisanti, che diede risultati assolutamente negativi un anno e mezzo dopo che il paziente fu visto dal Semerari. Un esame comparato dei risultati degli esami neurologici delle tre perizie rivela che le «*scosse nistagmiformi nei movimenti di lateralità dello sguardo*» rivelate dal Semerari non trovano rispondenza nella perizia collegiale e sono espressamente escluse dal Grisanti, il quale, trovando le funzioni sensitive e sensoriali assolutamente normali bilateralmente e su tutti i punti di osservazione, attesta che le «*pupille isocoriche a margini netti reagiscono normalmente alle stimolazioni esterne*»; l'osservazione del Semerari che «*in posizione di Mingazzini si rileva slivellamente precoce degli arti di destra, più evidente all'arto inferiore*», genericamente confermata dai tre periti, non trova alcuna rispondenza, anzi come si è visto, trova una smentita nella perizia Grisanti; le «*risposte policinetiche a destra*» dei riflessi rotulei, osservate dal Semerari, non hanno riscontro nella perizia collegiale e sono smentite dal Grisanti, all'esame del quale «*i riflessi tendineo-periostei sono simmetrici e normalmente eccitabili*»; la costatazione del Semerari che a destra «*la stimolazione plantare si traduce in una dorsiflessione dell'alluce e sono presenti i segni di Oppenheim e di Conrdon*» è del tutto assente nella perizia collegiale mentre per il Grisanti «*il riflesso plantare avviene in flessione*»; il riflesso radiopronatore, che per il Semerari è più pronto a sinistra, non suscita rilievi da parte del Grisanti e neppure nella perizia collegiale, che riscontra il fenomeno, diverso, della «*pronazione dell'avambraccio destro a braccia protese*», sconosciuto alle altre due perizie; gli «*errori ed incertezze a destra*», che il Semerari nota nelle prove indice-naso e indice-indice, non si rilevano nelle altre due perizie; la stazione si mantiene eretta - benché con apprezzabili oscillazioni ad occhi chiusi e piedi ravvicinati per il Grisanti - e l'andatura è normale per tutti; il fenomeno di Babinsky, non rilevato dal Semerari ed espressamente escluso per entrambi i lati dal Grisanti, è osservato e solo dai tre periti solo a destra.

Il «tentativo suicidario» mediante impiccagione

In conclusione, esami neurologici e accertamenti strumentali non consentono di determinare l'esistenza della lesione nel passato, seppure non la escludono addirittura nel presente. Infatti, procedendo a ritroso, non è possibile stabilire dal punto di vista clinico un raccordo con l'esame neurologico del Semerari perché prima si incontrano i risultati del tutto negativi della perizia Grisanti; come dire che la lesione, che la perizia collegiale dichiara di vecchia data, dev'essersi prodotta dopo il novembre del 1979, data della perizia Grisanti, e prima del 23 aprile 1980, data dell'EEG che per la prima volta l'apprezza, e, cioè, nello spazio di cinque mesi.

Non si può non prendere atto che «*questi incompleti riferimenti non permettono alcuna precisa indicazione sulla cronologia della situazione patologica*» (pag. 37) e questa potrebbe rappresentare un'onesta conclusione. Senonché si torna alle crisi epilettiche del 1973 e ai tracciati positivi del 1975 e ci si rifugia nell'anamnesi presunta («*la nozione di un trauma cronico in giovane età - sui 16-17 anni), dopo il qua-*

le, - secondo l'Avignone, le crisi epilettiche sarebbero iniziate») ed a quella inventata (la «*sempre possibile eziologia legata ad episodi anche precedenti, quali ad es. un trauma da parto, del quale peraltro non esistono riferimenti*»); poi, come se non bastasse, si passa alle falsificazioni, colpose o dolose e più o meno gravi, come il presunto ricovero dell'Avignone presso l'ospedale di Reggio Emilia fin dal 24 aprile 1977, due giorni dopo il suo arresto (pag. 38) e il coma prolungato del settembre 1979 riferito nella perizia Grisanti (pag. 37). Quest'ultimo a pag. 11-12 della sua relazione riferisce testualmente: «*È a tal proposito motivata la rievocazione di un drammatico tentativo suicidario posto in essere mediante impiccagione, proprio nel periodo in cui le condizioni psichiche erano maggiormente più equilibrate, quando un buon miglioramento del tono ed un'apparente maggior aderenza alla realtà potevano rappresentare una certa garanzia: l'Avignone fu tolto già asfittico dal cappio e riprese conoscenza dopo un lungo travaglio di trattamenti e di rianimazione: riprese i sensi pur evidenziando in seguito per lungo tempo uno stato confusionale (rispos.e a rovescio). Pare ora che dell'episodio egli non conservi alcun ricordo*».

Ora, di questa vicenda non v'è traccia nella cartella clinica e quella sopra riportata è l'unica testimonianza del suo accadimento; la narrazione è del tutto generica e non contiene riferimenti temporali precisi, né indicazioni di ricovero in speciali reparti di rianimazione e neppure in che rapporto l'avvenimento stia con la lesione che l'Avignone si procurò l'11 giugno 1979, quando il suo compagno di cella consegnò un cappio che quello si era fatto con una striscia di lenzuolo. Il fatto in queste condizioni presenta forti dubbi di veridicità e non può essere accettato. Ma ove pure si fosse realmente verificato, collocandosi nel tempo anteriormente alla perizia Grisanti, non potrebbe influire in modo significativo in un quadro come quello delineato, né costituire efficace saldatura in un procedimento turbato da insuperabili illogicità.

In conclusione, non sussistono elementi di fatto tali da giustificare il dubbio che Giuseppe Avignone, benché epilettico, non sia pienamente capace di intendere e di volere. E comunque, seppure una diminuzione della sua capacità può in atto riuscire accettabile, in nessun modo può accogliersi la mera ipotesi formulata dai periti di una totale incapacità all'epoca della strage.

La personalità di Giuseppe Avignone

Una valutazione del genere costituirebbe un'offesa palese alla verità. La visione generale dei fatti oggetto del presente processo, dopo una ricostruzione così articolara e complessa, mostra l'Avignone ai primi del 1977 nel pieno successo della sua capacità organizzativa, grazie alla quale il gruppo da lui capeggiato si collocava in ascesa fra le grandi cosche della Piana. Appoggiandosi dapprima a Guerino Anselmo, il ricchissimo ed influente capo della vecchia mafia di Cittanova, di cui aveva sposato la figlia nel 1972, l'Avignone con un'accorta politica di alleanze riuscì a crearsi un'egemonia nella zona di Taurianova, inserendosi in collegamento coi gruppi vincenti nella faida dei Cosentino contro i Corica-Versace ed in quella dei Calabrese-Cianci (la Bastarda) contro gli Zappia-Carrozza. Debellati nel 1976 i Corica-Versace e gli Zappia-Carrozza, egli si trovò al centro di un sistema di cosche

mafiose che gli assicurava il dominio assoluto nella zona. In ottimi rapporti coi Piromalli (Giuseppe era diventato padrino di battesimo di un suo figlio), coi Mammoliti, suoi compagni in rapine a mano armata e altre azioni delittuose, e, tramite i Cianci, coi Pesce di Rosarno, a meno di quarant'anni l'Avignone è un capo-mafia rispettato e temuto, in grado di imporre - come si riscontra nei primi mesi del 1977 - un taglieggiamento generale senza precedenti, con scorrerie armate nei, paesi di Taurianova-Cittanova-Terranova S.M. Lo si trova al centro di grosse iniziative: titolare di un'impresa di estrazione di inerti e trasporto di materiale per l'edilizia è inserito nei lavori del Quinto Centro Siderurgico di Gioia Tauro; i movimenti di denaro che si riferiscono a detta impresa rivelano collegamenti con tutti i più importanti gruppi mafiosi della Piana, con i quali gestisce l'affare della Cava di Limbadi. Fin dal 1979 è presente in Roma, dove è in contatto con la criminalità organizzata a livello nazionale, in particolare coi gruppi di Totò D'Agostino e dei Raso-Gullace; gravitano nel suo entourage grossi delinquenti come Sebastiano Spadaro ed esponenti della malavita romana come i Procaccini e il Doria e tutta una seria di personaggi (l'Arletto, i De Masi) di minor rango ma di non minore pericolosità; in Roma ha in Vincenzo Cafari il suo aggancio politico.

In questo momento di grande espansione, anche in direzione dei grossi traffici nazionali controllati dalla mafia (i suoi rapporti con Totò D'Agostino ne sono testimonianza precisa, così come la presenza del fratello di quest'ultimo a Razzà), l'irruzione a sorpresa dei carabinieri, nel corso della riunione con i suoi affiliati, costituisce un grave incidente, l'infortunio che lo travolge. Gli avvenimenti procedono secondo una logica fatale e inarrestabile, che non gli concede scelta: irruzione dei carabinieri, resistenza e scontro a fuoco e soppressione dei militari sono avvenimenti collegati da un nesso conseguenziale che non dà spazio alcuno a malattie mentali o a incapacità di sorta. Considerare un uomo di questo genere, con le sue qualità e la sua posizione nella gerarchia mafiosa, come un «*mentecatto*», un «*residuato biologico*», per dirla col tragico sarcasmo del suo difensore, è pura mistificazione. La reazione dell'Avignone, come quella di tutti i presenti, fu assolutamente logica e addirittura necessitata; egli agì per impedire la distruzione sua e del suo gruppo, che ne uscì ugualmente travolto perdendo nel suo capo lo strumento della sua egemonia ed espansione.

La decisione

Per i motivi sin qui esposti Avignone Giuseppe, Albanese Girolamo, Zinnato Vincenzo, Lombardo Domenico, Furfaro Francesco, D'Agostino Domenico, Cianci Domenico e Damiano, devono essere dichiarati colpevoli del reato di omicidio continuato ed aggravato di cui al capo d), in concorso ex art. 116 C.P., nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell'art. 112 n. 1 C.P., contestato nello stesso capo di imputazione; gli stessi - tranne il D'Agostino e lo Zinnato che si assolvono, il primo perché il fatto non sussiste ed il secondo per insufficienza di prove - devono essere dichiarati inoltre colpevoli del reato di associazione per delinquere suppletivamente contestato. Devono essere dichiarati, altresì, colpevoli l'Avignone dei reati di falso in atto pubblico contestati ai capi n) e p); il Lombardo dei reati di cui ai capi a), b) e c) relativamente alla pistola Beretta cal. 7,65 mod. 70 a lui sequestrato, ritenuto il concorso formale fra i capi a) e c) e qualificato il reato di cui al capo b) come detenzione abusiva delle munizioni; Cianci Domenico dei reati contestati ai capi e) ed f), unificati per la continuazione.

Di conseguenza, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 C.P., i suddetti imputati devono essere condannati alle seguenti pene:
1°) Giuseppe Avignone alla pena di anni quaranta di reclusione (anni ventiquattro, con sostituzione dell'ergastolo con la reclusione per effetto dell'attenuante prevista dall'art. 116 c. 2 C.P., per l'omicidio; anni sei di reclusione per l'associazione per delinquere; anni tre per la resistenza a p.u. aumentati a quattro per l'aggravante contestate; anni tre per ciascuno dei reati di falso), ridotta ai sensi dell'art. 78 C.P. a trent'anni, di cui due condonati in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 22 maggio 1970 n. 283.
2°) Domenico Lombardo alla pena di anni trentatré di reclusione, mesi sei di arresto, lire cinquecentomila di multa e lire centomila di ammenda (anni ventiquattro, con sostituzione dell'ergastolo con la reclusione per effetto dell'attenuante prevista dall'art. 116 c. 2 C.P., per l'omicidio; anni quattro di reclusione per l'associazione per delinquere; anni uno e mesi sei di reclusione per la resistenza a p.u., aumentati a due per l'aggravante contestata; anni due e mesi sei di reclusione e L. 400.000 di multa per il porto abusivo di pistola, aumentati ad anni tre e L. 500.000 per la continuazione; mesi sei di arresto e L. 100.000 di ammenda per l'abusiva detenzione delle munizioni), ridotta ai sensi dell'art. 78 C.P. la reclusione a trent'anni, di cui, dati i precedenti, solo uno condonato insieme con le pene pecuniarie, in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 1970 n. 283.
3°) Domenico Cianci alla pena di anni quaranta di reclusione e lire un milione di multa (anni ventiquattro, con sostituzione dell'ergastolo con la reclusione per effetto dell'attenuante prevista dall'art. 116 c. 2 C.P., per l'omicidio; anni sei di reclusione per l'associazione per delinquere; anni tre di reclusione per la resistenza a p.u., aumentati a quattro per l'aggravante contestata; anni quattro e L. 600.000 di multa, per il furto della pistola mitragliatrice, aumentati ad anni sei e L. un milione per la con-

tinuazione col porto abusivo della medesima arma), ridotta la reclusione ai sensi dell'art. 78 C.P. ad anni trenta, di cui due condonati con l'intera multa in applicazione dell'indulto concesso D.P.R. 1970 n. 283.
4°) Damiano Cianci alla pena di anni trentaquattro di reclusione (anni ventiquattro, con sostituzione dell'ergastolo con la reclusione per effetto dell'attenuante prevista dall'art. 116 c. 2 C.P., per l'omicidio; anni sei di reclusione pr l'associazione per delinquere; anni tre di reclusione per la resistenza a p.u., aumentati a quattro per l'aggravante contestata), ridotta ai sensi dell'art. 78 C.P. a trent'anni, di cui due condonati in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 1970 n. 283.
5°) Domenico D'Agostino alla pena di anni ventidue di reclusione (anni venti, con sostituzione dell'ergastolo con la reclusione per effetto dell'attenuante prevista dall'art. 116 c. 2 C.P., per l'omicidio; anni uno e mesi sei di reclusione per l'aggravante contestata), di cui due condonati in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 1970 n. 283.
6°) Vincenzo Zinnato alla pena di anni ventidue di reclusione (anni venti, con sostituzione dell'ergastolo con le reclusione per effetto dell'attenuante prevista dell'art. 116 c. 2 C.P., per l'omicidio; anni uno e mesi sei per la resistenza a p.u., aumentati a due per l'aggravante contestata), di cui due condonati in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 1970 n. 283.
7°) Girolamo Albanese alla pena di anni diciassette di reclusione (anni venti, con sostituzione dell'ergastolo con la reclusione per effetto dell'attenuante prevista dall'art. 116 c. 2 C.P., ulteriormente ridotti a quindici per le attenuanti generiche, concesse all'Albanese perché incensurato, per l'omicidio; anni uno e mesi quattro di reclusione per la resistenza a p.u., ritenute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata; anni uno di reclusione per l'associazione per delinquere, ridotto a mesi otto per le attenuanti generiche), di cui due condonati in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 1970 n. 283.
8°) Francesco Furfaro alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione (anni venti, con sostituzione dell'ergastolo con la reclusione per effetto dell'attenuante prevista dall'art. 116 c. 2 C.P., ulteriormente ridotti ad anni tredici e mesi quattro per le attenuanti generiche, concesse al Furfaro perché incensurato, per l'omicidio; mesi otto di reclusione per la resistenza a p.u., ritenute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata; anni uno di reclusione per l'associazione per delinquere, ridotto a mesi otto per le attenuanti generiche), di cui anni uno e mesi quattro condonati in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 1970 n. 283.

Seguono alla condanna le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena e la misura di sicurezza della libertà vigilata, per la durata di tre anni per il Furfaro e di cinque anni per tutti gli altri; segue, inoltre, la confisca delle armi e munizioni sequestrate.

In accoglimento della domanda delle parti civili costituite - *fra le quoli non figura lo Stato, malgrado il danno anche economico provocatogli dall'uccisione di due dei suoi uomini migliori* - i suddetti imputati si condannano in solido al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese come in dispositivo.

Gli stessi imputati devono essere assolti dai reati di cui ai capi a), b) e c) relativa-

mente a tutte le armi, esclusa la Beretta cal. 7,65 di proprietà del Lombardo, per insufficienza di prove, non essendosi potuto identificare tra loro il possessore; tutti, tranne ovviamente il Lombardo, devono essere altresì assolti dai medesimi reati, con riferimento alla pistola appartenente a quest'ultimo, per non averli commessi. Tutti, ancora, escluso Domenico Cianci, devono essere assolti dal furto e dal porto abusivo della pistola mitragliatrice, sottratta dopo l'omicidio al c.re Vincenzo Caruso, per non aver commesso il fatto. Infine il D'Agostino e lo Zinnato devono essere assolti dal reato di associazione per delinquere suppletivamente contestato, rispettivamente perché il fatto non sussiste e per insufficienza di prove.

Gli imputati «minori»

Degli imputati minori, Francesco Petullà, proprietario dell'agrumeto, dev'essere dichiarato colpevole dei reati contestatigli ai capi g) ed i) dell'imputazione: non è, infatti, concepibile, che egli abbia potuto ignorare il tipo di utilizzazione che il gruppo degli Avignone aveva dato al casolare situato nel suo fondo, evidentemente col suo consenso. Tutto ciò prescindendo dalla sua ammissione (vol. 1°, pag. 28 e vol. 12°, pag. 4) di essere stato sul fondo la mattina del 1° aprile 1977 fino alle ore 11, per cui non poteva non aver visto alcuno dei partecipanti alla riunione, come, ad es., il Furfaro e il D'Agostino, che, partiti alle ore 10,45 dal distributore secondo la testimonianza dal Morabito, proprio a quell'ora dovettero giungere nell'agrumeto. Pena equa per i predetti, reati si ritiene la conclusione per due anni (anni uno e mesi sei per il capo i), più grave, aumentata ai sensi dell'art. 81 C.P. per l'evidente identità del disegno criminoso che lega i due fatti), interamente condonata in applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 1970 n. 283. Il Petullà dev'essere, invece, assolto dal reato di cui al capo h) non potendosi affermare con certezza che egli abbia ricevuto consapevolmente, per trarne un qualsiasi profitto, l'autovettura rubata, di cui in realtà si serviva per le sue scorrerie il gruppo degli Avignone.

Domenico Caridi e Giuseppe Bruzzese, rei confessi, devono essere dichiarati colpevoli del reato loro ascritto e condannati ad un anno di reclusione ciascuno, con pena rispettivamente sospesa alle condizioni di legge e condonata in applicazione del D.P.R. 1970 n. 283.

La colpevolezza di Vincenzo Cafari è, come si è visto, del tutto evidente. La sua condotta - già funzionale rispetto alle cosche della «'ndrangheta» tanto da costituire un punto fondamentale di raccordo in Roma - ha raggiunto il suo apice nel favoreggiamento dell'Avignone, sia per avergli procurato almeno tre (la falsa contravvenzione, l'anticipazione della data di assicurazione dell'autovettura e il presunto ricovero in ospedale) degli alibi fasulli da quello eccepite, sia per aver coinvolto in questa azione un pubblico ufficiale come il vigile urbano Luigi Busetta, trasformandolo in un inconsapevole favoreggiatore di criminali mafiosi.

Entrambi questi profili devono essere tenuti seriamente presenti nella valutazione del fatto ai sensi dell'art. 133 C.P., e per la rilevanza che ebbe e che ha in rapporto all'enorme disvalore morale e sociale derivante dall'obiettivo - che il Cafari si è posto, confermando con questo la sua sostanziale posizione di affiliato, con tale impe-

gno nel perseguirlo da rivelare un atteggiamento doloso particolarmente intenso - di sottrarre al giusto processo il capo-mafia Giuseppe Avignone, principale imputato dell'eccidio di due valorosi carabinieri, caduti per militanza in campo opposto, per la difesa della legalità democratica.

Sul piano giuridico il più grave reato è quello di falso considerando che quello redatto dal Busetta, la cui qualifica di pubblico ufficiale è fuori discussione, è un documento di fede privilegiata, essendo un processo verbale proveniente da un pubblico ufficiale qualificato dalla speciale potestà certificatrice, necessitata dal particolare scopo di documentazione perseguito dall'ordinamento giuridico, connesso con la natura del documento di rapporto giuridiziario contenente l'accertamento del reato di guida senza patente, aggravato ai sensi dell'art. 6 L. 31 maggio 1965 n. 575. Per detto reato-base pena equa è la reclusione per cinque anni, aumentata ad otto per la continuazione, attesa la straordinaria gravità del favoreggiamento, due dei quali condonati in applicazione del D.P.R. 1970 n. 283, insieme con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; segue alla condanna la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno. La personalità criminale del Cafari, quale risulta dalla natura e dalla qualità dei reati per cui è intervenuta condanna, esige l'emissione di mandato di cattura.

Al concorrente vigile Busetta, reo confesso, considerando che egli è stato determinato a commettere il reato dal Cafari (art. 114 u.c. C.P.), può essere irrogata la pena di due anni di reclusione, ulteriormente ridotta ad un anno e quattro mesi per le attenuanti generiche, concessegli perché incensurato, con la sospensione condizionale della pena e il condono della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un anno, in applicazione dell'indulto concesso con D P.R. 1970 n. 283.

Vincenzo Petullà, smentito da Carmelo Morabito, la testimonianza del quale, per converso, è stata da lui stesso confermata sul particolare della presenza dell'A/112 del D'Agostino nel piazzale del distributore, dev'essere dichiarato colpevole di favoreggiamento dello zio Giuseppe Avignone e condannato alla pena di due anni di reclusione, interamente condonata.

Ugualmente del favoreggiamento del D'Agostino dev'essere riconosciuta colpevole Elvira D'Agostino, rea di aver procurato al cugino un alibi di cui le circostanze hanno dimostrato il fallimento, e condannata alla pena di un anno di reclusione con la sospensione condizionale.

Roberto Procaccini, reo di aver procurato a Giuseppe Avignone il falso alibi connesso con l'acquisto della Fiat 128, determinando a questo scopo i suoi coimputati ad una serie di falsi, dev'essere dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di quattro anni di reclusione, di cui due condonati. Renato Mattei, Maria Ines Loiacono e Angela Cocco, sul presupposto che possano essere state obiettivamente vittime del raggiro del Procaccini, vanno assolti per insufficienza di prove sul dolo.

Infine Raffaele D'Agostino dev'essere prosciolto ai sensi dell'art. 384 C.P.P. perché non punibile in quanto prossimo congiunto (zio) del D'Agostino.

Il dispositivo: 200 anni di reclusione

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 483 e 488 c.p.p. dichiara Avignone Giuseppe, Albanese Girola-

mo, Zinnato Vincenzo, Lombardo Domenico, Furfaro Francesco, D'Agostino Domenico, Cianci Domenico e Cianci Damiano colpevoli del reao di omicidio continuato ed aggravato contestato al capo d) in concorso ex art. 116 C.P., nonché del reato di resistenza aggravata contestualmente contestato allo stesso capo d).

Dichiara, altresì, Avignone Giuseppe, Albanese Girolamo, Lombardo Domenico, Furfaro Francesco, Cianci Domenico e Cianci Damiano colpevoli del reato di associazione per delinquere suppletivamente contestato.

Dichiara, ancora, Avignone Giuseppe colpevole dei reati di falso in atto pubblico contestati ai capi n) e p);
Lombardo Domenico colpevole dei reati di cui ai capi a), b) e c) relativamente alla pistola Beretta cal. 7,65 mod. 70 a lui sequestrata, ritenuto il concorso formale tra i capi a) e c) e qualificato il reato di cui al capo b) come detenzione;
Cianci Domenico colpevole dei reati di cui ai capi e) ed f), riuniti sotto il vincolo della continuazione.

Visti gli artt. 71 e 78 c.p., condanna:
Avignone Giuseppe alla pena di anni trenta di reclusione, di cui due condonati;
Lombardo Domenico alla pena di anni trenta di reclusione, di cui uno condonato; mesi sei di arresto, lire 500.000 di multa e L. 100.000 di ammenda, interamente condonate dette pene pecuniarie;
Cianci Domenico alla pena di anni trenta di reclusione, di cui due condonati, e L. 1.000.000 di multa condonata;
Cianci Damiano alla pena di anni trenta di reclusione, di cui due condonati.
D'Agostino Domenico alla pena complessiva di anni ventidue di reclusione, di cui due condonati;
Zinnato Vincenzo alla pena complessiva di anni ventidue di reclusione, di cui due condonati;
Albanese Girolamo, concesse le attenuanti generiche, alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione, di cui due condonati;
Furfaro Francesco, concesse le attenuanti generiche, alla pena complessiva di anni quattordici e mesi otto di reclusione, di cui anni uno e mesi quattro condonati.

Condanna i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi alle spese di custodia preventiva.

Visti gli artt. 29, 32 e 230 c.p. dichiara gli imputati suddetti interdetti in perpetuo dai pp.uu. e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena ed ordina che a pena espiata siano sottoposti a libertà vigilata per anni cinque, e il solo Furfaro per anni tre.

Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca delle armi e munizioni sequestrate.

Visto l'art. 489 c.p.p. condanna i suddetti imputati in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, assegnando a ciascuna di loro la somma di lire ventimilioni da imputarsi sulla liquidazione definitiva, nonché al rimborso delle spese giudiziarie dalle stesse sostenute, liquidate in L. 938.000, di cui L. 900.000 per onorario per Buccheri Maria e Caruso Rosaria, ed in L. 914.985 di cui L. 900.000 per onorario in favore di Incorvaia Grazia.

Visti gli artt. 483 e 488 c.p.p. dichiara Petullà Francesco, Caridi Domenico, Bruzze-

se Giuseppe, Cafari Vincenzo, Bussetta Luigi, Petullà Vincenzo, D'Agostino Elvira e Procaccini Roberto colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, escluso per il Petullà Francesco il reato ascritto al capo h), e condanna:
Petullà Francesco, ritenuta la continuazione tra i reati contestati ai capi g) ed i), alla pena di anni due di reclusione, condonata interamente;
Caridi Domenico alla pena di anni uno di reclusione, sospesa alle condizioni di legge;
Bruzzese Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione, condonato interamente;
Cafari Vincenzo alla pena complessiva di anni otto di reclusione, di cui due condonati, e all'interdizione dai pp.uu. per anni cinque interamente condonati, ordinando che pena espiata venga sottoposto a libertà vigilata per anni uno;
Bussetta Luigi, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, sospesa alle condizioni di legge, e all'interdizione dai p.u. per un anno interamente condonato;
Petullà Vincenzo alla pena di anni due di reclusione, interamente condonata;
D'Agostino Elvira alla pena di anni uno di reclusione, sospesa alle condizioni di legge;
Procaccini Roberto alla pena di anni quattro di reclusione di cui due condonati.
Condanna i predetti imputati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno d'essi alle spese di custodia preventiva.

Visto l'art., 272 c.p.p., avuto riguardo alla personalità criminale dell'imputato, quale risulta dalla natura e dalla qualità dei reati per cui è intervenuta condanna, ordina la cattura immediata di Cafari Vincenzo, mandando alla Polizia Giudiziaria per l'esecuzione.

Visto l'art. 479 c.p.p. assolve Avignone Giuseppe, Albanese Girolamo, Zinnato Vincenzo, Furfaro Francesco, D'Agostino Domenico, Cianci Domenico, Cianci Damiano e Lombardo Domenico per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi a), b) e c) esclusi quelli relativi alla pistola Beretta cal. 7,65 di proprietà di Lombardo Domenico, in relazione alla quale assolve i predetti imputati, salvo il Lombardo, già condannato, per non aver commesso il fatto.

Assolve Avignone Giuseppe, Albanese Girolamo, Zinnato Vincenzo, Lombardo Domenico, Furfaro Francesco, D'Agostino Domenico e Cianci Damiano dai reati contestati ai capi e) ed f) dell'epigrafe per non avere commesso il fatto.

Assolve D'Agostino Domenico dal reato di associazione per delinquere, suppletivamente contestato, perché il fatto non sussiste e Zinnato Vincenzo dalla medesima imputazione per insufficienza di prove.

Assolve Petullà Francesco dal reato ascritto al capo h) della rubrica per insufficienza di prove, nonché Mattei Renato, Ferretti Clara, Loiacono Maria Ines e Cocco Angela dai reati loro ascritti per insufficienza di prove e D'Agostino Raffaele dall'imputazione ascritta perché non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.p.
Palmi, 21 luglio 1981

IL PRESIDENTE ESTENSORE
dr. Saverio Mannino

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 1982 con appello da parte del P.M. e di tutti gli imputati ad eccezione di D'Agostino Raffaele.

IL CANCELLIERE
dr. F. Barone

Documentazione fotografica

La casa colonica di Francesco Petullà all'ingresso dell'agrumeto, davanti alla quale erano parcheggiate le autovetture dei partecipanti alla riunione di Razzà. Dalla destra parte il viottolo, che attraverso l'agrumeto conduce al casolare semidiroccato in cui si svolse la riunione. Dal lato destro di questa casa il carabiniere Pasquale Giacoppo sparò contro i tre individui che, senza sospettare della sua presenza, gli venivano incontro lungo il viottolo, dopo la sparatoria.

Il viottolo nell'agrumeto. Sulla destra il porcile, all'altezza del quale il carabiniere Giacoppo vide correre sulla sinistra, nel fitto dell'agrumeto, altri sei o sette fuggitivi.

La radura antistante al casolare di Razzà, dove furono trovati i quattro cadaveri.

Il casolare visto dalla radura.

La facciata del casolare. In primo piano, la cassetta con le stoviglie utilizzate per il pranzo dai convenuti.

Il casolare di Razzà.

I quattro cadaveri, nella posizione in cui furono rinvenuti: in alto, a sinistra, Stefano Condello; accanto, Vincenzo Caruso; sotto, a sinistra, Rocco Avignone; a destra, Vincenzo Avignone.

Particolare della radura: il bossolo di uno dei proiettili sparati.

Le automobili degli intervenuti alla riunione e la Vespa 50 di Vincenzo Avignone. In primo piano, la Fiat 127 blindata, targata 175814, di proprietà di Chiara Anselmo, moglie di Giuseppe Avignone.

L'interno dell'autovettura, nella quale fu trovata la patente di Giuseppe Zito da Gioia Tauro, da lui dichiarata smarrita, falsificata con apposizione della fotografia di Giuseppe Avignone.

Pistole, cartuccere e cartucce rinvenute nel casolare di Razzà.

L'appuntato
dei carabinieri
Stefano Condello

Il carabiniere
Vincenzo Caruso.

Le esequie dei due carabinieri.

Le esequie dei due carabinieri.

Le esequie dei due carabinieri.

Il processo: la Corte di assise.

Alcuni degli imputati.

L'imputato Francesco Furfaro.

Il banco della difesa.

Imputati e difensori.

INDICE